

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario   | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
|                              | <i>I Comunicazioni</i>   |        |
|                              | <b>Parlamento europeo</b>  |        |
|                              | Sessioni 1992/1993   |        |
| 92/C 241/01                  | <b>Processo verbale della seduta di lunedì 6 luglio 1992</b>                       |        |
|                              | <i>Svolgimento della seduta</i>  |        |
|                              | 1. Ripresa della sessione .....  | 1      |
|                              | 2. Commemorazione .....  | 1      |
|                              | 3. Approvazione del processo verbale .....   | 1      |
|                              | 4. Composizione del Parlamento .....   | 1      |
|                              | 5. Composizione delle commissioni .....  | 1      |
|                              | 6. Composizione dei gruppi politici .....  | 2      |
|                              | 7. Verifica dei poteri .....   | 2      |
|                              | 8. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato .....             | 2      |
|                              | 9. Petizioni .....   | 2      |
|                              | 10. Competenza delle commissioni — Modifiche di competenza .....                   | 3      |
|                              | 11. Autorizzazione a elaborare relazioni .....                                     | 3      |
|                              | 12. Presentazione di documenti .....   | 4      |
|                              | 13. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio .....                  | 9      |
|                              | 14. Ordine dei lavori .....  | 9      |
|                              | 15. Termini per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione ..... | 13     |
|                              | 16. Tempo di parola .....  | 13     |
|                              | 17. Discussioni su problemi d'attualità (argomenti proposti) .....                 | 14     |
|                              | 18. Presentazione di proposte di risoluzione .....                                 | 14     |
|                              | 19. Applicazione dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento .....               | 14     |
|                              | 20. Modifica dell'articolo 77 del regolamento del Parlamento (discussione) .....   | 15     |
|                              | 21. Mercato europeo del lavoro dopo il 1992 (discussione) .....                    | 15     |
|                              | 22. Libera circolazione dei lavoratori (discussione) **II .....                    | 15     |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarlo ( <i>segue</i> )   | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
|                              | 23. Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive (discussione) **II               | 15     |
|                              | 24. Sicurezza e salute a bordo dei battelli da pesca (discussione) **I                            | 15     |
|                              | 25. Composizione del Parlamento   | 16     |
|                              | 26. Sicurezza e salute a bordo dei battelli da pesca (seguito della discussione) **I              | 16     |
|                              | 27. Deliberazioni della commissione per le petizioni (discussione)                                | 16     |
|                              | 28. Carta europea dei diritti del fanciullo (discussione)   | 16     |
|                              | 29. Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (discussione) **I | 16     |
|                              | 30. Scambio di funzionari nazionali (discussione) **II  | 16     |
|                              | 31. Tribunale di primo grado delle Comunità europee (discussione) *                               | 17     |
|                              | 32. Medicinali omeopatici (discussione) **II  | 17     |
|                              | 33. Protezione degli animali durante la macellazione (discussione) *                              | 17     |
|                              | 34. Consumo di energia degli apparecchi domestici (discussione) **II                              | 17     |
|                              | 35. Ordine del giorno della prossima seduta   | 17     |

92/C 241/02

### Processo verbale della seduta di martedì 7 luglio 1992

#### *Svolgimento della seduta*

|   |    |
|---|----|
| 1. Approvazione del processo verbale  | 21 |
| 2. Discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate) | 21 |
| 3. Decisione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza  | 25 |
| 4. Decisione sulle richieste di votazione sollecitate   | 25 |
| 5. Blocchi stradali in Francia (discussione)  | 26 |
| 6. Relazioni CE-Giappone (discussione)  | 26 |

#### *Significato dei simboli utilizzati*

|      |   |
|------|---|
| *    | consultazione semplice (una lettura)        |
| **I  | procedura di cooperazione (prima lettura)   |
| **II | procedura di cooperazione (seconda lettura) |
| ***  | parere conforme                             |

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

#### *Indicazioni concernenti il turno di votazioni*

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

#### *Significato delle sigle utilizzate*

|      |   |
|------|---|
| ESTE | Commissione per gli affari esteri e la sicurezza                            |
| AGRI | Commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale                |
| BILA | Commissione per i bilanci   |
| ECON | Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale   |
| ENER | Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia                       |
| RELA | Commissione per le relazioni economiche                                     |
| GIUR | Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini                         |
| ASOC | Commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro |

|      |  |
|------|--|
| REGI | Commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali |
| TRAS | Commissione per i trasporti e il turismo   |
| AMBI | Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori                  |
| CULT | Commissione per la cultura, l'istruzione, e i mezzi di informazione  |
| SVIL | Commissione per lo sviluppo e la cooperazione  |
| LIBE | Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni  |
| CONT | Commissione per il controllo dei bilanci   |
| ISTI | Commissione per gli affari istituzionali   |
| REGO | Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità   |
| DONN | Commissione per i diritti della donna  |
| PETI | Commissione per le petizioni   |

#### *Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici*

|     |   |
|-----|---|
| S   | gruppo socialista                         |
| PPE | gruppo del partito popolare europeo       |
| LIB | gruppo liberale e democratico riformatore |
| V   | gruppo Verde al Parlamento europeo        |
| SUE | gruppo per la sinistra unitaria europea   |
| ADE | gruppo dell'Alleanza democratica europea  |
| DR  | gruppo tecnico delle destre europee       |
| CS  | gruppo di coalizione delle sinistre       |
| ARC | gruppo Arcobaleno                         |
| NI  | gruppo non iscritti                       |

|   |    |
|---|----|
| 7. Cooperazione CE-Comunità Stati indipendenti — Aiuto d'urgenza agli Stati dell'ex URSS (discussione) .....          | 26 |
| 8. Relazioni CE-Hong Kong (discussione) .....   | 26 |
| 9. Consiglio europeo di Lisbona — Semestre di attività della presidenza portoghese (discussione) .....                | 26 |
| 10. Discussioni su problemi d'attualità (elenco degli argomenti iscritti) .....                                       | 27 |
| 11. Consiglio europeo di Lisbona — Semestre di attività della presidenza portoghese (seguito della discussione) ..... | 27 |
| 12. Blocchi stradali in Francia (presentazione di proposte di risoluzione) .....                                      | 28 |
| 13. Nomina del Presidente della Commissione (discussione) .....   | 29 |
| 14. Relazione CE-Hong Kong (seguito della discussione) .....  | 29 |
| 15. Revisione n. 3/92 delle prospettive finanziarie (discussione) .....   | 29 |
| 16. Accordo di cooperazione CEE-San Marino (discussione) * .....  | 29 |
| 17. Aiuto economico alla Croazia e alla Slovenia (discussione) * .....  | 29 |
| 18. Ordine del giorno della prossima seduta .....   | 30 |

92/C 241/03

**Processo verbale della seduta di mercoledì 8 luglio 1992***Parte I: Svolgimento della seduta*

|   |    |
|---|----|
| 1. Approvazione del processo verbale .....  | 33 |
| 2. Composizione del Parlamento .....  | 33 |
| 3. Presentazione di documenti .....   | 34 |
| 4. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni) .....                                   | 34 |
| 5. Blocchi stradali in Francia (richiesta di votazione sollecita) .....                               | 35 |
| 6. Completamento del mercato interno (discussione) .....  | 35 |
| 7. Benvenuto .....  | 36 |
| 8. Dimensione sociale del mercato interno (discussione) .....   | 36 |
| 9. Riforma della politica agricola comune (votazione) .....   | 37 |
| 10. Industria petrolchimica europea (votazione) .....   | 37 |
| 11. Mercato europeo del lavoro dopo il 1992 (votazione) .....   | 37 |
| 12. Deliberazioni della commissione per le petizioni (votazione) .....                                | 37 |
| 13. Carta europea dei diritti del fanciullo (votazione) .....   | 38 |
| 14. Tribunale di primo grado delle Comunità europee (votazione) * .....                               | 38 |
| 15. Protezione degli animali durante la macellazione (votazione) * .....                              | 38 |
| 16. Comunicazione del Presidente .....  | 39 |
| 17. Programma di attività della Presidenza britannica (discussione) .....                             | 39 |
| 18. Consiglio europeo di Lisbona — Semestre di attività della Presidenza portoghese (votazione) ..... | 40 |
| 19. Nomina del Presidente della Commissione (votazione) .....   | 41 |
| 20. Modifica dell'articolo 77 del regolamento del Parlamento (votazione) .....                        | 41 |
| 21. Revisione n. 3/92 delle prospettive finanziarie (votazione) .....                                 | 41 |
| 22. Libera circolazione dei lavoratori (votazione) **II .....   | 41 |
| 23. Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive (votazione) **II .....               | 41 |
| 24. Scambio di funzionari nazionali (votazione) **II .....  | 41 |
| 25. Medicinali omeopatici (votazione) **II .....  | 42 |
| 26. Consumo di energia degli apparecchi domestici (votazione) **II .....                              | 42 |
| 27. Bevande aromatizzate e bevande alcoliche (votazione) **I .....                                    | 42 |
| 28. Sicurezza e salute a bordo dei battelli da pesca (votazione) **I .....                            | 43 |

(Segue)

|   |    |
|---|----|
| 29. Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (votazione) **I                     | 43 |
| 30. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio   | 43 |
| 31. Dimensione sociale del mercato interno (seguito della discussione)  | 44 |
| 32. Tempo delle interrogazioni (Interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione) | 44 |
| 33. Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento                                       | 46 |
| 34. Ordine del giorno della prossima seduta   | 46 |

*Parte II: Testi approvati dal Parlamento*

|  |    |
|--|----|
| 1. Riforma della politica agricola comune  |    |
| a) Risoluzione sulla riforma della politica agricola comune (B3-0932/92)   | 48 |
| b) Risoluzione sulle conseguenze della riforma della PAC per l'agricoltura, in particolare per quanto concerne i negoziati GATT (B3-0933/92)   | 49 |
| 2. Industria petrolchimica europea   |    |
| Risoluzione sull'accordo di libero scambio da concludersi tra la Comunità e il Consiglio di cooperazione del Golfo (B3-0929 e 0939/92)   | 49 |
| 3. Mercato europeo del lavoro dopo il 1992   |    |
| Risoluzione sul mercato del lavoro dopo il 1992 (A3-0238/92)   | 51 |
| 4. Deliberazioni della commissione per le petizioni  |    |
| Risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno parlamentare 1991-1992 (A3-0229/92)  | 66 |
| 5. Carta europea dei diritti del fanciullo   |    |
| Risoluzione su una Carta europea dei diritti del fanciullo (A3-0172/92)  | 67 |
| 6. Tribunale di primo grado delle Comunità europee *   |    |
| Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (9286/91 — C3-0055/92)   | 73 |
| Risoluzione legislativa (A3-0228/92)   | 75 |
| 7. Protezione degli animali durante la macellazione *  |    |
| Proposta di regolamento del Consiglio concernente la protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento (COM(91)0136 — C3-0449/91)  | 75 |
| Risoluzione legislativa (A3-0243/92)   | 83 |
| 8. Consiglio europeo di Lisbona — Semestre di attività della presidenza portoghese   |    |
| Risoluzione sul Consiglio europeo di Lisbona (B3-0934, 0936, 0940 e 949/92)  | 84 |
| 9. Nomina del Presidente della Commissione   |    |
| Risoluzione sulla nomina del Presidente della Commissione (B3-0931 e B3-0935/92)   | 85 |
| 10. Modifica dell'articolo 77 del regolamento del Parlamento   |    |
| Testo del regolamento  | 86 |
| Decisione recante modifica dell'articolo 77 del regolamento del Parlamento europeo concernente i termini per la presentazione e la distribuzione di testi (A3-0200/92)   | 87 |
| 11. Revisione n. 3/92 delle prospettive finanziarie  |    |
| Risoluzione sulla revisione n. 3/92 delle prospettive finanziarie (A3-0249/92)   | 87 |
| 12. Libera circolazione dei lavoratori **II  |    |
| Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (A3-0225/92)   | 88 |
| 13. Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive **II  |    |
| Decisione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (A3-0226/92) | 88 |

|  |     |
|--|-----|
| 14. Scambio di funzionari nazionali **II   |     |
| Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione concernente un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (A3-0237/92) . . . .   | 90  |
| 15. Medicinali omeopatici **II   |     |
| a) Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che amplia il campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici (A3-0216/92) . . . . .           | 93  |
| b) Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari (A3-0217/92) . . . . . | 95  |
| 16. Consumo di energia degli apparecchi domestici **II   |     |
| Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (A3-0233/92) . . . . .  | 96  |
| 17. Bevande aromatizzate e bevande alcoliche **I   |     |
| I. Proposta di regolamento del Consiglio recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati di prodotti vitivinicoli (COM(92)0055 — C3-0100/92 — SYN 396) . . . . .   | 97  |
| Risoluzione legislativa (A3-0241/92) . . . . .   | 97  |
| II. Proposta di regolamento del Consiglio recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (COM(92)0055 — C3-0101/92 — SYN 397) . . . . .   | 98  |
| Risoluzione legislativa (A3-0241/92) . . . . .   | 98  |
| 18. Sicurezza e salute a bordo dei battelli da pesca **I   |     |
| Proposta di direttiva del Consiglio concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle navi da pesca (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE (COM(91)0466 — C3-0018/92 — SYN 369) . . . . .   | 99  |
| Risoluzione legislativa (A3-0224/92) . . . . .   | 106 |
| 19. Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine **I  |     |
| Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (COM(91)0547 — C3-0053/92 — SYN 381) . . . . .   | 107 |
| Risoluzione legislativa (A3-0230/92) . . . . .   | 107 |

92/C 241/04

**Processo verbale della seduta di giovedì 9 luglio 1992***Parte I: Svolgimento della seduta*

|  |     |
|--|-----|
| 1. Approvazione del processo verbale . . . . .             | 126 |
| 2. Competenza delle commissioni . . . . .                  | 126 |
| 3. Presentazione di documenti . . . . .                    | 127 |
| 4. Sudafrica (discussione) . . . . .                       | 132 |
| 5. Benvenuto . . . . .                                     | 132 |
| 6. Carestia in Africa (discussione) . . . . .              | 132 |
| 7. Situazione in Bosnia Erzegovina (discussione) . . . . . | 132 |

*(Segue)*

|  |     |
|--|-----|
| 8. Diritti umani (discussione) .....   | 133 |
| 9. Calamità (discussione) .....  | 133 |
| 10. Sudafrica (votazione) .....  | 133 |
| 11. Carestia in Africa (votazione) .....   | 133 |
| 12. Situazione in Bosnia Erzegovina (votazione) .....  | 134 |
| 13. Diritti umani (votazione) .....  | 134 |
| 14. Calamità (votazione) .....   | 135 |
| 15. Dimensione sociale del mercato interno (seguito della discussione) .....   | 136 |
| 16. Risultati dell'UNCED (discussione) .....   | 136 |
| 17. Conseguenze finanziarie e di bilancio della scadenza del trattato CECA (discussione) .....                           | 137 |
| 18. Concentrazione dei mezzi di informazione (discussione) .....   | 137 |
| 19. Aiuti alla costruzione navale (discussione) * .....  | 137 |
| 20. Sicurezza delle installazioni nucleari (discussione) .....   | 137 |
| 21. Composizione dei gruppi politici .....   | 138 |
| 22. Ordine del giorno .....  | 138 |
| 23. Calendario di bilancio (prima lettura) .....   | 138 |
| 24. Relazioni CE-Giappone (votazione) .....  | 138 |
| 25. Cooperazione CEE-Comunità Stati indipendenti — Aiuto d'urgenza agli Stati dell'ex Unione Sovietica (votazione) ..... | 138 |
| 26. Relazioni CE-Hong Kong (votazione) .....   | 138 |
| 27. Accordo di cooperazione CEE-San Marino (votazione) * .....   | 138 |
| 28. Aiuto economico alla Croazia e alla Slovenia (votazione) * .....   | 139 |
| 29. Blocchi stradali in Francia (votazione) .....  | 139 |
| 30. Completamento del mercato interno (votazione) .....  | 139 |
| 31. Programma di attività della Presidenza britannica (votazione) .....  | 140 |
| 32. Dimensione sociale del mercato interno (votazione) .....   | 140 |
| 33. Risultati dell'UNCED (votazione) .....   | 140 |
| 34. Conseguenze finanziarie e di bilancio della scadenza del trattato CECA (votazione) .....                             | 141 |
| 35. Aiuti alla costruzione navale (votazione) * .....  | 141 |
| 36. Ordine del giorno della prossima seduta .....  | 142 |

*Parte II: Testi approvati dal Parlamento*

|  |     |
|--|-----|
| 1. Sudafrica   |     |
| Risoluzione sul Sudafrica (B3-0984, B3-0989, B3-1001, B3-1018, B3-1053/92) ....                              | 143 |
| 2. Carestia in Africa  |     |
| Risoluzione sulla carestia in Africa (B3-0966, 0974, 0975, 1003, 1005, 1031, 1037 e 1050/92) .....           | 144 |
| 3. Situazione in Bosnia Erzegovina   |     |
| Risoluzione sulla situazione in Bosnia Erzegovina (B3-0973, 1049/92) .....                                   | 145 |
| 4. Diritti umani   |     |
| a) Risoluzione sulle condanne a morte di cittadini croati a Belgrado (B3-1047/92)                            | 147 |
| b) Risoluzione sulla situazione dei Tuareg (B3-0967, B3-0999, B3-1010, B3-1039/92) .....                     | 148 |
| c) Risoluzione sui diritti umani e il processo di democratizzazione nel Togo (B3-0976, 0988 e 1038/92) ..... | 149 |
| d) Risoluzione sulla violazione dei diritti umani in Etiopia (B3-1032 e 1042/92) ..                          | 150 |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| e)  | Risoluzione sulle difficoltà nel Salvador (B3-0963/92) .....   | 151 |
| f)  | Risoluzione sulle condanne di giovani di Timor (B3-1044/92) .....  | 151 |
| g)  | Risoluzione sull'illegale detenzione del dott. Nour al-Din al-Atassi, ex presidente e primo ministro della Siria (B3-0961/92) .....  | 152 |
| h)  | Risoluzione sulla situazione degli ostaggi ebrei in Libano (B3-1002/92) .....  | 153 |
| 5.  | Calamità   |     |
| a)  | Risoluzione sulla caccia alla balena in Norvegia (B3-0964, 1008, 1030, 1043, 1051/92) .....  | 153 |
| b)  | Risoluzione sull'impianto di ritrattamento del combustibile nucleare THORP a Sellafield (Sellafield II — Regno Unito) (B3-1009 e 1041) .....   | 154 |
| c)  | Risoluzione su un aiuto urgente agli agricoltori colpiti dalla persistente siccità nella Comunità europea (B3-0972, 0990, 0998 e 1028/92) .....  | 155 |
| d)  | Risoluzione sulla diga di Narmada (India) (B3-1012/92) .....   | 156 |
| e)  | Risoluzione sulla frana incombente sulle popolazioni della valle di Alpi (Belluno) e l'intervento della Comunità (B3-1014/92) .....  | 157 |
| f)  | Risoluzione sul risarcimento degli agricoltori greci colpiti dalle recenti piogge torrenziali (B3-1029/92) .....   | 158 |
| 6.  | Relazioni CE-Giappone  |     |
|     | Risoluzione sulle relazioni politiche tra la Comunità europea e il Giappone (A3-0160/92) .....   | 159 |
| 7.  | Cooperazione CE-Comunità Stati indipendenti — Aiuto d'urgenza agli Stati dell'ex URSS  |     |
| a)  | Risoluzione sulla cooperazione economica tra la Comunità europea e la Comunità degli Stati indipendenti (A3-0220/92) .....   | 161 |
| b)  | Risoluzione sugli aiuti d'urgenza ai nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica (A3-0219/92) .....  | 164 |
| 8.  | Relazioni CE-Hong Kong   |     |
|     | Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e Hong Kong (A3-0198/92) .....  | 167 |
| 9.  | Accordo di cooperazione CEE-San Marino *   |     |
|     | Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale fra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (9541/91 — C3-0031/92) ..... | 168 |
|     | Risoluzione legislativa (A3-0114/92) .....   | 169 |
| 10. | Aiuto economico alla Croazia e alla Slovenia *   |     |
|     | Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico alla Croazia e alla Slovenia (COM(92)0156 — C3-0192/92) .....                 | 169 |
|     | Risoluzione legislativa (A3-0232/92) .....   | 170 |
| 11. | Blocchi stradali in Francia  |     |
|     | Risoluzione sulle conseguenze dei blocchi stradali in Francia (B3-1027, 1054, 1055 e 1058/92) .....  | 171 |
| 12. | Completamento del mercato interno  |     |
|     | Risoluzione sul completamento del mercato interno (A3-0251/92) .....   | 172 |
| 13. | Dimensione sociale del mercato interno   |     |
|     | Risoluzione sulla dimensione sociale del mercato interno (B3-0951, B3-0952, B3-0955/92) .....  | 175 |
| 14. | Risultati dell'UNCED   |     |
|     | Risoluzione sui risultati dell'UNCED (B3-0930/92) .....  | 178 |
| 15. | Conseguenze finanziarie e di bilancio della scadenza del trattato CECA   |     |
|     | Risoluzione sul futuro del trattato CECA e le relative conseguenze di bilancio e finanziarie (A3-0248/92) .....  | 181 |
| 16. | Aiuti alla costruzione navale *  |     |
|     | Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la settima direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale (C3-0238/92 — SEC(92)0991) .....        | 184 |
|     | Risoluzione legislativa (A3-0250/92) .....   | 187 |

**Processo verbale della seduta di venerdì 10 luglio 1992***Parte I: Svolgimento della seduta*

|  |     |
|--|-----|
| 1. Approvazione del processo verbale .....   | 196 |
| 2. Presentazione di documenti .....  | 196 |
| 3. Calendario delle tornate per il 1993 .....  | 197 |
| 4. Adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'agricoltura (art. 116 del regolamento) * ..... | 197 |
| 5. Gestione delle risorse della pesca (articolo 116 del regolamento) * .....                                 | 197 |
| 6. Informatizzazione delle procedure veterinarie (progetto Shift) (articolo 116 del regolamento) * .....     | 197 |
| 7. Controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (articolo 116 del regolamento) * .....      | 198 |
| 8. Lamponi destinati alla trasformazione (votazione) * .....   | 198 |
| 9. Produzione biologica di prodotti agricoli (discussione e votazione) * .....                               | 198 |
| 10. Sicurezza delle installazioni nucleari (seguito della discussione) .....                                 | 198 |
| 11. Centro internazionale per la scienza e la tecnologia (discussione e votazione) * .....                   | 199 |
| 12. Studio del cervello (discussione e votazione) .....  | 199 |
| 13. Protezione delle foreste (discussione e votazione) * .....   | 199 |
| 14. Alimenti per animali (discussione e votazione) * .....   | 200 |
| 15. Trasporti aerei (discussione e votazione) * .....  | 200 |
| 16. Sede dell'Agenzia europea dell'ambiente (articolo 41 del regolamento) (discussione e votazione) .....    | 200 |
| 17. Valutazione dell'impatto ambientale (discussione) .....  | 201 |
| 18. Riunione dei sette paesi più industrializzati a Monaco .....   | 201 |
| 19. PERIFRA II .....   | 201 |
| 20. Composizione delle commissioni e delegazioni interparlamentari .....                                     | 201 |
| 21. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 65 del regolamento) .....                                  | 201 |
| 22. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta .....                           | 202 |
| 23. Calendario delle prossime sedute .....   | 202 |
| 24. Interruzione della sessione .....  | 202 |

*Parte II: Testi approvati dal Parlamento*

|  |     |
|--|-----|
| 1. Adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (articolo 116 del regolamento) *  |     |
| Proposta di regolamento del Consiglio recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitari per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (COM(92)0155 — C3-0224/92) .....  | 203 |
| 2. Gestione delle risorse della pesca (articolo 116 del regolamento) *   |     |
| Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 89/631/CEE relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (COM(92)0150 — C3-0232/92) .....     | 203 |
| 3. Informatizzazione delle procedure veterinarie (progetto Shift) (articolo 116 del regolamento) *   |     |
| Proposta di decisione del Consiglio relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE, 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (COM(92)0167 — C3-0237/92) ..... | 203 |
| 4. Controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (articolo 116 del regolamento) *  |     |
| Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/662/CEE relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (COM(92)0211 — C3-0239/92) .....   | 203 |

(Segue in 3ª pagina di copertina)

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 5.  | Lamponi destinati alla trasformazione *   |     |
|     | Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione (COM(92)0129 — C3-0213/92) .....   | 204 |
|     | Risoluzione legislativa (A3-0244/92) .....  | 204 |
| 6.  | Produzione biologica di prodotti agricoli *   |     |
|     | Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (COM(92)0069 — C3-0119/92) .....              | 204 |
|     | Risoluzione legislativa (A3-0245/92) .....  | 205 |
| 7.  | Studio del cervello   |     |
|     | Risoluzione sullo studio del cervello (A3-0222/92) .....  | 205 |
| 8.  | Protezione delle foreste *  |     |
| a)  | Proposta di regolamento del Consiglio concernente la protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (COM(91)0431 — C3-0441/91) .....  | 207 |
|     | Risoluzione legislativa (A3-0242/92) .....  | 218 |
| b)  | Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (COM(91)0431 — C3-0440/91) .....   | 219 |
|     | Risoluzione legislativa (A3-0223/92) .....  | 221 |
| 9.  | Alimenti per animali *  |     |
|     | Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili negli alimenti per animali (COM(91)0369 — C3-0427/91) .....   | 222 |
|     | Risoluzione legislativa (A3-0218/92) .....  | 222 |
| 10. | Trasporti aerei *   |     |
|     | Proposta di regolamento del Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (COM(91)0272 — C3-0313/91) ..... | 224 |
|     | Risoluzione legislativa (A3-0221/92) .....  | 226 |
| 11. | Sede dell'Agenzia europea dell'ambiente (articolo 41 del regolamento)   |     |
|     | Risoluzione sulla mancata decisione di una sede per l'Agenzia europea dell'ambiente (B3-0928/92) .....  | 226 |

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1992 — 1993

Sedute dal 6 al 10 luglio 1992

PALAZZO D'EUROPA — STRASBURGO

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 6 LUGLIO 1992

(92/C 241/01)

## PARTE I

## Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

*Presidente**(La seduta è aperta alle 17.00)*

contenuta nella relazione dell'on. von der Vring sul pacchetto Delors II (A3-209/92) (processo verbale della seduta del 10 giugno 1992, parte prima, punto 9) e non astenersi.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**1. Ripresa della sessione**

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 12 giugno 1992.

\* \* \*

Comunica all'Assemblea di aver inviato al presidente dell'Alto comitato di Stato d'Algeria un telegramma in seguito all'assassinio del presidente Boudiaf.

**4. Composizione del Parlamento**

Il Presidente comunica che le autorità italiane competenti lo hanno informato che l'on. Gaetano Cingari è stato designato deputato al Parlamento, in sostituzione dell'on. Napolitano, con decorrenza 15 giugno 1992.

Porge il benvenuto al nuovo collega e ricorda il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento.

**2. Commemorazione**

Il Presidente rende omaggio, a nome del Parlamento, alla memoria della on. Conan, deceduta il 2 luglio.

L'Assemblea osserva un minuto di silenzio.

**5. Composizione delle commissioni****3. Approvazione del processo verbale**

Il Presidente comunica che la on. Veil ha fatto sapere di aver voluto votare a favore della proposta di risoluzione

Su richiesta del gruppo PPE, il Parlamento ratifica la nomina dell'on. Mantovani a membro della commissione per lo sviluppo, in sostituzione dell'on. Parodi.

Lunedì 6 luglio 1992

## 6. Composizione dei gruppi politici

Il Presidente informa il Parlamento che l'on. Iversen gli ha comunicato di aver aderito al gruppo Verde con decorrenza 1° luglio 1992.

## 7. Verifica dei poteri

Su proposta della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, il Parlamento decide di ratificare i mandati degli onn. Didò, Frimat, Piecyk e Pucci, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento.

## 8. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalle autorità britanniche competenti una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Balfé, per consentire a quest'ultimo di comparire in qualità di testimone dinanzi a un tribunale britannico.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione competente, vale a dire alla commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

Interviene l'on. Ford.

## 9. Petizioni

Il Presidente comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

- dal sig. Ioan M. RICHARD (n. 372/92);
- dal Verband Griechischer Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland (n. 373/92);
- dal sig. Nikolaos GOLITOPOULOS (n. 374/92);
- dal sig. G. DEMAGOS (n. 375/92);
- dalla Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día e altri 280 firmatari (n. 376/92);
- dal sig. Jürgen PETERS (n. 377/92);
- dal sig. Jesus Alonso RUIZ (n. 378/92);
- dal sig. Antonio CALABRESE e 1 altro firmatario (n. 379/92);
- dal sig. S. JAGAN (n. 380/92);
- dal sig. Robert DESCHODT (n. 381/92);
- dalla Deutsche Vereinigung für Religionsfreiheit e.V. (n. 382/92);
- dal sig. Andreas SCHILLER (n. 383/92);
- dal sig. Ulrich ORTMANN (n. 384/92);
- dal sig. Adam REIFENBERGER (n. 385/92);
- dal sig. William John EVANS (n. 386/92);

- dalla Stiftung Europäisches Naturerbe (n. 387/92);
- dal sig. Steve BALL (n. 388/92);
- dal sig. Vitor Manuel RAPOSO DA SILVA DUARTE (n. 389/92);
- dal sig. Adriano Joaquim DA SILVA (n. 390/92);
- dal sig. Alfredo DA COSTA PERES (n. 391/92);
- dal sig. Amaro MUNHOZ SAMÚDIO (n. 392/92);
- dal sig. José Fernando ALVERNAZ DA SILVA (n. 393/92);
- dal sig. Manuel João M. S. ASSUMPCÃO (n. 394/92);
- dal sig. João Francisco SARAIVA BRAGA (n. 395/92);
- dal sig. Domingos Augusto PACHECO PEREIRA (n. 396/92);
- dalla sig.ra Maria de Fátima TEIXEIRA RIBEIRO ALVES TEIXEIRA (n. 397/92);
- dal sig. Celestino SILVA MORAIS (n. 398/92);
- dal sig. António Luís DA SILVA CARVALHO (n. 399/92);
- dalla sig.ra Hildegard GERSTENFELDT (n. 400/92);
- dalla sig.ra Isabel CERVANTES ARIZA (n. 401/92);
- dal sig. Santiago-Esteban GÓMEZ HERNÁNDEZ (n. 402/92);
- dal sig. Detlev BEHRENS (n. 403/92);
- dalla Alderwood Residents Association (n. 404/92);
- dalla sig.ra Käthe BARTEL (n. 405/92);
- dal sig. Clive BEVAN (n. 406/92);
- dal sig. Torsten BENDRAT (n. 407/92);
- dal sig. John MALFAIT e altri 140 firmatari (n. 408/92);
- dalla Naturschutzjugend Baden-Württemberg e altri 320 firmatari (n. 409/92);
- dal sig. Alfonso TORRALBA OMAÑA (n. 410/92);
- dal Coolattin Woods Action Committee (n. 411/92);
- dal sig. Georgios ADAMOPOULOS (n. 412/92);
- dal sig. Georgios ABATZOGLOU e 1 altro firmatario (n. 413/92);
- dal sig. Vassilios SOUMBASSAKOS (n. 414/92);
- dall'Associazione Enosi Pontion Fthiotidas (n. 415/92);
- dall'Associazione Morfotikos-Exoraistikos Syllogos Aetou Trikalon (n. 416/92);
- dal sig. K. MALAMIS (n. 417/92);
- dal sig. Th GEORGOUSSIS e 1 altro firmatario (n. 418/92);
- dal sig. Carlos LOPEZ REY (n. 419/92);
- dal sig. José CARCÍA RUBIO (n. 420/92);
- dal sig. Lisardo GANO MONTES (n. 421/92);

Lunedì 6 luglio 1992

dal sig. Evaristo SEISDEDOS CORTES (n. 422/92);  
 dal Seminario de Electricidad del Instituto Politecnico de Formacion Profesional de Ofra e altri 6 firmatari (n. 423/92);  
 dalla sig.ra Maria Theresia MÜLLER (n. 424/92);  
 dal sig. Thomas GÜNTHER e altri 17 firmatari (n. 425/92);  
 dal sig. Jean LABROUE (n. 426/92);  
 dal sig. Hervé LOIRE (n. 427/92);  
 dalla Comissão de Trabalhadores do Teatro Nacional de S.Carlos e altri 4 firmatari (n. 428/92);  
 dal sig. Roger d'EAUBONNE (n. 429/92);  
 dal sig. Aomar DOULACHE (n. 430/92);  
 dal Ballymun Environmental Task Force (n. 431/92);  
 dal sig. Raymond Joseph WHIPP (n. 432/92);  
 dal sig. Jean-Paul UEBEL e altri 300 firmatari (n. 433/92);  
 dalla sig.ra J. McBEAN (n. 434/92);  
 dalla Stiftung Europäisches Naturerbe (n. 435/92);  
 dalla sig.ra Rosa Maria EL SAYED (n. 436/92);  
 dalla sig.ra Christiane CLEPPE (n. 437/92);  
 dal Tierversuchgegner Schleswig-Holstein e.V. (n. 438/92);  
 dal sig. Lars PILEGÅRD (n. 439/92);  
 dalla sig.ra Françoise HECQ e 1 altro firmatario (n. 440/92);  
 dal sig. A. GOMEZ (n. 441/92);  
 dalla sig.ra Francine D'HONDT (n. 442/92);  
 dal sig. André BEAUGÉ e altri 3 firmatari (n. 443/92);  
 dalle Rappresentanze sindacali CGIL — CISL — UIL, Autonomie Locali e altri 1.600 firmatari (n. 444/92);  
 dal Consorzio fra Aventi Diritto di Servitù — Vicinia — Comunità (n. 445/92);  
 dal sig. Laureano MARTINEZ NAVES (n. 446/92);  
 dalla Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten (n. 447/92);  
 dal sig. Victor GIMENO SANZ e altri 2 firmatari (n. 448/92);  
 dal Comune di Salerno e altri 350 firmatari (n. 449/92);  
 dal sig. Ernest de LAMINNE e altri 2 firmatari (n. 450/92);  
 dal Coordinating Committee for the Associations and Municipality of Pendeli e altri 3 firmatari (n. 451/92);  
 dalla Lynx Anit-Fur Campaign (n. 452/92);  
 dal sig. Taoufik ELLEUCH (n. 453/92);

dall'Asociación de Presos Políticos del Franquismo en Francia (n. 454/92);  
 dal Mouvement écologique du Luxembourg (n. 455/92);  
 dal sig. R. SIEPMANN (n. 456/92);  
 dal sig. Walter Lüder LENNART (n. 457/92);  
 dalla sig.ra Marion DELLNITZ (n. 458/92);  
 dal sig. Edward McDONNELL (n. 459/92);  
 dal sig. W. OLDING e altri 135 firmatari (n. 460/92);  
 Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

## 10. Competenza delle commissioni — Modifiche di competenza

La commissione giuridica è competente per parere sulle modifiche del regolamento del Parlamento a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Maastricht (autorizzata a elaborare una relazione: commissione per il regolamento).

\*  
\*      \*

La proposta di risoluzione della on. Pollack e altri sulla discriminazione in base al sesso nelle procedure di assunzione comunitarie (B3-0027/92) è deferita per il merito alla commissione per i diritti della donna (inizialmente era stata deferita, per il merito, alla commissione giuridica e, per parere, alla commissione per i diritti della donna).

La proposta di risoluzione degli onn. Álvarez de Paz e Arbeloa Muru sui rifugiati in Africa (B3-0053/92) è deferita, per il merito, alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione e, per parere, alla commissione per gli affari esteri e la sicurezza (inizialmente era stata deferita, per il merito, alla commissione per gli affari esteri e la sicurezza, e, per parere, alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione).

## 11. Autorizzazione a elaborare relazioni

L'Ufficio di presidenza ampliato ha autorizzato:

- la commissione per gli affari esteri e la sicurezza a elaborare una relazione sulla relazione annuale concernente i diritti umani;
- la commissione per l'agricoltura a elaborare una relazione sull'accordo di pesca con la Namibia;
- la commissione per i problemi economici a elaborare:
  - una relazione sulla relazione annuale del Comitato dei governatori delle Banche centrali,
  - una relazione sulla fiscalità delle aziende;
- la commissione per gli affari sociali a elaborare:
  - una relazione sull'applicazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori,

Lunedì 6 luglio 1992

- una relazione sulla formazione professionale negli anni '90 (competenti per parere: commissione per i diritti della donna e commissione per la cultura),
- una relazione sui risultati di Maastricht nel settore sociale;
- la commissione per la cultura a elaborare:
  - una relazione sulla politica in materia culturale del dopo Maastricht (competente per parere: commissione per gli affari istituzionali),
  - una relazione sulla politica in materia di istruzione del dopo Maastricht (competente per parere: commissione per gli affari istituzionali);
- la commissione per lo sviluppo a elaborare:
  - una relazione sull'avvenire delle relazioni tra la Comunità e il Maghreb,
  - una relazione sulla politica di cooperazione allo sviluppo alle soglie del 2000,
  - una relazione sulla protezione sociale dei volontari per lo sviluppo;
- la commissione per le libertà pubbliche a elaborare:
  - una relazione sulla cooperazione nei settori giudiziario e degli affari interni (competente per parere: commissione per gli affari istituzionali),
  - una relazione sull'entrata in vigore degli accordi di Schengen;
- la commissione per il controllo dei bilanci a elaborare una relazione sui problemi di controllo di bilancio a seguito della relazione della Corte dei conti sulle restituzioni nel settore lattiero;
- la commissione per gli affari istituzionali a elaborare una relazione sulla revisione, a seguito di Maastricht, degli accordi interistituzionali esistenti.

## 12. Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio:

aa) richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta concernente una direttiva relativa alla tutela giuridica delle banche di dati  
(COM(92)0024 — C3-0271/92 — SYN 393)

deferimento  
merito: GIUR  
parere: ECON, ENER

base giuridica: Art. 57 par. 2 CEE, Art. 66 CEE, Art. 100 A CEE

— Proposta concernente una decisione relativa all'approvazione del protocollo addizionale alla Convenzione internazionale per la protezione dell'Elba  
(COM(92)0212 — C3-0272/92)

deferimento  
merito: AMBI

base giuridica: Art. 130 S CEE

— Proposta concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore  
(COM(92)0201 — C3-0273/92 — SYN 417)

deferimento  
merito: ECON  
parere: TRAS, AMBI

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Proposta concernente una decisione su un meccanismo comunitario di sorveglianza sulle emissioni di CO<sub>2</sub> e di altre emissioni di gas serra  
(COM(92)0181 — C3-0274/92)

deferimento  
merito: AMBI  
parere: ENER

base giuridica: Art. 130 S CEE

— Proposta concernente una direttiva recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi  
(COM(92)0195 — C3-0275/92 — SYN 414)

deferimento  
merito: AMBI  
parere: BILA, ECON

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Proposta concernente una decisione relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine complementare a favore della Romania  
(SEC(92)1080 — C3-0277/92)

deferimento  
merito: RELA  
parere: ESTE, BILA, ECON

base giuridica: Art. 235 CEE

— Proposta concernente una decisione relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine complementare a favore della Bulgaria  
(SEC(92)1081 — C3-0278/92)

deferimento  
merito: RELA  
parere: ESTE, BILA, ECON

base giuridica: Art. 235 CEE

Lunedì 6 luglio 1992

— Proposta concernente una decisione relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare della Mongolia  
(COM(92) 0050 — C3-0279/92)

deferimento

merito: RELA

parere: ESTE, AGRI, BILA, ENER, TRAS, AMBI, GIOV

base giuridica: Art. 235 CEE

— Proposta concernente una decisione relativa alla conclusione di un accordo sugli scambi e sulla cooperazione tra la Comunità economica europea e Macao  
(COM(92) 0239 — C3-0280/92)

deferimento

merito: RELA

base giuridica: Art. 235 CEE

— Proposta concernente una direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi  
(COM(92)0188 — C3-0281/92 — SYN 415)

deferimento

merito: GIUR

parere: ECON, AMBI

base giuridica: Art. 57 par. 2 CEE

ab):

— Relazione sull'Unione europea  
(SN 1928/1/92 — C3-0256/92)

deferimento

merito: ISTI/ESTE

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 7/92 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992  
(C3-0268/92)

deferimento

merito: CONT

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 8/92 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte A — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992  
(C3-0294/92)

deferimento

merito: BILA

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— \* RELAZIONE della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio con-

cernente una direttiva che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili negli alimenti per animali

(COM(91)0369 — C3-0427/91)

Relatrice: on. Ceci

(A3-0218/92)

— RELAZIONE della commissione per le relazioni economiche esterne sugli aiuti d'urgenza ai Nuovi Stati Indipendenti dell'ex Unione Sovietica

Relatore: on. Price

(A3-0219/92)

— RELAZIONE della commissione per le relazioni economiche esterne sulla cooperazione economica tra la Comunità europea e la Comunità degli Stati indipendenti

Relatore: on. Chabert

(A3-0220/92)

— \* SECONDA RELAZIONE della commissione per i trasporti e il turismo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

(COM(91)0272 — C3-0313/91)

Relatore: on. Jarzembowski

(A3-0221/92)

— RELAZIONE della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sullo studio del cervello

Relatore: on. Seligman

(A3-0222/92)

— \* RELAZIONE della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

(COM(91)0431 — C3-0440/91)

Relatore: on. Valverde López

(A3-0223/92)

— \*\* I RELAZIONE della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle navi da pesca (decima direttiva particolare della direttiva 89/391/CEE)

(COM(91)0466 — C3-0018/92 — SYN 369)

Relatore: on. Marques Mendes

(A3-0224/92)

— RELAZIONE della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla sicurezza delle installazioni nucleari negli Stati membri della Comunità europea

Relatore: on. Adam

(A3-0227/92)

Lunedì 6 luglio 1992

— \* RELAZIONE della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che modifica la decisione del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee  
(9286/91 — C3-0055/92)

Relatrice: on. Vayssade  
(A3-0228/92)

— RELAZIONE della commissione per le petizioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno parlamentare 1991-1992

Relatrice: on. Bindi  
(A3-0229/92)

— \*\* I RELAZIONE della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine  
(COM(91)0547 — C3-0053/92 — SYN 381)

Relatore: on. Christiansen  
(A3-0230/92)

— \* SECONDA RELAZIONE della commissione per le relazioni economiche esterne sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico alla Croazia e alla Slovenia  
(COM(92)0156 — C3-0192/92)

Relatore: on. Stavrou  
(A3-0232/92)

— RELAZIONE della commissione per le relazioni economiche esterne sulle iniziative volte ad aiutare l'Ungheria a far fronte al proprio debito

Relatore: on. De Clercq  
(A3-0234/92)

— RELAZIONE della commissione per le relazioni economiche esterne sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e la Polonia

Relatore: on. Stavrou  
(A3-0235/92)

— SECONDA RELAZIONE della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro sul mercato europeo del lavoro dopo il 1992

Relatore: on. Van Velzen  
(A3-0238/92)

— \* RELAZIONE della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione, da parte della Comunità economica europea, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia  
(COM(92)0190 — C3-0236/92)

Relatrice: on. Larive  
(A3-0239/92)

— RELAZIONE della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla risposta dell'Europa alla sfida tecnologica moderna (quarta relazione)

Relatrice: on. Mayer  
(A3-0240/92)

— \*\* I RELAZIONE della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulle proposte della Commissione al Consiglio relative a:

I. un regolamento recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli  
(COM(92)0055 — C3-0100/92 — SYN 396);

II. un regolamento recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose  
(COM(92)0055 — C3-0101/92 — SYN 397)

Relatrice: on. Rothe  
(A3-0241/92)

— \* RELAZIONE della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi

(COM(91)0431 — C3-0441/91)

Relatore: on. Santos López  
(A3-0242/92)

— \* RELAZIONE della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento

(COM(91)0136 — C3-0449/91)

Relatore: on. Morris  
(A3-0243/92)

— \* RELAZIONE della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione

(COM(92)0129 — C3-0213/92)

Relatore: on. Simmonds  
(A3-0244/92)

— \* RELAZIONE della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(COM(92)0069 — C3-0119/92)

Relatore: on. Verbeek  
(A3-0245/92)

Lunedì 6 luglio 1992

— RELAZIONE della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sul perfezionamento dei mezzi di informazione del Parlamento europeo in campo scientifico e tecnologico

Relatore: on. Hervé  
(A3-0246/92)

— RELAZIONE della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sul programma TIDE

Relatore: on. Sanz Fernández  
(A3-0247/92)

c) dalle commissioni parlamentari le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che amplia il campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici

(C3-0075/92 — SYN 251)

Relatore: on. Chanterie  
(A3-0216/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari

(C3-0117/92 — SYN 252)

Relatore: on. Chanterie  
(A3-0217/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

(C3-0191/92 — SYN 359)

Relatrice: on. Nielsen  
(A3-0225/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(C3-0193/92 — SYN 321)

Relatore: on. McCubbin

(A3-0226/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse da parte degli apparecchi domestici, mediante etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti

(C3-0235/92 — SYN 356)

Relatrice: on. Mayer  
(A3-0233/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione relativa all'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno

(C3-0234/92 — SYN 364)

Relatore: on. Rogalla  
(A3-0237/92)

d) le seguenti interrogazioni orali con discussione, degli onn.:

— von Wogau e Tindemans, a nome del gruppo PPE, al Consiglio: Completamento del mercato interno  
(B3-0697/92);

— Colajanni, Speciale e Geraghty, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, al Consiglio: Completamento del mercato interno e nuovi impegni comunitari  
(B3-0698/92);

— Colajanni, Speciale e Geraghty, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, alla Commissione: Completamento del mercato interno e nuovi impegni comunitari  
(B3-0699/92);

— Christopher Jackson e Patterson, a nome del gruppo PPE, al Consiglio: Completamento del mercato interno  
(B3-0700/92);

— Metten, Mattina e Fuchs, a nome del gruppo socialista, al Consiglio: Realizzazione del mercato interno e accesso equo ai beni e servizi di interesse economico generale  
(B3-0701/92);

— Metten, Mattina e Fuchs, a nome del gruppo socialista, alla Commissione: Realizzazione del mercato interno e accesso equo ai beni e servizi di interesse economico generale  
(B3-0702/92);

— Gasoliba i Böhm, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, al Consiglio: Completamento del mercato interno  
(B3-0703/92);

— Gasoliba i Böhm, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, alla Commissione: Completamento del mercato interno  
(B3-0704/92);

— de la Malène, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, al Consiglio: Completamento del mercato interno  
(B3-0705/92);

Lunedì 6 luglio 1992

— de la Malène, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, alla Commissione: Trattato di Maastricht e coesione sociale nella Comunità (B3-0706/92/riv.);

— Ribeiro, Elmalan e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, alla Commissione: Completamento del mercato interno (B3-0707/92);

— Ribeiro, Elmalan e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, al Consiglio: Completamento del mercato interno (B3-0708/92);

— Cot, a nome del gruppo socialista, al Consiglio: Dimensione sociale del mercato interno (B3-0709/92);

— Brok, O'Hagan, Pronk, Oomen-Ruijten e Tindemans, a nome del gruppo PPE, al Consiglio: Dimensione sociale del mercato interno (B3-0710/92);

— Brok, O'Hagan, Pronk, Oomen-Ruijten e Tindemans, a nome del gruppo PPE, alla Commissione: La dimensione sociale del mercato interno (B3-0711/92);

— von Wogau e Tindemans, a nome del gruppo PPE, alla Commissione: Completamento del mercato interno (B3-0854/92);

— de la Malène, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, al Consiglio: Il trattato di Maastricht e la coesione sociale nella Comunità (B3-0855/92).

e) le interrogazioni orali, conformemente all'articolo 60 del regolamento, per il tempo delle interrogazioni dell'8 luglio 1992 (B3-0856/92), con discussioni degli onn.:

Lomas, Cassanmagnago Cerretti, Newton Dunn, Ephremidis, Prag, Cushnahan, Raffin, Garcia Arias, Pollack, Newens, Green, B. Simpson, Oddy, Buchan, Crampton, Hindley, Falconer, Christopher Jackson, Balfe, McCubbin, Rawlings, Jepsen, Daly, Moorhouse, Hughes, Coimbra Martins, Pagoropoulos, Alavanos, Bandrés Molet, Papayannakis, Geraghty, Cushnahan, Kostopoulos, Alavanos, Papoutsis, Pasmazoglou, van der Waal, Arbeloa Muru, Bandrés Molet, Nianias, Hughes, Bethell, Cassanmagnago Cerretti, Ruiz-Giménez Aguilar, Cramon Daiber, Dury, S. Martin, Colom i Naval, Hadjigeorgiou, Kostopoulos, Ephremidis, Bertens, Telkämper, Romeos, Geraghty, McCartin, Bowe, Cushnahan, David, Plumb, Pagoropoulos, A. Smith, de los Santos-López, Guillaume, Suarez Gonzalez, Carvalho Cardoso, Llorca Vilaplana, Balfe, Arias Cañete, Garcia Arias, Barrera i Costa, Hughes, B. Simpson, Hermans, Caroline Jackson, Alavanos, Elles, Rawlings, Maher, A. Simpson, Pasmazoglou, Tsimas, Bandrés Molet, Nianias, Sandbaek, Bjørnvig, Daly, Amendola, Lalor, Newton Dunn, Seligman, Banotti, Wijsenbeek, Killilea, Medina Ortega, Braun-Moser, Coimbra Martins, Pollack, Cornelissen, Green, Tongue, Arbeloa Muru, Cunha Oliveira, Ford.

f) per iscrizione nel registro, a norma dell'articolo 65 del regolamento, la dichiarazione scritta dell'on. Ford sulle radio religiose di estrema destra in Francia (n. 3/92)

g) dalla Commissione:

— Proposta di storno di stanziamenti n. 9/92 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 (SEC(92)1128 — C3-0255/92)

deferimento  
merito: CONT

— Proposta di storno di stanziamenti n. 10/92 da capitolo a capitolo all'interno della sezione V — Corte di Giustizia — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 (SEC(92)1172 — C3-0257/92)

deferimento  
merito: CONT

— Proposta di storno di stanziamenti n. 11/92 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte A+B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 (SEC(92)1225 — C3-0260/92)

deferimento  
merito: CONT

— Proposta di storno di stanziamenti n. 12/92 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte A — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 (SEC(92)1226 — C3-0261/92)

deferimento  
merito: CONT

— Proposta di storno di stanziamenti n. 13/92 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 (SEC(92)1227 — C3-0262/92)

deferimento  
merito: CONT

— Proposta di storno di stanziamenti n. 14/92 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 (SEC(92)1228 — C3-0263/92)

deferimento  
merito: CONT

— Proposta di storno di stanziamenti n. 16/92 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 (SEC(92)1230 — C3-0264/92)

deferimento  
merito: CONT

Lunedì 6 luglio 1992

— Proposta di storno di stanziamenti n. 17/92 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 (SEC(92)1231 — C3-0265/92)

deferimento  
merito: CONT

— Proposta di storno di stanziamenti n. 19/92 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 (SEC(92)1233 — C3-0266/92)

deferimento  
merito: CONT

— Proposta di storno di stanziamenti n. 20/92 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 (SEC(92)1234 — C3-0267/92)

deferimento  
merito: CONT

— Comunicazione della Commissione concernente il Libro verde sullo sviluppo del Mercato Unico dei servizi postali (COM(91)0476 — C3-0269/92)

deferimento  
merito: TRAS  
parere: ECON, GIUR

— Rapporto sulla trasposizione delle regolamentazioni comunitarie transitorie che esentano taluni prodotti dalle norme comunitarie relative al mercato interno (C3-0270/92)

trasmesso per informazione

— Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale concernente l'industria europea dei veicoli a motore: situazione, prospettive e proposte di azione (COM(92)0166 — C3-0282/92)

deferimento  
merito: ECON  
parere: ENER

— Comunicazione della Commissione al Consiglio concernente l'industria aeronautica europea: Prime constatazioni e proposte per azioni comunitarie» (COM(92)0164 — C3-0283/92)

deferimento  
merito: ECON  
parere: ENER

### 13. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

— Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino;

— Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lettonia sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica;

— Protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° maggio 1990 al 30 aprile 1992;

— Accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e la Repubblica di Lituania, dall'altro, sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica;

— Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia relativo alla ricerca e allo sviluppo nel settore dell'ambiente: scienza e tecnologia per la protezione dell'ambiente (STEP) e programma europeo in materia di climatologia e rischi naturali (EPOCH).

### 14. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Intervengono gli onn.:

— Cassidy, il quale chiede che la Commissione, tramite il commissario Van Miert, responsabile in materia di trasporti, faccia una dichiarazione sul blocco delle vie di comunicazione in Francia (il Presidente risponde di aver ricevuto dal gruppo PPE una richiesta in tal senso che ha già trasmesso alla Commissione);

— Simmonds, per sostenere tale richiesta sottolineando che si tratta nel caso specifico di una forma di pirateria (il Presidente ribadisce la risposta precedente);

— Staes, il quale, ritornando sul problema dei bambini di strada a Rio de Janeiro, in merito al quale il Parlamento ha approvato una risoluzione nella tornata di giugno, denuncia l'operazione di «pulizia delle strade» effettuata in occasione della Conferenza dell'UNCED; chiede che il Parlamento reagisca questa settimana stessa a tale situazione (il Presidente si impegna in tal senso);

— Blak, che protesta contro la sua nuova collocazione in Aula (il Presidente risponde che si tratta di una decisione del gruppo socialista);

— Lane, per chiedere che la Commissione faccia una dichiarazione sul principio di sussidiarietà, applicato all'ambiente (il Presidente risponde che trasmetterà tale richiesta alla Commissione);

Lunedì 6 luglio 1992

— Crawley, la quale, dopo aver ricordato l'esecuzione in Birmania di 25 giovani prostitute, la maggior parte delle quali sieropositive, chiede che la Presidenza protesti presso le autorità birmane (il Presidente risponde che compierà i passi necessari);

— Taradash, il quale ricorda che, assieme alla on. Roth, ha chiesto all'Ufficio di presidenza e all'Ufficio di presidenza ampliato per quale motivo non fosse ancora disponibile, per i deputati e l'opinione pubblica, il testo delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta sulla droga e segnala di non aver ricevuto ancora risposta al riguardo (il Presidente risponde, per quanto attiene alla distribuzione del documento, che l'Ufficio di presidenza ampliato ha chiesto un'interpretazione del regolamento in materia);

— Ephremidis, il quale, dopo aver ricordato che il Parlamento ha approvato in giugno una risoluzione sul cabotaggio, segnala che il Consiglio ha deciso di adottare misure di deregolamentazione in materia senza tener conto del parere del Parlamento; chiede che il Consiglio faccia una dichiarazione sull'argomento (il Presidente gli consiglia di rivolgere una domanda sull'argomento al Consiglio nell'ambito della discussione sulla presidenza portoghese);

— Ford, il quale, ritornando sul blocco stradale in Francia, afferma che, a quanto gli risulta, i ponti tra Strasburgo e la Germania sono attualmente bloccati e chiede che la questione sia trattata quanto prima tenuto conto dell'urgenza della situazione (il Presidente risponde che si informerà su tale stato di cose);

— Cot, a nome del gruppo socialista, per associarsi alla richiesta del gruppo PPE di invitare la Commissione a fare una dichiarazione sui blocchi stradali;

— Morris, sull'intervento della on. Crawley; chiede che il Parlamento insista presso le Nazioni Unite perché sia creata un'agenzia incaricata di indagare su tali atrocità e di perseguire i responsabili (il Presidente si associa a tale auspicio);

— Raffarin, sul fatto che nella pianta dell'Aula è confuso con l'on. Raffin; chiede inoltre che ci si congratuli con l'on. Pujol per la sua nomina alla presidenza dell'Assemblea delle regioni d'Europa;

— van Dijk, presidente della commissione per i trasporti, per segnalare che il blocco degli assi stradali in Francia è un problema comunitario e chiedere che una discussione sull'argomento si svolga prima di venerdì (il Presidente ribadisce la sua risposta precedente);

— Christopher Jackson, per associarsi a tale richiesta e insistere sulla necessità che la Commissione affronti il problema dei risarcimenti e delle possibilità di azione a livello europeo;

— Cornelissen, per sollecitare che la dichiarazione della Commissione sia fatta domani e seguita da discussione (il Presidente risponde che la decisione dipende dalla Commissione);

— Gutiérrez Díaz, presidente della commissione per la politica regionale, il quale, ritornando sull'intervento dell'on. Raffarin, comunica di essersi già congratulato con l'on. Pujol a nome del Presidente del Parlamento;

— Balfe, il quale, ritornando sull'annuncio relativo alla richiesta di revoca della sua immunità parlamentare, comunica che si conformerà alla decisione che il Parlamento prenderà sulla base della relazione della commissione per il regolamento, di cui è relatore l'on. Malangré;

— Cox, che ritorna innanzitutto sull'intervento dell'on. Lane e chiede successivamente che sia inviato un messaggio augurale del Parlamento per i negoziati che cominciano oggi tra i quattro principali partiti costituzionali dell'Irlanda del Nord, il governo britannico e quello della Repubblica d'Irlanda;

— McIntosh, per chiedere anch'essa che la dichiarazione della Commissione sui blocchi stradali si svolga domani (il Presidente comunica che la Commissione gli ha già espresso il suo accordo a che la dichiarazione sia iscritta come primo punto all'ordine del giorno di domani);

— Pannella, sulla barra doganale in miniatura posta sul banco dell'on. Rogalla; chiede che sia tolta (il Presidente risponde che sottoporrà la questione ai Questori).

Il Presidente comunica che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno della tornata (PE 160.850), al quale sono state proposte o apportate le seguenti modifiche (articoli 73 e 74 del regolamento):

*lunedì 6 luglio*

— l'ordine di iscrizione della relazione Pasty sulle conseguenze finanziarie e di bilancio della scadenza del trattato CECA (punto 213), che sarà adottata in commissione solamente questa sera, e della relazione Bindi sulle deliberazioni della commissione per le petizioni (A3-0229/92) prevista all'ordine del giorno di giovedì (punto 236), è invertito;

— su richiesta del relatore, la relazione Bandrés Molet su una Carta europea dei diritti del fanciullo (A3-0172/92 — punto 216) è anticipata e iscritta dopo la summenzionata relazione Bindi;

— su richiesta della commissione per i problemi economici, la raccomandazione per la seconda lettura concernente lo scambio di funzionari nazionali (relatore: on. Rogalla — A3-237/92) è iscritta dopo la relazione Christiansen sulle macchine (A3-0230/92 — punto 214);

— su richiesta della commissione ambiente, la raccomandazione per la seconda lettura relativa alle medicine omeopatiche veterinarie (relatore: on. Chanterie — A3-0217/92), prevista senza discussione per il turno di votazione di mercoledì alle 17.00, sarà trattata con discussione congiuntamente alla raccomandazione per la seconda lettura sulle medicine omeopatiche (relatore: on. Chanterie — A3-0216/92) (punto 217);

Lunedì 6 luglio 1992

— la raccomandazione per la seconda lettura concernente il consumo di energia degli elettrodomestici (relatrice: on. Mayer — A3-0233/92) è iscritta come ultimo punto all'ordine del giorno.

Interviene l'on. Cot.

#### *martedì 7 luglio*

— la dichiarazione della Commissione sui blocchi stradali in Francia è iscritta come primo punto e sarà seguita da un'ora di discussioni;

— su richiesta della commissione per i bilanci, la relazione Cornelissen su una revisione delle prospettive finanziarie concernente gli stanziamenti di pagamento supplementari per i Fondi strutturali destinati ai cinque nuovi Länder tedeschi nonché per alcuni progetti nel settore della ricerca, relazione che deve essere approvata lunedì sera in commissione, è iscritta all'ordine del giorno prima della relazione Rossetti sull'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (A3-114/92 — punto 224);

Interviene l'on. Kostopoulos per chiedere che la relazione Dury sia iscritta all'ordine del giorno di venerdì o aggiornata alla tornata di ottobre (il Presidente risponde che la richiesta è presentata oltre i termini, ma che potrà presentare una richiesta di rinvio durante la discussione su tale relazione).

#### *mercoledì 8 luglio*

— sono iscritte nella discussione congiunta delle interrogazioni orali sulla dimensione sociale del mercato interno (punti 230-232), le interrogazioni orali seguenti:

— del gruppo Verde: B3-0857/92 e B3-0861/92

— del gruppo liberale B3-0858/92 e B3-0859/92

— del gruppo SUE B3-0860/92

— del gruppo COA B3-0862/92

— del gruppo tecnico delle destre B3-0863/92

— su richiesta della commissione giuridica, la votazione finale sulla relazione Bandrés Molet sui ritrovati vegetali A3-27/92, prevista per il turno di votazioni delle 12.00 è aggiornata;

— il turno di votazioni delle 17.00 si svolgerà come segue:

— proposte di risoluzione sul Vertice di Lisbona

— proposte di risoluzione sulla nomina del Presidente della Commissione

— relazione Rogalla su una modifica del regolamento

— relazione Cornelissen sulle prospettive finanziarie

— relazioni connesse all'applicazione dell'Atto unico

— la commissione per gli affari sociali chiede, sulla base dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, il rinvio in commissione della relazione Papayannakis (A3-161/92) sulle condizioni di lavoro dei lavoratori la cui votazione finale è prevista per il turno di votazioni delle 17.00.

L'Assemblea manifesta il suo assenso su tale richiesta.

#### *giovedì 9 luglio*

— si ricorda che la relazione Pasty è iscritta al posto della relazione Bindi (vedi «lunedì»);

— il gruppo «Arcobaleno» chiede, sulla base dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, il rinvio in commissione della relazione Adam sulla sicurezza delle installazioni nucleari (A3-0227/92 — punto 239) (è inclusa nella discussione l'interrogazione orale con discussione del gruppo ADE, alla Commissione sulla contaminazione radioattiva a Mosca (B3-0864/92).

Intervengono sulla richiesta di rinvio gli onn. Ewing, a nome del gruppo «Arcobaleno», Desama, presidente della commissione per l'energia e Blaney.

Con AN (ARC) il Parlamento respinge la richiesta

Votanti: 146

Favorevoli: 21

Contrari: 123

Astenuti: 2

— su richiesta della commissione per l'energia, la relazione Seligman sullo studio del cervello (A3-222/92) è iscritta all'ordine del giorno dopo la relazione Larive sulla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia (A3-239/92 — punto 240);

#### *venerdì 10 luglio*

— la relazione Bertens sui danni ambientali causati dalle emissioni in mare di idrocarburi provenienti da navi (A3-144/92 — punto 243) è rinviata alla prossima tornata;

— sono iscritte, dopo la relazione Ceci sulle sostanze e i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (A3-218/92 — punto 244):

— su richiesta della commissione per i trasporti, la seconda relazione Jarzembowski su talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (A3-221/92) (la prima relazione era stata rinviata in commissione, sulla base dell'articolo 103, paragrafo 1 del regolamento, l'8 giugno 1992 — vedi processo verbale della seduta in tale data, parte prima, punto 12 «martedì»);

— su richiesta della commissione per la protezione dell'ambiente, una proposta di risoluzione sulla sede dell'AEA, presentata da detta commissione, conformemente all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento;

— un'interrogazione orale con discussione della on. Caroline Jackson, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, alla Commissione sulla direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (B3-0865/92),

Lunedì 6 luglio 1992

- su richiesta della commissione per l'energia
  - la relazione Mayer, sulla risposta dell'Europa alla sfida tecnologica moderna (A3-0240/92),
  - la relazione Hervé sul perfezionamento dei mezzi di informazione del Parlamento europeo in campo scientifico e tecnologico (A3-0246/92),
  - la relazione Sanz Fernández sul programma «TIDE» (A3-0247/92),
- su richiesta del gruppo socialista, una dichiarazione della Commissione sul Vertice economico mondiale di Monaco.

Interviene l'on. Desama, presidente della commissione per l'energia, per ritirare la richiesta di iscrizione delle relazioni Mayer (A3-0240/92), Hervé (A3-0246/92) e Sanz Fernández (A3-0247/92), chiedendo che siano rinviate alla tornata di settembre e insistendo perché la relazione Mayer sia iscritta all'inizio di detta tornata (il Presidente prende atto di tale ritiro);

— il gruppo socialista ha chiesto, sulla base dell'articolo 56 del regolamento, che la Commissione faccia una dichiarazione su «PERIFRA II», alla luce della dichiarazione del governo britannico sulla legittimità di tale programma.

(Il Presidente comunica che esaminerà l'opportunità di trattare il punto congiuntamente alla dichiarazione del Consiglio sul programma di attività della presidenza britannica; frattanto la richiesta rimane in sospenso)

Interviene l'on. Tindemans, a nome del gruppo PPE, che protesta contro la volontà espressa dal gruppo socialista di presentare una proposta di risoluzione, a conclusione della discussione sulla dichiarazione del Consiglio concernente il programma di attività della presidenza britannica, in quanto tale procedura è a suo avviso in contraddizione con la tradizione creatasi al riguardo. Chiede che la dichiarazione non sia seguita da votazione e rileva che se si dovesse comunque procedere alla votazione il suo gruppo voterà contro la proposta di risoluzione.

(Il Presidente risponde che se anche è vero che finora una dichiarazione del genere non è mai stata seguita da votazione, tale procedura non è affatto in contraddizione con le disposizioni del regolamento e che comunque prima di votare sul merito il Parlamento deve pronunciarsi sulla richiesta di votazione sollecitata. Rileva che il termine per la presentazione delle proposte di risoluzione è stato fissato, per questo punto, a martedì alle 12.00 e il relativo termine di presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione comuni a mercoledì alle 13.00).

Intervengono gli onn.:

— Cot, a nome del gruppo socialista, che, dopo aver sottolineato l'esistenza di un precedente, espone i motivi per cui il suo gruppo tiene a che il Parlamento possa votare una risoluzione successivamente a tale dichiarazione;

— David, che appoggia tale intervento e insiste perché la dichiarazione su «PERIFRA II» sia trattata come un punto distinto (il Presidente risponde che la questione sarà esaminata con la Commissione);

— Prout, per sottolineare che esiste una tacita convenzione per cui le dichiarazioni del Consiglio sul programma di attività della Presidenza «entrante» non sono seguite da votazione e rilevare che anche le norme non scritte sono vincolanti per il Parlamento e il Presidente.

Il Presidente precisa che la procedura seguita finora è una sorta di «gentlemen's agreement».

Intervengono sulla procedura gli onn. Langer, a nome del gruppo Verde, Galland, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Piquet, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, e Prout.

\*  
\*       \*  
\*

L'ordine dei lavori è così fissato.

\*  
\*       \*  
\*

*Richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 75 del regolamento)*

a) del Consiglio a:

— una proposta di regolamento concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (COM(92) 0069 — C3-0119/92) (relazione Verbeek — A3-0245/92).

**(Motivazione della richiesta d'urgenza:** qualora tale proposta non venga adottata entro il 23 luglio 1992, non si potrà evitare un'interruzione delle importazioni di prodotti che interessano un gran numero di operatori nella Comunità).

b) della Commissione a:

— una proposta di direttiva concernente la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (COM(88)0496 — C3-0036/89) (relazione Rothley).

**(Motivazione della richiesta d'urgenza:** questa proposta è una delle misure annunciate dalla Commissione nel suo Libro bianco sulla realizzazione del mercato interno che dovranno essere adottate di norma entro il 31 dicembre 1992).

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi su tali richieste di applicazione della procedura d'urgenza domani mattina, in apertura di seduta.

*Richieste di applicazione della procedura senza relazione (articolo 116 del regolamento)*

— la commissione per l'agricoltura a:

— una proposta di decisione concernente un regime comunitario di conservazione e gestione delle risorse della pesca (C3-0232/92),

Lunedì 6 luglio 1992

- una proposta che modifica il regolamento concernente le strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (C3-0224/92),
- una proposta che modifica la direttiva relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (C3-0239/92) (il Consiglio ha chiesto l'applicazione della procedura d'urgenza a tale proposta);
- la commissione per l'ambiente a:
  - una proposta di decisione relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie di importazione (progetto SHIFT) (C3-0237/92) (il Consiglio ha chiesto l'applicazione della procedura d'urgenza a tale proposta).

I testi saranno posti in votazione all'inizio della seduta di venerdì.

### 15. Termini per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione

Il Presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni iscritte all'ordine del giorno è scaduto.

Tuttavia, tale termine è prorogato alle 16.00 di martedì per le relazioni Patterson (punto 229), Donnelly (punto 238) e Pasty (punto 213) che saranno adottate in commissione solo questa sera.

Gli altri termini sono fissati come segue:

programma di attività della presidenza britannica:

- proposte di risoluzione: martedì alle 12.00,
- relativi emendamenti e proposte di risoluzione comuni: mercoledì alle 13.00

relazione Dury (A3-0193/92):

- emendamenti: lunedì alle 20.00

Per quanto riguarda i punti aggiunti all'ordine del giorno, il termine sarà fissato successivamente.

### 16. Tempo di parola

A norma dell'articolo 83 del regolamento, si prevede di organizzare le discussioni nel modo seguente:

#### *Tempo di parola complessivo delle discussioni di lunedì*

Relatori 70 minuti (14 x 5')  
Relatori per parere 32 minuti complessivamente  
Commissione 65 minuti complessivamente  
Deputati 150 minuti

#### *Tempo di parola complessivo delle discussioni di martedì*

Relatori 35 minuti (7 x 5')  
Relatori per parere 28 minuti complessivamente  
Consiglio 45 minuti complessivamente  
Commissione 65 minuti complessivamente  
Deputati 330 minuti

#### *Tempo di parola complessivo delle discussioni di mercoledì*

Relatore 5 minuti  
Consiglio 40 minuti complessivamente  
Commissione 30 minuti complessivamente  
Interroganti 16 minuti (8 x 2')  
Deputati 180 minuti

#### *Tempo di parola complessivo delle discussioni di giovedì* (ad eccezione delle discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza)

Relatori 30 minuti (6 x 5')  
Relatori per parere 22 minuti complessivamente  
Commissione 45 minuti complessivamente  
Deputati 120 minuti

#### *Tempo di parola complessivo delle discussioni di venerdì*

Relatori 20 minuti (4 x 5')  
Relatori per parere 12 minuti complessivamente  
Autori 10 minuti (2 x 5')  
Commissione 45 minuti complessivamente  
Deputati 90 minuti

### RIPARTIZIONE DEL TEMPO DI PAROLA PER I DEPUTATI (in minuti)

| Tempo complessivo:                 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
|------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <i>Gruppo</i>                      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| socialista                         | 15 | 25 | 35  | 45  | 56  | 66  | 76  | 86  | 96  | 107 | 117 |
| del partito popolare europeo       | 13 | 23 | 32  | 42  | 50  | 60  | 69  | 78  | 87  | 96  | 105 |
| liberale e democratico riformatore | 5  | 8  | 10  | 13  | 15  | 18  | 20  | 23  | 26  | 28  | 31  |
| per la Sinistra unitaria europea   | 4  | 6  | 7   | 9   | 11  | 12  | 14  | 16  | 17  | 19  | 21  |
| Verde al PE                        | 4  | 5  | 7   | 9   | 10  | 12  | 13  | 15  | 16  | 18  | 19  |
| dell'Alleanza democratica europea  | 3  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
| Arcobaleno                         | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| Tecnico delle destre europee       | 3  | 4  | 5   | 5   | 6   | 7   | 8   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| della Coalizione delle sinistre    | 3  | 3  | 5   | 5   | 6   | 7   | 7   | 8   | 9   | 9   | 10  |
| Non-iscritti                       | 6  | 7  | 8   | 9   | 11  | 12  | 14  | 15  | 17  | 18  | 19  |

Lunedì 6 luglio 1992

## 17. Discussioni su problemi d'attualità (argomenti proposti)

Il Presidente propone di iscrivere i seguenti cinque argomenti all'ordine del giorno della prossima discussione su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si terrà giovedì 9 luglio:

- Sudafrica,
- Carestia in Africa,
- Guyana francese,
- Diritti umani:
  - Marocco
  - Tuareg,
  - Situazione nelle carceri greche e italiane (rapporto di Amnesty International)
  - Togo
  - Etiopia
- Calamità:
  - ripresa della caccia alla balena
  - Sellafield
  - siccità in Danimarca e in Germania.

Intervengono gli onn.:

- Cot, a nome del gruppo socialista, il quale ricorda che di consueto i sottopunti della voce «Diritti umani» vengono fissati il martedì della tornata dalla sottocommissione per i diritti umani e chiede pertanto che l'elenco citato dal Presidente sia considerato puramente indicativo (il Presidente risponde che l'elenco sarà fissato domani mattina nel corso della riunione dei presidenti dei gruppi politici);
- García Amigo, per chiedere che il sottopunto sulla siccità in Germania e Danimarca, alla voce «Calamità», sia esteso a Spagna e Portogallo (il Presidente risponde che è possibile un'obiezione al riguardo).

## 18. Presentazione di proposte di risoluzione

Il Presidente comunica di aver ricevuto, per concludere le discussioni sulle dichiarazioni fatte dalla Commissione venerdì 12 giugno scorso (vedi processo verbale della seduta in tale data, parte prima, punti 21 e 23), le seguenti proposte di risoluzione:

- riforma della PAC:
- della commissione per l'agricoltura, sulla riforma della PAC (B3-0932/92),
- degli onn. S. Martin, De Clercq e Maher, a nome del gruppo LIB, sulle conseguenze della riforma della PAC sull'agricoltura, in particolare per quanto concerne i negoziati GATT (B3-0933/92),
- degli onn. Ainardi, Dessylas e Brito, a nome del gruppo COA, sulla riforma della PAC (B3-0938/92),

- dell'on. Martinez, a nome del gruppo delle destre, sulla riforma della PAC e i negoziati GATT (B3-0945/92);
- industria petrolchimica europea:
- degli onn. Titley e Bowe, a nome del gruppo socialista, sull'accordo di libero scambio da concludersi tra la Comunità europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo (B3-0929/92),
- dell'on. De Vries, a nome del gruppo LIB, sulle conseguenze dell'accordo di libero scambio tra la Comunità e gli Stati del Golfo per l'industria petrolchimica europea (B3-0939/92).

Comunica che la votazione sulle richieste di votazione sollecita si svolgerà domani alle 9.00.

Il termine per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione comuni è fissato alle 19.00 di questa sera.

## 19. Applicazione dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento

Il Presidente comunica, richiamandosi all'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento, che per le seguenti relazioni risultano presentati più di 20 emendamenti diversi da quelli già presentati dalla commissione competente:

- relazione Van Velzen sul mercato europeo del lavoro (A3-0238/92): 25 emendamenti;
- relazione Morris sulla protezione degli animali durante la macellazione (A3-0243/92): 67 emendamenti, di cui 33 della commissione competente;
- relazione Dury sulla Turchia (A3-0169/92): 64 emendamenti (il termine di presentazione scade alle 20.00 di questa sera);
- relazione Fayot/Schinzel sulla concentrazione di mezzi di informazione (A3-0153/92): 32 emendamenti;
- relazione Adam sulla sicurezza delle installazioni nucleari (A3-0227/92): 39 emendamenti.

Il Presidente ritiene che:

- le relazioni Van Velzen e Fayot/Schinzel non presentino problemi e possano rimanere all'ordine del giorno;
- la relazione Adam resti iscritta all'ordine del giorno, dato che il Parlamento ha respinto la richiesta di rinvio in commissione;
- il Parlamento debba essere consultato sulle altre relazioni;
- relazione Morris (la commissione competente chiede che resti iscritta):

il Parlamento decide di mantenerla all'ordine del giorno;

Lunedì 6 luglio 1992

— relazione Dury:

intervengono gli onn. Suárez González sul disordine in Aula, presso il suo banco (il Presidente risponde che prenderà le misure necessarie per rimediare), Oomen-Ruijten, per proporre che la relatrice e il presidente della commissione competente si concertino sul mantenimento o meno della relazione all'ordine del giorno, e Cot, a nome del gruppo socialista per chiederne il mantenimento all'ordine del giorno.

Con VE il Parlamento decide il rinvio in commissione della relazione.

Interviene l'on. Rogalla su quanto detto dall'on. Pannella nei suoi confronti.

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTO BARZANTI

*Vicepresidente*

## 20. Modifica dell'articolo 77 del regolamento del Parlamento (discussione)

L'on. Rogalla illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla modifica dell'articolo 77 del regolamento del Parlamento europeo concernente i termini per la presentazione e la distribuzione di testi (A3-0200/92).

Intervengono gli onn. Malangré, a nome del gruppo PPE, e Langer, a nome del gruppo Verde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'8 luglio, parte prima, punto 20.

## 21. Mercato europeo del lavoro dopo il 1992 (discussione)

L'on. Van Velzen illustra la seconda relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, sul mercato europeo del lavoro dopo il 1992 (A3-0238/92).

Intervengono gli onn. Cabezón Alonso, a nome del gruppo socialista, Pronk, a nome del gruppo PPE, Papayannakis, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, Nianias, a nome del gruppo ADE, Sandbaek, a nome del gruppo «Arcobaleno», Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Tongue e il commissario sig.ra Papandreou.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'8 luglio, parte prima, punto 11.

## 22. Libera circolazione dei lavoratori (discussione) \*\*II

La on. Nielsen illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, elaborata a nome della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (C3-0191/92 — SYN 359) (A3-0225/92).

Intervengono gli onn. Nordmann, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Blaney, a nome del gruppo «Arcobaleno», e il commissario sig.ra Papandreou.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'8 luglio, parte prima, punto 22.

## 23. Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive (discussione) \*\*II

L'on. McCubbin illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, elaborata a nome della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (C3-0193/92 — SYN 0321) (A3-0226/92).

Intervengono gli onn. Hughes, a nome del gruppo socialista, O'Hagan, a nome del gruppo PPE, e il commissario sig.ra Papandreou.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'8 luglio, parte prima, punto 23.

## 24. Sicurezza e salute a bordo dei battelli da pesca (discussione) \*\*I

L'on. Marques Mendes illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle navi da pesca — Decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE (COM(91)0466 — C3-0018/92 — SYN 369) (A3-0224/92).

*(La seduta è sospesa alle 20.00 e ripresa alle 21.00)*

PRESIDENZA DELL'ON. JOÃO CRAVINHO

*Vicepresidente*

Interviene l'on. Vázquez Fouz, per chiedere se il servizio audiovisivo funziona anche durante la seduta notturna (la Presidenza risponde che si procederà a una verifica).

Lunedì 6 luglio 1992

## 25. Composizione del Parlamento

La Presidenza informa il Parlamento che l'on. Gangoiti Llaguno ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da deputato al Parlamento, con decorrenza 7 luglio 1992.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma dell'Atto relativo alle elezioni dei deputati all'Assemblea, il Parlamento constata tale vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

Comunica altresì che le competenti autorità francesi lo hanno informato che la on. Aline Archimbaud è stata designata deputato al Parlamento europeo, in sostituzione della on. Conan, deceduta.

Porge il benvenuto alla nuova collega e ricorda il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento.

## 26. Sicurezza e salute a bordo dei battelli da pesca (seguito della discussione) \*\*I

Intervengono nel seguito della discussione gli onn. McCubbin, a nome del gruppo socialista, Hadjigeorgiou, a nome del gruppo PPE, Pagoropoulos, Langenhagen, Vázquez Fouz e il commissario sig.ra Papandreou.

Interviene l'on. Vázquez Fouz, il quale dopo aver constatato l'assenza in Aula dei servizi audiovisivi ritorna sul suo intervento dell'inizio della seduta e denuncia la discriminazione di cui sono oggetto gli oratori che intervengono nella seduta notturna. Chiede che l'Ufficio di presidenza ampliato sia investito della questione (la Presidenza si impegna in tal senso).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'8 luglio, parte prima, punto 28.

## 27. Deliberazioni della commissione per le petizioni (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione che la on. Bindi ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno parlamentare 1991-1992 (A3-0229/92).

Intervengono gli onn. Coimbra Martins, a nome del gruppo socialista, Gil Robles, a nome del gruppo PPE, Pereira, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, e il commissario sig.ra Papandreou.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'8 luglio, parte prima, punto 12.

## 28. Carta europea dei diritti del fanciullo (discussione)

L'on. Bandrés Molet illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, su una Carta europea dei diritti del fanciullo (A3-0172/92).

Intervengono gli onn. Ernst de la Graete, relatrice per parere della commissione per i diritti della donna, Vaysade, a nome del gruppo socialista, Fontaine, a nome del gruppo PPE, Mendes Bota, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, van der Waal, non iscritto, Gröner, Cooney, Cunha Oliveira, Casini, Blak, Welsh, in sostituzione dell'on. Inglewood, Bru Puron e il commissario sig.ra Papandreou.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'8 luglio, parte prima, punto 13.

## 29. Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (discussione) \*\*I

L'on. Christiansen illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (COM(91)0547 — C3-0053/92 — SYN 381) (A3-0230/92).

Interviene il commissario sig.ra Papandreou.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'8 luglio, parte prima, punto 29.

## 30. Scambio di funzionari nazionali (discussione) \*\*II

L'ordine del giorno reca la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, elaborata dalla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione concernente un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (C3-0234/92 — SYN 364) (Relatore: on. Rogalla) (A3-0237/92).

Poiché il relatore è assente, il commissario sig.ra Papandreou rinuncia a prendere la parola.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'8 luglio, parte prima, punto 24.

Lunedì 6 luglio 1992

### 31. Tribunale di primo grado delle Comunità europee (discussione) \*

La on. Vayssade illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sul progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (9286/91 — C3-0055/92) (A3-0228/92).

Intervengono la on. Oddy, a nome del gruppo socialista, e il commissario sig.ra Papandreou.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'8 luglio, parte prima, punto 14.

### 32. Medicinali omeopatici (discussione) \*\*II

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di due raccomandazioni per la seconda lettura elaborate a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.

L'on. Chanterie illustra:

— la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici (C3-0075/92 — SYN 251) (A3-0216/92);

— la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari (C3-0117/92 — SYN 252) (A3-0217/92).

Intervengono gli onn. Green, a nome del gruppo socialista, Valverde Lopez, a nome del gruppo PPE, Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, e il commissario sig.ra Papandreou.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'8 luglio, parte prima, punto 25.

### 33. Protezione degli animali durante la macellazione (discussione) \*

L'on. Morris illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento sulla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento (COM(91)0136 — C3-0449/91) (A3-0243/92).

Intervengono gli onn. Scott-Hopkins, relatore per parere della commissione per l'ambiente, Keppelhoff-Wiechert, a nome del gruppo PPE, Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Langer, a nome del gruppo Verde, Lane, a nome del gruppo ADE, Tauran, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, e Funk e il commissario sig.ra Papandreou.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'8 luglio, parte prima, punto 15.

### 34. Consumo di energia degli apparecchi domestici (discussione) \*\*II

La on. Mayer illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, elaborata a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (C3-0235/92 — SYN 356) (A3-0233/92)/

Interviene l'on. Desama, presidente della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, anche a nome del gruppo socialista, e il commissario sig.ra Papandreou.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'8 luglio, parte prima, punto 26.

### 35. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 7 luglio 1992, è stato così fissato:

*Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00:*

- Discussioni su problemi di attualità (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)
- Decisioni sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza
- Decisioni sulle richieste di votazione sollecita
- Dichiarazione della Commissione sui blocchi stradali in Francia (seguita da discussione)
- Relazione Baget Bozzo sulle relazioni politiche CE-Giappone
- Discussione congiunta di una relazione Chabert e di una relazione Price sulla cooperazione CE-CSI
- Relazione Hindley sulle relazioni economiche CE-Hong Kong
- Relazione Cornelissen sulla revisione delle prospettive finanziarie
- Relazione Rossetti su un accordo di cooperazione CE-San Marino \*

**Lunedì 6 luglio 1992**

- Seconda relazione Stavrou su un aiuto economico alla Croazia e alla Slovenia \*

*(alle 12.00):*

- Discussione congiunta sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione in merito al Consiglio europeo di Lisbona e sulla dichiarazione del Consiglio concernente il semestre di attività della presidenza portoghese

- Dichiarazione del Consiglio sulla nomina del Presidente della Commissione (seguita da discussione)

*(alle 15.00):*

- Discussioni su problemi d'attualità (elenco degli argomenti iscritti)

*(La seduta è tolta alle 23.55).*

---

Enrico Vinci  
*Segretario generale*

Nicolas Estgen  
*Vicepresidente*

---

Lunedì 6 luglio 1992

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 6 luglio 1992

ADAM, AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BENOIT, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOWE, BREYER, BRIANT, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DE MATTEO, DENYS, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, EPHREMIDIS, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FRIMAT, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HUVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HUGHES, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAJ, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LAUGA, LEMMER, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELANDRI, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MITOLO, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NEUBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, PUERTA, van PUTTEN, RAFFARIN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPERONI, STAES, STAMOULIS, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAURAN, TAZDAÏT, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TORRES COUTO, TSIMAS, TURNER, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEK, WILSON, WOLTJER, WURTZ, WYNN.

*Osservatori dell'ex RDT*

BEREND, GÖPEL, HAGEMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOSLER, KREHL, MEISEL, THIETZ, TILLICH.

Lunedì 6 luglio 1992

## ALLEGATO

## Risultato delle votazioni per appello nominale

- (+) = favorevoli  
(—) = contrari  
(O) = astensioni

*Richiesta di rinvio in commissione della relazione Adam (A3-0227/92)*

( + )

BARRERA I COSTA, BLANEY, CANAVARRO, van DIJK, EWING, FALCONER, GRUND, KELLETT-BOWMAN, LANE, LANGER, LAUGA, MAHER, ONESTA, RAFFIN, SANDBÆK, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SMITH A., TARADASH, VERBEEK, VERHAGEN.

( — )

ADAM, ANASTASSOPOULOS, BALFE, BARZANTI, BAUR, BENOIT, BINDI, BÖGE, BOFILL ABEILHE, van den BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CAPUCHO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DEBATISSE, DENYS, DESAMA, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FRIMAT, FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERVÉ, HOFF, HOPPENSTEDT, JANSSEN van RAAY, JEPSEN, JUNKER, KEPPELHÖFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, KUHN, LANGES, LENZ, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, MAGNANI NOYA, MALANGRÉ, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MORÁN LÓPEZ, NIELSEN, NORDMANN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PETER, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, REYMANN, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SÄLZER, SAINJON, SALEMA, SAMLAND, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, WHITE, WIJSENBEK.

( O )

DILLEN, van PUTTEN.

---

Martedì 7 luglio 1992

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 7 LUGLIO 1992**

(92/C 241/02)

**PARTE I****Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli onn.:

— Van der Waal, per chiedere quale sorte è stata riservata alla relazione Dury (A3-0169/92) (la Presidenza risponde che detta relazione è stata rinviata in commissione in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento);

— Ewing, la quale, ritornando sul suo intervento di ieri (punto 14, «giovedì»), chiede che sia riaperto il termine per la presentazione di emendamenti alla relazione Adam (A3-0227/92) (dando seguito alla richiesta, la Presidenza decide di fissare tale termine alle 12.00 di oggi);

— Maher, per chiedere particolari in merito ai risultati della votazione sulla richiesta di rinvio in commissione della relazione Dury (la Presidenza li fornisce);

— Cox, il quale chiede di essere informato sulla risposta della Commissione alla richiesta dell'on. Lane concernente una dichiarazione sul principio di sussidiarietà e precisa inoltre il suo intervento figurante al punto 14;

— Dessylas, il quale chiede quando sarà iscritta all'ordine del giorno la sua interrogazione orale con discussione sugli avvenimenti di Los Angeles presentata il 15 maggio 1992 (la Presidenza gli suggerisce di chiedere al presidente del suo gruppo di sollevare la questione nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza ampliato);

— Blaney, il quale ritiene insufficiente la proroga fissata per il termine di presentazione di emendamenti alla relazione Adam e protesta contro il fatto che non sia stata iscritta all'ordine del giorno una discussione sugli armamenti, già più volte aggiornata (la Presidenza risponde che, per quanto concerne la relazione Adam, saranno presi i necessari contatti con la commissione per l'energia e la questione sarà eventualmente riesaminata e, quanto al secondo punto, che trasmetterà la sua protesta all'Ufficio di Presidenza ampliato);

— Suárez González, il quale chiede che nel processo verbale figurino la risposta data dal Presidente al suo intervento figurante al punto 19, risposta nella quale il Presidente si impegnava ad adottare provvedimenti per ovviare a tale situazione;

— Fitzgerald, che chiede per quale motivo la proposta di risoluzione del gruppo ADE, esclusa lo scorso febbraio, figurino con il numero B3-0978/92 nell'elenco delle proposte di risoluzione presentate nel quadro delle discussioni su problemi di attualità della presente tornata, in un momento in cui vengono avviati negoziati delicati sull'Irlanda del Nord (la Presidenza prende atto di tale osservazione e segnala che la questione potrà essere sollevata durante la riunione dei presidenti dei gruppi politici di stamane);

— Van der Waal, sul rinvio in commissione della relazione Dury;

— McMahon, il quale, richiamandosi all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento, protesta contro il fatto che dieci interrogazioni di deputati laburisti relative alla Carta sociale non figurino nell'elenco delle interrogazioni presentate nel quadro del tempo delle interrogazioni; chiede che la questione sia sottoposta all'Ufficio di Presidenza ampliato in quanto il fatto che l'argomento trattato sia all'ordine del giorno non dovrebbe impedire che esse siano incluse in tale elenco (la Presidenza risponde che la decisione in materia spetta al Presidente ma che la questione sarà esaminata);

— Bettini, il quale, ritornando sull'intervento della on. Ewing, chiede anch'egli che il termine per la presentazione di emendamenti sia prorogato vista l'importanza dell'argomento (la Presidenza ribadisce la risposta fornita precedentemente);

— Ford il quale, ritornando sul suo intervento (punto 8) e su quello dell'on. Balfe (punto 14), ripete ancora una volta di essere disposto a testimoniare in tribunale.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**2. Discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)**

La Presidenza comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 1 del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli onn.:

— Wurtz, Miranda da Silva, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla liberazione in Marocco del sindacalista Noubir Amaoui e di tutti i prigionieri d'opinione (B3-0958/92);

Martedì 7 luglio 1992

- Brito, Wurtz, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sull'assegnazione di un aiuto alimentare d'urgenza sotto forma di latte in polvere a Cuba (B3-0959/92);
- Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla situazione nella Repubblica del Sudafrica (B3-0960/92);
- Moorhouse, a nome del gruppo PPE, sull'illegale detenzione del dott. Nour al-Din-al-Atassi, ex presidente e primo ministro della Siria (B3-0961/92);
- Saby, Cassamagnago Cerretti, Andrews, Daly, Braun-Moser, Ernst de la Graete, Kostopoulos, Ewing, Vecchi, Pery, Belo, Van Hemeldonck, Valent, Simons, Telkämper, Miranda da Silva, Van Putten, Pons Grau, Tazdait, Laroni, Partsch, Newens, Chiabrande, Conan, sulla situazione politica in Guyana (B3-0962/92);
- Suárez González, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, Castellina, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Linkohr, a nome del gruppo socialista, Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Brito, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, su El Salvador (B3-0963/92);
- Pimenta, Bertens, Larive, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla ripresa della caccia alla balena a fini commerciali da parte della Norvegia (B3-0964/92);
- von Wechmar, Bertens, Larive, Maher, von Alemann, De Gucht, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle violazioni dei diritti umani in Grecia (B3-0965/92);
- Capucho, Mendes Bota, Maher, Veil, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla carestia in Africa (B3-0966/92);
- Mendes Bota, Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla necessità di proteggere i Tuareg del Mali e del Niger (B3-0967/92);
- Partsch, Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla situazione politica in Guyana (B3-0968/92);
- André, Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla difficile situazione dei profughi somali nel Mar Rosso e nello Yemen (B3-0969/92);
- André, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sui diritti umani in Egitto (B3-0970/92);
- Miranda da Silva, Piquet, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla decisione della Corte suprema degli Stati Uniti che autorizza il rimpatrio forzato da altri paesi (B3-0971/92);
- Böge, Howell, Jepsen, Carvalho Cardoso, Borgo, García Amigo, Mantovani, Funk, Dalsass, McCartin, Simmonds, Oomen-Ruijten, Florenz, Brok, Lulling, Langes, Tindemans, a nome del gruppo PPE, su un aiuto d'urgenza per gli agricoltori colpiti dalla persistente siccità nella Comunità europea (B3-0972/92);
- Habsburg, Oomen Ruijten, Pirkel, Sälzer, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Bosnia Erzegovina (B3-0973/92);
- Verhagen, Cassamagnago Cerretti, Mantovani, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla carestia in Africa (B3-0974/92);
- Cassamagnago Cerretti, Mantovani, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla situazione alimentare in Kenia (B3-0975/92);
- Cassamagnago Cerretti, Mantovani, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulle minacce di un colpo di Stato nel Togo (B3-0976/92);
- Friedrich, Lenz, Habsburg, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sul rispetto dei diritti umani nel Kashmir e nel Punjab (B3-0977/92);
- Lalor, Fitzgerald, Andrews, Fitzsimons, Killilea, Lane, a nome del gruppo ADE, sul tragico aumento di assassinii in Irlanda del Nord (B3-0978/92);
- Antony, Le Pen, Ceyrac, Tauran, Blot, Gollnisch, Megret, Schodruch, Neubauer, Dillen, Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla situazione in Bosnia Erzegovina (B3-0979/92);
- Le Pen, Blot, Dillen, K.P. Köhler, Megret, Neubauer, Gollnisch, Schodruch, Tauran, Ceyrac, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sull'assassinio di Mohamed Boudiaf e le violenze in Algeria (B3-0980/92);
- Megret, Le Pen, Gollnisch, Blot, Neubauer, Schodruch, Tauran, K. P. Köhler, Dillen, Ceyrac, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla liberazione dei francesi detenuti dall'armata serba (B3-0981/92);
- Ford, a nome del gruppo socialista, sui processi e la condanna di tutti i presunti criminali di guerra nazisti (B3-0982/92);
- Oddy, a nome del gruppo socialista, sull'impunità di cui godono gli autori delle violazioni dei diritti umani in Honduras (B3-0983/92);

Martedì 7 luglio 1992

- Vecchi, Gutiérrez Díaz, Napoletano, Valent, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla situazione in Sudafrica (B3-0984/92);
- Cheysson, Izquierdo Rojo, Schwartzberg, Barton, Van Hemeldonck, Cravinho, Oddy, Denys, Sainjon, Avgerinos, Pons Grau, Laroni, a nome del gruppo socialista, sulle elezioni in Israele (B3-0985/92);
- Ford, a nome del gruppo socialista, sui diritti umani in Estonia (B3-0986/92);
- Adam, García Arias, A. Smith, a nome del gruppo socialista, sulla garanzia della competitività del carbone europeo (B3-0987/92);
- Van Putten, Saby, Pons Grau, a nome del gruppo socialista, sui diritti dell'umano e l'arresto del processo di democratizzazione in Togo (B3-0988/92);
- Woltjer, Simons, Glinne, Papoutsis, Barton, Pons Grau, Saby, Belo, Wynn, Van Putten, van den Brink, Newens, Van Hemeldonck, Dury, a nome del gruppo socialista, sulle violenze in Sudafrica (B3-0989/92);
- Görlach, a nome del gruppo socialista, sulla situazione catastrofica siccità in vari paesi comunitari, quali Spagna, Danimarca, Francia Germania settentrionale, Grecia e Regno Unito (B3-0990/92);
- Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulla Conferenza dell'ONU contro la tortura (B3-0991/92);
- Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulla detenzione del professore universitario sudanese Ahmad Osman Siraj (B3-0992/92);
- Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulla pena di morte in Algeria (B3-0993/92);
- Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulla violazione dei diritti delle minoranze in Sudan (B3-0994/92);
- Elmalan, Ephremidis, Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla repressione dei curdi in Iran (B3-0997/92);
- Piquet, Miranda da Silva, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulle gravi conseguenze della siccità del nord della Germania e in Danimarca (B3-0998/92);
- de la Malène, Guillaume, Alliot-Marie, Andrews, a nome del gruppo ADE, sulla situazione della popolazione Tuareg in Niger (B3-0999/92);
- Moorhouse, Lenz, a nome del gruppo PPE, sulla violazione dei diritti umani in Egitto (B3-1000/92);
- Capucho, De Clercq, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla crisi in Sudafrica (B3-1001/92);
- Nordmann, De Clercq, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla situazione degli ostaggi ebrei in Libano (B3-1002/92);
- Miranda da Silva, Wurtz, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla fame in Africa (B3-1003/92);
- de la Malène, Lalor, Lauga, Lane, Fitzgerald, Pasty, Nianias, a nome del gruppo ADE, sull'assassinio del presidente Mohamed Boudiaf (B3-1004/92);
- de la Malène, Guillaume, Andrews, Lalor, Lauga, Lane, Fitzgerald, Pasty, Nianias, a nome del gruppo ADE, sulla carestia in Africa (B3-1005/92);
- Guillaume, de la Malène, Lalor, Marleix, Lauga, Lane, Fitzgerald, Pasty e Nianias a nome del gruppo ADE, sulla situazione politica in Togo (B3-1007/92);
- Musso, de la Malène, Lalor, Marleix, Lauga, Lane, Nianias, a nome del gruppo ADE, sulla caccia alla balena in Norvegia (B3-1008/92);
- Fitzsimons, Lalor, Fitzgerald, Andrews, Killilea, Lane, Nianias, a nome del gruppo ADE, sul nuovo impianto di ritrattamento a Sellafield (B3-1009/92);
- Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, sul rispetto dei diritti umani del popolo Tuareg (B3-1010/92);
- Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, sulla violazione dei diritti della donna in Pakistan (B3-1011/92);
- Telkämper, a nome del gruppo Verde, sulla diga di Narmada (India) (B3-1012/92);
- Breyer, Langer, a nome del gruppo Verde, sugli indiani Shoshones (B3-1013/92);
- Bettini, Amendola, Langer, a nome del gruppo Verde, sulla frana imminente sulle popolazioni della valle di Alpiago (Belluno) e l'intervento della Comunità (B3-1014/92);
- Conan, Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, sull'incarcerazione in Marocco di Noubir Amaoui, segretario generale della Confederazione democratica del lavoro (B3-1016/92);

**Martedì 7 luglio 1992**

- Conan, Dinguirard, a nome del gruppo Verde, sull'assassinio del presidente dell'Alto comitato di Stato algerino Mohamed Boudiaf (B3-1017/92);
- Wurtz, Miranda da Silva, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sull'escalation della violenza in Sudafrica (B3-1018/92);
- Mayer, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla promozione del volontariato e la donazione gratuita di sangue nella Comunità (B3-1019/92);
- Dillen, Schodruich, Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulle prigioni in Grecia e più particolarmente sull'opportunità di mettere in libertà l'ex capo di Stato greco G. Papadopoulos (B3-1020/92);
- Antony, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla sorte delle popolazioni tuareg (diritti dell'uomo) (B3-1021/92);
- Lehideux, Martinez, Le Pen, Blot, Antony, Megret, Ceyrac, Gollnisch, Tauran, Dillen, Neubauer, Schodruich, Le Chevallier, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sui bambini in Irak (B3-1022/92);
- Lehideux, Antony, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla fame in Africa (B3-1023/92);
- Lehideux, Martinez, Le Pen, Antony, Blot, Ceyrac, Gollnisch, Le Chevallier, Megret, Tauran, Neubauer, Schodruich, Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sull'incendio di campi di cereali da parte dell'aviazione americana in Irak (B3-1024/92);
- Roth, Taradash, a nome del gruppo Verde, sulla tortura, i maltrattamenti e la limitazione della libertà di espressione e di religione in Grecia (B3-1025/92);
- Roth, Frémion, a nome del gruppo Verde, sulle violenze della polizia e la censura a Siviglia, Barcellona e Monaco (B3-1026/92);
- Kofoed, Nielsen, Riskaer Pedersen, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla persistente siccità in Danimarca (B3-1028/92);
- Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla piogge torrenziali in Grecia (B3-1029/92);
- Amendola, Bettini, a nome del gruppo Verde, sulla riapertura della caccia alla balena da parte della Norvegia (B3-1030/92);
- Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, sulla situazione alimentare nell'Africa australe e nel Corno d'Africa (B3-1031/92);
- Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, sull'Etiopia (B3-1032/92);
- Telkaemper, a nome del gruppo Verde, sulla giornata mondiale della popolazione (B3-1033/92);
- Van Dijk, a nome del gruppo Verde, sulle discriminazioni giuridiche degli omosessuali in Nicaragua (B3-1034/92);
- Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, sui profughi somali nello Yemen (B3-1035/92);
- Langer, Breyer, a nome del gruppo Verde, sulla protezione del Monte Graham (Arizona, Stati Uniti), montagna sacra degli apaches (B3-1036/92);
- Vecchi, Gutiérrez Díaz, Napoletano, Valent, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla catastrofe alimentare in Somalia e in altri paesi africani (B3-1037/92);
- Vecchi, Gutiérrez Díaz, Napoletano, Valent, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla situazione politica e il rispetto dei diritti umani in Togo (B3-1038/92);
- Vecchi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla situazione dei Tuareg nel Niger (B3-1039/92);
- Gutiérrez Díaz, Rossetti, Papayannakis, Bontempi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sull'incarcerazione in Marocco, di Noubir Amaoui (B3-1040/92);
- Geraghty, Ceci, Domingo Segarra, Papayannakis, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sul nuovo impianto di ritrattamento del combustibile nucleare THORP a Sellafield (Sellafield II, Regno Unito) (B3-1041/92);
- Vecchi, Gutiérrez Díaz, Napoletano, Valent, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulle detenzioni arbitrarie in Etiopia (B3-1042/92);
- Ceci, Puerta, Imbeni, Porrazzini, Castellina, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla riapertura della caccia alle balene da parte di alcuni paesi (B3-1043/92);
- Veil, Cravinho, Capucho, Belo, Amaral, Arbeloa Muru, Lucas Pires, Canavarro, Ribeiro, Andrews, Barzanti, Van Putten, Colajanni, Bjørnvig, Piquet, Marinho, Onesta, Coimbra Martins, Cunha Oliveira, Mendes Bota, Salema, Miranda da Silva, Brito, Barrera, Moretti, Sandbaek, Ewing, Blaney, Ainaridi, Wurtz, Gremetz, Alavanos, Ephremidis, sulle condanne di giovani di Timor (B3-1044/92);

Martedì 7 luglio 1992

— Verhagen, Mendes Bota, Van Putten, Oomen-Ruijten, Peijs, Stewart-Clark, Beumer, Sonneveld, Anastasopoulos, Rovsing, Daly, Christopher Jackson, Hermans, Pierros, Prag, Bertens, Pronk, Moorhouse, Newton Dunn, Welsh, Kellett-Bowman, Bethell, Langenhagen, Plumb, Larive, Wijnsenbeek, sulla giornata mondiale della popolazione (B3-1045/92);

— Verhagen, Cushnahan, Cassamagnago Cerretti, Peijs, Mantovani, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sul Sudafrica (B3-1046/92);

— Habsburg, Tindemans, Lenz, McMillan-Scott, Oostlander, Pack, a nome del gruppo PPE, sulle condanne a morte di cittadini croati a Belgrado (B3-1047/92);

— Moorhouse, Verhagen, a nome del gruppo PPE, sulla detenzione illegale del Dr. Nour al-Din-al-Atassi, ex presidente e primo ministro siriano (B3-1048/92);

— Oostlander, Habsburg, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sull'aiuto umanitario alle zone di guerra nell'ex Jugoslavia (B3-1049/92);

— Happart, Pons Grau, Van Hemeldonck, Dury, a nome del gruppo socialista, sulla carestia in Africa (B3-1050/92);

— Muntingh, Roth-Behrendt, a nome del gruppo socialista, sul progetto della Norvegia di ripristinare la caccia industriale alla balena (B3-1051/92);

— Rogalla, a nome del gruppo socialista, sugli indiani Shoshones (B3-1052/92);

— Langer, a nome del gruppo Verde, sulla situazione in Sudafrica (B3-1053/92);

La Presidenza informa che oggi alle 15.00 comunicherà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento, l'elenco degli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 9 luglio 1992 dalle 10.00 alle 13.00.

Interviene l'on. Suárez González, per protestare in quanto una proposta di risoluzione presentata da egli stesso a nome del suo gruppo e dall'on. Linkohr sull'aiuto alla repubblica del Salvador non figura nell'elenco delle proposte di risoluzione presentate, anche se depositata entro i termini; chiede che si rimedi all'errore (la Presidenza risponde che la questione sarà verificata).

\*  
\* \* \*

Interviene l'on. Blaney per tornare nuovamente sul termine per la presentazione di emendamenti alla relazione Adam (la Presidenza ricorda le sue risposte precedenti); chiede inoltre a quale commissione sia stata deferita la proposta di risoluzione sulle discriminazioni in materia di occupazione in Irlanda del Nord, presentata tre mesi fa, e quale seguito le sia stato dato.

### 3. Decisione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione su due richieste di applicazione della procedura d'urgenza alle seguenti proposte:

— proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (COM(92)0069 — C3-0119/92) (relazione Verbeek — A3-0245/92).

Interviene l'on. Verbeek, relatore, a nome della commissione per l'agricoltura.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Tale punto è iscritto all'ordine del giorno della seduta di venerdì.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 12.00 di mercoledì.

— proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (COM(88)0496 — C3-0036/89 — SYN 159)

Interviene l'on. Rothley, relatore, a nome della commissione giuridica.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è respinta con AN (Verde):

Votanti: 110  
Favorevoli: 1  
Contrari: 107  
Astenuti: 2.

### 4. Decisione sulle richieste di votazione sollecitata

L'ordine del giorno reca la decisione sulle seguenti richieste di votazione sollecitata:

— per le proposte di risoluzione concernenti la riforma della PAC (B3-0932, 933, 938 e 945/92)

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecitata.

La votazione sul merito si svolgerà mercoledì alle 12.00.

— per le proposte di risoluzione concernenti le conseguenze per l'industria petrolchimica europea dell'accordo di libero scambio concluso tra la Comunità e gli Stati del Golfo (B3-0929 e 0939/92)

Martedì 7 luglio 1992

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecitata.

La votazione sul merito si svolgerà mercoledì alle 12.00.

## 5. Blocchi stradali in Francia (discussione)

Il commissario vicepresidente Bangemann fa una dichiarazione sulle conseguenze economiche dei blocchi stradali in Francia.

Interviene l'on. Christopher Jackson sulla procedura.

Intervengono gli onn. Cheysson, a nome del gruppo socialista, Cornelissen, a nome del gruppo PPE, Porrazzini, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Van Dijk, presidente della commissione per i trasporti, a nome del gruppo Verde, Alliot-Marie, a nome del gruppo ADE, Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Piquet, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Van der Waal, non iscritto, Schlechter, McIntosh.

### PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Dessylas, Sapena Granell, Cassidy, Visser, Sisó Cruellas, Christopher Jackson e Wijsenbeek.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Comunica che il termine per la presentazione di proposte di risoluzione è fissato alle 12.00 di martedì.

Intervengono l'on. Cornelissen, per chiedere che la Commissione risponda agli interventi, e il commissario vicepresidente Bangemann.

## 6. Relazioni CE-Giappone (discussione)

L'on. Baget Bozzo illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, sulle relazioni politiche tra la Comunità europea e il Giappone (A3-0160/92).

Intervengono gli onn. Gasoliba I Böhm, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Guillaume, a nome del gruppo ADE, Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Cravinho, Moorhouse, Porto, Ford, a nome del gruppo socialista, il commissario vicepresidente Bangemann e l'on. Ford.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 9 luglio, parte prima, punto 24.

## 7. Cooperazione CE-Comunità Stati indipendenti — Aiuto d'urgenza agli Stati dell'ex URSS (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni presentate a nome della commissione per le relazioni economiche esterne.

L'on. Chabert illustra la sua relazione sulla cooperazione economica tra la Comunità europea e la Comunità di Stati indipendenti (A3-0220/92).

### PRESIDENZA DELL'ON. JOSEF VERDE I ALDEA

*Vicepresidente*

L'on. Price illustra la sua relazione sugli aiuti di urgenza ai Nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica (A3-0219/92).

Intervengono gli onn. Randzio-Plath, a nome del gruppo socialista, Rovsing, a nome del gruppo PPE, De Clercq, presidente della commissione per le relazioni economiche esterne, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Rossetti, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Melandri, a nome del gruppo Verde, Musso, a nome del gruppo ADE, Melandri, il quale chiede alla Commissione di prestare attenzione agli interventi degli oratori, Hoff, la quale deplora l'assenza di rappresentanti del Consiglio, Braun-Moser, Benoit, il commissario Schmidhuber, gli onn. Price e Chabert, relatori, e Price, i quali rivolgono domande alla Commissione cui il commissario Schmidhuber risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 9 luglio, parte prima, punto 25.

## 8. Relazioni CE-Hong Kong (discussione)

L'on. Hindley illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e Hong Kong (A3-0198/92).

La discussione viene qui interrotta; riprenderà questo pomeriggio (vedi successivo punto 14).

(La seduta è sospesa alle 12.00, in attesa delle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, e ripresa alle 12.05)

### PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

*Presidente*

## 9. Consiglio europeo di Lisbona — Semestre di attività della presidenza portoghese (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, le dichiarazioni del Consiglio, del Consiglio europeo e della Commissione.

Il Presidente in carica del Consiglio europeo, Aníbal Cavaco Silva, e il commissario vicepresidente Bangemann fanno delle dichiarazioni sulla riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 1992 a Lisbona.

Intervengono gli onn. Marinho, a nome del gruppo socialista, Lucas Pires, a nome del gruppo PPE, e Capucho, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore.

La discussione viene qui interrotta; riprenderà alle 15.00 (vedi successivo punto 11)

(La seduta è sospesa alle 13.05 e ripresa alle 15.05)

Martedì 7 luglio 1992

## PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

**10. Discussioni su problemi d'attualità (elenco degli argomenti iscritti)**

La Presidenza comunica che, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento, è stato stabilito l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si terranno giovedì 9 luglio 1992.

Tale elenco comprende 48 proposte di risoluzione ed è così composto:

**I. SUDAFRICA**

960/92 del gruppo Destre  
984/92 del gruppo SUE  
989/92 del gruppo SOC  
1001/92 del gruppo LIB  
1018/92 del gruppo COA  
1046/92 del gruppo PPE  
1053/92 del gruppo Verde

**II. CARESTIA IN AFRICA**

966/92 del gruppo LIB  
974/92 del gruppo PPE  
975/92 del gruppo PPE  
1003/92 del gruppo COA  
1005/92 del gruppo ADE  
1023/92 del gruppo Destre  
1031/92 del gruppo Verde  
1037/92 del gruppo SUE  
1050/92 del gruppo SOC

**III. GUYANA**

962/92 dell'on. Saby e altri  
968/92 del gruppo LIB

**IV. DIRITTI UMANI****Marocco**

958/92 del gruppo COA  
1016/92 del gruppo Verde  
1040/92 del gruppo SUE

**Tuareg**

967/92 del gruppo LIB  
999/92 del gruppo ADE  
1010/92 del gruppo Verde  
1021/92 del gruppo Destre  
1039/92 del gruppo SUE

**Togo**

976/92 del gruppo PPE  
988/92 del gruppo SOC  
1007/92 del gruppo ADE  
1038/92 del gruppo SUE

**Etiopia**

1032/92 del gruppo Verde  
1042/92 del gruppo SUE

**Situazione nelle prigioni greche**

965/92 del gruppo LIB  
1025/92 del gruppo Verde

**V. CALAMITÀ****Caccia alla balena in Norvegia**

964/92 del gruppo LIB  
1008/92 del gruppo ADE  
1030/92 del gruppo Verde  
1043/92 del gruppo SUE  
1051/92 del gruppo SOC

**Sellafield**

1009/92 del gruppo ADE  
1041/92 del gruppo GUE

**Siccità**

972/92 del gruppo PPE  
990/92 del gruppo SOC  
998/92 del gruppo COA  
1028/92 del gruppo LIB

**Diga in India**

1012/92 del gruppo Verde

**Frane in Italia**

1014/92 del gruppo Verde

**Piogge torrenziali in Grecia**

1029/92 del gruppo COA

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento, il tempo di parola complessivo è così ripartito, salvo eventuali modifiche all'elenco:

per uno degli autori: 1 minuto  
deputati: 60 minuti complessivamente

Conformemente al paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 64 del regolamento, le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e pervenire da un gruppo politico o da almeno 23 deputati — devono essere trasmesse alla presidenza entro le 20.00 di oggi; la votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

**11. Consiglio europeo di Lisbona — Semestre di attività della presidenza portoghese (seguito della discussione)**

Il Presidente in carica del Consiglio, João Deus Pinheiro, fa una dichiarazione sul semestre di attività della presidenza portoghese.

Intervengono gli onn. Puerta Gutiérrez, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Aglietta, a nome del gruppo Verde, Musso, a nome del gruppo ADE, Canavarró, a nome del gruppo «Arcobaleno», Anastassopoulos, Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee.

Martedì 7 luglio 1992

## PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ANASTASSO-PULOS

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Miranda da Silva, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Landa Mendibe, non iscritto, von der Vring, Herman, Langer, Lane, Melis, Pannella, Fuchs, Cramon Daiber, Woltjer, F. Pisoni, Kostopoulos, Moran Lopez, Langes, van Velzen, Carvalho Cardoso, Papoutsis, Cassanmagnago Cerretti, Galle, Cushnahan, Collins, Laroni, Bocklet, Christopher Jackson, Braun-Moser, Peijs, Lambrias.

## PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO CAPUCHO

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Price e Pirkel.

\* \* \*

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione su tali dichiarazioni, otto proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— Herman, Lucas Pires, Habsburg, Sälzer, Prag, Christopher Jackson, Lamassoure, Peijs, Hermans e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla riunione del Consiglio europeo del 26-27 giugno 1992 a Lisbona (B3-0934/92);

— De Clercq, De Gucht, Cox, Kofoed, Mendes Bota, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul Consiglio europeo di Lisbona (B3-0936/92);

— Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sul Consiglio europeo di Lisbona (B3-0940/92);

— Blot, Gollnisch, Le Pen, Ceyrac, Antony, Tauran, Megret, Dillen, Neubauer, Schodruich e Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul Consiglio europeo di Lisbona del 26 e 27 giugno 1992 (B3-0942/92);

— Aglietta e Boissière, a nome del gruppo Verde, sul Consiglio europeo di Lisbona (B3-0946/92);

— de la Malène, a nome del gruppo ADE, sulle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona (B3-0948/92);

— Cot e Planas Puchades, a nome del gruppo socialista, sul Consiglio europeo di Lisbona del 26 e 27 giugno 1992 (B3-0949/92);

— Miranda da Silva, Piquet e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sul Consiglio europeo di Lisbona (B3-0996/92).

Comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

\* \* \*

Interviene la on. Hermans.

Interviene João Deus Pinheiro che, nella sua qualità di Presidente in carica del Consiglio, fa anche una dichiarazione sulla nomina del Presidente della Commissione.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:*

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'8 luglio, parte prima, punto 18.

## 12. Blocchi stradali in Francia (presentazione di proposte di risoluzione)

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione sui blocchi stradali in Francia, sei proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— Wijsenbeek, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sugli sbarramenti stradali in Francia (B3-1027/92);

— Cornelissen e McIntosh, a nome del gruppo PPE, sui blocchi autostradali organizzati dai camionisti in Francia (B3-1054/92);

— Sapena Granell, Morán López, Planas Puchades, Álvarez de Paz, Baron Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, García Arias, Medina Ortega, Pons Grau, Ramírez Heredia, Sierra Bardaji, Vázquez Fouz, Goedmakers, Blak, Desama, Cravinho, Marinho, Coimbra Martins e Wynn, sul blocco della rete stradale francese (B3/1055/92);

— Tauran e Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulle conseguenze economiche dei blocchi stradali in Francia (B3-1056/92);

— Piquet, Miranda da Silva e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulle conseguenze economiche dei blocchi stradali in Francia (B3-1057/92);

— Visser, a nome del gruppo socialista, Porrizzini, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, e Van Dijk, a nome del gruppo Verde, sui blocchi autostradali organizzati dai camionisti in Francia (B3-01058/92).

Comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita sarà presa domani alle 9.00.

Martedì 7 luglio 1992

### 13. Nomina del Presidente della Commissione (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione sulla dichiarazione del Consiglio concernente la nomina del Presidente della Commissione (il Presidente in carica del Consiglio, João Deus Pinheiro, ha già fatto tale dichiarazione: vedi punto 11).

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulla dichiarazione concernente la nomina del Presidente della Commissione, tre proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— Cot, a nome del gruppo socialista, e Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla nomina del Presidente della Commissione (B3-0931/92);

— Lamassoure, Herman, Tindemans e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla nomina del Presidente della Commissione delle Comunità europee (B3-0935/92);

— Le Pen, Blot, Dillen, K. P. Köhler, Mégret, Neubauer, Gollnisch, Schodruch, Tauran e Ceyrac, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla nomina del Presidente della Commissione (B3-0944/92).

Comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita sarà presa al termine della discussione.

\* \* \*

Intervengono gli onn. Barón Crespo, a nome del gruppo socialista, Tindemans, a nome del gruppo PPE, Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Boissière, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», Herman, Bonde e Cravinho.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:*

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'8 luglio, parte prima, punto 19.

### 14. Relazioni CE-Hong Kong (seguito della discussione)

Intervengono gli onn. Visser, a nome del gruppo socialista, Peijs, a nome del gruppo PPE, de Montesquiou, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Bettini, a nome del gruppo Verde, Titley e Bethell, e il commissario Schmidhuber.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 9 luglio, parte prima, punto 26.

### 15. Revisione n. 3/92 delle prospettive finanziarie (discussione)

L'on. Cornelissen illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, sulla revisione delle prospettive finanziarie n. 3/92 (A3-0249/92).

Intervengono gli on. Colom i Naval, a nome del gruppo socialista, Holzfuß, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Samland, Raffarin e Desama, presidente della commissione per l'energia, e il commissario Schmidhuber.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'8 luglio, parte prima, punto 21.

### 16. Accordo di cooperazione CEE-San Marino (discussione) \*

L'on. Rossetti illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione sulla conclusione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (9541/91 — C3-0031/92) (A3-0114/92).

Intervengono gli onn. Bonetti, relatore per parere della commissione per gli affari esteri, e il commissario Schmidhuber.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 9 luglio, parte prima, punto 27.

### 17. Aiuto economico alla Croazia e alla Slovenia (discussione) \*

L'on. Stavrou illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico alla Croazia e alla Slovenia (COM(92)0156 — C3-0192/92) (A3-0232/92).

Intervengono gli onn. Woltjer, a nome del gruppo socialista, Moorhouse, a nome del gruppo PPE, von Alemann, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Rossetti, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Pack, Oostlander e Habsburg e il commissario Schmidhuber.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 9 luglio, parte prima, punto 28.

Martedì 7 luglio 1992

## 18. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 8 luglio 1992, è stato così fissato:

*Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.45 alle 24.00:*

- Discussioni su problemi d'attualità (obiezioni)
- Decisione su una richiesta di votazione sollecita
- Relazione Patterson sul completamento del mercato interno <sup>(1)</sup>
- Discussione congiunta di dodici interrogazioni orali con discussione sulla dimensione sociale del mercato interno

*(alle 12.00):*

- Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione, a eccezione di quelle in applicazione dell'Atto unico

<sup>(1)</sup> Sono incluse nella discussione le interrogazioni orali B3-0697, 0854, 0700, 0703, 0704, 0705, 0707, 0708, 0698, 0699, 0701 e 0702/92.

*(alle 15.00):*

- Dichiarazione del Consiglio sul programma di attività della presidenza britannica (seguita da discussione)

*(alle 17.00):*

Votazione:

- sulle proposte di risoluzione concernenti il Consiglio europeo
- sulle proposte di risoluzione concernenti la nomina del Presidente della Commissione
- sulla relazione Rogalla (A3-0200/92)
- sulla relazione Cornelissen (A3-0249/92)
- sui testi in applicazione dell'Atto unico

*(dalle 20.45 alle 23.45):*

- Tempo delle interrogazioni (al Consiglio, alla CPE e alla Commissione)

*(dalle 23.45 alle 24.00)*

- Seguito dato ai pareri del Parlamento

*(La seduta è tolta alle 20.10).*

---

Enrico Vinci  
Segretario generale

---

Hans Peters  
Vicepresidente

Martedì 7 luglio 1992

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 7 luglio 1992

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONY, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BORLOO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOMBO, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSA, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DE MATTEO, DE PICCOLI, DESAMA, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FRIMAT, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IVERSEN, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LARIVE, LARONI, LAUGA, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MALHURET, MANTOVANI, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MITOLO, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, PUERTA, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, RAFFIN, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPERONI, STAES, STAMOULIS, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAURAN, TAZDAÏT, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, UKEIWE, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS.

*Osservatori dell'ex RDT*

BEREND, BOTZ, GÖPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOSLER, KREHL, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, SCHRÖDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Martedì 7 luglio 1992

## ALLEGATO

## Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = favorevoli

(—) = contrari

(O) = astensioni

*Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza al doc. (C3-36/89)*

(+)

HERMAN.

(—)

AGLIETTA, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BAGET BOZZO, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BEAZLEY P., BETTINI, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOWE, van den BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CORNELISSEN, COX, da CUNHA OLIVEIRA, DEBATISSE, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, ELLIOTT, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FORD, FRÉMION, FRIMAT, FUNK, GARCÍA AMIGO, GASOLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HOPPENSTEDT, JANSSEN van RAAY, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, KUHN, LANE, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, MAHER, de la MALÈNE, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MORÁN LÓPEZ, MOTTOLA, MUSSO, NORDMANN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, PAPOUTSIS, PARTSCH, PASTY, PETER, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRICE, van PUTTEN, RAFFIN, REGGE, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHLEY, ROVSING, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., STAES, von STAUFFENBERG, TAZDAÏT, TINDEMANS, TITLEY, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, WOLTJER, WYNN.

(O)

DILLEN, SCHODRUCH.

Mercoledì 8 luglio 1992

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1992**

(92/C 241/03)

**PARTE I****Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. HANS PETERS***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli onn.:

— McMahon, il quale, tornando sul suo intervento (punto 1) e dopo aver precisato che alcune interrogazioni relative alla Carta sociale figurano nell'elenco delle interrogazioni presentate nell'ambito del tempo delle interrogazioni, mentre ciò non avviene per altre sullo stesso argomento, chiede se la questione è stata esaminata (la Presidenza ricorda la procedura applicabile al riguardo, cioè che la decisione in merito alla ricevibilità delle interrogazioni spetta al Presidente, il quale la comunica per iscritto agli interessati che possono opporsi, nel qual caso la questione è sottoposta all'Ufficio di presidenza ampliato);

— Habsburg, per protestare contro la presenza nei locali del Parlamento di manifesti di un'organizzazione serba; chiede che vengano ritirati (la Presidenza risponde che ciò sarà fatto);

— Bettini, per protestare contro l'eliminazione del parcheggio riservato alla stampa, denunciato dall'associazione della stampa parlamentare europea e per chiedere che i giornalisti possano lavorare nelle migliori condizioni possibili;

— O'Hagan, sull'intervento dell'on. McMahon;

— Fitzgerald, per chiedere che venga fornita una risposta al suo intervento (punto 1) teso a segnalare che una proposta di risoluzione esclusa a febbraio figura ancora una volta nella lista di proposte di risoluzione presentate nell'ambito delle discussioni d'attualità, (la Presidenza risponde che la proposta è stata iscritta per errore e che sarà ritirata);

— Morris, per protestare contro l'attività di alcune lobby che distribuiscono informazioni erronee sui metodi di abbattimento degli animali secondo alcuni riti religiosi tipici della tradizione ebraica;

— Wilson, per rilevare di aver chiesto che il Consiglio faccia una dichiarazione sulla sessione del Consiglio affari sociali di giugno e informarsi sul motivo per cui la sua richiesta è stata dichiarata irricevibile (la Presidenza gli risponde che il Consiglio fornirà tutte le precisazioni utili in occasione della discussione che deve svolgersi in materia sociale);

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli onn.:

— Tomlinson, sulle risposte della Presidenza agli onn. McMahon e Wilson; protesta contro la procedura seguita al riguardo che definisce una «tirannia amministrativa»; chiede altresì di essere informato con precisione e per iscritto sui motivi per cui la sua interrogazione non è stata iscritta e perché non ne è stato informato (la Presidenza, dopo aver fatto riferimento alla sua risposta precedente, precisa che l'Ufficio di presidenza ampliato tratterà la questione nella riunione di domani pomeriggio);

— Wynn, il quale appoggia le asserzioni dell'oratore precedente precisando che il tempo delle interrogazioni ha luogo questa sera e che, svolgendosi solo domani la riunione dell'Ufficio di presidenza ampliato, non si potrà risolvere il problema in tale sede;

— Coates, che si dichiara anch'egli direttamente interessato dal problema;

— McMahon, per chiedere che una risposta sia fornita oggi alle 15.00 in apertura di seduta (la Presidenza rileva che gli interessati dovrebbero ricevere da un momento all'altro nella loro casella personale una lettera della Presidenza);

— Ford, per dichiarare di essere nella stessa situazione e chiedere quali disposizioni regolamentari disciplinano la procedura applicabile in materia; rileva che se non troverà esauriente la lettera della Presidenza, ritornerà sulla questione alle 15.00 (la Presidenza ribadisce la risposta fornita all'on. McMahon e dà lettura delle disposizioni dell'allegato II, A, paragrafi 2 e 3 del regolamento);

— Howell, su tali interventi;

— Wilson, sulla trasparenza delle procedure parlamentari.

**2. Composizione del Parlamento**

La Presidenza comunica che le autorità spagnole competenti lo hanno informato che l'on. Isidoro Sanchez Garcia è stato designato deputato al Parlamento, in sostituzione dell'on. Gangoiti Llaguno, con decorrenza 8 luglio 1992.

Porge il benvenuto al nuovo collega e ricorda il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento.

Mercoledì 8 luglio 1992

### 3. Presentazione di documenti

La Presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dalle commissioni parlamentari, le seguenti relazioni:

— RELAZIONE della commissione per i bilanci sul futuro del trattato CECA e le relative conseguenze di bilancio e finanziarie  
Relatore: on. Pasty  
(A3-0248/92)

— RELAZIONE della commissione per i bilanci sulla revisione n. 3/92 delle previsioni finanziarie  
Relatore: on. Cornelissen  
(A3-0249/92)

— \* RELAZIONE della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la settima direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale (C3-0238/92 — SEC(92)0991)  
Relatore: on. Donnelly  
(A3-0250/92)

— RELAZIONE INTERLOCUTORIA della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sul completamento del mercato interno  
Relatore: on. Patterson  
(A3-0251/92)

b) le seguenti interrogazioni orali con discussione, degli onn.:

— Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, al Consiglio: Dimensione sociale del mercato interno  
(B3-0857/92);

— von Alemann e Marques Mendes, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, al Consiglio: La dimensione sociale del mercato interno  
(B3-0858/92);

— von Alemann e Marques Mendes, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, alla Commissione: La dimensione sociale del mercato interno  
(B3-0859/92);

— Colajanni, Catasta, Papayannakis, Domingo Segarra e Raggio, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, al Consiglio: Dimensione sociale del mercato interno  
(B3-0860/92);

— Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, alla Commissione: Dimensione sociale del mercato interno  
(B3-0861/92);

— Elmalan, Ephremidis e Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, al Consiglio: Mercato interno e politica sociale della Comunità  
(B3-0862/92);

— Le Chevallier, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, alla Commissione: Il Trattato di Maastricht e la dimensione sociale del mercato interno  
(B3-0863/92);

— Pompidou, a nome del gruppo ADE, alla Commissione: Contaminazione radioattiva di Mosca  
(B3-0864/92).

— Caroline Jackson, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, alla Commissione: Direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale  
(B3-0865/92).

### 4. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)

La Presidenza comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza.

#### III. «GUYANA»

— Obiezione del gruppo Verde volta a sostituire tale punto con un nuovo punto «INDIANI SHOSHONES» comprendente le proposte di risoluzione B3-1013, 1036 e 1052/92:

l'obiezione è respinta.

— Obiezione del gruppo PPE volta a sostituire tale punto con un nuovo punto «BOSNIA ERZEGOVINA» comprendente le proposte di risoluzione B3-0973 e 1049/92:

l'obiezione è accolta con AN (PPE):

Votanti: 220  
Favorevoli: 121  
Contrari: 98  
Astenuiti: 1

#### IV. «DIRITTI UMANI»

##### «Marocco»

— Obiezione della on. Schleicher e altri volta a sostituire tale sottopunto con un nuovo sottopunto «Condanne a morte a Belgrado» comprendente la proposta di risoluzione B3-1047/92:

l'obiezione è accolta con AN (PPE):

Votanti: 222  
Favorevoli: 173  
Contrari: 43  
Astenuiti: 6

(l'obiezione del gruppo delle destre volta a sostituire tale sottopunto con nuovo sottopunto «Bambini iracheni» comprendente la proposta di risoluzione B3-01022/92 e l'obiezione del gruppo liberale volta a sostituirlo con un nuovo sottopunto «Timor» comprendente la proposta di risoluzione B3-1044/92, decadono).

##### «Tuareg»

— Obiezione del gruppo di coalizione delle sinistre volta a sostituire tale sottopunto con un nuovo sottopunto «Condanne di giovani di Timor» comprendente la proposta di risoluzione B3-1044/92:

Mercoledì 8 luglio 1992

l'obiezione è respinta con AN (COA):

Votanti: 228  
Favorevoli: 25  
Contrari: 194  
Astenuiti: 9

— Obiezione del gruppo PPE volta a sostituire il sottopunto con un nuovo sottopunto «Kashmir» comprendente la proposta di risoluzione B3-0977/92:

l'obiezione è respinta con VE.

«Togo»

— Obiezione del gruppo delle destre volta a sostituire il sottopunto con un nuovo sottopunto «Francesi prigionieri dell'esercito serbo» comprendente la proposta di risoluzione B3-0981/92:

l'obiezione è respinta.

«Situazione nelle prigioni greche»

(l'obiezione del gruppo di coalizione delle sinistre, volta a sostituire tale sottopunto con un nuovo sottopunto «Condanne di giovani di Timor» comprendente la proposta di risoluzione B3-1044/92 è stata ritirata).

— Obiezione dei gruppi socialista e PPE volta a sostituire tale sottopunto con un nuovo sottopunto «Salvador» comprendente la proposta di risoluzione B3-0963/92:

l'obiezione è accolta con AN (Verde):

Votanti: 233  
Favorevoli: 195  
Contrari: 34  
Astenuiti: 4

Interviene la on. Dury sull'ordine in cui sono state votate le obiezioni concernenti tale punto.

— Obiezione dei gruppi «Arcobaleno» e socialista, volta a inserire un nuovo sottopunto «Timor» comprendente la proposta di risoluzione B3-01044/92:

l'obiezione è accolta.

— Obiezione del gruppo Verde volta a inserire un nuovo sottopunto «Siria» comprendente le proposte di risoluzione B3-0961 e 1048/92:

l'obiezione è accolta con VE.

— Obiezione del gruppo liberale volta a inserire un nuovo sottopunto «Ostaggi ebrei in Libano» comprendente la proposta di risoluzione B3-1002/92:

l'obiezione è accolta.

V. «CALAMITÀ»

«Sellafield»

— Obiezione del gruppo PPE volta a sostituire il sottopunto con un nuovo sottopunto «Piogge torrenziali in Grecia» comprendente la proposta di risoluzione B3-1029/92:

l'obiezione è respinta con AN (PPE):

Votanti: 240  
Favorevoli: 110  
Contrari: 127  
Astenuiti: 3

— Obiezione del gruppo Verde volta a inserire un nuovo sottopunto «Apaches» comprendente la proposta di risoluzione B3-1036/92:

l'obiezione è respinta con VE.

## 5. Blocchi stradali in Francia (richiesta di votazione sollecita)

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di votazione sollecita per le proposte di risoluzione B3-1027, 1054, 1055, 1056, 1057 e 1058/92.

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Il termine per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione comuni è fissato alle 13.00 di oggi.

La votazione sul merito si svolgerà giovedì alle 18.30.

## 6. Completamento del mercato interno (discussione)

L'on. Patterson illustra la relazione interlocutoria che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sul completamento del mercato interno (A3-0251/92) (sono incluse nella discussione le interrogazioni orali B3-0697, 0854, 0700, 0703, 0704, 0705, 0707, 0708, 0698, 0699, 0701, 0702/92).

Interviene il Presidente in carica del Consiglio, Tristan Garel Jones.

Intervengono gli onn. Metten, a nome del gruppo socialista, Christopher Jackson, a nome del gruppo PPE, Gasoliba i Böhm, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore.

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Speciale, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Lataillade, a nome del gruppo ADE, Mégret, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, van Outrive, Pierros, Amaral, Bofill Abeilhe, Lulling, Topmann, P. Beazley, Wynn, il commissario vicepresidente Bangemann, gli onn. Metten, Patterson, Rogalla, Christopher Jackson e Blak, i quali rivolgono domande alla Commissione e al Consiglio cui il commissario vicepresidente Bangemann e il Presidente Garel Jones rispondono.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 9 luglio, parte prima, punto 30.

Mercoledì 8 luglio 1992

\* \* \*

Interviene l'on. McMahon, il quale, ritornando sul suo intervento in apertura di seduta (punto 1) e sulla risposta datagli dalla Presidenza, rileva che non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione scritta in merito ai motivi per cui la sua interrogazione non era stata iscritta per il tempo delle interrogazioni (la Presidenza prende atto di tale proposta e ricorda che il problema sarà trattato alle 15.00).

PRESIDENZA DELLA ON. M. MAGNANI NOYA

*Vicepresidente***7. Benvenuto**

La Presidenza porge, a nome del Parlamento, il benvenuto a una delegazione di parlamentari di Estonia, Lettonia e Lituania, presente in tribuna d'onore.

Interviene l'on. Gollnisch al quale la Presidenza revoca la facoltà di parlare.

**8. Dimensione sociale del mercato interno (discussione)**

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, dodici interrogazioni orali con discussione al Consiglio e alla Commissione, degli onn.:

- Cot, a nome del gruppo socialista, al Consiglio, sulla dimensione sociale del mercato interno (B3-0709/92);
- Brok, O'Hagan, Pronk, Oomen-Ruijten e Tindemans, a nome del gruppo PPE, al Consiglio (B3-0710/92) e alla Commissione (B3-0711/92), sulla dimensione sociale del mercato interno;
- de la Malène, a nome del gruppo ADE, alla Commissione (B3-0706/92/riv.) e al Consiglio (B3-0855/92) sul Trattato di Maastricht e la coesione sociale nella Comunità;
- Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, al Consiglio (B3-0857/92) e alla Commissione (B3-0851/92), sulla dimensione sociale del mercato interno;
- von Alemann e Marques Mendes, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, al Consiglio (B3-0858/92) e alla Commissione (B3-0859/92) sulla dimensione sociale del mercato interno;
- Colajanni, Catasta, Papayannakis, Domingo Segarra e Raggio, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, al Consiglio, sulla dimensione sociale del mercato interno (B3-0860/92);
- Elmalan, Ephremidis e Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, al Consiglio, sul mercato interno e la politica sociale della Comunità (B3-0862/92);
- Le Chevallier, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, alla Commissione, sul trattato di Maastricht e la dimensione sociale del mercato interno (B3-0863/92).

Intervengono, per svolgere le interrogazioni, gli onn. Buron, Brok, Cramon Daiber, Marques Mendes, Catasta, Ribeiro e Le Chevallier.

\* \* \*

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, otto proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

- Brok, O'Hagan, F. Pisoni, Pronk, Menrad, Gil-Robles, Reding, Hadjigeorgiou e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla dimensione sociale del mercato interno (B3-0950/92);
- Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, sulla dimensione sociale del mercato interno (B3-0951/92);
- Colajanni, Catasta, Papayannakis, Raggio, Domingo e Geraghty, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla dimensione sociale del mercato interno (B3-0952/92);
- Le Chevallier, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul Trattato di Maastricht e la dimensione sociale del mercato interno (B3-0953/92);
- Elmalan, Ephremidis e Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla politica sociale nella Comunità e il mercato interno (B3-0954/92);
- Cot, Buron e Van Velzen, a nome del gruppo socialista, sulla dimensione sociale del mercato interno (B3-0955/92);
- Nianias, Lalor, Lane, Andrews, Killilea, Fitzsimons, Fitzgerald, Ruiz-Mateos e Perreau de Pinninck, a nome del gruppo ADE, sul Trattato di Maastricht e la coesione sociale nella Comunità (B3-0956/92);
- von Alemann e Marques Mendes, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla dimensione sociale nel mercato interno (B3-0957/92).

Comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

\* \* \*

Il Presidente in carica del Consiglio, Tristan Garel Jones, illustra il programma e le intenzioni della presidenza britannica nel settore della politica sociale e risponde poi alle interrogazioni rivolte al Consiglio.

Il commissario sig.ra Papandreou risponde alle interrogazioni rivolte alla Commissione.

Interviene l'on. McMahon sull'intervento del Presidente in carica del Consiglio (la Presidenza gli revoca la facoltà di parlare).

Poiché è giunta l'ora di dare inizio al turno di votazioni, la discussione viene interrotta; riprenderà dopo le votazioni (vedi successivo punto 31).

Mercoledì 8 luglio 1992

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARTIN

*Vicepresidente***TURNO DI VOTAZIONI****9. Riforma della politica agricola comune (votazione)**

(Proposte di risoluzione B3-0932, 0933, 0938, 0945/92).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0932/92:

*Emendamenti approvati:* 2 con VE e 3;*Emendamenti respinti:* 1 con VE e 4 con VE;

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 1 a).

(Le proposte di risoluzione B3-0938 e 945/92 decadono).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0933/92:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 1 b).

**10. Industria petrolchimica europea (votazione)**

(Proposte di risoluzione B3-0929, 0939/92).

**DICHIARAZIONI DI VOTO:**

Intervengono gli onn. Titley e Bowe.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0929, 0939/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Titley e Bowe, a nome del gruppo SOC, de Vries, a nome del gruppo LIB volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione comune (vedi parte seconda, punto 2).

**11. Mercato europeo del lavoro dopo il 1992 (votazione)**

(Proposta di risoluzione contenuta nella seconda relazione Van Velzen — A3-0238/92)

*Emendamenti approvati:* 19, 22, 13 (seconda parte), 20 (come aggiuntivo), 15, 21 (come aggiuntivo), 2, 25, 18, 16 (come aggiuntivo);*Emendamenti respinti:* 3, 4 con AN (Destre), 23 con VE, 13 (prima parte), 14, 5, 6, 7 con AN (Destre), 8, 9 con AN (Destre), 10 con AN (Destre), 11, 17 con VE, 24, 12 e 1 con AN (COA).

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

L'em. 13 è stato votato per parti separate:

prima parte: primo trattino,  
seconda parte: secondo trattino.*Risultato delle votazioni con AN:*

em. 4:

Votanti: 230  
Favorevoli: 17  
Contrari: 213  
Astenuti: 0

em. 7:

Votanti: 278  
Favorevoli: 14  
Contrari: 263  
Astenuti: 1

em. 9:

Votanti: 286  
Favorevoli: 13  
Contrari: 272  
Astenuti: 1

em. 10:

Votanti: 264  
Favorevoli: 7  
Contrari: 256  
Astenuti: 1

em. 1:

Votanti: 297  
Favorevoli: 42  
Contrari: 252  
Astenuti: 3**DICHIARAZIONI DI VOTO:**

Intervengono gli onn. Pronk, a nome del gruppo PPE, Le Chevallier, a nome del gruppo delle destre, Elmalan, a nome del gruppo COA, Marques Mendes a nome del gruppo LIB, Ephremidis, e Van Velzen, relatore.

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Torres Couto, Caudron e Ephremidis.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3).

**12. Deliberazioni della commissione per le petizioni (votazione)**

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Bindi — A3-0229/92)

Interviene l'on. Fitzgerald sull'ordine in Aula.

**DICHIARAZIONI DI VOTO**

Intervengono gli onn. Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Bindi, relatrice, che segnala di aver chiesto di parlare per prima nelle dichiarazioni di voto, e Banotti.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 4).

Mercoledì 8 luglio 1992

### 13. Carta europea dei diritti del fanciullo (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Bandrés Molet — A3-0172/92)

*Emendamenti approvati:* 10 con VE, 15 e 16;

*Emendamenti respinti:* 1, 2 con VE, 3, 4 con AN (PPE), 12 con AN (PPE), 5, 9, 6, 11, 7 e 8;

*Emendamenti decaduti:* 13, 14.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il relatore è intervenuto:

— prima della votazione per segnalare che al paragrafo 8.30 andava chiaramente esplicitato, in tutte le versioni linguistiche che «la debita autorizzazione dei genitori...» si riferiva solamente alle «analisi volte alla scoperta di possibili malattie»;

— prima dell'em. 6 per chiedere che la Presidenza precisasse la posizione del relatore sugli emendamenti o lo autorizzasse a farlo;

— infine, su tutti gli emendamenti.

*Risultato delle votazioni con AN:*

em. 4:

Votanti: 290  
Favorevoli: 110  
Contrari: 176  
Astenuiti: 4

em. 12:

Votanti: 278  
Favorevoli: 104  
Contrari: 168  
Astenuiti: 6

#### DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono gli onn. Vayssade, a nome del gruppo SOC, Lehideux, a nome del gruppo delle destre, Dury e C. Beazley.

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Ainarði, a nome del gruppo Verde, Cunha Oliveira, Hermans, Neubauer e Banotti.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 5).

### 14. Tribunale di primo grado delle Comunità europee (votazione) \*

(Relazione Vayssade — A3-0228/92)

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO — 9286/91 — C3-0055/92:

*Emendamenti approvati:* 1-5 in blocco.

Il Parlamento approva il progetto del Consiglio così modificato (vedi parte seconda, punto 6).

Interviene l'on. Gollnisch, a nome del gruppo delle destre, per dichiarazione di voto.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 6).

### 15. Protezione degli animali durante la macellazione (votazione) \*

(Relazione Morris — A3-0243/92)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91)0136 — C3-0449/91:

*Emendamenti approvati:* 1, 2, 36 con VE, 3, 4 con VE, 61 con VE, 5, 6, 7, 8, 9 con VE, 10 con VE, 11, 12, 13, 58 con VE, 14, 15-18 in blocco, 37 con VE, 38 con VE, 19 con VE, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 42 con VE, 29 con VE, 52, 30-32 in blocco, 40 con VE, 33, 50 con VE;

*Emendamenti respinti:* 35, 60, 62, 67 con VE, 63, 56, 39 con VE, 24, 46 con AN (Destre), 27 con VE, 49 con AN (Destre), 45 con AN (Destre), 41, 64 (prima parte), 48 con AN (Destre), 64 (seconda parte), 47 con AN (Destre), 34, 65 e 66;

*Emendamenti decaduti:* 59, 57, 54, 51;

*Emendamenti ritirati:* 55 e 53.

Il relatore è intervenuto prima della votazione per segnalare che il suo parere sugli emendamenti rifletteva quanto più fedelmente possibile la posizione della commissione competente, e quindi sull'em. 36 per indicare che non rimetteva in questione i metodi di abbattimento.

L'em. 64 è stato votato per parti separate:

prima parte: primo comma,  
seconda parte: secondo comma.

*Risultati delle votazioni con AN:*

em. 46:  
Votanti: 245  
Favorevoli: 16  
Contrari: 226  
Astenuiti: 3

em. 49:  
Votanti: 217  
Favorevoli: 21  
Contrari: 189  
Astenuiti: 7

em. 45:  
Votanti: 230  
Favorevoli: 32  
Contrari: 186  
Astenuiti: 12

em. 48:  
Votanti: 232  
Favorevoli: 10  
Contrari: 220  
Astenuiti: 2

Mercoledì 8 luglio 1992

em. 47:

Votanti: 222  
 Favorevoli: 30  
 Contrari: 188  
 Astenuti: 4

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 7).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

##### DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono gli onn. Verbeek, a nome del gruppo Verde, e Tauran, a nome del gruppo delle destre.

##### Dichiarazione di voto scritta:

On. Cunha Oliveira.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 7).

##### FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 13.15 e ripresa alle 15.00)

#### PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

*Presidente*

### 16. Comunicazione del Presidente

Il Presidente ricorda, in risposta agli interventi di questa mattina sulla ricevibilità delle interrogazioni presentate per il tempo delle interrogazioni, il disposto dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento, nonché le direttive concernenti lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni (Allegato II del regolamento).

Comunica che per il tempo delle interrogazioni della presente tornata sono state rivolte al Consiglio circa quaranta interrogazioni, per la gran parte attinenti al dibattito sulla politica sociale o al programma della presidenza britannica. Segnala che le ha esaminate tutte in maniera approfondita e che in seguito a tale esame ha dichiarato irricevibili ventidue interrogazioni il cui argomento rientrava tra quelli all'ordine del giorno della tornata, vertendo per lo più sullo stesso tema delle interrogazioni orali sulla politica sociale. D'altro canto ha autorizzato una serie di interrogazioni la cui specificità è tale da superare la portata di dette interrogazioni orali.

Aggiunge di aver comunicato per iscritto a tutti gli autori di interrogazioni non accolte i motivi che lo hanno indotto a prendere tale decisione. Deplora che gli interessati abbiano ricevuto tale comunicazione solo questa mattina ma rileva che il ritardo deriva dal fatto che ha dovuto attendere l'approvazione definitiva dell'ordine del giorno (lunedì) per far conoscere la sua decisione.

Comunica inoltre che gli autori delle interrogazioni dichiarate irricevibili possono presentare per iscritto opposizioni sulle quali si pronuncerà l'Ufficio di presidenza ampliato. Conclude precisando che le interrogazioni non accolte per i motivi summenzionati potranno essere ripresentate per un prossimo tempo delle interrogazioni.

Intervengono su tale comunicazione gli onn.:

— Ford, per comunicare di non aver ricevuto notifica della decisione del Presidente e deplorare che la sua interrogazione possa essere reiscritta solo in occasione di un prossimo tempo delle interrogazioni, perdendo così il suo carattere di attualità; chiede che la questione sia esaminata senza indugio dall'Ufficio di presidenza ampliato. Si associa inoltre a quanto detto in apertura di seduta dall'on. Bettini a proposito dell'eliminazione del parcheggio riservato alla stampa e, richiamandosi all'articolo 14 del regolamento, protesta contro il fatto che l'ordine di precedenza dei Vicepresidenti non è stato rispettato per la presidenza del tempo delle interrogazioni di questa sera;

— McMahon, su quella che ritiene una discriminazione nella scelta delle interrogazioni iscritte nell'elenco del tempo delle interrogazioni (il Presidente ricorda che può presentare opposizioni scritte che saranno trasmesse all'Ufficio di presidenza ampliato);

— Crawley, per deplorare il ritardo con cui alcuni deputati sono stati informati della decisione del Presidente (il Presidente si impegna per il futuro a informare i deputati della sua decisione prima della fissazione definitiva dell'ordine dei lavori);

— D. Martin e Ewing.

Nonostante l'elevato numero di richieste di interventi il Presidente decide, visto il carico dell'ordine del giorno, di passare alla dichiarazione del Consiglio.

### 17. Programma di attività della Presidenza britannica (discussione)

Il Presidente in carica del Consiglio, Douglas Hurd, fa una dichiarazione sul programma di attività della Presidenza britannica.

\*  
\* \* \*

Il Presidente comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulla dichiarazione del Consiglio, tre proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

— Piquet, Miranda da Silva e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sul programma di attività della presidenza britannica (B3-0937/92/riv.);

Mercoledì 8 luglio 1992

— Cot e Planas, a nome del gruppo socialista, sul programma di attività della presidenza britannica (B3-0995/92);

— de la Malène, a nome del gruppo ADE, sul programma di attività della presidenza britannica (B3-1015/92).

Comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

\*  
\*      \*

Intervengono gli onn. Cot, a nome del gruppo socialista, Prout, a nome del gruppo PPE, e De Clercq, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore.

#### PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARTIN

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Geraghty, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Lannoye, a nome del gruppo Verde, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Ewing, a nome del gruppo «Arcobaleno», Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Ainardi, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Grund, non iscritta.

\*  
\*      \*

La Presidenza propone che si continui la discussione fino alle 17.15 e che il Presidente in carica del Consiglio possa intervenire subito dopo, rinviando il turno di votazioni alle 17.30.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

\*  
\*      \*

Intervengono gli onn. Ford, Herman, Cox, De Giovanni, Lalor, Ephremidis, Blaney, van der Waal, Planas Puchades, Jepsen, Cheysson, Alavanos, Amaral e il Presidente in carica del Consiglio, Douglas Hurd.

Intervengono gli onn.:

— McMillan-Scott, il quale, riferendosi ai vari interventi fatti in precedenza sottolinea di aver presentato anch'egli, per il tempo delle interrogazioni, un'interrogazione che non è stata iscritta;

— Muscardini, la quale protesta contro l'esclusione dall'elenco degli oratori di un deputato non iscritto a favore di un deputato del gruppo socialista; deplora altresì la discriminazione in materia di tempo di parola operato nella discussione a danno degli ultimi oratori (la Presidenza contraddice tale asserzione).

#### PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

*Presidente*

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

*Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:*

Con AN (PPE) il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votanti: 224  
Favorevoli: 128  
Contrari: 91  
Astenuiti: 5

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 9 luglio, parte prima, punto 31.

#### TURNO DI VOTAZIONI

### 18. Consiglio europeo di Lisbona — Semestre di attività della Presidenza portoghese (votazione)

(Proposte di risoluzione B3-0934, 0936, 0940, 0942, 0946, 0948, 0949 e 0996/92)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0934, 936, 940 e 949/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:

Planas Puchades e Ford, a nome del gruppo SOC, Tindemans, Herman, Lucas Pires, Cassanmagnago Cerretti, a nome del gruppo PPE, Galland, Capucho, De Clercq, De Gucht, Cox, Kofoed, Mendes Bota, a nome del gruppo LIB, Colajanni, a nome del gruppo GUE

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il gruppo socialista ha chiesto votazioni distinte sui par. 2 e 10 e il gruppo Verde sui par. 1, 2, 9 e 12.

par. 1: approvato

par. 2: interviene l'on. Planas Puchades per segnalare che il gruppo socialista ha chiesto una votazione per parti separate:

prima parte, i termini «a far parte della Comunità e»: respinto con VE.

seconda parte, testo senza tali termini: approvato

par. 9: approvato

*il par. 10 è stato votato per parti separate:*

prima parte, fino a «organi della Comunità»: approvato  
seconda parte, resto: approvato con VE

par. 12: approvato

Le altre parti del testo: approvate

#### DICHIARAZIONI DI VOTO

Intervengono gli onn. Melis, a nome del gruppo «Arcobaleno», Martinez, a nome del gruppo delle destre, e Maher.

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Dillen, K.P. Köhler e Lulling.

Mercoledì 8 luglio 1992

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 8).

(Le proposte di risoluzione B3-0942, 0946, 0948 e 0996/92 decadono).

### 19. Nomina del Presidente della Commissione (votazione)

(Proposte di risoluzione B3-0931, 0935, 0944/92)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0931 e 0935/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Cot, a nome del gruppo SOC, Lamassoure e Tindemans, a nome del gruppo PPE, Colajanni, a nome del gruppo SUE  
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

#### DICHIARAZIONI DI VOTO

Intervengono gli onn. Giscard d'Estaing, a nome del gruppo PPE, Boissière, a nome del gruppo Verde, Blot, a nome del gruppo delle destre, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno».

#### Dichiarazione di voto scritta:

On. Dillen.

Con AN (PPE) il Parlamento approva la risoluzione

Votanti: 295  
Favorevoli: 278  
Contrari: 9  
Astenuiti: 8

(vedi parte seconda, punto 9).

(La proposta di risoluzione B3-0944/92 decade).

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY  
*Vicepresidente*

### 20. Modifica dell'articolo 77 del regolamento del Parlamento (votazione)

(Relazione Rogalla — A3-0200/92)

TESTO DEL REGOLAMENTO

*Emendamento approvato:* 1.

PROPOSTA DI DECISIONE

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Caudron.

Il Parlamento approva la decisione (vedi parte seconda, punto 10).

### 21. Revisione n. 3/92 delle prospettive finanziarie (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Cornelissen — A3-0249/92)

#### DICHIARAZIONE DI VOTO:

Interviene l'on. Bettini, a nome del gruppo Verde.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 11).

### 22. Libera circolazione dei lavoratori (votazione) \*\*II

(Raccomandazione per la seconda lettura Nielsen — A3-0225/92).

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0191/92 — SYN 359:

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 12).

### 23. Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive (votazione) \*\*II

(Raccomandazione per la seconda lettura McCubbin — A3-0226/92).

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0193/92 — SYN 0321:

*Emendamenti approvati:* 1-8 in blocco.

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 13).

### 24. Scambio di funzionari nazionali (votazione) \*\*II

(Raccomandazione per la seconda lettura Rogalla — A3-0237/92).

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0234/92 — SYN 364:

Il gruppo liberale ha chiesto una votazione per parti separate sull'em. 4 e votazioni distinte sugli em. 5 e 6.

*Emendamenti approvati:* 1-3 con VE, 4 (prima parte), 4 (seconda parte con VE (263 favorevoli, 21 contrari, 6 astenuti), 5, 6, 7 e 8 con VE in blocco (270 favorevoli, 23 contrari, 0 astenuti)

*l'em. 4 votato per parti separate:*

prima parte: fino a «comitato»,  
seconda parte: resto.

Interviene l'on. Rogalla, relatore, il quale chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti.

Mercoledì 8 luglio 1992

Il commissario vicepresidente Bangemann comunica che la Commissione può accogliere gli em. 3, 5 e 7 (quest'ultimo solo in parte).

Interviene il relatore sulla comunicazione della Commissione.

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 14).

## 25. Medicinali omeopatici (votazione) \*\*II

(Raccomandazioni per la seconda lettura Chanterie (A3-0216/92) e (A3-0217/92).

a) A3-0216/92:

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0075/92 — SYN 251:

*Emendamenti approvati:* 1 con VE (272 favorevoli, 23 contrari, 3 astenuti), 3 con VE (273 favorevoli, 16 contrari, 12 astenuti), 4, 5, 6 con VE (276 favorevoli, 29 contrari, 8 astenuti), 7, 8 con VE (278 favorevoli, 31 contrari, 2 astenuti), 9 con VE (272 favorevoli, 31 contrari, 1 astenuto), 10 con AN (Verde);

*Emendamenti respinti:* 13, 11 con AN (Verde), 2 con VE (257 favorevoli, 25 contrari, 4 astenuti), 12;

*Emendamento decaduto:* 14.

Il relatore è intervenuto prima della votazione per chiedere che i termini «basi omeopatiche» siano sostituiti con «sostanze di base».

*Risultati delle votazioni con AN:*

em. 11:

Votanti: 290  
Favorevoli: 22  
Contrari: 267  
Astenuiti: 1

em. 10:

Votanti: 300  
Favorevoli: 267  
Contrari: 32  
Astenuiti: 1

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 15 a).

b) A3-0217/92:

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0117/92 — SYN 252:

*Emendamenti approvati:* 1 con VE (265 favorevoli, 43 contrari, 2 astenuti), 2, 3 con VE (261 favorevoli, 42 contrari, 3 astenuti) e 4 con VE (272 favorevoli, 31 contrari, 0 astenuti).

*Emendamento respinto:* 5.

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 15 b).

## 26. Consumo di energia degli apparecchi domestici (votazione) \*\*II

(Raccomandazione per la seconda lettura Mayer — A3-0233/92).

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0235/92 — SYN 356:

Interviene l'on. Desama, presidente della commissione per l'energia, che ribadisce la richiesta già rivolta durante la discussione al Consiglio e alla Commissione relativa a una nuova consultazione del Parlamento (applicazione dell'articolo 42, secondo trattino, del regolamento).

Interviene il commissario sig.ra Scrivener.

L'on. Desama invita l'Assemblea a seguire la raccomandazione della relatrice e a respingere la posizione comune.

La posizione comune è respinta.

(vedi parte seconda, punto 16).

## 27. Bevande aromatizzate e bevande alcoliche (votazione) \*\*I

(Relazione senza discussione presentata dalla on. Rothe, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulle proposte della Commissione al Consiglio relative a:

- I. un regolamento recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le norme generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktails aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli (COM(92)0055 — C3-0100/92 — SYN 396)
  - II. un regolamento recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le norme generali relative a definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande alcoliche (COM(92)0055 — C3-0101/92 — SYN 397)
- (A3-0241/92)

I. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0055 — C3-100/92 — SYN 396:

*Emendamento approvato:* 1.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 17).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 17).

II. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92) 055 — C3-0101/92 — SYN 397:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 17).

Mercoledì 8 luglio 1992

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 17).

**28. Sicurezza e salute a bordo dei battelli da pesca (votazione) \*\*I**

(Relazione Marques Mendes — A3-0224/92)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91)0466 — C3-0018/92 — SYN 369:

Interviene la on. Oomen-Ruijten la quale, a nome del gruppo PPE, chiede votazioni distinte sugli emendamenti 14, 15, 16 e 21.

*Emendamenti approvati:* 1-13 in blocco, 14 con VE, 15 e 16 in blocco, 17-20 in blocco, 21 e 22-31 in blocco.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 18).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:****DICHIARAZIONE DI VOTO:**

Interviene l'on. Marques Mendes, relatore.

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Langenhagen.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 18).

**29. Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (votazione) \*\*I**

(Relazione Christiansen — A3-0230/92)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91)0547 — C3-0053/92 — SYN 381:

*Emendamenti approvati:* 1-3 in blocco.

Intervengono il relatore, il quale chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti e il commissario sig.ra Scrivener che dichiara di poter accogliere i tre emendamenti.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 19).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 19).

**FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI**

**30. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio**

La Presidenza comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Atto unico, le seguenti posizioni comuni del Consiglio, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione:

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 18/06/92 in vista dell'adozione di una direttiva che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio (C3-0284/92 — SYN 362)

deferimento  
merito: AMBI

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 18/06/92 in vista dell'adozione di una direttiva che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (C3-0285/92 — SYN 405)

deferimento  
merito: ECON

base giuridica: Art. 57 par. 2 CEE, Art. 66 CEE, Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 18/06/92 in vista dell'adozione di una direttiva relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N (C3-0286/92 — SYN 347)

deferimento  
merito: ECON  
parere: AMBI, TRAS

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 18/06/92 in vista dell'adozione di una direttiva concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (C3-0287/92 — SYN 319)

deferimento  
merito: GIUR  
parere: ECON, GIOV

base giuridica: Art. 57 par. 2 CEE, Art. 66 CEE, Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 18/06/92 in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (C3-0288/92 — SYN 317)

deferimento  
merito: GIUR  
parere: ECON

base giuridica: Art. 54 CEE

Mercoledì 8 luglio 1992

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 24/06/92 in vista dell'adozione di una direttiva relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotteranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)  
(C3-0289/92 — SYN 392)

deferimento  
merito: ASOC  
parere: BILA

base giuridica: Art. 118 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 29/06/92 in vista dell'adozione di una direttiva che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita)  
(C3-0290/92 — SYN 329)

deferimento  
merito: GIUR  
parere: ECON

base giuridica: Art. 57 par. 2 CEE, Art. 66 CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 29/06/92 in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore  
(C3-0291/92 — SYN 337)

deferimento  
merito: AMBI  
parere: ECON, TRAS

base giuridica: Art. 100 A CEE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, giovedì 9 luglio 1992.

La Presidenza comunica che, su richiesta dei presidenti delle commissioni, il Parlamento chiederà al Consiglio, conformemente all'articolo 149, paragrafo 2, lettera g) del Trattato CEE, la proroga di un mese del termine normalmente concesso, a causa delle vacanze parlamentari.

### 31. Dimensione sociale del mercato interno (seguito della discussione)

Intervengono gli onn. McMahon, a nome del gruppo socialista, Chanterie, a nome del gruppo PPE, Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Fitzgerald, a nome del gruppo ADE, Cabezón Alonso, O'Hagan, van Outrive, Maher, quest'ultimo su un problema di ordine tecnico, Menrad, Fayot, Hermans, Torres Couto e Pagoropoulos.

Vista l'ora, la discussione viene qui interrotta; riprenderà domani alle 15.00 (vedi processo verbale della seduta del 9 luglio, parte prima, punto 15).

(La seduta è sospesa alle 19.10 e ripresa alle 20.45)

PRESIDENZA DI SIR JACK STEWART-CLARK

Vicepresidente

### 32. Tempo delle interrogazioni (Interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione

(B3-0856/92).

Intervengono gli onn.:

— Wijsenbeek, il quale protesta per la posizione attribuita nell'elenco alla sua interrogazione, che afferma di aver presentato prima di altre che la precedono (la Presidenza risponde che la questione sarà esaminata);

— Coimbra Martins, il quale protesta per il fatto che la sua interrogazione n. 59 alla Commissione sulla concessione di una laurea portoghese honoris causa al Presidente della Commissione, chiamata il 10 giugno 1992, non sia stata, a quanto gli risulta, pubblicata nel resoconto integrale (la Presidenza risponde che la questione sarà esaminata).

*Interrogazioni al Consiglio*

**All'interrogazione n. 1** dell'on. Lomas sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 2** della on. Cassanmagnago-Cerretti: Recrudescenza del razzismo e della xenofobia nella Comunità.

Il Presidente in carica del Consiglio, Tristan Garel Jones, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Ramirez Heredia e Newman.

**Interrogazione n. 3** dell'on. Newton Dunn: Il deficit democratico.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Newton Dunn, Wijsenbeek e Welsh.

**All'interrogazione n. 4** dell'on. Ephremidis sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 5** dell'on. Prag: Relazioni parlamentari.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Prag, Wijsenbeek e Balfe.

**Interrogazione n. 6** dell'on. Cushnahan: Futuro finanziamento della Comunità.

Mercoledì 8 luglio 1992

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Cushnahan, Newton Dunn e McMahon.

**Interrogazione n. 7** dell'on. Raffin: Quinto programma d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente e sviluppo duraturo e conferenza della CNUED a Rio.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Raffin, Díez de Rivera e A. Smith.

**All'interrogazione n. 8** della on. Garcia Arias sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 9** della on. Pollack: Riduzione di CO<sub>2</sub>.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. A. Smith, che sostituisce l'autrice, e Cushnahan.

**Interrogazione n. 10** dell'on. Newens: Parlamento dei pensionati.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Newens, C. Beazley e McMahon.

**Interrogazione n. 11** della on. Green: Pensioni nella Comunità europea.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Green, Newton Dunn e Balfe.

**Interrogazione n. 12** dell'on. B. Simpson: Tesserino di viaggio agevolato per i cittadini anziani della Comunità valido in tutta la Comunità.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. B. Simpson, Elliott e Oddy.

#### *Interrogazioni alla Cooperazione politica europea*

**Interrogazione n. 32** dell'on. Cushnahan: Situazione in Jugoslavia.

Il Presidente in carica della Cooperazione politica europea, Tristan Garel Jones, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Cushnahan, Alavanos, Newens e Oostlander.

**Interrogazione n. 33** dell'on. Kostopoulos: Situazione nel Kosovo.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Kostopoulos.

**Interrogazione n. 34** dell'on. Alavanos: Problema della Repubblica di Skopje.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Alavanos, Balfe e Oostlander.

**Interrogazione n. 35** dell'on. Papoutsis: Violazioni dello spazio aereo greco da parte di aerei da guerra turchi e perdita di un aereo da guerra greco in fase di intercettazione e

**Interrogazione n. 36** dell'on. Pasmazoglou: Rivendicazioni e violazioni di diritti sovrani greci internazionalmente riconosciuti.

Il Presidente Garel Jones risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. Papoutsis e Pasmazoglou.

Interviene l'on. Suárez González per chiedere secondo quali criteri è fissato l'ordine in cui vengono chiamate le interrogazioni, non essendo evidentemente determinante la loro data di presentazione (la Presidenza risponde che sottoporrà la questione al Presidente del Parlamento).

#### *Interrogazioni alla Commissione*

**Interrogazione n. 42** dell'on. Bethell: Lettere ai Commissari.

Il commissario sig.ra Scrivener risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Bethell, Balfe e Colom i Naval.

**All'interrogazione n. 43** della on. Cassanmagnago Cerretti sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 44** della on. Ruiz-Giménez Aguilar: Espulsione di latino-americani in possesso di doppia cittadinanza.

Il commissario sig.ra Scrivener risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Ruiz Giménez.

**Interrogazione n. 45** della on. Cramon-Daiber: Fortezza Europa.

Il commissario sig.ra Scrivener risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Cramon Daiber.

**All'interrogazione n. 46** della on. Dury sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 47** della on. S. Martin: Azione della Comunità a favore degli orfanotrofi rumeni.

Il commissario sig.ra Scrivener risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. von Alemann, che sostituisce l'autrice.

**Interrogazione n. 48** dell'on. Colom i Naval: Funzionamento del fondo di coesione.

Il commissario sig.ra Scrivener risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Colom i Naval, Crampton e Maher.

**Interrogazione n. 49** dell'on. Hadjigeorgiou: Ripercussioni sfavorevoli per la Grecia dell'embargo alla Jugoslavia e

**Interrogazione n. 50** dell'on. Kostopoulos: Perdite causate alla Grecia dall'embargo alla Serbia.

Il commissario Matutes risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. Hadjigeorgiou, Kostopoulos e Alavanos.

Mercoledì 8 luglio 1992

**Alle interrogazioni nn. 51** dell'on. Ephremidis, **52** dell'on. Bertens, **53** dell'on. Telkämper, **54** dell'on. Romeos e **55** dell'on. Geraghty sarà fornita risposta scritta, poiché gli interroganti sono assenti.

**Interrogazione n. 56** dell'on. McCartin: Premi per gli ovini.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. McCartin e Maher.

**Interrogazione n. 57** dell'on. Bowe: Produzione di olio di colza.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Bowe e Maher.

**All'interrogazione n. 58** dell'on. Cushnahan sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 59** dell'on. David: Sussidiarietà.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. David, White e Wijsenbeek.

**Alle interrogazioni nn. 60** dell'on. Plumb e **61** dell'on. Pagoropoulos sarà fornita risposta scritta, poiché gli interroganti sono assenti.

**Interrogazione n. 62** dell'on. A. Smith: Gare di appalto pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. A. Smith.

**All'interrogazione n. 63** dell'on. Santos Lopez sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 64** dell'on. Guillaume: Tassa sull'immatricolazione di autovetture nuove introdotta dal Belgio.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Guillaume e Wijsenbeek.

**Interrogazione n. 65** dell'on. Suárez González: Mancato recepimento della direttiva che impone la remunerazione della formazione in alcune specialità mediche da parte della Spagna.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Suárez González.

L'on. Wijsenbeek interviene sulla qualità delle risposte della Commissione.

**Interrogazione n. 66** dell'on. Carvalho Cardoso: Coltura della barbabietola da zucchero nel Portogallo continentale.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Carvalho Cardoso.

**All'interrogazione n. 67** della on. Llorca Vilaplana sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 68** dell'on. Balfe: Carta comunitaria dei diritti sociali.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Balfe.

**Interrogazione n. 69** dell'on. Arias Cañete: Importazione di cemento Portland nella Comunità.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Arias Cañete.

**All'interrogazione n. 70** della on. Garcia Arias sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 71** dell'on. Barrera i Costa: Impatto sull'ambiente del prolungamento dell'autostrada spagnola A-19.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Barrera i Costa.

La Presidenza dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni

e ricorda che le interrogazioni che non sono state esaminate riceveranno risposta scritta, a meno che gli interroganti non le abbiano ritirate prima della fine del tempo delle interrogazioni.

### 33. Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento

La Presidenza comunica che è stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri emessi dal Parlamento nel corso delle tornate di maggio e giugno 1992 (1).

\*  
\*       \*  
\*

Interviene l'on. Coimbra Martins sullo svolgimento del tempo delle interrogazioni.

### 34. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 9 luglio, è stato così fissato:

*Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00:*

*(dalle 10.00 alle 13.00):*

— Discussioni su problemi d'attualità e urgenti

*(alle 15.00):*

— Seguito della discussione congiunta di dodici interrogazioni orali con discussione sulla dimensione sociale del mercato interno

— Dichiarazione della Commissione sui risultati della Conferenza di Rio (seguita da discussione)

(1) Vedi allegato al resoconto integrale della seduta dell'8 luglio 1992.

Mercoledì 8 luglio 1992

- Relazione Pasty sulle conseguenze della scadenza del Trattato CECA
- Relazione Fayot/Schinzel sulla concentrazione dei media
- Relazione Donnelly sugli aiuti alla costruzione navale \*
- Relazione Adam sulla sicurezza delle installazioni nucleari <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> È inclusa nella discussione l'interrogazione orale alla Commissione B3-0864/92.

- Relazione Larive su un centro internazionale per la scienza e la tecnologia \*
- Relazione Seligman sulla ricerca medica concernente il cervello

(alle 18.30):

- Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione

(La seduta è tolta alle 23.50).

---

Enrico Vinci  
*Segretario generale*

Hans Peters  
*Vicepresidente*

---

Mercoledì 8 luglio 1992

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

**1. Riforma della politica agricola comune**a) **RISOLUZIONE B3-0932/92****Risoluzione sulla riforma della politica agricola comune***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che era essenziale procedere alla riforma della PAC e che i mutamenti sostanziali di direzione di tale politica, una volta realizzati, dovrebbero auspicabilmente por fine a un periodo di grande incertezza per i produttori,
- B. ricordando i problemi sorti in relazione all'applicazione delle quote lattiere e il risentimento degli agricoltori nei confronti degli Stati membri che avevano tardato ad attuare la nuova politica,
- C. considerando essenziale che la riforma della PAC, la quale comporta la necessità di un controllo capillare a livello aziendale della produzione, venga applicata in stretta collaborazione con gli organi statali e regionali competenti,
- D. considerando che vi è crescente preoccupazione per i ritardi nella pubblicazione degli elementi dettagliati dell'applicazione della riforma,
  1. sottolinea l'importanza che la legislazione sulla riforma venga applicata integralmente e correttamente in tutta la Comunità, assicurando continuità e stabilità alle previste compensazioni al reddito e attuando con rapidità i programmi previsti dalle misure di accompagnamento;
  2. ritiene che il modo migliore per realizzare tale obiettivo consista nel collegare la compensazione alla presentazione da parte delle autorità competenti dei singoli Stati membri di un adeguato piano di attuazione del congelamento delle terre su base regionale;
  3. constata che i moduli dettagliati richiesti dalla Commissione nel quadro del regime dei semi oleosi stanno già causando difficoltà ai produttori e insiste affinché gli adempimenti burocratici vengano ridotti al minimo, compatibilmente con le esigenze di corretta amministrazione dei regimi della PAC e di lotta contro le frodi;
  4. chiede alla Commissione di far sì che il Parlamento sia sistematicamente informato di tutte le misure di applicazione della riforma della PAC; a tal fine invita la Commissione a presentargli come è già avvenuto in occasione dell'unificazione tedesca, i testi dettagliati di tutti i regolamenti di applicazione che verranno proposti e il calendario della loro entrata in vigore;
  5. ricorda la promessa, fatta dal commissario competente alla commissione per l'agricoltura, che il Parlamento sarà informato esaurientemente su tutte le fasi di realizzazione della riforma della PAC;
  6. incarica il suo Presidente di provvedere affinché le commissioni competenti possano seguire e controllare il processo di applicazione della riforma della politica agricola comune;
  7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

**b) RISOLUZIONE B3-0933/92****Risoluzione sulle conseguenze della riforma della PAC per l'agricoltura, in particolare per quanto concerne i negoziati GATT**

*Il Parlamento europeo,*

- A. viste le misure unilaterali adottate dalla Comunità in ordine alla riforma della PAC,
  - B. vista la recente controversia sorta tra gli Stati Uniti e la Comunità in merito ai semi oleosi;
  - C. considerando che gli Stati Uniti hanno già redatto un elenco di prodotti alimentari comunitari esportati verso gli Stati Uniti dal quale risulta che addirittura un quarto di tali esportazioni potrebbero essere sottoposte a tariffe punitive,
  - D. considerando che l'azione prospettata potrebbe ripercuotersi sulle esportazioni comunitarie di prodotti alimentari verso gli Stati Uniti per una cifra pari a 2 miliardi di dollari,
1. rileva che l'azione in questione è del tutto ingiustificata, dal momento che la Comunità ha offerto agli Stati Uniti una compensazione per le distorsioni di mercato derivanti dalla sua politica nel settore dei semi oleosi e insiste, pertanto, affinché gli Stati Uniti ritirino l'elenco proposto e seguano la procedura di soluzione delle controversie in seno al GATT; si augura inoltre sinceramente che sia possibile, nel contesto di tale procedura, giungere a una soluzione soddisfacente;
  2. rileva che la misura proposta dagli USA è stata resa di dominio pubblico ancora prima che la nuova proposta della Comunità sui semi oleosi fosse presentata alla riunione del Consiglio GATT il 19 giugno 1992;
  3. ribadisce la necessità di arrivare a un accordo GATT globale e equilibrato, che copra tutti gli aspetti dei negoziati;
  4. rammenta che la Comunità ha già fatto concessioni notevoli procedendo alla riforma della PAC prima della conclusione di qualsivoglia accordo in seno al GATT e che non si debbono esercitare ulteriori pressioni sulla Comunità per quanto riguarda il settore agricolo in seno ai negoziati GATT;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Segretariato del GATT.

---

**2. Industria petrolchimica europea****RISOLUZIONE B3-0929 e 0939/92****Risoluzione sull'accordo di libero scambio da concludersi tra la Comunità e il Consiglio di cooperazione del Golfo**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 1989 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo che integra l'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e, dall'altro, i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait), concernente le relazioni commerciali tra la Comunità economica europea e l'unione doganale che verrà istituita da tali paesi,
- vista la decisione del Consiglio del 1° ottobre 1991 di conferire un mandato modificato alla Commissione,

Mercoledì 8 luglio 1992

- A. considerando di aver deciso, il 19 novembre 1989, di chiedere al Consiglio di essere consultato sul mandato da conferire alla Commissione per la negoziazione di un accordo tra la Comunità e il Consiglio di cooperazione del Golfo,
  - B. considerando che il Consiglio, nella sua risposta del 21 dicembre 1989, ha affermato che tale consultazione non avrebbe avuto luogo,
  - C. considerando che il Consiglio ha approvato, il 19 dicembre 1989, il mandato di negoziazione per la Commissione senza consultare il Parlamento e in seguito, il 1° ottobre 1991, ha adottato un mandato negoziale modificato sempre senza consultare il Parlamento,
  - D. considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 13 luglio 1990, sul significato dell'accordo di libero scambio che verrà concluso tra la CEE e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) <sup>(1)</sup>, ha espresso la sua preoccupazione in ordine alle probabili conseguenze di un tale accordo commerciale,
  - E. considerando che nel gennaio 1986 la Commissione aveva presentato una relazione sulle probabili conseguenze a livello industriale di un tale accordo commerciale, dalla quale risultava che esso avrebbe potuto avere ripercussioni fortemente negative per il settore petrolchimico comunitario,
  - F. considerando di aver invitato la Commissione, nella risoluzione summenzionata, ad aggiornare e pubblicare la sua relazione alla luce degli eventi che si sarebbero prodotti,
1. ribadisce il suo biasimo nei confronti del Consiglio per non averlo consultato sul mandato di negoziazione;
  2. biasima la Commissione per non aver presentato la relazione da esso chiesta sulle probabili conseguenze a livello industriale dell'accordo di libero scambio;
  3. chiede che tale relazione sia presentata il più presto possibile;
  4. ribadisce il suo impegno nei confronti della liberalizzazione multilaterale degli scambi nel contesto del GATT e degli attuali negoziati dell'Uruguay Round e sottolinea che l'accordo di libero scambio deve ottemperare alle disposizioni del GATT;
  5. ribadisce che il rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia costituisce un requisito preliminare per l'attuazione dell'accordo e chiede altresì che vengano osservate le norme OIL;
  6. manifesta la sua preoccupazione per le stime elaborate dalla Federazione dei produttori chimici europei (CEFIC), in base alle quali l'accordo di libero scambio potrebbe causare la perdita di 75.000 posti di lavoro nell'industria petrolchimica comunitaria;
  7. nota che preoccupazioni analoghe sono state espresse dalle industrie dei metalli non ferrosi e dei fertilizzanti;
  8. considera, pertanto, che non sia saggio procedere all'accordo in parola e, qualora i negoziati dovessero continuare, ritiene che occorra garantire clausole di salvaguardia il più severe possibili, onde tutelare l'industria comunitaria da una concorrenza sleale; sottolinea inoltre che ogni clausola a protezione delle industrie nascenti dovrebbe essere applicabile solo per un periodo limitato;
  9. ritiene che i problemi di salvaguardia dell'ambiente dovrebbero essere trattati nel corso dei negoziati tra le parti e inseriti nell'accordo finale;
  10. invita la Commissione a tenerlo regolarmente informato durante lo svolgimento dei negoziati;
  11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e ai governi degli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 231 del 17.9.1990, pag. 216.

### 3. Mercato europeo del lavoro dopo il 1992

#### RISOLUZIONE A3-0238/92

##### Risoluzione sul mercato europeo del lavoro dopo il 1992

*Il Parlamento europeo,*

- visto il Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992,
  - vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, approvata dal Consiglio europeo l'8 e il 9 dicembre 1989 a Strasburgo,
  - vista la comunicazione della Commissione sul programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (COM(89)0568 — C3-0238/89),
  - vista la relazione della Commissione sull'occupazione in Europa (1991) (COM(90)0290),
  - richiamandosi alla propria risoluzione del 13 settembre 1990 sul programma d'azione della commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 <sup>(1)</sup>,
  - visti la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione e i mezzi di informazione e della commissione per i diritti della donna (A3-0112/92),
  - visti la seconda relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione e i mezzi di informazione e della commissione per i diritti della donna (A3-0238/92),
- A. deplorando che i Trattati di Roma e di Maastricht non prevedano disposizioni relative ad obiettivi specifici concernenti gli anziani ma ritenendo che ciò non debba pregiudicare la presentazione di proposte concrete da parte della Commissione nel prossimo futuro,
- B. prendendo atto dell'importante ruolo svolto dalle organizzazioni di pensionati ai fini della rappresentanza degli anziani a livello locale, nazionale ed europeo nonché del loro coordinamento,
- C. sottolineando il proprio disappunto per il fatto che il programma d'azione sociale, pur mettendo in rilievo il crescente numero di anziani nelle nostre società, non proponga alcuna iniziativa a beneficio di questa fascia della popolazione e persuaso che la Commissione debba tener conto degli studi in materia di pensionamento anticipato,
- D. constatando che i lavoratori ultracinquantenni costituiscono spesso uno dei gruppi più vulnerabili in caso di riduzione di personale e che è spesso avvertita l'esigenza di una riqualificazione professionale e di maggiori opportunità nel campo dell'istruzione per rendere meno difficile il passaggio dalla vita lavorativa al pensionamento,
- E. ponendo in rilievo la carenza di manodopera specializzata e le previste conseguenze della flessione demografica sui mercati del lavoro europei nonché il contributo che gli anziani potrebbero fornire sia per far fronte ad una parte della domanda scaturente da tale carenza quanto in ruoli consultivi e di gestione,
- F. lamentando la scarsa attenzione prestata al valido contributo che gli anziani potrebbero fornire alla società civile con la partecipazione e lo svolgimento di mansioni civiche su base sia remunerata che volontaria, senza peraltro occupare posti di lavoro a detrimento dei giovani,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 260 del 15.10.1990, pag. 167.

Mercoledì 8 luglio 1992

- G. preso atto che la Commissione ha iniziato ad elaborare il secondo rapporto sui progressi compiuti per quel che riguarda l'attuazione della raccomandazione del Consiglio del 1982, relativa ai principi per una politica comunitaria concernente l'età pensionabile <sup>(1)</sup>,
- H. ricordando la sua risoluzione del 16 marzo 1989 sull'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 10 dicembre 1982 relativa ai principi di una politica comunitaria concernente l'età pensionabile <sup>(2)</sup> e la relazione della commissione per gli affari sociali (A2-0358/88),
- I. considerando che la partecipazione sociale, la parità di opportunità e la solidarietà sociale costituiscono principi irrinunciabili delle società democratiche, che la loro attuazione non può dipendere dalla ricchezza di un paese e che in quasi tutti gli Stati membri tali principi sono realizzati in misura insufficiente,
- J. considerando che la realizzazione del grande mercato interno e il conseguente sviluppo economico non hanno comportato l'eliminazione degli svantaggi strutturali di alcuni gruppi di popolazione come le donne, le minoranze etniche, i lavoratori e le lavoratrici migranti né l'abolizione degli svantaggi di gruppi che vivono in situazioni specifiche come i giovani e gli anziani, i disoccupati di lunga durata, i minorati, le famiglie mono-parentali, che anzi nel 1989 il numero delle persone colpite dalla povertà nella Comunità è aumentato a quasi 50 milioni e che quindi importanti gruppi sociali sono minacciati di emarginazione,
- K. considerando che in particolare la disoccupazione strutturale costituisce un grave problema, autogenerato dalla stessa Comunità; che oltre il 50% delle persone registrate come disoccupate lo sono da lungo tempo, che tali persone non usufruiscono di fatto dei nuovi posti di lavoro creatisi col mercato interno e che né le politiche specifiche nazionali né le iniziative comunitarie nel settore risultano davvero incisive,
- L. considerando che la relazione della Commissione sulla povertà considera esclusivamente i nuclei familiari e che in essa non vengono affrontati i problemi di gruppi di persone particolarmente colpiti come i senzatetto, gli individui dediti al crimine, gli immigrati illegali e coloro che vivono in istituti,
- M. considerando che la disoccupazione giovanile e le difficili condizioni di formazione rappresentano ancora un ostacolo, che potrebbe essere superato se si investisse di più nella formazione e qualificazione delle risorse umane;
- N. considerando il principio della coesione economica e sociale nella Comunità, costantemente riaffermato dalle Istituzioni europee, e considerato l'obiettivo della piena occupazione per il maggior numero possibile di cittadini europei,
- O. constatando che la Commissione e il Consiglio non hanno finora preso sufficientemente in considerazione le proposte del Parlamento europeo figuranti nella risoluzione sopra menzionata del 13 settembre 1990 — Parte I — e incaricando la propria commissione per gli affari sociali ad attivarsi per approfondire e formulare concretamente i principi ivi enunciati per quanto concerne una politica comunitaria dell'occupazione,
- P. considerando che oltre il 20% dei giovani della Comunità sono disoccupati alla vigilia del completamento del mercato interno e che il criterio più valido per giudicare del successo del mercato unico sarà rappresentato dal calo di tale spaventoso tasso di disoccupazione settoriale,
- Q. considerando che è necessario, ai fini della realizzazione e del successo del mercato unico, favorire in Europa centrale e orientale la creazione di un'area di sviluppo economico e sociale equilibrato che consenta il consolidamento della democrazia,
- R. considerando che per la ristrutturazione e l'adattamento dei grandi settori europei è necessaria una politica comunitaria incisiva,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 16 del 21.1.1982, pag. 12.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 96 del 17.4.1989, pag. 155.

Mercoledì 8 luglio 1992

**Parte I:****Mutamenti sul mercato europeo del lavoro e relative conseguenze per la struttura familiare***Occupazione*

1. è convinto della necessità di porre in atto l'imperativo della parità di possibilità per le donne specie in ordine al loro accesso sul mercato del lavoro, ossia migliori possibilità di formazione e istruzione permanente, sufficienti servizi per la sorveglianza dei bambini e migliori condizioni lavorative, con specifico riferimento all'attuazione di una mirata tutela sociale per il lavoro precario;

2. reputa che la politica occupazionale da perseguire, tenendo conto delle rispettive competenze della Comunità, degli Stati membri e delle parti sociali, debba ispirarsi alle seguenti esigenze:

- a) occorre esperire le possibilità di conciliare la piena occupazione con un'armoniosa vita familiare e sociale, in particolare tramite una adeguata organizzazione e la riduzione progressiva del tempo di lavoro settimanale;
- b) occorre creare la possibilità concreta per uomini e donne di cumulare l'attività professionale e le incombenze familiari in particolare per le donne con modeste qualifiche professionali e per le famiglie che desiderano avere molti figli;
- c) occorre varare misure intese ad assicurare un reddito sostitutivo (retribuzione per i compiti educativi, trattamento neutro sul piano fiscale, indennità compensative di sicurezza sociale) per periodi da determinare in cui gli individui, in funzione delle possibilità e delle necessità familiari, optano per un'interruzione parziale o totale della loro carriera professionale;

3. ritiene che una siffatta politica renda necessari provvedimenti strutturali intesi a:

- ottimizzare i servizi di custodia dei figli,
- assicurare che le gestanti ricevano un migliore trattamento socio-previdenziale mediante la concessione di assegni e di congedi di maternità adeguati,
- ampliare il diritto alla sospensione temporanea della carriera, provvedendo ad evitare che la promozione della lavoratrice venga frenata rispetto ai colleghi,
- estendere il diritto a modificazioni dell'orario di lavoro e promuovere il lavoro a tempo parziale su base volontaria oltreché una maggiore elasticità in materia di orario lavorativo, definita in sede legislativa o di contrattazione collettiva;

4. ribadisce la sua richiesta alla Commissione formulata nella risoluzione sopra citata del 13 settembre 1990, di sottoporre al Consiglio una risoluzione relativa alla carriera mobile e alla parità di opportunità per uomini e donne, in funzione di una più ampia concezione dell'occupazione;

5. chiede alla Commissione di fare realizzare uno studio sulle modalità di funzionamento economico dei nuclei familiari, che esamini anche le ripartizioni dei compiti, onde comprendere meglio i vantaggi e gli svantaggi di nuovi modelli lavorativi e di trasmetterne entro dodici mesi i risultati al Parlamento europeo;

6. reputa che provvedimenti specificamente destinati alle famiglie monoparentali debbano soprattutto apportare soluzioni atte a rimuovere i problemi di sostentamento delle madri nubili, rendendo loro possibile di combinare l'attività professionale con la cura dei figli;

*Custodia dei bambini*

7. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva quadro sui servizi di custodia dei bambini negli Stati membri e la sollecita altresì a tener conto delle raccomandazioni formulate nella sua risoluzione del 19 aprile 1991 sui servizi per l'infanzia e la parità delle opportunità<sup>(1)</sup>;

(1) G.U. n. C 129 del 20.5.1991, pag. 224.

Mercoledì 8 luglio 1992

### *Congedo*

8. è del parere che l'introduzione di varie forme di congedo retribuito, parzialmente retribuito o non retribuito è essenziale per consentire una migliore armonizzazione fra l'attività lavorativa e la vita familiare, con specifico riferimento all'assistenza ai bambini a carico, agli ammalati o alle persone anziane;

9. invita la Commissione ad accelerare i lavori relativi alle proposte di direttiva a) sul congedo parentale per gli uomini, b) sul congedo per motivi familiari per entrambi i genitori, per consentir loro lo svolgimento delle incombenze connesse con la scuola, la famiglia e le eventuali malattie;

10. deplora che il Consiglio non abbia ancora adottato le proposte di direttiva all'esame sul congedo parentale e invita la Commissione a metterle a punto onde consentirne la tempestiva approvazione da parte del Consiglio;

### *Forme di lavoro flessibili*

11. ritiene che l'emergere di nuovi schemi di vita e le conseguenti richieste di un'impostazione mobile del tempo lavorativo abbiano favorito una nuova flessibilità e la deregolamentazione del lavoro e chiede pertanto che la Commissione faccia svolgere degli studi che approfondiscano il rapporto lavoro-tempo libero nei vari strati sociali;

12. rileva la necessità di provvedimenti sull'organizzazione del lavoro, richiamandosi in proposito alla sua risoluzione del 10 luglio 1990 sui contratti e i rapporti di lavoro atipici <sup>(1)</sup>, e ai suoi pareri del 24 ottobre 1990 su determinati rapporti di lavoro <sup>(2)</sup> e del 15 maggio 1991 sulle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata indeterminata o un rapporto di lavoro interinale <sup>(3)</sup>;

13. chiede alla Commissione di sottoporgli entro sei mesi uno studio relativo alle ripercussioni sulla famiglia tenendo conto:

- a) delle crescenti esigenze in materia di mobilità dei lavoratori,
- b) della pressione esercitata sui lavoratori a causa dell'aumento della produttività e della deregolamentazione del lavoro,
- c) delle crescenti esigenze di flessibilità e di formazione permanente;

### *Previdenza sociale*

14. reputa che la previdenza sociale dovrebbe svolgere un ruolo di sostegno tenendo conto maggiormente, e soprattutto in modo diverso, delle situazioni familiari, prevedendo indennità minime forfettarie e/o basate sulla retribuzione, per i periodi in cui gli interessati decidessero di ridurre o sospendere provvisoriamente (del tutto o parzialmente) a causa di particolari situazioni (figli in tenera età, malattie dei familiari, persone anziane) l'attività professionale retribuita;

15. ritiene che tale «assegno per cure familiari» vada inteso come una «indennità di interruzione temporanea dell'attività lavorativa», tenendo presente che:

- a) tale diritto deve fondarsi su precedenti attività lavorative,
- b) il diritto all'indennità va di pari passo con il diritto al reimpiego o all'assistenza in caso di reinserimento sul mercato del lavoro,
- c) il diritto all'indennità non deve essere riservato unicamente al partner che assolve a tempo pieno le incombenze domestiche, ma anche alle famiglie con doppio reddito in cui l'uomo e/o la donna optino per una parziale riduzione dell'attività professionale,
- d) le indennità debbono rappresentare un congruo reddito sostitutivo, onde evitare che se ne avvalgano esclusivamente le donne;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 231 del 17.9.1990, pag. 32.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 295 del 26.11.1990, pag. 96.

<sup>(3)</sup> G.U. n. C 158 del 17.6.1991, pag. 81.

Mercoledì 8 luglio 1992

16. chiede alla Commissione di fare effettuare una ricerca sugli ostacoli frapposti dai regimi fiscali e di sicurezza sociale degli Stati membri ad un migliore rapporto fra vita lavorativa e vita privata — ed in particolare al reinserimento di coloro che hanno dovuto interrompere la loro carriera — e di trasmetterne i risultati al Parlamento europeo;

*Conseguenze finanziarie della politica da perseguire*

17. invita la Commissione a sottoporgli, entro sei mesi, uno studio relativo alle modalità di finanziamento dei provvedimenti proposti nella presente sezione;

**Parte II:**

***La situazione degli anziani sul mercato del lavoro***

18. chiede alla Commissione di elaborare una direttiva volta ad eliminare le discriminazioni basate sull'età per l'accesso ad un posto di lavoro; la direttiva dovrà altresì garantire il diritto alla pensione e prendere in considerazione l'età pensionabile;

19. critica le pratiche di assunzione delle istituzioni europee che, nonostante le reiterate critiche da parte di parlamentari europei, seguitano a fissare un limite d'età per l'accettazione delle candidature;

20. invita gli Stati membri a garantire che i programmi operativi a carico del FSE tengano in maggior considerazione le necessità di formazione e di riqualificazione professionale dei lavoratori anziani, in particolare nelle regioni di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, dove la riduzione del personale da parte delle aziende colpisce più facilmente i lavoratori anziani;

21. chiede che gli Stati membri tengano in particolar conto le esigenze delle donne anziane, molte delle quali non hanno avuto la possibilità di maturare il diritto a beneficiare di regimi pensionistici pubblici o aziendali e che, conseguentemente vivono in stato di indigenza o di povertà;

22. chiede al Consiglio di adottare con procedura d'urgenza la proposta della Commissione relativa alla direttiva al Consiglio che completa l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi sociali;

23. accoglie favorevolmente l'opzione prevista dalla proposta di direttiva, concernente l'introduzione di regimi pensionistici flessibili o per categoria e chiede agli Stati membri di consentire un maggior accesso ai vantaggi dei regimi pensionistici flessibili, che consentirebbero ai cittadini di meglio soddisfare le proprie esigenze, in particolare sul piano della carriera e delle aspirazioni retributive;

24. accoglie favorevolmente la proclamazione del 1993 come Anno dell'anziano e della solidarietà fra generazioni, ma la considera solo un primo modesto passo verso un approccio coordinato a livello comunitario della problematica del settore;

25. chiede alla Commissione di informarlo regolarmente prima dell'avvio delle attività e dei programmi d'azione che dovranno essere intrapresi durante il 1993 nonché di discutere dettagliatamente con il Parlamento europeo e con il gruppo europeo di collegamento «Anziani» sui modi per mantenere e sviluppare la dinamica dell'azione comunitaria in questo settore;

26. chiede alla Commissione di fare effettuare uno studio che esamini le conseguenze dell'eventuale introduzione del pensionamento flessibile e del prolungamento della carriera professionale sulle condizioni di vita dei lavoratori più anziani e dei pensionati, e in particolare dei lavoratori appartenenti alle categorie di reddito più basse e che svolgono attività fisicamente più faticose, e analizzi le ripercussioni di tali misure sulle strutture e le disparità di reddito di questa categoria di soggetti, e la invita a riferire al Parlamento sulle risultanze dello stesso;

**Parte III:**

***Prospettive future del regime pensionistico e della sicurezza sociale***

27. chiede un più ampio coordinamento dei regimi e parziali armonizzazioni e giudica al riguardo necessario un ampliamento del campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 secondo quanto previsto dal programma di azione della Commissione; sottolinea al riguardo che occorre tener presente principi fondamentali come l'estensione del campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 al servizio pubblico;

Mercoledì 8 luglio 1992

28. si attende che, applicando le relative misure, si rispettino le diverse tradizioni, esigenze e capacità finanziarie nazionali; il legislatore comunitario e quello nazionale devono vegliare affinché i diritti a prestazioni in altri paesi siano conciliate con il principio di territorialità;

29. ritiene che la sicurezza sociale negli Stati membri della Comunità debba obbedire almeno ai seguenti principi:

- i regimi vanno basati sul principio della solidarietà tra persone attive e non, giovani e anziani, sani e malati, ecc.;
- la responsabilità del finanziamento e della gestione dei regimi incombe in linea di principio alle parti sociali e/o alle autorità;
- il beneficio delle prestazioni e dei servizi di sicurezza sociale è un diritto soggettivo. Il livello dei redditi di sostituzione può essere eventualmente adeguato alle condizioni familiari;
- obiettivo della sicurezza sociale è garantire il mantenimento del potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti e autonomi in caso di perdita di retribuzione o di reddito, concedendo un reddito di sostituzione e provvedendo al soddisfacimento di una serie di diritti, quali il diritto all'assistenza sanitaria e all'alloggio;
- i redditi di sostituzione e le prestazioni vanno adeguati regolarmente all'aumento del costo della vita;

30. chiede, tra l'altro, per il medio termine e in vista dell'armonizzazione parziale e del coordinamento dei regimi:

- una convergenza dei limiti di età e delle norme in materia di regimi pensionistici flessibili e di pensioni parziali;
- il ravvicinamento dei regimi di assicurazione vecchiaia e dei limiti di età vigenti negli Stati membri per l'uomo e la donna tenendo conto dei tempi realizzativi necessari;
- una definizione uniforme di «invalidità» e delle condizioni che danno diritto alle prestazioni per inabilità al lavoro,

tenendo presente che in nessun caso tale politica deve portare allo smantellamento delle conquiste della sicurezza sociale in un dato Stato membro;

31. constata che, oltre ai regimi normativi nazionali, occorrerebbe coordinare anche i regimi pensionistici aziendali obbligatori, ad esempio in materia di decorrenza dei termini e di trasferibilità dei diritti; per quanto riguarda i sistemi volontari aziendali, l'esistenza di norme troppo rigorose ridurrebbe la disponibilità a concludere questo tipo di accordi, a meno di un considerevole miglioramento in ambito fiscale;

32. sollecita inoltre miglioramenti sociali per i lavoratori frontalieri, istituendo ad esempio per tale categoria centri di informazione situati presso i vari organismi di previdenza;

33. sottolinea la particolare esigenza di coordinare le assicurazioni contro la malattia <sup>(1)</sup> e la disoccupazione <sup>(2)</sup>;

34. chiede alla Commissione di esaminare in qual modo si possa limitare il rischio di intervento assistenziale nel quadro della sicurezza sociale e di presentargli una relazione in materia;

35. chiede una modifica dell'articolo 51 del trattato CEE, con l'obiettivo di ripristinare la prerogativa della Comunità di coordinare tutte i diritti a prestazione; in tal modo sarebbe possibile adottare disposizioni anticumulo a carattere europeo, anziché nazionale;

<sup>(1)</sup> Ad esempio mediante l'introduzione di una Carta europea per l'assicurazione contro le malattie; la semplificazione del sistema di liquidazione in caso di cura ospedaliera all'estero; la piena facoltà, anche per i familiari dei lavoratori frontalieri, di ricevere tutte le prestazioni sia nello Stato in cui risiedono che nello Stato in cui esercitano la loro attività.

<sup>(2)</sup> Ad esempio mediante un miglioramento del sistema di interscambio di dati tra gli uffici del lavoro CE (SEDOC), tenendo conto in particolare dei mercati di lavoro nelle zone frontaliere e l'istituzione di un osservatorio europeo dell'occupazione;

Mercoledì 8 luglio 1992

36. si rammarica che il Consiglio non voti più spesso a maggioranza qualificata e che la codecisione non sia la norma che presiede all'intera politica della Comunità europea in tale settore;

37. invita la Commissione a presentare entro dodici mesi un rapporto circostanziato — contenente dati essenziali comparabili — sulle possibili ripercussioni dell'instaurazione dell'Unione monetaria sul finanziamento e funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale negli Stati membri, nella fattispecie i vari regimi pensionistici (costi delle prestazioni in funzione dell'età e dell'evoluzione demografica) e, sulla scorta dei relativi risultati, a presentare idonee proposte per evitare una perdita delle conquiste sociali negli Stati membri;

#### **Parte IV:**

#### ***Mercato interno ed emarginazione sociale***

##### *Eliminazione degli svantaggi strutturali*

38. chiede il rispetto del principio della parità di opportunità per tutti i cittadini che risiedono nella Comunità;

39. chiede alla Commissione di realizzare o far realizzare con urgenza una ricerca sui seguenti temi:

— la situazione della famiglia monoparentale negli Stati membri della Comunità, tenendo conto sia dei parametri economici e sociali che di quelli culturali, e il funzionamento dei regimi e delle istituzioni rispetto a questa categoria sociale;

— l'evoluzione della disparità di reddito tra le diverse categorie professionali, le persone alla ricerca di un impiego e le persone non attive nei vari Stati membri, sulla base di criteri comparabili;

40. chiede il rispetto del principio della solidarietà sociale nei confronti di giovani e di anziani e tra questi reciprocamente, in particolare:

— la garanzia di una pensione «dinamica» e legale,

— l'offerta di opportunità di istruzione e di formazione continua per i giovani,

— la promozione, per fasce d'età, del perfezionamento e dell'aggiornamento professionale per tutti i lavoratori così da scongiurare la disoccupazione di lunga durata,

— l'incoraggiamento della formazione postprofessionale per gli anziani,

— la messa a disposizione di questi ultimi di servizi adatti alle loro esigenze;

41. chiede che anche le persone svantaggiate possano partecipare pienamente al processo politico sia a livello comunitario che statale, regionale e comunale e che esse e le loro organizzazioni siano equiparate a tutti gli altri gruppi e alle loro rappresentanze anche nel processo di formazione dell'opinione;

##### *Eliminazione di svantaggi specifici*

42. chiede che la Comunità affronti il grave problema della disoccupazione strutturale:

— invitando gli Stati membri ad accordare la massima priorità all'eliminazione della disoccupazione strutturale,

— effettuando studi a livello comunitario,

— ampliando il programma di azione ERGO (programma d'azione comunitario a favore delle persone colpite da disoccupazione strutturale) e aumentando il numero di progetti innovativi comunitari;

43. chiede, per i cittadini comunitari portatori di handicap fisici o mentali (valutati dalla Commissione a 30 milioni), di creare norme che consentano loro una partecipazione alla vita sociale e di invitare gli Stati membri a portare avanti lo sviluppo di infrastrutture che tengano conto dei minorati e in particolare a garantire fondi sufficienti per l'assistenza tecnica e psicosociale;

Mercoledì 8 luglio 1992

44. chiede al Consiglio e alla Commissione di riconoscere, nel quadro della lotta all'esclusione sociale, un diritto soggettivo generale a risorse e prestazioni garantite sufficienti, tenendo conto degli attuali regimi di assistenza negli Stati membri, a tutte le persone legalmente residenti sul territorio dello Stato membro, senza distinzione di sesso, di razza, di età, di handicap o di nazionalità, per poter garantire un'esistenza conforme alla dignità umana;

*Riorientamento delle politiche comunitarie esistenti*

45. chiede che i tre Fondi strutturali siano adeguati in funzione delle esigenze sopracitate, in particolare:

- promozione dell'istruzione, della formazione, dell'aggiornamento e dei corsi per anziani, ai fini dello sviluppo dell'occupazione;
- aiuto specifico ai gruppi svantaggiati da fornire, non al fine di adottare misure per integrare quante più persone nel minor tempo possibile, bensì tenendo conto dei problemi e delle esigenze di quanti sono realmente interessati al reinserimento nella vita economica; aiuti alla fascia di qualificazione medio-alta, soprattutto destinati alle donne e agli immigrati;
- creazione di posti di lavoro, in particolare sostenendo iniziative occupazionali, a livello locale e regionale nonché di piccole e medie imprese, aventi carattere innovativo;
- orientamento dei criteri di aiuto sulla base del principio all'autoassistenza;

*Parte V:*

*Il subappalto, l'economia parallela e il lavoro precario*

46. ritiene che si svilupperanno nuove forme di rapporti di lavoro, in particolare le forme occupazionali precarie e il subappalto transnazionale, e riconosce la necessità di una regolamentazione comunitaria in tale settore mirante a garantire a tutta la manodopera avventizia chiamata a lavorare in un altro paese una protezione sociale, salariale, delle condizioni di lavoro, dei diritti sindacali perlomeno pari a quella di cui beneficiano i lavoratori del paese in questione, in modo da lottare contro il dumping sociale;

47. invita la Commissione e gli Stati membri a presentare misure che consentano di rendere più efficace la lotta contro l'economia sommersa che reca grave pregiudizio alla società;

48. constata che l'assenza o il mancato adeguamento delle legislazioni nazionali in materia di subappalto, di economia parallela e di lavoro precario hanno contribuito a favorire lo sviluppo di queste forme di attività;

49. ritiene che le forme di lavoro atipiche debbano godere degli stessi diritti e dello stesso livello di tutela sociale di cui beneficiano i normali rapporti di lavoro e ritiene al riguardo indispensabile definire norme rigorose e cogenti in fatto di protezione dei lavoratori;

50. chiede il rispetto dell'uguaglianza tra i lavoratori, qualunque sia il tipo di contratto di lavoro al quale sono soggetti, e ciò al fine di non incrementare le disuguaglianze e di non contribuire al sorgere di una categoria di lavoratori di rango inferiore, particolarmente in materia di:

- retribuzioni,
- sanità e sicurezza sul luogo di lavoro,
- condizioni e ambiente di lavoro,
- protezione sociale, sicurezza sociale e prevenzione dei rischi professionali;

considera necessario garantire un'equa protezione a tutti i lavoratori, adottando prescrizioni minime;

51. ritiene che i lavoratori che svolgono compiti di subappalto in un diverso Stato membro e non rientrano nel campo di applicazione della normativa comunitaria in vigore in materia di sicurezza sociale, debbano ottenere una tutela sociale equivalente a quella prevista da detta normativa; i lavoratori in questione dovranno ricevere la documentazione ufficiale dei versamenti effettuati dai loro datori di lavoro agli istituti previdenziali;

52. chiede di favorire l'accesso di ogni lavoratore alla formazione e all'aggiornamento professionale, attuando una politica di cooperazione fra gli Stati membri al fine di elevare il livello di qualificazione e di offrire possibilità di carriera a tutti i lavoratori;

Mercoledì 8 luglio 1992

53. propone di garantire a ogni lavoratore l'insieme dei diritti collettivi, in particolare l'eleggibilità e la rappresentanza all'interno degli organismi rappresentativi dei lavoratori;
54. chiede alla Commissione di realizzare uno studio approfondito sull'impatto sociale del fenomeno del subappalto nella Comunità che riferisca in merito a: numero delle imprese subappaltatrici, percentuale del subappalto nelle imprese, numero dei lavoratori interessati, condizioni di lavoro, perdite in termini di occupazione imputabili al subappalto;
55. invita la Commissione a far svolgere con urgenza un'inchiesta sugli abusi nel settore del subappalto e del lavoro temporaneo sia a livello degli Stati membri che a livello comunitario e, sulla base dei relativi risultati, a proporre le direttive necessarie a eliminare tali abusi e che consentano di sanzionare non tanto il lavoratore, quanto il datore di lavoro;
56. chiede al Consiglio e alla Commissione di esplicitare ogni sforzo perché vengano adottate nei tempi più brevi e integralmente tutte le direttive derivanti dal programma d'azione basato sulla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali, assicurando il più elevato livello di protezione per i lavoratori e facendo salvi i diritti già acquisiti;
57. chiede alla Commissione di mettere a punto, sotto forma di direttiva, un codice di condotta per il subappalto allo scopo di garantire i diritti e le conquiste dei lavoratori e di intervenire in modo più incisivo contro l'economia sommersa;
58. auspica un dialogo con i rappresentanti degli Stati membri e/o il Consiglio riguardo alle proposte di direttiva sulle forme di lavoro atipiche;

**Parte VI:****Mobilità intracomunitaria**

59. deplora che, a tanti anni dall'adozione del trattato CEE, numerosi ostacoli si frappongano ancora all'attuazione completa del principio della libera circolazione, e reitera <sup>(1)</sup> pertanto alla Commissione e al Consiglio il proprio invito ad adottare le seguenti misure:
- completamento della revisione del regolamento (CEE) n. 1612/68 e della direttiva 68/360/CEE <sup>(2)</sup> nonché revisione del regolamento (CEE) n. 1251/70 <sup>(3)</sup> conformemente al parere espresso dal Parlamento europeo;
  - revisione delle direttive 73/148/CEE e 75/34/CEE <sup>(4)</sup> sui lavoratori autonomi e adeguamento ai principi generali della revisione di cui alla lettera a), comprese le disposizioni relative all'accesso dei familiari a qualsiasi attività lavorativa autonoma;
  - revisione della direttiva 77/486/CEE <sup>(5)</sup> in base ai seguenti principi:
    - estensione a tutti i settori e a tutti i cittadini residenti legalmente in uno Stato membro del diritto alla parità delle possibilità nei settori dell'istruzione e della formazione;
    - riconoscimento del valore del pluralismo culturale e linguistico, protezione e promozione delle lingue e delle culture del paese di origine, senza trascurare la necessaria capacità di adeguamento linguistico dei lavoratori che cercano un posto di lavoro al di fuori del proprio paese di origine;
  - modifica della direttiva 64/221/CEE relativa al coordinamento delle misure speciali applicabili agli stranieri con riferimento al cambiamento di residenza e alla residenza, giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica; in altre parole, soppressione dell'allegato e modifica degli articoli 5 e 6 per migliorare la tutela giuridica dei cittadini interessati;
  - modifica e aggiornamento generale dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 <sup>(6)</sup> e n. 574/72 <sup>(7)</sup>, con particolare riferimento alle quote di famiglia, alle prestazioni non legate a contributi, alle prestazioni dell'assicurazione malattia, alla disoccupazione, al pensionamento anticipato e alle pensioni;

<sup>(1)</sup> Risoluzione summenzionata del 13.9.1990 (G.U. n. C 260 del 15.10.1990, pag. 173).

<sup>(2)</sup> G.U. n. L 257 del 9.10.1968, pag. 13.

<sup>(3)</sup> G.U. n. L 142 del 30.3.1970, pag. 24.

<sup>(4)</sup> G.U. n. L 172 del 28.6.1973, pag. 10 e G.U. n. L 14 del 20.1.1975, pag. 15.

<sup>(5)</sup> G.U. n. L 199 del 6.8.1977, pag. 32.

<sup>(6)</sup> G.U. n. L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

<sup>(7)</sup> G.U. n. L 74 del 27.3.1971, pag. 1.

Mercoledì 8 luglio 1992

60. chiede nuovamente alla Commissione di presentare proposte volte a risolvere i problemi dei frontalieri, in particolare in materia di fiscalità, regimi di pensionamento anticipato e tutela sociale per i familiari <sup>(1)</sup>;
61. invita la Commissione ad approvare, una volta definiti i criteri di accoglienza dei cittadini dei paesi terzi nella Comunità nel suo insieme, una proposta di direttiva che attribuisca ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nella Comunità gli stessi diritti di cui godono i cittadini comunitari per quanto riguarda la libertà di circolazione, l'accesso al mercato dell'occupazione e il diritto alla libera fissazione della residenza;
62. invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto, a procedere alla soppressione del requisito della cittadinanza per l'accesso alle categorie di impieghi definite dalla Commissione nella sua raccomandazione 88/C72/02, allo scopo di aprire ai cittadini comunitari il settore pubblico, escludendo le funzioni aventi attinenza con l'esercizio dei poteri dello Stato; chiede alla Commissione di presentare proposte integrative volte a migliorare la reale mobilità dei cittadini comunitari nel settore pubblico;
63. appoggia gli sforzi della Commissione volti a migliorare il sistema SEDOC;
64. giudica positivamente l'introduzione di un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore e raccomanda al Consiglio di approvare la proposta della Commissione relativa all'integrazione e all'estensione della direttiva, allo scopo di includere anche le qualifiche acquisite a livello d'istruzione secondaria;
65. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare statistiche e dati comparativi migliorati nel settore della mobilità intracomunitaria;
66. chiede nuovamente alla Commissione di elaborare un documento che tracci un quadro sistematico di tutte le disposizioni giuridiche comunitarie riguardanti direttamente o indirettamente la libera circolazione dei lavoratori;
67. chiede agli Stati membri di distribuire tale quadro riepilogativo della Commissione alle rispettive amministrazioni e insiste sulla necessità di organizzare per i funzionari negli Stati membri corsi di formazione specializzati sull'Europa e sul diritto comunitario della libera circolazione;
68. invita nuovamente la Commissione ad elaborare una relazione che riassume, sulla base delle norme giuridiche vigenti, gli ostacoli tuttora esistenti (pratici, amministrativi, tecnici, fiscali e finanziari) e proponga le misure che dovrebbero quindi essere adottate a livello comunitario, statale o locale; tale relazione dovrebbe essere presentata al Consiglio e al Parlamento entro la fine del 1992;

**Parte VII:**

***L'immigrazione di lavoratori provenienti da paesi terzi e le sue conseguenze sul mercato del lavoro***

69. ritiene che i cittadini di paesi terzi residenti legalmente nella Comunità debbano beneficiare degli stessi diritti sociali di cui godono i cittadini comunitari migranti;
70. chiede l'instaurazione di una politica comunitaria dell'immigrazione basata su interventi coordinati in relazione a:
- azioni concertate con i paesi di emigrazione per agire sulla pressione migratoria e aiuti finanziari a tali paesi,
  - un controllo dei flussi migratori e un'azione coordinata sui visti,
  - un'armonizzazione delle politiche e delle normative in materia di diritto d'asilo secondo gli orientamenti contenuti nella sua risoluzione del 12 marzo 1987 sul problema del diritto d'asilo <sup>(2)</sup>,
  - politiche di integrazione degli immigrati legalmente e lotta alla irregolarità delle condizioni di vita e di lavoro;

<sup>(1)</sup> Cfr. anche la parte III «Prospettive future del regime pensionistico e della sicurezza sociale».

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 99 del 13.4.1987, pag. 167.

Mercoledì 8 luglio 1992

71. ritiene che la politica comunitaria dell'immigrazione, e in particolare la politica in materia di visti e di asilo, debba rispettare integralmente le convenzioni internazionali esistenti in materia di diritti dell'uomo e diritto d'asilo;

72. ritiene necessario che la domanda e l'offerta di lavoro prevedibili costituiscano materia di accordo tra i paesi della Comunità e i paesi di emigrazione in particolare per quanto riguarda misure di formazione, di valorizzazione delle fasce di migranti qualificati, di incentivazione dei ritorni con programmi coordinati;

73. è persuaso che:

- a) la programmazione dei flussi deve far riferimento non solo alla domanda di lavoro, ma anche all'immigrazione per ricongiungimento familiare in modo da poter elaborare efficaci politiche d'integrazione sociale e considerare anche la domanda di lavoro clandestino,
- b) l'ingresso per motivi di lavoro deve consentire ai lavoratori immigrati di usufruire del sostegno attivo di centri di accoglienza, di servizi di formazione, della possibilità di accesso all'alloggio e di servizi sanitari e sociali,
- c) a tale riguardo auspica un utilizzo maggiore dei fondi strutturali con politiche coordinate a livello nazionale e locale, in particolare nelle aree urbane;

74. considera che occorre far sì che i lavoratori immigrati legalmente nella Comunità godano delle stesse condizioni di lavoro di cui usufruiscono i lavoratori nazionali;

75. chiede inoltre lo studio di misure per combattere il ricorso a forme irregolari di lavoro con sanzioni appropriate nei confronti dei datori di lavoro e la realizzazione di proposte riguardanti contratti di lavoro speciale e le relative misure sociali da stipulare con i paesi di emigrazione, ed in particolare l'accesso ai regimi di sicurezza sociale;

76. considera necessario incentivare la negoziazione tra le parti sociali nel quadro delle norme previste a livello comunitario e nazionale e nella ricerca dei contratti di lavoro che tengano conto dei problemi specifici che incontrano i lavoratori immigrati sul mercato occupazionale;

77. ritiene necessario, nella logica del mercato interno, che vengano eliminate tutte le norme che stimolano il passaggio dall'immigrazione legale all'immigrazione irregolare permettendo, per esempio, il passaggio da permessi di studio a permessi di lavoro con possibilità di rispondere a un'offerta di lavoro proveniente da un paese comunitario diverso da quello di prima accoglienza, legalizzazione del lavoro a seguito di un'impresa anche in un paese diverso da quello di ingresso, flessibilità nella determinazione dell'età per i figli che possono ricongiungersi al nucleo familiare;

78. ritiene necessario armonizzare fra loro le disposizioni nazionali in materia di immigrazione, al fine di garantire anche agli immigrati legali provenienti da paesi terzi la libertà di circolazione nella Comunità implicita nel concetto di mercato interno;

79. chiede che vengano previste misure specifiche per le donne immigrate;

80. chiede alla Commissione di elaborare entro la fine del luglio 1992 un piano d'azione comunitario che comprenda precisi impegni anche per gli Stati membri attraverso l'adozione di una decisione del Consiglio in materia; tale piano di durata pluriennale dovrà portare a sintesi e implementare le diverse azioni e strumenti comunitari nonché sperimentare proposte innovative per la lotta contro le discriminazioni;

81. ritiene indispensabile la creazione di un osservatorio europeo che fornisca analisi qualitative e quantitative del lavoro e delle discriminazioni subite dai lavoratori provenienti dai paesi terzi in modo da poter definire azioni di lotta all'emarginazione e all'esclusione;

Mercoledì 8 luglio 1992

**Parte VIII:**

***Ristrutturazione delle imprese, produttività e occupazione***

82. invita la Commissione, nell'ambito dei suoi lavori per il ravvicinamento delle imposte sulle società, a presentare proposte su come utilizzare i regimi fiscali per incoraggiare la ricerca e lo sviluppo, per promuovere la formazione di capitale proprio, per migliorare la formazione professionale dei lavoratori e incrementare i nuovi investimenti;
83. chiede alla Commissione di tener conto delle convenzioni dell'OIL in sede di elaborazione delle sue proposte di direttiva;
84. ritiene che il previsto aggravamento delle disparità regionali dopo il 1993, che andrà a danno della coesione economica e sociale, richieda un potenziamento dei fondi strutturali e della politica regionale;
85. invita la Commissione a mettere a punto un maggior numero di programmi per la promozione della Ricerca e Sviluppo, in particolare quelli a sostegno di «joint ventures» in questo settore;
86. chiede che, nell'ambito della politica comunitaria della formazione, maggior importanza sia attribuita alla formazione continua;
87. chiede dalla Comunità un costante impegno a promuovere la partecipazione, l'informazione e la consultazione dei lavoratori;
88. sollecita la Commissione a presentare in tempi brevi una proposta di direttiva concernente sulle modalità di partecipazione dei lavoratori delle imprese di dimensione europea, come del resto previsto nel Programma d'azione sociale del 5 dicembre 1989 (COM(89)0568);
89. chiede al Consiglio e alla Commissione di accelerare i lavori in materia di statuto della società europea e di comitato aziendale europeo;
90. chiede che, in caso di introduzione di nuovi metodi di produzione e prassi lavorative, i lavoratori interessati ne vengano informati tempestivamente, gli effetti delle innovazioni vengano resi socialmente compatibili e tali innovazioni vengano accompagnate da nuove normative sul piano europeo nei settori in cui ciò si riveli necessario per evitare qualsiasi abbassamento del livello di protezione sia a livello lavorativo che sociale;
91. rileva l'importanza economica di un aumento della produttività ma chiede che i lavoratori possano godere dei benefici di un loro contributo in tale direzione senza che l'aumentata produttività comporti un peggioramento delle condizioni di lavoro;
92. esprime profonda preoccupazione per il recente aumento della disoccupazione e ribadisce che la piena occupazione deve rimanere un obiettivo prioritario della politica comunitaria degli anni '90; chiede pertanto alla Commissione di esaminare i risultati del rapporto Cecchini alla luce del mutato quadro internazionale;
93. chiede al Consiglio di adottare nei tempi più brevi la direttiva concernente i licenziamenti collettivi, provvedendo affinché i diritti e gli interessi dei lavoratori vengano tutelati nel miglior modo possibile;
94. chiede l'elaborazione di un moderno sistema di analisi dei compiti e di descrizione delle mansioni indipendente dal sesso, valido per tutta la Comunità e in grado di assicurare una migliore valutazione e una più equa remunerazione del lavoro femminile;
95. chiede l'adozione di criteri precisi applicati su scala comunitaria per il calcolo dei salari minimi negli Stati membri, il che costituirebbe un utile strumento per determinare la remunerazione delle forme di lavoro atipiche, calcolare i redditi sostitutivi e corrispondere le indennità;
96. ritiene che ogni forma di lavoro debba essere adeguatamente remunerata e auspica quindi che si provveda mediante disposizioni giuridiche in particolare per mezzo di trattative salariali sul piano nazionale, regionale, settoriale o di impresa, a far sì che sia garantita una remunerazione adeguata anche ai lavoratori soggetti a rapporti di lavoro diversi dal contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato e che non possa essere intaccata o trattenuta la parte di salario necessario al mantenimento del lavoratore e della sua famiglia;

Mercoledì 8 luglio 1992

97. chiede una politica mirata di assetto territoriale dotata di mezzi sufficienti a consentire un sensibile miglioramento delle infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione; ciò porterebbe a breve termine alla creazione di nuovi posti di lavoro e, sul più lungo periodo, allo sviluppo economico di tali regioni;

98. chiede che la Comunità sviluppi maggiormente determinate attività nel settore dei servizi ad alta intensità di manodopera, rispondenti a manifeste esigenze quali:

- servizi sociali pubblici nelle grandi città,
- istruzione e servizi culturali,
- rivitalizzazione delle aree rurali;

altrettando dicasi per il rafforzamento (benefico dal punto di vista della creazione di posti di lavoro) della politica ambientale, soprattutto nei paesi del Sud della Comunità dove la lotta contro l'inquinamento ha raggiunto livelli meno avanzati (un milione e mezzo di persone già lavorano in attività direttamente connesse alla tutela ambientale) ma anche nei paesi del Nord, dove sono possibili ulteriori progressi (per es. riciclaggio dei rifiuti);

#### **Parte IX:**

##### ***Il modello sociale europeo***

99. ritiene che un'economia sociale di mercato debba garantire il necessario equilibrio fra i suoi fattori complementari: competitività delle imprese, potenziamento dei diritti dei lavoratori in particolare diritti inalienabili alla non discriminazione nel lavoro, alla protezione sociale e alla partecipazione;

100. ritiene necessario:

- includere negli accordi internazionali stipulati dalla Comunità clausole che garantiscano la concorrenza leale e i diritti dei lavoratori di paesi terzi,
- garantire il rispetto delle convenzioni OIL;
- prevedere una dotazione di bilancio realistica che permetta alla CEE di rispettare gli impegni da essa assunti nell'ambito della UEM e della UPE promuovendo alti livelli di protezione sociale, elemento essenziale di una sana politica economica;

101. ritiene indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo del modello sociale l'elaborazione di uno statuto del cittadino europeo, il rispetto dei diritti contemplati nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali e la convergenza di tutte le politiche comuni verso la coesione economica e sociale;

102. ricorda che la pace sociale passa soprattutto attraverso l'intervento delle parti sociali nonché attraverso il riconoscimento e l'armonizzazione, nel progresso, di tutti i diritti dei lavoratori;

103. segue con attenzione gli sviluppi nel campo delle riforme istituzionali e sottolinea energicamente l'esigenza di rafforzare il ruolo colegislativo del Parlamento europeo, dotandolo dei mezzi giuridici che gli spettano in quanto sede appropriata per canalizzare il dialogo sociale mediante la creazione di strumenti giuridici appropriati;

#### **Parte X:**

##### ***I mutamenti nei paesi dell'est: conseguenze sociali per la Comunità***

104. chiede alla Commissione di elaborare entro la fine del 1992 un programma d'azione che preveda l'attuazione di una politica comunitaria nel settore dell'immigrazione, basata su interventi coordinati in materia di:

- armonizzazione delle politiche e delle normative nei settori del diritto di asilo e della libera circolazione,
- controllo dei flussi migratori e politica dei visti,
- azioni concertate con i paesi dell'Est per intervenire sulla pressione migratoria,

Mercoledì 8 luglio 1992

- politica d'integrazione dei lavoratori legali e di lotta alla irregolarità delle condizioni di vita e di lavoro (senza distinzione fra i lavoratori migranti dell'Est o del Sud),
- riesame e modifica delle norme esistenti che, nella logica del mercato interno, inducono a favorire il dumping sociale e l'immigrazione clandestina a scapito dell'immigrazione legale;

105. chiede inoltre che venga effettuato uno sforzo finanziario e tecnico a livello dei lavori del G-24 così come degli accordi di associazione CEE/paesi dell'Est e degli accordi bilaterali, mediante:

- l'integrazione della dimensione sociale nelle discussioni,
- l'istituzione di corsi di formazione e di posti di lavoro per periodi di durata determinata accompagnati da misure sociali specifiche (diritto al lavoro, accoglienza, riconoscimento dei diplomi, ecc.),
- la promozione della formazione professionale e degli scambi di giovani a fini di formazione,
- il contributo alla creazione, nei paesi interessati, di strutture di supporto all'organizzazione del mercato del lavoro e della protezione sociale,
- il contributo altresì alla creazione, nei paesi interessati, di strutture di dialogo e di negoziato lavoratori/datori di lavoro e la promozione dello scambio di informazioni;

106. invita la Commissione e gli Stati membri a favorire le seguenti misure destinate alla gestione dell'occupazione e all'inserimento dei migranti nei nostri mercati del lavoro:

- creazione di un osservatorio del mercato del lavoro, analogo a SEDOC, che fornisca analisi sia quantitative che qualitative sul mercato dell'occupazione e sulle discriminazioni subite dai lavoratori dei paesi dell'Est per una più agevole messa a punto di azioni di lotta contro l'emarginazione e l'esclusione,
- accesso, per i lavoratori migranti, alle strutture di accoglienza, di formazione nonché agli alloggi e ai servizi sanitari e sociali mediante il coordinamento delle politiche a livello nazionale e locale,
- azioni comunitarie destinate a definire norme comuni di accoglienza e inserimento dotate di fondi adeguati,
- misure specifiche per le donne e i bambini migranti (scolarizzazione, ecc.),
- misure specifiche concernenti le relazioni di lavoro, che consentano di evitare l'insorgere di un dualismo esacerbato sul mercato del lavoro,
- misure specifiche destinate a lottare contro il lavoro clandestino-contratti di durata determinata per il lavoro stagionale, rilascio di permessi di lavoro temporanei emessi in collaborazione con i paesi di origine, aiuti al rimpatrio volontario, accesso ai sistemi di sicurezza sociale, possibilità di candidarsi per offerte di lavoro in un paese comunitario diverso dal paese di accoglienza, — nonché adeguate sanzioni sia per i datori di lavoro che per i lavoratori,
- analisi approfondita dei flussi migratori provenienti dai paesi dell'Est, che tenga conto non solo delle persone in cerca di lavoro ma anche dell'immigrazione derivante dalla riunificazione dei nuclei familiari, in modo da poter programmare efficacemente la politica d'integrazione sociale;

107. chiede alla Commissione di avviare una ricerca approfondita sugli investimenti e la politica degli Stati membri e delle imprese comunitarie nell'Europa centrale e orientale e sulle conseguenze di tale politica sul potere d'acquisto, la protezione sociale, le condizioni di lavoro e l'occupazione dei cittadini di tali paesi e di comunicarne i risultati al Parlamento europeo;

108. chiede alla Commissione di svolgere o far svolgere una ricerca sulle conseguenze degli accordi bilaterali fra aree della Comunità e paesi dell'Europa orientale riguardanti l'accesso al mercato del lavoro per i lavoratori delle regioni frontaliere dell'Europa orientale, per quanto concerne i salari, le condizioni di lavoro, i diritti sindacali, l'occupazione e la sicurezza sociale;

109. invita la Commissione a elaborare entro la fine del 1992 uno studio sugli effetti delle azioni già intraprese (scambi di giovani, assistenza tecnica, ecc.);

110. incarica la propria commissione competente di elaborare entro la fine del 1992 una relazione di iniziativa che analizzi in profondità i vari aspetti dell'impatto sociale sulla Comunità delle radicali trasformazioni nei paesi dell'Est;

Mercoledì 8 luglio 1992

**Parte XI:****Aspetti sociali della politica settoriale**

111. chiede alla Commissione di presentargli una comunicazione sul modo in cui essa eserciterà le nuove competenze in materia di politica industriale e politica dell'occupazione, previste nel trattato di Maastricht;

112. chiede di accordare aiuti alla riqualificazione a favore dei lavoratori provenienti da settori industriali oggetto di riconversione;

113. chiede di accordare assoluta precedenza al reinserimento lavorativo dei disoccupati rimasti vittima di riconversioni industriali e a quanti vivono nelle zone «colpite» nonché di incoraggiare la mobilità geografica a livello settoriale, se necessario con sovvenzioni o prestiti per favorire il reinsediamento;

114. è persuaso che i negoziati GATT daranno vita a un migliore equilibrio e che la Comunità saprà dimostrarsi unita e ferma di fronte ai suoi principali concorrenti;

115. chiede di mantenere il regime degli aiuti comunitari agli investimenti produttivi che prevede la concessione di sovvenzioni fino al 30% degli impegni finanziari, e di incoraggiare i prestiti CECA con tassi di interesse preferenziali alle imprese siderurgiche o carbonifere, al fine di agevolare gli investimenti, creare posti di lavoro e permettere acquisizioni di proprietà;

116. ritiene necessario coinvolgere le parti sociali — su un piano di parità — in tutti gli aspetti della politica industriale e settoriale della Comunità e chiede di considerare un'approccio preventivo dei problemi di riconversione in cooperazione con le grandi imprese industriali e con i lavoratori;

117. chiede l'instaurazione di una vera partnership con le collettività locali, in particolare mediante l'istituzione di programmi locali di sviluppo;

118. chiede di mettere a punto programmi di adattamento per le regioni industriali in fase di riconversione e di promuovere le infrastrutture;

119. ritiene che le misure fiscali e regolamentari — quali l'esenzione parziale dall'imposta sulle società e dai contributi sociali per le imprese che si insediano nelle zone di riconversione — vadano associate alle necessarie garanzie da parte delle imprese beneficiarie circa la continuità dell'insediamento, la creazione di posti di lavoro e il rispetto della normativa sociale, e che vengano previste le necessarie sanzioni in caso di mancato rispetto di detti requisiti;

120. chiede alla Commissione, nell'ambito del dialogo sociale, di proseguire con le parti sociali l'esame delle misure da adottare nei settori già colpiti o sul punto di essere colpiti dalla crisi (riconversione, formazione, ecc.);

\* \*  
\* \*

121. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale nonché alla Confederazione europea dei sindacati, all'UNICE e ai parlamenti degli Stati membri.

---

Mercoledì 8 luglio 1992

#### 4. Deliberazioni della commissione per le petizioni

##### RISOLUZIONE A3-0229/92

##### Risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno parlamentare 1991-1992

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 129, paragrafo 5, del proprio regolamento,
  - viste le sue precedenti risoluzioni in materia di petizioni, segnatamente quella approvata il 14 giugno 1991 sulla base della relazione annuale sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno parlamentare 1990-1991 <sup>(1)</sup>,
  - visto il Trattato sull'Unione Europea, in particolare gli articoli 8 D e 138 D (CEE),
  - vista la relazione della commissione per le petizioni (A3-0229/92),
- A. considerando l'incremento costante del numero di persone che si rivolge al Parlamento europeo per mezzo di petizioni e ritenendo tale numero destinato ad aumentare per effetto degli articoli 8 D e 138 D (CEE) del Trattato sull'Unione Europea,
- B. considerando necessario e opportuno l'esercizio del diritto di petizione da parte dei cittadini comunitari e dei residenti nella Comunità; che è necessario far loro acquisire la consapevolezza di tale diritto e che le competenti istanze comunitarie devono impegnarsi a dare giusta e pronta soddisfazione alle richieste formulate nell'esercizio di tale diritto,
- C. considerando che il diritto di petizione, appannaggio dei cittadini comunitari e dei residenti nella Comunità, non implica automaticamente l'irricevibilità di petizioni presentate da persone che, non avendo la cittadinanza comunitaria e non essendo residenti nella Comunità, sollevino questioni che rientrano nell'ambito delle attività della Comunità,
1. si rallegra del fatto che le petizioni, indispensabile legame fra le istituzioni comunitarie e i cittadini ed elemento essenziale del carattere democratico della Comunità, siano state codificate nel Trattato sull'Unione Europea e costituiscano un diritto così riconosciuto ai cittadini;
  2. ritiene indispensabile, traendo le debite conseguenze dall'inserimento nel Trattato del diritto di petizione, rafforzare i mezzi a sua disposizione per trattare in modo opportuno, rapido ed efficace le petizioni, adottando le misure necessarie a garantire un'adeguata dotazione di personale alla commissione per le petizioni;
  3. sottolinea che al diritto dei cittadini corrisponde un preciso obbligo di attività da parte di tutte le istituzioni comunitarie e degli Stati membri, consistente nel porre in essere tutti i mezzi a loro disposizione per facilitare il trattamento delle petizioni e rendere possibile la soluzione dei problemi ivi esposti;
  4. segnala agli Stati membri, alla Commissione e al Consiglio che la prima conseguenza di tale obbligo consiste nel dover rispondere prontamente ed esaurientemente alle richieste di informazioni o di documenti relative alle petizioni oggetto di esame;
  5. rivolge particolare richiesta alla Commissione affinché intensifichi il suo impegno in materia di trattamento delle petizioni — che le consente di svolgere più efficacemente il suo ruolo di «custode dei Trattati» — non solo fornendo tempestive ed esaurienti risposte alle richieste di informazioni inoltrate dalla commissione per le petizioni ma cooperando con questa, mediante stretti contatti e una feconda collaborazione, sulle petizioni in corso di esame;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 452.

Mercoledì 8 luglio 1992

6. incarica la commissione per le petizioni di proseguire la sua azione sulle petizioni che riceve, anche in collaborazione con i difensori civici e le commissioni parlamentari nazionali competenti per le petizioni, e di preparare fin da ora — a beneficio dei cittadini — le misure che le consentiranno di svolgere adeguatamente il ruolo di organo di coordinamento fra il Parlamento e il Mediatore; invita le altre commissioni parlamentari a dare opportuno e tempestivo seguito alle petizioni loro trasmesse per esame di merito o per parere;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione, al Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle loro commissioni parlamentari competenti per le petizioni e ai loro difensori civici.

## 5. Carta europea dei diritti del fanciullo

### RISOLUZIONE A3-0172/92

#### Risoluzione su una Carta europea dei diritti del fanciullo

*Il Parlamento europeo,*

— viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.:

- a) Casini e altri su una Carta europea dei diritti del fanciullo (B3-0035/90),
- b) Ceci e altri sullo sfruttamento sessuale, la pornografia e la prostituzione, nonché sul traffico di bambini in Europa (B3-0505/90),
- c) Ferri su una maggiore protezione dell'infanzia, in particolare per quanto riguarda i casi di bambini scomparsi (B3-2166/90),
- d) Sisó Cruellas sul maltrattamento dei bambini (B3-1669/91),

— viste le petizioni:

- a) n. 430/90, presentata dalla sig.ra Kaloudakis, di nazionalità greca, a nome del «Movimento non allineato delle donne», relativa all'abuso sessuale di un minorenne da parte del padre; e
- b) n. 588/90, presentata dal sig. Bilburn, di nazionalità britannica, sulla pornografia infantile e l'abuso sessuale di bambini.

— viste le proprie risoluzioni del 12 luglio 1990 in merito alla Convenzione sui diritti del fanciullo <sup>(1)</sup> e del 13 dicembre 1991 sui problemi dei bambini nella Comunità europea <sup>(2)</sup>,

— vista la propria risoluzione del 12 aprile 1989 sulla Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali <sup>(3)</sup>,

— vista la propria risoluzione del 26 maggio 1989 sulla sottrazione di minori <sup>(4)</sup>,

— vista la propria risoluzione del 13 maggio 1986 su una Carta europea dei bambini degenti in ospedale <sup>(5)</sup>,

— visti il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità <sup>(6)</sup>; il regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione sul diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego <sup>(7)</sup>; le direttive del Consiglio 90/364/CEE sul diritto di soggiorno, 90/365/CEE sul diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale e 90/366/CEE sul diritto di soggiorno degli studenti <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> G.U. C 231 del 17.09.1990, pag. 170.

<sup>(2)</sup> G.U. C 13 del 20.01.1992, pag. 534.

<sup>(3)</sup> G.U. C 120 del 16.05.1989, pag. 51.

<sup>(4)</sup> G.U. C 158 del 26.6.1989, pag. 391.

<sup>(5)</sup> G.U. C 148 del 16.06.1986, pag. 37.

<sup>(6)</sup> G.U. L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

<sup>(7)</sup> G.U. L 142 del 30.06.1970, pag. 24.

<sup>(8)</sup> G.U. L 180 del 13.07.1990, pag. 26.

Mercoledì 8 luglio 1992

- vista la direttiva del Consiglio 77/486/CEE relativa alla scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti <sup>(1)</sup>,
  - vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
  - vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
  - viste la Convenzione 105 del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di custodia dei bambini e sul ristabilimento della custodia dei bambini e la Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione di minorenni,
  - visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i diritti della donna (A3-0172/92),
- A. considerando che l'infanzia di un individuo e le caratteristiche particolari dell'ambiente familiare e sociale ne determinano in buona parte la successiva vita da adulto,
- B. sottolineando in particolare il ruolo fondamentale che la famiglia e la sua stabilità svolgono nello sviluppo armonico ed equilibrato del bambino,
- C. considerando che i bambini sono una delle categorie più sensibili della popolazione, con esigenze specifiche che occorre soddisfare e proteggere,
- D. considerando che numerosi testi internazionali hanno riconosciuto come tali esigenze generino una serie di diritti per i bambini e comportino pertanto obblighi per i genitori, lo Stato e la società;
1. ricorda che, nelle summenzionate risoluzioni del 12 luglio 1990 e 13 dicembre 1991, ha invitato gli Stati membri a aderire senza riserve alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo;
  2. ritiene che, non appena tutti gli Stati membri della Comunità l'abbiano ratificata, anche la Comunità dovrebbe aderire a tale Convenzione;
  3. ritiene tuttavia che i bambini della Comunità soffrano a causa di problemi specifici e che saranno particolarmente interessati da alcuni fenomeni derivanti dal processo di integrazione europea e dalla realizzazione del mercato interno;
  4. ritiene pertanto necessari strumenti comunitari specifici che basandosi sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, consentano di affrontare i problemi che l'integrazione europea comporta per i minori, in relazione ai quali non esistono disposizioni nelle legislazioni degli Stati membri;
  5. chiede alla Commissione giuridica dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di intensificare i suoi lavori in materia di diritto di famiglia, in particolare quelli che riguardano l'applicabilità della Convenzione dei diritti dell'uomo ai bambini, studiando la possibilità di mettere a punto un protocollo aggiuntivo a tale Convenzione che tenga maggiormente conto dei diritti del fanciullo;
  6. invita gli Stati membri a designare un difensore dei diritti dell'infanzia, allo scopo di tutelarne a livello nazionale i diritti e gli interessi, di riceverne le richieste e le lamentele e di vigilare sull'applicazione delle leggi che la proteggono, nonché di informare e orientare l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo;
  7. chiede agli organismi comunitari competenti di procedere anch'essi alla nomina di un difensore dei diritti dell'infanzia avente gli stessi poteri in ambito comunitario;
  8. invita la Commissione a presentare proposte concrete miranti ad azioni adeguate che favoriscano una politica nel settore della famiglia e un progetto di Carta comunitaria dei diritti del fanciullo che contenga i principi minimi e si basi sulle definizioni di seguito riportate:

<sup>(1)</sup> G.U. L 199 del 6.08.1977, pag. 32.

Mercoledì 8 luglio 1992

- 8.1. si intende per fanciullo ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni, a meno che, in virtù della legislazione nazionale applicabile, abbia raggiunto la maggiore età anteriormente a tale data; agli effetti penali l'età di 18 anni è considerata l'età minima per l'assunzione delle proprie responsabilità;
- 8.2. ogni fanciullo, cittadino della Comunità europea, deve godere di tutti i diritti enunciati in questa Carta, secondo le modalità stabilite dalle legislazioni nazionali e secondo i principi del diritto comunitario;
- 8.3. ogni fanciullo che, a prescindere dalla sua origine, sia a carico di un cittadino di uno Stato membro che svolge o abbia svolto un'occupazione, o che risieda in un altro Stato membro, deve potersi avvalere su questo territorio di tutti quei diritti e vantaggi che la legislazione comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori e di diritto di soggiorno riconosce alla sua famiglia;
- 8.4. i fanciulli originari di paesi terzi, i cui genitori risiedano legalmente in uno Stato membro della Comunità e i fanciulli rifugiati o apolidi riconosciuti come tali che risiedano in tale Stato membro, devono potersi avvalere dei diritti elencati in questa Carta, secondo la legislazione nazionale e senza pregiudizio dei limiti che per alcuni di questi diritti possano derivare dal diritto comunitario;
- 8.5. sul territorio della Comunità nessun fanciullo potrà essere oggetto di discriminazioni per motivi di nazionalità, filiazione, orientamento sessuale, origine etnica, colore, sesso, lingua, origine sociale, religione, credenze, stato di salute o altre circostanze, né per nessuno di questi motivi imputabile ai suoi genitori;
- 8.6. i fanciulli provenienti da paesi terzi, i cui genitori risiedano legalmente in uno Stato membro, devono godere su tale territorio della stessa parità di trattamento riservata ai loro connazionali nelle materie contemplate dai relativi accordi di associazione o cooperazione firmati dalla Comunità e da tali paesi terzi;
- 8.7. le disposizioni della presente Carta non possono in nessun caso limitare i diritti e le libertà riconosciuti al fanciullo dalle legislazioni nazionali o dagli strumenti internazionali a cui gli Stati membri abbiano aderito;
- 8.8. ogni fanciullo ha diritto alla vita; qualora i suoi genitori o le persone incaricate della sua tutela non siano in condizione di assicurarne la sopravvivenza e lo sviluppo, gli Stati membri devono garantirgli la protezione e le cure necessarie, così come adeguati mezzi di sussistenza minimi sufficienti, promuovendo e agevolando la prestazione delle cure necessarie da parte di persone o famiglie disposte a farlo, o mediante l'intervento diretto dei poteri pubblici qualora ciò non sia possibile;
- 8.9. ogni fanciullo deve essere registrato al momento della nascita e ha diritto a un nome e a una nazionalità; ogni fanciullo che al momento della nascita non abbia diritto ad acquisire la nazionalità dei genitori, o almeno di uno di essi, dovrà poter acquisire la nazionalità dello Stato nel cui territorio è nato, sempreché ciò sia contemplato dalla legislazione dello Stato in questione;
- 8.10. ogni fanciullo ha diritto alla protezione della sua identità e, all'occorrenza, deve poter venire a conoscenza di determinate circostanze relative alle sue origini biologiche, entro i limiti imposti dalle legislazioni nazionali per la tutela dei diritti dei terzi; devono essere determinate le condizioni in base alle quali si daranno al fanciullo le informazioni relative alle sue origini biologiche, e lo si proteggerà dalla divulgazione di tali informazioni da parte di terzi;
- 8.11. ogni fanciullo ha il diritto di avere dei genitori o, in loro mancanza, di avere a sua disposizione persone o istituzioni che li sostituiscano; il padre e la madre hanno una responsabilità congiunta quanto al suo sviluppo e alla sua istruzione; è loro obbligo prioritario procurare al fanciullo una vita dignitosa e assicurargli, nella misura consentita dalle loro risorse finanziarie, i mezzi per soddisfare le sue necessità; gli Stati membri devono assicurare ai genitori l'opportuna assistenza per le responsabilità che competono loro, nell'ambito di organismi, servizi e strutture sociali corrispondenti; i genitori che lavorano devono inoltre poter ottenere permessi per prendersi cura dei figli;
- 8.12. in caso di decesso dei genitori, gli Stati membri devono disporre dei meccanismi necessari per occuparsi del futuro dei bambini rimasti orfani; in questo senso, prevale la volontà dei genitori deceduti qualora sia stata espressa e sia possibile rispettarla; gli Stati membri devono assumere la responsabilità del rispetto della volontà dei genitori deceduti e adottare le misure necessarie per mantenere uniti gli orfani di una stessa famiglia evitando in ogni caso la loro separazione; gli Stati membri devono inoltre creare i centri necessari per l'accoglienza degli orfani;

Mercoledì 8 luglio 1992

8.13. in caso di separazione di fatto, separazione legale, divorzio dei genitori o nullità del matrimonio, il fanciullo ha il diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori, i quali hanno gli stessi obblighi, anche se uno dei due risiede in un altro paese, a meno che l'organismo competente dello Stato membro interessato dichiari ciò incompatibile con la salvaguardia degli interessi del fanciullo; devono essere applicate quanto prima le misure opportune per impedire che i fanciulli siano illegalmente sequestrati, trattenuti o non restituiti, da parte di uno dei genitori o di terzi, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in uno Stato membro o in un paese terzo; i procedimenti legali previsti devono poter consentire una soluzione economica e rapida delle controversie ed essere facilmente attuabili in tutta la Comunità;

8.14. ogni decisione familiare, amministrativa o giudiziaria che si riferisca al fanciullo dovrà essere ispirata in modo prioritario alla difesa e salvaguardia dei suoi interessi; a questo fine, e sempreché ciò non implichi alcun rischio o pregiudizio per il fanciullo, questi deve essere ascoltato fin da quando la sua maturità e la sua età lo consentano; allo scopo di favorire la decisione da parte delle persone competenti, il fanciullo deve essere ascoltato specialmente in tutti quei procedimenti e decisioni che implichino la modifica dell'esercizio della patria potestà, la determinazione della tutela e dell'affidamento, la designazione del suo tutore legale, il suo affidamento in adozione o l'eventuale collocamento in un'istituzione familiare, educativa o di reinserimento sociale; a questo proposito il rappresentante dello Stato o il suo equivalente dovrà essere parte in causa in tutte le procedure con il compito principale di tutelare i diritti e gli interessi del fanciullo;

8.15. ogni fanciullo i cui genitori, o uno di essi, si trovino a scontare una pena detentiva, deve poter mantenere con essi gli adeguati contatti; i fanciulli in tenera età che convivono con la madre nelle carceri devono potersi avvalere di infrastrutture e cure adeguate; gli Stati membri devono garantire a questi fanciulli la formazione scolastica al di fuori dell'ambito carcerario;

8.16. gli Stati membri devono incoraggiare, sempreché sia possibile e conforme alle legislazioni nazionali e alle convenzioni internazionali, l'adozione dei fanciulli abbandonati che si trovino sul loro territorio, previa autorizzazione dei genitori o dei tutori o dopo un periodo stabilito per legge di abbandono effettivo; tutta la relativa legislazione deve mirare in primo luogo all'interesse del fanciullo; i bambini abbandonati, così come quelli privati in modo temporaneo o definitivo dell'ambiente familiare, devono poter godere in tutti i casi di una protezione e di un aiuto speciali;

8.17. ogni fanciullo ha il diritto di vivere con i suoi genitori naturali, legali o adottivi;

ogni fanciullo, che sia o meno cittadino di uno Stato della Comunità, ha il diritto di:

- a) stabilirsi con suo padre o madre, occupato/a e cittadino/a di uno Stato membro, sul territorio di quello Stato membro dove egli/ella è o è stato/a occupato/a;
- b) risiedere sul territorio di un altro Stato membro dove suo padre o sua madre abbia ottenuto il permesso di soggiorno, conformemente alle modalità contemplate in materia dalla legislazione comunitaria; gli Stati membri permetteranno, se ciò è contemplato dalle loro legislazioni nazionali, che i fanciulli originari di paesi terzi si riuniscano ai loro genitori, cittadini di paesi terzi, quando questi risiedono legalmente sul territorio di uno Stato comunitario; sarà inoltre permessa la riunione dei figli con i genitori anche qualora sia in corso una procedura amministrativa o giudiziaria per la concessione a questi ultimi della residenza o della nazionalità;

8.18. ogni fanciullo cittadino di uno Stato membro ha il diritto di circolare liberamente sul territorio della Comunità, di uscirne e di tornarvi quando lo desidera, rispettando in ogni caso i diritti e i doveri inerenti alla patria potestà;

8.19. ogni fanciullo ha il diritto al rispetto dell'integrità fisica e morale della sua persona;

qualora sia sottoposto a tortura e a trattamenti inumani, crudeli o degradanti, da parte di qualsivoglia persona, sia a livello pubblico che privato, tale circostanza verrà considerata un'aggravante speciale; gli Stati membri devono assicurare una protezione speciale ai fanciulli vittime di tortura, maltrattamenti, sevizie o sfruttamento da parte di membri della loro famiglia o delle persone incaricate della loro tutela; oltre a ciò, gli Stati membri devono assicurare a questi fanciulli il proseguimento della loro istruzione e un trattamento adeguato ai fini del reinserimento sociale;

Mercoledì 8 luglio 1992

- 8.20. la Comunità e gli Stati membri dovranno includere nei loro programmi di aiuti allo sviluppo progetti specifici di collaborazione con paesi non comunitari intesi a combattere sia la delinquenza infantile organizzata, sia le repressioni brutali nei confronti dei fanciulli;
- 8.21. ogni fanciullo ha diritto all'obiezione di coscienza, secondo le legislazioni in vigore negli Stati membri; nessun fanciullo di età inferiore a 18 anni può essere obbligato a partecipare direttamente a conflitti bellici o altri conflitti armati;
- 8.22. ogni fanciullo ha diritto alla libertà; nessun fanciullo potrà essere sottoposto a detenzione o segregazione illegale o arbitraria;
- 8.23. ogni fanciullo ha diritto alla certezza giuridica; i fanciulli presunti autori di un reato hanno il diritto di avvalersi di tutte le garanzie di un regolare processo, ivi compreso il diritto a godere di un'assistenza legale speciale e adeguata per la presentazione della difesa; nel caso in cui un fanciullo sia dichiarato colpevole di un reato, si eviterà di privarlo della libertà o di detenerlo in una istituzione penitenziaria per adulti; egli sarà invece sottoposto a un trattamento adeguato, da parte di personale specializzato, in modo da essere rieducato e in seguito reinserito nella società;
- 8.24. ogni fanciullo ha il diritto di ricevere e comunicare idee e informazioni, nonché di esprimere la sua opinione; a questo fine ha il diritto di costituire associazioni, a patto che ciò non pregiudichi i diritti di terzi, e secondo le norme stabilite a questo proposito dalle legislazioni nazionali;
- 8.25. ogni fanciullo ha diritto alla libertà di coscienza, di pensiero e di religione, senza pregiudizio per le responsabilità che le legislazioni nazionali riservano in materia ai genitori o alle persone incaricate della sua tutela;
- 8.26. ai fini della protezione dei minori auspica un controllo più rigoroso delle attività delle sette o dei nuovi movimenti religiosi che possono avere ripercussioni negative sui fanciulli nell'ambito educativo, culturale e sociale, e di conformarsi alla raccomandazione 1178 del Consiglio d'Europa del 5 febbraio 1992 che chiede in particolare che il programma generale d'istruzione comprenda informazioni concrete sulle religioni più importanti e sulle loro varianti principali, nonché sui principi dello studio comparativo delle religioni, sull'etica e sui diritti personali e sociali;
- 8.27. ogni fanciullo ha il diritto di sviluppare la propria cultura, praticare la propria religione o le proprie credenze e utilizzare la propria lingua;
- 8.28. ogni fanciullo ha diritto al riposo, al gioco, alla partecipazione volontaria ad attività sportive; deve poter fruire inoltre di attività sociali, culturali e artistiche;
- 8.29. ogni fanciullo ha diritto a non essere oggetto, da parte di terzi, di intrusioni ingiustificate nella sua vita privata o in quella della sua famiglia, né vittima di oltraggi illegali;
- 8.30. ogni fanciullo ha diritto alla salute; ogni fanciullo deve poter godere di un ambiente non inquinato, di un alloggio salubre e di un'alimentazione sana; nessun fanciullo può essere sottoposto a trattamenti inutili, a sperimentazioni scientifiche o terapeutiche né essere sottoposto, senza la debita autorizzazione dei genitori o delle persone incaricate della sua tutela, ad analisi volte alla scoperta di possibili malattie; nessun fanciullo può inoltre essere oggetto di trattamenti discriminatori, a causa di malattia, nei centri d'assistenza familiare o sanitaria;
- 8.31. la Carta europea dei diritti del fanciullo contenuta nella summenzionata risoluzione del Parlamento europeo del 13 maggio 1986 <sup>(1)</sup> deve figurare come allegato; è opportuno che la Commissione presenti proposte concrete in tal senso;
- 8.32. il fanciullo dovrà esser protetto dalle malattie sessuali e ricevere a tal fine le necessarie informazioni; inoltre deve avere accesso all'educazione in materia sessuale e all'assistenza medica necessaria anche per quanto riguarda le misure intese al controllo delle nascite, nel rispetto delle convinzioni filosofiche e religiose;
- 8.33. ogni fanciullo deve disporre di servizi sociali adeguati nell'ambito familiare, scolastico e del reinserimento sociale;

(1) G.U. n. 148 del 16.6.1986, pag. 37.

Mercoledì 8 luglio 1992

8.34. ogni fanciullo deve potersi avvalere delle prestazioni di previdenza sociale, secondo le modalità previste dalle varie legislazioni nazionali interessate;

8.35. ad ogni fanciullo dovrà essere garantita in ambito comunitario la parità di opportunità per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e alla sicurezza sociale;

8.36. ogni fanciullo portatore di handicap deve poter:

- a) usufruire di attenzione e di cure speciali;
- b) ricevere un'istruzione e una formazione professionale adattate, che consentano la sua integrazione sociale in un centro normale o specializzato;
- c) partecipare ad attività sociali, culturali e sportive;

ogni fanciullo handicappato deve poter accedere a un impiego che sia consono alle sue aspirazioni, alla sua formazione e alle sue capacità;

8.37. ogni fanciullo ha diritto all'istruzione; gli Stati membri devono assicurare a ogni fanciullo un'istruzione primaria, obbligatoria e gratuita; gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire a tutti la possibilità di accesso all'istruzione secondaria e universitaria; l'istruzione dei fanciulli deve favorire allo stesso tempo la loro preparazione alla vita attiva e lo sviluppo della loro personalità e ispirarsi al rispetto sia dei diritti dell'uomo che delle differenze culturali nazionali di altri paesi o regioni, e all'eliminazione del razzismo e della xenofobia; tale istruzione deve inoltre permettere la conoscenza delle modalità di funzionamento della vita politica e sociale; l'ammissione di un fanciullo a qualunque istituto che si avvalga di finanziamenti pubblici non può dipendere dalla situazione economica dei genitori, dalle loro origini sociali, razziali o etniche, dal loro orientamento sessuale nè dal fatto che siano o meno credenti; tutti i bambini hanno diritto a ricevere una idonea informazione ed educazione sessuale; la formazione scolastica di un fanciullo non può essere limitata o interrotta a causa di malattie non infettive o non contagiose per gli altri fanciulli; è compito degli Stati membri proteggere particolarmente i fanciulli, in rapporto alla loro età, dai messaggi pornografici e violenti;

8.38. ogni fanciullo cittadino di uno Stato membro avrà in particolare diritto a:

- a) ricevere, sul territorio di tale Stato, l'insegnamento nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro;
- b) godere sul territorio di un altro Stato membro, dove uno dei genitori, cittadino di uno Stato membro, eserciti o abbia esercitato un'attività salariata, dell'insegnamento gratuito in una delle lingue ufficiali dello Stato ospitante; gli Stati membri incoraggeranno inoltre, nei limiti del possibile, l'insegnamento di una delle loro lingue ufficiali ai propri cittadini fanciulli residenti in altri Stati membri;
- c) trasferirsi nello Stato membro di sua scelta per compiere i propri studi alle condizioni previste dalla direttiva 90/366/CEE<sup>(1)</sup>, relativa al diritto di soggiorno degli studenti;

8.39. ogni fanciullo deve essere protetto da qualunque tipo di sfruttamento economico; nessun fanciullo può essere costretto a eseguire un lavoro che ne metta in pericolo la salute fisica e mentale, lo sviluppo, o che leda il suo diritto all'istruzione di base; nessun fanciullo deve iniziare a lavorare in modo permanente prima dei 16 anni di età, e in nessun caso prima di aver terminato il periodo di formazione scolastica obbligatoria;

le legislazioni degli Stati membri dovranno essere ravvicinate, avendo come base la legislazione nazionale che maggiormente protegge il fanciullo, in relazione, fra l'altro, ai seguenti aspetti:

- a) l'età minima ammessa per ottenere un lavoro;
- b) la definizione di tutte le eccezioni che si possono prevedere a questa regola e le relative condizioni, nonché in particolare le eccezioni relative ai lavori considerati leggeri, i lavori nel mondo dello spettacolo e della cultura, i lavori nell'azienda familiare, e il lavoro temporaneo in aziende o centri di formazione professionale contemplato nei programmi di insegnamento, nonché il lavoro stagionale;
- c) è fatto comunque divieto di impiegare i fanciulli in lavori basati sull'uso di sostanze pericolose, sotterranei o notturni, o che prevedano ore straordinarie;
- d) le condizioni in cui saranno vietati i lavori suscettibili di mettere in pericolo la loro salute, la loro istruzione o il loro sviluppo morale e fisico;

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 180 del 30.7.1990, pag. 30.

Mercoledì 8 luglio 1992

8.40. ogni fanciullo di età superiore ai 16 anni che svolga un lavoro ha diritto a una remunerazione decorosa e sufficiente; qualora svolga un lavoro uguale a quello di un adulto e alle stesse condizioni, deve godere di pari trattamento per tutto quanto si riferisca alla remunerazione, all'accesso alla formazione professionale, alla previdenza sociale, alle condizioni di lavoro e alle norme di igiene e sicurezza; ogni fanciullo che abbia terminato il ciclo scolastico ha diritto a un adeguato regime di aiuti per la ricerca di un posto di lavoro in caso di disoccupazione, soprattutto se di lunga durata;

8.41. ogni fanciullo deve essere protetto da qualsiasi forma di schiavitù, violenza o sfruttamento sessuale; si adotteranno le misure opportune per impedire che sul territorio comunitario un fanciullo possa essere sequestrato, venduto o sfruttato a fini di prostituzione o di produzione di materiale pornografico o che nella Comunità si prepari o si sostenga lo sfruttamento sessuale dei fanciulli al di fuori del territorio comunitario;

8.42. ogni fanciullo ha diritto a essere protetto contro la droga ed è pertanto obbligo degli Stati membri promuovere campagne di informazione sui rischi insiti nel consumo di droga, sulla prevenzione e sulla riabilitazione, in termini che siano accettabili per la sua intelligenza e non ne feriscano la sensibilità;

8.43. ogni fanciullo ha diritto ad essere protetto contro l'utilizzazione della sua immagine in modo lesivo per la sua dignità;

8.44. i fanciulli originari di paesi terzi che richiedano lo status di rifugiato in uno Stato membro devono potersi avvalere in tale Stato della debita protezione e assistenza, per tutto il periodo in cui la loro domanda è sottoposta a esame;

8.45. gli Stati membri sono tenuti ad attuare e rendere effettivi i diritti previsti nella Carta con leggi, provvedimenti amministrativi, impegni di spesa ed ogni altro intervento idoneo;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Consiglio d'Europa.

## 6. Tribunale di primo grado delle Comunità europee \*

### PROGETTO DI DECISIONE 9286/91 — C3-0055/92

**Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee**

Il progetto è stato approvato con le seguenti modifiche:

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

#### ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

**-1. Nell'articolo 3, paragrafo 1, la frase introduttiva è redatta come segue:**

**«1. Il Tribunale esercita in primo grado le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai trattati che istituiscono le Comunità nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione, salvo disposizione contraria contenuta in un atto che istituisce un organismo di diritto comunitario:»**

Mercoledì 8 luglio 1992

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

## ARTICOLO 1, PUNTI 1, 2 e 3

1. Nell'articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza degli articoli 33, secondo comma, 35 e 40, primo e secondo comma, del Trattato CECA».

2. Nell'articolo 3, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza degli articoli 173, secondo comma, 175, terzo comma, e 178 del Trattato CEE».

3. All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera d) così redatta:

«d) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza degli articoli 146, secondo comma, 148, terzo comma, e 151 del Trattato CEEA».

1. Nell'articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza degli articoli 33, secondo comma, 35, 40, primo e secondo comma e 42, del Trattato CECA»

2. Nell'articolo 3, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza degli articoli 173, secondo comma, 175, terzo comma, 178 e 181 del Trattato CEE».

3. All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera d) così redatta:

«d) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza degli articoli 146, secondo comma, 148, terzo comma, 151 e 153 del Trattato CEEA».

(Emendamento n. 3)

## ARTICOLO 1, PUNTO 4

4. Nell'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono *abrogati*.

4. Nell'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono **sostituiti dal testo seguente:**

**«2. Le disposizioni riguardanti i ricorsi promossi in base agli articoli 42 CECA, 181 CEE e 153 CEEA sono applicabili esclusivamente ai contratti conclusi posteriormente all'entrata in vigore della presente decisione.»**

(Emendamento n. 4)

## ARTICOLO 1, PUNTO 5

## Articolo 4 (Decisione 88/591/CECA, CEE, CEEA)

Salve le disposizioni che seguono, si applicano al Tribunale gli articoli 34, 36, 39, 44 e 92 del Trattato CECA, gli articoli 172, 174, 176, 184-187 e 192 del Trattato CEE e gli articoli 49, 83, 144, lettera b), 147, 149, 156-159 e 164 del Trattato CEEA.

Salve le disposizioni che seguono, si applicano al Tribunale gli articoli 34, 36, 39, 44, **63 paragrafo 2, lettera b), 66, paragrafo 5,** e 92 del Trattato CECA, gli articoli 172, 174, 176, 184-187 e 192 del Trattato CEE e gli articoli 49, 83, 144, lettera b), 147, 149, 156-159 e 164 del Trattato CEEA

(Emendamento n. 5)

## ARTICOLO 4

Le cause contemplate dall'articolo 3 della decisione 24 ottobre 1988, come modificato dalla presente decisione, e pendenti dinanzi alla Corte alla data di entrata in vigore della presente decisione, ma nelle quali *la relazione preliminare di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte non sia stata ancora presentata alla Corte*, sono rinviate al Tribunale.

Le cause contemplate dall'articolo 3 della decisione 24 ottobre 1988, come modificato dalla presente decisione, e pendenti dinanzi alla Corte alla data di entrata in vigore della presente decisione, ma nelle quali **la fase scritta della procedura di fronte alla Corte non si sia ancora conclusa**, sono rinviate al Tribunale.

Mercoledì 8 luglio 1992

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0228/92**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto del Consiglio (9286/91),
  - consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 32 quinquies del trattato CECA, 168 A del trattato CEE e 140 A del trattato CEEA (C3-0055/92),
  - vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0228/92),
1. approva il progetto del Consiglio, fatte salve le modifiche a esso apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia.

**7. Protezione degli animali durante la macellazione \*****PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91)0136 — C3-0449/91**

**Proposta di regolamento del Consiglio concernente la protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento**

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Quarto considerando*

considerando che occorre pertanto istituire norme minime comuni per la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento al fine di garantire lo sviluppo razionale della produzione e di agevolare la realizzazione del mercato interno per *gli animali e i prodotti di origine animale;*

considerando che occorre pertanto istituire norme minime comuni per la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento al fine di garantire lo sviluppo razionale della produzione e di agevolare la realizzazione del mercato interno per i prodotti di origine animale.

(Emendamento n. 2)

*Articolo 1, paragrafo 1*

1. Il presente regolamento si applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione e all'abbattimento di animali per la produzione di alimenti, pelli, pellicce o altri prodotti, o per fini profilattici contro le malattie;

1. Il presente regolamento si applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione e all'abbattimento di animali **allevati** per la produzione di alimenti, pelli, pellicce o altri prodotti, o per fini profilattici contro le malattie **ovvero le conseguenze di disastri e infortuni;**

(\*) G.U. n. C 314 del 5.12.1991, pag. 14.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 36)

*Articolo 1, paragrafo 2*

2. Tale regolamento non si applica a prove tecniche e scientifiche in relazione alle procedure accennate al paragrafo 1 ed eseguite sotto la sorveglianza dell'autorità competente e non deve riguardare provvedimenti nazionali per quanto concerne metodi speciali di macellazione, richiesti per particolari riti religiosi.

2. Tale regolamento non si applica a prove tecniche e scientifiche in relazione alle procedure accennate al paragrafo 1 ed eseguite sotto la sorveglianza dell'autorità competente e non deve riguardare provvedimenti nazionali per quanto concerne metodi speciali di macellazione, richiesti per particolari riti religiosi. **In quest'ultimo caso la carne in vendita al consumatore deve essere chiaramente contrassegnata.**

(Emendamento n. 3)

*Articolo 2, punto 4*

4) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare lo stordimento o l'abbattimento;

4) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare **in modo efficace** lo stordimento o l'abbattimento;

(Emendamento n. 4)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

**Per lo stordimento, la macellazione o l'abbattimento di animali nessun addetto può essere pagato a cottimo ovvero in base a un sistema nel cui ambito il salario dipenda totalmente o in parte dal numero dei capi storditi, macellati o abbattuti.**

(Emendamento n. 61)

*Articolo 4*

La concezione, la costruzione, gli impianti e le attrezzature dei macelli e il loro esercizio devono essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, *affinché agli animali siano risparmiati* eccitazioni, dolori e sofferenze che possono essere evitati.

La concezione, la costruzione, gli impianti e le attrezzature dei macelli e il loro esercizio devono essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, **onde far sì che gli animali non subiscano alcuna** eccitazione, dolore e sofferenza che possono essere evitati.

(Emendamento n. 5)

*Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)*

c) storditi o abbattuti a norma dell'allegato C;

c) storditi **prima della macellazione ovvero** abbattuti **immediatamente, nel qual caso lo stordimento o l'abbattimento devono essere eseguiti a norma dell'allegato C;**

(Emendamento n. 6)

*Articolo 6, paragrafo 1*

1. Gli strumenti, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere concepiti,

1. Gli strumenti, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere concepiti,

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

costruiti, conservati e utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace, in conformità al presente regolamento. Essi devono essere controllati almeno una volta al giorno, prima dell'uso, al fine di accertare che siano in buono stato di manutenzione.

(Emendamento n. 7)

*Articolo 7, paragrafo 1*

1. Possono essere addette allo spostamento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione e all'abbattimento di animali soltanto le persone che possiedano la preparazione teorica e pratica necessaria per svolgere tali operazioni in modo umano ed efficace, conformemente al disposto del presente regolamento. Per lo stordimento e l'abbattimento, la preparazione teorica e pratica degli interessati deve essere certificata dall'autorità competente.

(Emendamento n. 8)

*Articolo 8 bis (nuovo)***Articolo 8 bis**

**Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.**

(Emendamento n. 9)

*Articolo 8 ter (nuovo)***Articolo 8 ter**

**Entro il 1° gennaio 1993 la Commissione presenta una proposta sul sostegno finanziario ai piccoli macelli tesa a ridurre il più possibile, grazie al mantenimento degli stessi, il trasporto degli animali destinati alla macellazione.**

(Emendamento n. 10)

*Articolo 9, paragrafo 2*

2. Gli Stati membri possono accordare deroghe al paragrafo 1 per i volatili macellati o abbattuti dall'allevatore per essere consumati nell'azienda. In tal caso restano comunque applicabili le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2.

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

costruiti, conservati e utilizzati in modo da assicurare lo stordimento e l'abbattimento rapido ed efficace, in conformità al presente regolamento. Essi devono essere controllati almeno una volta al giorno, prima dell'uso, al fine di accertare che siano in buono stato di manutenzione, e non devono essere utilizzati qualora non siano in buono stato di funzionamento. Essi devono essere controllati una volta al mese dall'autorità competente dello Stato membro al fine di accertare che siano in buono stato di funzionamento.

1. Possono essere addette allo spostamento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione e all'abbattimento di animali soltanto le persone che possiedano la preparazione teorica e pratica necessaria per svolgere tali operazioni in modo umano ed efficace, conformemente al disposto del presente regolamento. **Devono essere impartite istruzioni relative a corretti metodi di trattamento degli animali basati sul loro comportamento naturale.** Per lo stordimento e l'abbattimento, la preparazione teorica e pratica degli interessati deve essere acquisita tramite un corso di formazione e quindi certificata dall'autorità competente.

2. Gli Stati membri possono accordare deroghe al paragrafo 1 per i volatili, **conigli, suini, agnelli e capretti oltre che selvaggina di allevamento** macellati o abbattuti dall'allevatore per essere consumati o venduti nell'azienda. In tal caso restano comunque applicabili le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

*Articolo 9, paragrafo 3*

3. La macellazione e l'abbattimento a fini profilattici degli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono effettuati a norma dell'allegato E.

3. La macellazione e l'abbattimento a fini profilattici **ovvero in conseguenza di disastri e infortuni** degli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono effettuati a norma dell'allegato E.

(Emendamento n. 12)

*Articolo 11*

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 non si applicano per gli animali che devono essere abbattuti immediatamente per motivi di emergenza.

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 non si applicano per gli animali che devono essere abbattuti immediatamente per motivi di emergenza. **Devono tuttavia essere adottate precauzioni per evitare ogni inutile sofferenza.**

(Emendamento n. 13)

*Articolo 12*

Gli animali feriti o malati non possono essere trasportati per la macellazione o l'abbattimento qualora il trasporto possa causare loro ulteriori sofferenze.

Gli animali feriti o malati non possono essere trasportati per la macellazione o l'abbattimento qualora il trasporto possa causare loro ulteriori sofferenze. **In tal caso il veterinario può disporre una macellazione d'emergenza in loco. La carne potrà essere venduta previo regolare esame ai sensi delle normative nazionali.**

(Emendamento n. 58)

*Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis.** Le norme relative alle dimensioni minime, alla velocità del proiettile e alla corretta posizione di sparo per lo stordimento tramite proiettile captivo nonché alla corretta posizione degli elettrodi per lo stordimento elettrico sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

(Emendamento n. 14)

*Articolo 17 bis (nuovo)***Articolo 17 bis**

**Il presente regolamento stabilisce norme minime per la protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento; gli Stati membri possono mantenere o applicare all'interno del loro territorio disposizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente regolamento.**

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 15)

*Allegato A, sezione I, punto 2*

2. Gli animali devono essere scaricati al più presto possibile dopo il loro arrivo. In caso di ritardi inevitabili, gli animali devono essere protetti *da variazioni eccezionali delle condizioni climatiche* e godere di una ventilazione *adeguata*.

2. Gli animali devono essere scaricati al più presto possibile dopo il loro arrivo. In caso di ritardi inevitabili, gli animali devono essere protetti **dalle intemperie e godere di una ventilazione e di una alimentazione adeguate**.

(Emendamento n. 16)

*Allegato A, sezione I, punto 3*

3. Gli animali reciprocamente ostili per natura a causa della specie, del sesso, dell'età o dell'origine devono essere tenuti separati.

3. Gli animali reciprocamente ostili per natura a causa della specie, del sesso, dell'età o dell'origine devono essere tenuti separati; **ciò vale in particolare per i suini maschi non castrati**.

(Emendamento n. 17)

*Allegato A, sezione I, punto 6*

6. Gli animali malati, deboli, feriti o non svezzati devono essere macellati immediatamente al loro arrivo nel macello. Qualora ciò non sia possibile, essi devono essere separati dagli altri e macellati entro due ore. Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma saranno abbattuti sul posto.

6. Gli animali malati, deboli, feriti o non svezzati **nonché le femmine nel periodo della lattazione** devono essere macellati immediatamente al loro arrivo nel macello. Qualora ciò non sia possibile, essi devono essere separati dagli altri e macellati entro due ore. Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma saranno abbattuti sul posto.

(Emendamento n. 18)

*Allegato A, sezione II, punto 1*

1. I dispositivi per lo scarico devono avere un pavimento antisdrucchiolevole e, ove occorra, devono essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono avere *la minima inclinazione possibile*. Le rampe di uscita *per vitelli e suini* devono avere una pendenza non superiore a 20 gradi.

1. I dispositivi per lo scarico devono avere un pavimento antisdrucchiolevole e, ove occorra, devono essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere dotati **di ringhiere laterali o di protezioni di altro genere per impedire agli animali di cadere**. Le rampe di uscita devono avere una pendenza non superiore a 20 gradi **ed essere dotate di assi pavimentali di forma e disposizione adeguate. Si deve utilizzare un'appropriata lettiera di paglia, strame o altro materiale adatto**.

(Emendamento n. 37)

*Allegato A, sezione II, punto 2*

2. Durante le operazioni di scarico gli animali non devono essere spaventati o eccitati e occorre evitare accuratamente che gli animali possano capovolgersi su ponti, rampe o passerelle e che possano cadere. Gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna, i piedi, la coda o il vello. Ove occorra, gli animali devono essere guidati individualmente.

2. Durante le operazioni di scarico gli animali non devono essere spaventati o eccitati **o soggetti a violenze** e occorre evitare accuratamente che gli animali possano capovolgersi su ponti, rampe o passerelle e che possano cadere. Gli animali non devono essere sollevati **o trascinati** per la testa, le corna, i piedi, la coda o il vello. Ove occorra, gli animali devono essere guidati individualmente.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 38)

*Allegato A, sezione II, punto 3*

3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere concepiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Si possono usare strumenti soltanto per tenere gli animali nella direzione corretta e unicamente per brevi periodi. Gli strumenti che provocano scariche elettriche possono essere usati soltanto per i bovini e i suini che rifiutano di muoversi, a condizione che le scariche non durino più di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali dispongano davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi; le scariche possono essere applicate soltanto ai muscoli posteriori.

3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere concepiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Si possono usare strumenti soltanto per tenere gli animali nella direzione corretta e unicamente per brevi periodi. Gli strumenti che provocano scariche elettriche possono essere usati soltanto per i bovini e i suini **adulti** che rifiutano di muoversi, a condizione che le scariche non durino più di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali dispongano davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi; le scariche possono essere applicate soltanto ai muscoli posteriori.

(Emendamento n. 19)

*Allegato A, sezione II, punto 7, trattino quarto bis (nuovo)*

— **proporzionati quantitativi di adeguato materiale da lettiera da destinare a ogni capo che venga custodito per la notte in stabulazione.**

(Emendamento n. 20)

*Allegato A, sezione II, punto 9 bis (nuovo)*

**9 bis. Fino a poco prima della macellazione è preferibile mantenere nel loro consueto ambiente gli animali destinati a essere abbattuti perché ciò consente di far coincidere, in caso di brevi itinerari, la consegna e il momento della macellazione.**

(Emendamento n. 21)

*Allegato A, sezione II, punto 10*

10. Gli animali che restano nel macello dodici ore o più devono essere lasciati nei locali di stabulazione, ove occorra legati, ma con la possibilità di coricarsi senza difficoltà. Se non sono tenuti legati, gli animali devono *essere alimentati in modo tale da poter mangiare indisturbati.*

10. Gli animali che restano nel macello dodici ore o più devono essere lasciati nei locali di stabulazione, ove occorra legati, ma con la possibilità di coricarsi senza difficoltà. Se non sono tenuti legati, gli animali devono **essere adeguatamente provvisti di acqua e cibo, in modo da non alterare le loro abitudini alimentari.**

(Emendamento n. 22)

*Allegato A, sezione II, punto 10 bis (nuovo)*

**10 bis. Le stabulazioni e i dispositivi in esse contenuti devono essere costruiti in modo da garantirne una completa pulizia. Essi vengono mantenuti sempre puliti e in buono stato di manutenzione.**

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 23)

*Allegato A, sezione II, punto 10 ter (nuovo)*

**10 ter. Il sangue o altro scarto di macellazione non viene depositato o lasciato scorrere nei locali di stabulazione. Per quanto possibile, sangue e scarti devono essere rimossi dal macello in modo che gli animali in attesa di macellazione non possano vederli o fiutarli.**

(Emendamento n. 25)

*Allegato C, sezione II, punto 1, lettera A*

A. Gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In particolare, per i bovini è proibito sparare il colpo dietro le corna, nello spazio tra le orecchie; per gli ovini e i caprini il colpo può essere sparato nel punto suddetto qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca; il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono.

A. Gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In particolare, per i bovini è proibito sparare il colpo dietro le corna, nello spazio tra le orecchie; per gli ovini e i caprini il colpo può essere sparato nel punto suddetto **esclusivamente** qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca; il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono.

(Emendamento n. 26)

*Allegato C, sezione II, punto 1, lettera B bis (nuova)*

**B bis) Il bestiame non deve essere collocato in un recinto per lo stordimento finché l'addetto a tale operazione non sia pronto a effettuarla nel momento stesso; all'animale non deve essere applicato un dispositivo che immobilizzi la testa finché l'addetto non sia pronto a stordirlo.**

(Emendamento n. 28)

*Allegato C, sezione II, punto 3, lettera D*

D) Per lo stordimento o l'abbattimento in gruppo di polli in bagni d'acqua, si deve utilizzare un voltaggio sufficiente a produrre una corrente minima di 100 mA. per ciascuno dei polli. I volatili in questione devono essere sottoposti alla corrente per almeno quattro secondi. Per gli altri volatili, la corrente deve essere sufficiente a garantire che lo stato di incoscienza si produca immediatamente e duri fino a quando intervenga la morte per dissanguamento.

D) Per lo stordimento e l'abbattimento in gruppo di polli in bagni d'acqua, si deve utilizzare un voltaggio sufficiente a produrre una corrente minima di 120 mA. per ciascuno dei polli. I volatili in questione devono essere sottoposti alla corrente per almeno quattro secondi. **E' richiesta una corrente minima di 130 mA. per volatile per quanto riguarda le anitre e le oche e di 150 mA. per volatile per quanto riguarda i tacchini.** Per gli altri volatili, la corrente deve essere sufficiente a garantire che lo stato di incoscienza si produca immediatamente e duri fino a quando intervenga la morte per dissanguamento.

(Emendamento n. 42)

*Allegato C, sezione II, punto 3, lettera F bis (nuova)*

**F bis) Qualora i volatili siano storditi elettricamente in un bagno d'acqua, deve essere predisposto un dispositivo manuale di riserva.**

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 29)

*Allegato D, punto 1 bis (nuovo)*

**1 bis.** Dopo lo stordimento, non vanno effettuate operazioni di alcun genere fintantoché non sia iniziato il dissanguamento.

(Emendamento n. 52)

*Allegato D, punto 3*

3. Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni sugli animali per almeno 30 secondi e comunque fino a che siano cessati tutti i riflessi del tronco cerebrale.

3. Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni o **stimolazioni elettriche** sugli animali per almeno 30 secondi e comunque fino a che siano cessati tutti i riflessi del tronco cerebrale. **I volatili non devono essere immersi in una vasca di acqua bollente ovvero spennati finché non siano trascorsi almeno 90 secondi dal momento della recisione dei vasi sanguigni e, nel caso dei tacchini, almeno 2 minuti.**

(Emendamento n. 30)

*Allegato D, punto 3 bis (nuovo)*

**3 bis.** La carne di suini maschi non castrati deve essere contrassegnata in maniera ben visibile dal momento della macellazione fino alla vendita al consumatore finale compresa.

(Emendamento n. 31)

*Allegato D, punto 3 ter (nuovo)*

**3 ter.** Non si deve procedere allo stordimento di un animale qualora non sia possibile dissanguarlo subito dopo.

(Emendamento n. 32)

*Allegato D, punto 3 quater (nuovo)*

**3 quater.** Qualora i volatili siano dissanguati tramite dispositivi automatici per il taglio del collo, devono essere previsti dispositivi di riserva manuali in modo da consentire l'immediata macellazione in caso di guasto.

(Emendamento n. 40)

*Allegato D, punto 3 quinquies (nuovo)*

**3 quinquies.** Chiunque sia addetto a stordire, impastoiare, sollevare e dissanguare gli animali ovvero a una di tali operazioni, è tenuto a effettuarle consecutivamente per ogni animale prima di effettuarle per l'animale successivo.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 33)

*Allegato E (titolo)*Metodi di abbattimento nel quadro della lotta contro  
malattie.Metodi di abbattimento nel quadro della lotta contro  
malattie o in conseguenza di disastri e infortuni.

(Emendamento n. 50)

*Allegato F, sezione II, punto 5 bis (nuovo)***5 bis) Esposizione all'anidride carbonica**

- A. La camera in cui gli animali vengono esposti al gas deve essere progettata, costruita e sottoposta a manutenzione in modo tale da evitare ferite agli animali e da consentirne la sorveglianza.
- B. Gli animali devono essere introdotti nella camera solo dopo che questa è stata riempita con un concentrato di anidride carbonica pari ad almeno il 90% in volume, fornito da una fonte di anidride carbonica al 100%.
- C. Una volta respirato, il gas produrrà inizialmente una profonda anestesia generale, per provocare poi una morte certa.
- D. Gli animali rimarranno nella camera fino alla loro morte.

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0243/92**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91)0136) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0449/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0243/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 314 del 5.12.1991, pag. 14.

Mercoledì 8 luglio 1992

## 8. Consiglio europeo di Lisbona — Semestre di attività della presidenza portoghese

**RISOLUZIONE B3-934, 936, 940 e 949/92**

### Risoluzione sul Consiglio europeo di Lisbona

*Il Parlamento europeo,*

- viste le conclusioni del Consiglio europeo riunito a Lisbona il 26 e 27 giugno 1992,
- ascoltate le dichiarazioni del Presidente in carica del Consiglio europeo e del Presidente della Commissione,

1. prende atto della volontà affermata dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri di fare in modo che il Trattato di Maastricht entri in vigore «in ogni caso» il 1° gennaio 1993, dopo che saranno stati risolti i problemi creati dal rifiuto della Danimarca; conferma il suo impegno a operare in tal senso conformemente alla sua risoluzione del 10 giugno 1992 sulle conseguenze del referendum in Danimarca sul trattato del 7 febbraio 1992 <sup>(1)</sup>;
2. auspica che il popolo danese trovi una soluzione per continuare a partecipare al processo di integrazione dell'Unione europea;
3. ritiene che il dibattito in corso in tutti gli Stati membri renda necessario un impegno preciso dei governi e dei parlamenti degli Stati a favore del consolidamento dell'Unione europea, che dovrà essere continuato in particolare in direzione del rafforzamento del suo carattere democratico, della trasparenza del processo decisionale, del ruolo politico della Commissione, della capacità di azione esterna, dello sviluppo della solidarietà e della coesione tra i suoi Stati e le sue regioni; ritiene che i parlamenti nazionali dovrebbero impegnare i rispettivi governi a operare per rimediare alle carenze del Trattato di Maastricht, conformemente alla propria risoluzione del 7 aprile 1992 sui risultati delle Conferenze intergovernative <sup>(2)</sup>;
4. ricorda che, pur essendo favorevole all'ampliamento della Comunità agli Stati che ne accettano la finalità politica e soddisfano le condizioni per aderirvi, non potrebbe consentire che dall'ampliamento derivi una diminuzione del potere della Comunità e della sua capacità di agire e confuta l'affermazione del Consiglio europeo secondo cui le basi istituzionali del Trattato di Maastricht sarebbero sufficienti per far fronte all'ampliamento;
5. chiede che il principio di sussidiarietà sia d'ora in poi applicato correttamente nella legislazione e nell'azione comunitarie, conformemente alla propria risoluzione del 14 febbraio 1984 concernente il progetto di trattato che istituisce l'Unione europea <sup>(3)</sup>; non accetta che un'interpretazione restrittiva del principio di sussidiarietà abbia l'effetto di pregiudicare le competenze attribuite alle Istituzioni europee dai trattati e l'attuazione delle politiche comuni, in particolare in materia sociale e ambientale;
6. considera acquisito il fatto che il Parlamento europeo, in quanto colegislatore, sarà pienamente associato ai lavori (che il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione e al Consiglio di avviare) sulle misure da prendere sul piano procedurale e pratico per l'attuazione del principio di sussidiarietà e per controllarne l'applicazione da parte di tutte le Istituzioni interessate;
7. deplora che il Consiglio non sia stato in grado di accettare le conseguenze finanziarie del Trattato di Maastricht, in particolare in materia di finanziamento dei Fondi, e sottolinea la contraddizione tra la volontà del Consiglio di mantenere l'attuale tetto delle risorse proprie e l'indicazione delle sue numerose priorità di bilancio, ivi compresi gli impegni già assunti nei confronti dei paesi terzi;

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 3.

<sup>(2)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 2.

<sup>(3)</sup> G.U. n. C 77 del 19.3.1984, pag. 53.

Mercoledì 8 luglio 1992

8. deplora vivamente che il Consiglio non abbia avuto la volontà politica di accelerare l'attuazione del programma d'azione sociale della Commissione, che resta bloccato al Consiglio dei ministri che non ha ancora adottato direttive importanti quali quelle sull'orario di lavoro, la protezione delle donne incinte, i comitati aziendali europei e i contratti di lavoro atipici;
9. deplora che, in ordine alla crisi in corso nell'ex Jugoslavia, la Comunità non abbia potuto definire una linea d'azione più coerente; approva tuttavia la parte della dichiarazione del Consiglio europeo concernente l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
10. esprime la propria delusione per il rinvio della decisione sulle sedi delle Istituzioni e degli organismi della Comunità e sulla modifica del numero dei deputati al Parlamento europeo; esprime la propria sorpresa per il fatto che il Consiglio europeo, senza neppure consultare il Parlamento europeo, abbia proceduto a discutere in merito al luogo di lavoro e alle attività del Parlamento come parte di un pacchetto negoziale che interessa numerose istituzioni o organi della Comunità europea e ritiene che il Consiglio europeo:
  - non possa prendere decisioni su tale problema senza consultare il Parlamento e senza rispettare il suo parere,
  - debba riconoscere il diritto di un Parlamento eletto a determinare l'organizzazione delle proprie attività, compreso il luogo in cui si svolgono le tornate nonché il loro numero;
11. riconosce l'opportunità della dichiarazione sulla frontiera meridionale dell'Unione e approva la priorità accordata alle azioni volte a promuovere il rafforzamento della cooperazione e del dialogo che devono portare a un partenariato tra l'Unione, i suoi Stati membri e i paesi del Maghreb;
12. insiste sulla necessità di una politica estera e di sicurezza coerente ed efficace nonché dei mezzi per pervenirvi; nota che i recenti drammatici avvenimenti che ha conosciuto l'Europa dimostrano che le soluzioni intergovernative non sono efficaci e che solo una politica estera comune consentirà alla Comunità di svolgere un ruolo significativo e credibile;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché ai paesi che hanno chiesto di aderire alla Comunità.

---

## 9. Nomina del Presidente della Commissione

### RISOLUZIONE B3-0931 e 0935/92

#### Risoluzione sulla nomina del Presidente della Commissione

*Il Parlamento europeo,*

- vista la sua risoluzione del 10 giugno 1992 sulla designazione del Presidente della Commissione <sup>(1)</sup>,
- visto l'articolo 161 del Trattato CEE,
- visto l'articolo 29 del proprio regolamento,
- visto l'articolo 158, paragrafo 2, del trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992,
- vista la riunione del suo Ufficio di presidenza ampliato del 23 giugno 1992, nel corso della quale il Presidente del Consiglio europeo ha annunciato l'intenzione di sottoporre al Consiglio europeo il nome di Jacques Delors quale Presidente della Commissione per il prossimo mandato,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 26 e 27 giugno 1992,

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 4.

Mercoledì 8 luglio 1992

1. prende atto della volontà espressa dai governi degli Stati membri di confermare Jacques Delors alla presidenza della Commissione per il biennio 1993-1994; deplora tuttavia che tale annuncio abbia preceduto una vera e propria consultazione del Parlamento europeo;
2. approva tale proposta;
3. ravvisa nella decisione di proporre il rinnovo del mandato di Jacques Delors un impegno da parte dei governi degli Stati membri a perseguire le priorità politiche definite durante il suo precedente mandato, in particolare la creazione dell'Unione europea fondata sull'Unione economica e monetaria, un'Unione politica con una politica estera e di sicurezza comune, la coesione economica e sociale, l'Europa sociale e il rafforzamento dei controlli democratici sull'azione comunitaria;
4. auspica che la futura Commissione si dedichi anche al completamento dello spazio unico, all'attuazione delle innovazioni introdotte dal Trattato di Maastricht, all'esame delle candidature all'adesione e alla preparazione dei nuovi grandi appuntamenti europei del 1996 ed eserciti pienamente il suo ruolo di custode dei Trattati;
5. chiede che nel proporre, previa consultazione con il nuovo Presidente, i nuovi membri della Commissione, i governi tengano conto degli equilibri politici in seno al Parlamento e propongano una compagine coerente, capace di sostenere l'azione del suo Presidente nella promozione delle priorità politiche della Comunità e comprendente personalità che siano già state membri delle istituzioni comunitarie o abbiano esercitato nel loro Stato competenze in campo comunitario;
6. prenderà la sua decisione sull'investitura della nuova Commissione e sull'approvazione del suo programma d'azione alla luce di queste considerazioni, in particolare sulla base della volontà di tutte le istituzioni comunitarie di operare congiuntamente per far progredire l'Unione europea;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente in carica del Consiglio europeo, ai Capi di Stato o di governo degli Stati membri, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione.

---

## 10. Modifica dell'articolo 77 del regolamento del Parlamento

### TESTO DEL REGOLAMENTO

---

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

---

(Emendamento n. 1)

#### Articolo 77

Salvo i casi di urgenza previsti agli articoli 64 e 75, un testo può essere posto in discussione e in votazione solamente se è stato *presentato al più tardi 12 giorni prima dell'inizio della tornata* e distribuito da almeno 24 ore.

Salvo i casi di urgenza previsti agli articoli 64 e 75, un testo può essere posto in discussione e in votazione solamente se è stato distribuito da almeno 24 ore.

---

Mercoledì 8 luglio 1992

**DECISIONE A3-0200/92****Decisione recante modifica dell'articolo 77 del regolamento del Parlamento europeo concernente i termini per la presentazione e la distribuzione di testi***Il Parlamento europeo,*

- vista la lettera del suo Presidente in data 4 novembre 1991,
- visti gli articoli 131 e 132 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A3-0200/92),

1. decide di apportare al proprio regolamento la modifica che precede;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere, per conoscenza, la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

**11. Revisione n. 3/92 delle prospettive finanziarie****RISOLUZIONE A3-0249/92****Risoluzione sulla revisione n. 3/92 delle prospettive finanziarie***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione in data 2 giugno 1992,
- dopo aver ascoltato il Presidente del Consiglio,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A3-0249/92),

A. considerando che occorre adattare le prospettive finanziarie per porre la Comunità in grado di far fronte ai suoi obblighi in materia di programmi strutturali per i nuovi Länder tedeschi e di taluni programmi di ricerca,

1. approva la decisione di revisione delle prospettive finanziarie, allegata alla presente risoluzione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

---

**ALLEGATO****Decisione concernente le prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio***Il Parlamento europeo, il Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee,*

visto l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(1)</sup>,

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 185 del 15.7.1988, pag. 33.

Mercoledì 8 luglio 1992

considerando che l'esecuzione delle azioni strutturali a profitto dei Länder della Germania orientale e di alcuni programmi di ricerca è ostacolata da un'insufficienza di stanziamenti di pagamento disponibili; che è pertanto opportuno aumentare il massimale degli stanziamenti di pagamento necessari nelle prospettive finanziarie,

**DECIDONO**

**ARTICOLO UNICO**

Il massimale degli stanziamenti di pagamento necessari è aumentato per il 1992 di 550.000.000 ecu a titolo delle spese non obbligatorie.

---

**12. Libera circolazione dei lavoratori \*\* II**

**DECISIONE A3-0225/92**

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0191/92 — SYN 359),
  - visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(91)0316,
  - vista la proposta modificata della Commissione (COM(92)0115) <sup>(2)</sup>,
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha approvato la posizione comune;
  2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta dell'11 marzo 1992, parte seconda, punto 20.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 107 del 28.4.1992, pag. 10.

---

**13. Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive \*\* II**

**DECISIONE A3-0226/92**

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**Decisione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0193/92 — SYN 321),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(90)0663,

---

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 280 del 28.10.1991, pag. 73.

Mercoledì 8 luglio 1992

- vista la proposta modificata della Commissione (COM(91)0493) (1),
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
  2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

 POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO
 

---



---

 TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO
 

---

(Emendamento n. 1)

*Articolo 2, lettera b bis (nuova)*

**b bis) in generale per «datore di lavoro» si intende la persona o l'organismo giuridico che, previa comunicazione alle autorità competenti, assume la responsabilità, per quanto concerne la salute e la sicurezza in un luogo di lavoro, di tutte le operazioni e del personale, sia che si tratti di lavoratori alle dirette dipendenze che di quelli alle dipendenze di un appaltatore. Nel caso dell'Allegato I, sezione C, il termine «datore di lavoro» comprende anche il gestore di un'installazione.**

(Emendamento n. 2)

*Articolo 3, paragrafo 4*

4. Il datore di lavoro comunica quanto prima alle autorità competenti gli infortuni sul lavoro gravi e/o mortali nonché le situazioni di grave pericolo.

4. Il datore di lavoro comunica quanto prima alle autorità competenti gli infortuni sul lavoro gravi e/o mortali nonché le situazioni di grave pericolo e **il resoconto delle iniziative prese allo scopo di impedirne il ripetersi.**

(Emendamento n. 3)

*Articolo 7, paragrafo 1*

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti vengono informati di tutte le misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, e in particolare di quelle previste agli articoli da 3 a 6.

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti **eletti** vengono informati di tutte le misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, e in particolare di quelle previste agli articoli da 3 a 6.

(Emendamento n. 4)

*Articolo 9*

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti ha luogo *in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE* per quanto riguarda le questioni trattate dalla presente direttiva.

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti **eletti** ha luogo **mediante una rappresentanza equilibrata in seno a un comitato per la sicurezza, le cui deliberazioni sono messe a verbale. Tutte le altre disposizioni devono essere conformi all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE** per quanto riguarda le questioni trattate dalla presente direttiva.

---

 (1) G.U. n. C 46 del 20.2.1992, pag. 50.

Mercoledì 8 luglio 1992

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

*Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (nuovo)*

**Nei suddetti casi, la Commissione consulta l'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive.**

(Emendamento n. 6)

*Allegato, Sezione B, punto 6, secondo comma*

Durante tali esercitazioni, fra l'altro, deve essere curato e verificato l'addestramento di tutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnati compiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa in funzione di attrezzature di salvataggio.

Durante tali esercitazioni, fra l'altro, deve essere curato e verificato, **a un livello corrispondente alle esigenze dell'autorità competente**, l'addestramento di tutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnati compiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa in funzione di attrezzature di salvataggio.

(Emendamento n. 7)

*Allegato, Sezione C, punto 6.2*

6.2 I lavoratori devono seguire un tirocinio adeguato alle tecniche di sopravvivenza.

6.2 I lavoratori devono seguire un tirocinio adeguato alle tecniche di sopravvivenza **ed essere in possesso di un certificato valido, riconosciuto dall'autorità competente.**

(Emendamento n. 8)

*Allegato, Sezione C, punto 7, primo comma, primo trattino*

— si procede alla formazione dei lavoratori incaricati in caso di pericolo di missioni precise nelle quali sia necessario usare, maneggiare o mettere in funzione attrezzature di soccorso, nonché alla verifica della loro attitudine ad eseguire i compiti loro affidati.

— si procede alla formazione dei lavoratori incaricati in caso di pericolo di missioni precise nelle quali sia necessario usare, maneggiare o mettere in funzione attrezzature di soccorso, nonché alla verifica della loro attitudine ad eseguire i compiti loro affidati, **secondo criteri considerati adeguati dall'autorità competente.**

## 14. Scambio di funzionari nazionali \*\* II

### DECISIONE A3-0237/92

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione concernente un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0234/92 — SYN 364),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(91) 0408,

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta dell'11 marzo 1992, parte seconda, punto 13.

Mercoledì 8 luglio 1992

- vista la proposta modificata della Commissione (COM(92)0113) (1),
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
  2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

 POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO
 

---



---

 TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO
 

---

(Emendamento n. 1)

*Undicesimo considerando*

*considerando che occorre prevedere un programma di una durata di cinque anni;*

**considerando che il piano d'azione è pluriennale;**

(Emendamento n. 2)

*Dodicesimo considerando*

considerando che un importo di 17,3 milioni di ecu è stimato necessario per l'attuazione di questo programma *quinquennale*;

considerando che un importo di 17.300.000 ecu è stimato **per il momento** necessario per l'attuazione di questo programma **pluriennale**;

(Emendamento n. 3)

*Quattordicesimo considerando*

considerando che dal 1993 in poi sarà iscritta nel bilancio comunitario una linea di bilancio specifica per garantire il contributo della Comunità al finanziamento del programma;

considerando che dal **1992** in poi sarà iscritta nel bilancio comunitario una linea di bilancio specifica per garantire il contributo della Comunità al finanziamento del programma, **il cui numero di partecipanti sarà inizialmente pari a 500 funzionari**;

(Emendamento n. 4)

*Quindicesimo considerando*

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme della presente decisione e stabilire a tal fine una procedura comunitaria per l'esecuzione delle norme di attuazione; che *è necessario istituire* un comitato per attuare una cooperazione stretta ed *efficace* tra gli Stati membri e la Commissione in questo ambito;

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme della presente decisione e stabilire a tal fine una procedura comunitaria per l'esecuzione delle norme di attuazione; che **sarà istituito** un comitato per attuare una cooperazione stretta ed **effettiva** in questo ambito tra gli Stati membri, la Commissione e **i rappresentanti dei funzionari che partecipano allo scambio**;

(Emendamento n. 5)

*Articolo 10, primo comma*

Nell'*esecuzione* dei suoi compiti la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Nell'**espletamento** dei suoi compiti la Commissione è assistita da un comitato a **carattere consultivo**, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(1) G.U. n. C 92 dell'11.4.1992, pag. 10.

Mercoledì 8 luglio 1992

---

 POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO
 

---



---

 TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO
 

---

**Alle riunioni possono partecipare, su invito del presidente, rappresentanti dei funzionari che partecipano allo scambio.**

(Emendamento n. 6)

*Articolo 10, secondo e terzo comma*

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. *Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.*

*La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:*

- *la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;*
- *il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.*

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto, **eventualmente procedendo a votazione**, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. **Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.**

**La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.**

(Emendamento n. 7)

*Articolo 11, paragrafo 1*

1. *Il programma ha una durata di 5 anni.*

**1. Il piano d'azione è pluriennale e la sua realizzazione ha inizio con l'esercizio finanziario 1993.**

(Emendamento n. 8)

*Articolo 11, paragrafo 2*

2. L'importo dei mezzi finanziari comunitari stimato necessario per la sua attuazione è di 17,3 milioni di ecu, corrispondente ad un totale di 1900 partecipanti. Tale importo dovrà iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore.

2. L'importo dei mezzi finanziari comunitari stimato necessario per la sua attuazione **nei primi quattro anni** è di 17.300.000 ecu, corrispondente a un totale di 1900 partecipanti. Tale importo dovrà iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore **ed essere adeguatamente trascritto nell'ambito del piano pluriennale.**

---

Mercoledì 8 luglio 1992

**15. Medicinali omeopatici \*\* II****a) DECISIONE A3-0216/92**

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che amplia il campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0075/92 — SYN 251),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(90) 0072,
- vista la proposta modificata della Commissione <sup>(2)</sup>,
- viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis. I medicinali omeopatici contengono, a parte le sostanze accessorie, esclusivamente sostanze di base in una diluizione di almeno 1:10**

(Emendamento n. 3)

*Articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino*

— grado di diluizione tale da garantire l'innocuità del medicinale; in particolare il medicinale non può contenere più di una parte per 10.000 di tintura madre né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatria per i principi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.

— grado di diluizione tale da garantire l'innocuità del medicinale; in particolare il medicinale non può contenere più di una parte per 10.000 della sostanza di base né più di 1/100 della dose normalmente utilizzata nell'allopatria per i principi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.

(Emendamento n. 4)

*Articolo 7, paragrafo 2, parte introduttiva*

2. Oltre all'indicazione «medicinale omeopatico registrato secondo una procedura specifica semplificata», in grande evidenza, l'etichettatura ed eventualmente il foglietto illustrativo dei medicinali di cui al paragrafo 1, recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:

2. Oltre all'indicazione «medicinale omeopatico» in grande evidenza, l'etichettatura, ed eventualmente il foglietto illustrativo dei medicinali di cui al paragrafo 1, recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 318.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 244 del 19.9.1991, pag. 8.

Mercoledì 8 luglio 1992

---

 POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO
 

---



---

 TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO
 

---

(Emendamento n. 5)

*Articolo 7, paragrafo 2, primo trattino*

- |   |   |
|---|---|
| — denominazione scientifica del(dei) materiale(i) di partenza omeopatico(i), seguita dal <i>grado di diluizione espressa</i> con i simboli della farmacopea utilizzata conformemente all'articolo 1, paragrafo 1; | — denominazione scientifica del(dei) materiale(i) di partenza omeopatico(i), seguita dal(dai) <b>grado(i) di potenza, il tutto espresso</b> con i simboli della farmacopea utilizzata conformemente all'articolo 1, paragrafo 1; <b>per i medicinali con più principi attivi può essere utilizzata anche un'altra denominazione, ma senza indicazione dell'efficacia terapeutica;</b> |
|---|---|

(Emendamento n. 6)

*Articolo 7, paragrafo 2, undicesimo trattino*

- |   |                    |
|---|--------------------|
| — <i>medicinale omeopatico «senza indicazioni terapeutiche approvate»</i> | — <b>soppresso</b> |
|---|--------------------|

(Emendamento n. 7)

*Articolo 7, paragrafo 2, trattino undicesimo bis (nuovo)*

- **avvertenza al paziente di consultare un terapeuta competente durante l'uso del medicinale se i sintomi persistono.**

(Emendamento n. 8)

*Articolo 8, secondo trattino*

- |  |   |
|--|---|
| — fascicolo che descriva le modalità d'ottenimento e controllo del(dei) materiale(i) di partenza omeopatico(i) e ne dimostri il carattere omeopatico mediante un'adeguata bibliografia omeopatica; | — fascicolo che descriva le modalità d'ottenimento e controllo del(dei) materiale(i) di partenza omeopatico(i) e ne dimostri il carattere omeopatico mediante un'adeguata bibliografia omeopatica <b>o antroposofica;</b> |
|--|---|

(Emendamento n. 9)

*Articolo 9, paragrafo 2, primo comma*

- |   |  |
|---|--|
| 2. Uno Stato membro può introdurre o mantenere <i>nel proprio territorio</i> norme particolari per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche dei medicinali omeopatici non contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, conformemente ai principi e alle caratteristiche della medicina omeopatica praticata in tale Stato membro. | 2. Uno Stato membro può introdurre o mantenere norme particolari per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche dei medicinali omeopatici non contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, conformemente ai principi e alle caratteristiche della medicina omeopatica <b>o antroposofica</b> praticata in tale Stato membro. |
|---|--|

(Emendamento n. 10)

*Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)*

- 2 bis. La Commissione è incaricata di attuare o incoraggiare, entro 5 anni dall'applicazione della presente direttiva, ogni misura atta ad assicurare l'armonizzazione dello status delle medicine alternative, segnatamente per quanto concerne i seguenti aspetti:**

Mercoledì 8 luglio 1992

---

 POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO
 

---



---

 TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO
 

---

- adozione di una farmacopea europea;
- adozione di una direttiva concernente l'esercizio legale delle medicine alternative;
- organizzazione del rimborso delle prestazioni e dei medicinali da parte della sicurezza sociale;
- organizzazione di un insegnamento ufficialmente riconosciuto.

**b) DECISIONE A3-0217/92**  
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0117/92 — SYN 252),
  - visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(90) 0072,
  - vista la proposta modificata della Commissione <sup>(2)</sup>,
  - viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
  2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

 POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO
 

---



---

 TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO
 

---

(Emendamento n. 1)

*Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis. I medicinali omeopatici contengono, a parte le sostanze accessorie, esclusivamente sostanze di base in una diluizione di almeno 1:10**

(Emendamento n. 2)

*Articolo 7, paragrafo 1, quarto trattino*

— grado di diluizione tale da garantire l'innocuità del medicinale; in particolare il medicinale non può contenere più di una parte per 10.000 di tintura madre né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopattia per i principi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.

— grado di diluizione tale da garantire l'innocuità del medicinale; in particolare il medicinale non può contenere più di una parte per 10.000 della sostanza di base né più di 1/100 della dose normalmente utilizzata nell'allopattia per i principi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 323.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 244 del 19.9.1991, pag. 11.

Mercoledì 8 luglio 1992

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

*Articolo 7, paragrafo 2, frase introduttiva*

2. Oltre all'indicazione posta in grande evidenza «medicinale omeopatico veterinario registrato secondo una procedura specifica semplificata senza indicazioni terapeutiche approvate», l'etichettatura, ed eventualmente il foglietto illustrativo dei medicinali di cui al paragrafo 1, recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:

2. Oltre all'indicazione posta in grande evidenza «medicinale omeopatico veterinario», l'etichettatura, ed eventualmente il foglio illustrativo dei medicinali di cui al paragrafo 1, recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:

(Emendamento n. 4)

*Articolo 7, paragrafo 2, primo trattino*

— denominazione scientifica del(dei) materiale(i) di partenza omeopatico(i) seguito(i) dal grado di *diluizione* espressa con i simboli della farmacopea utilizzata conformemente all'articolo 1, par. 1;

— denominazione scientifica del(dei) materiale(i) di partenza omeopatico(i), seguita dal(dai) grado(i) di **potenza, il tutto espresso** con i simboli della farmacopea utilizzata conformemente all'articolo 1, par. 1; **per i medicinali con più principi attivi può essere utilizzata anche un'altra denominazione, ma senza indicazione dell'efficacia terapeutica;**

## 16. Consumo di energia degli apparecchi domestici \*\* II

### DECISIONE A3-0233/92

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0235/92 — SYN 356),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(91)0285,
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha respinto la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta dell'8 aprile 1992, parte seconda, punto 9.

Mercoledì 8 luglio 1992

**17. Bevande aromatizzate e bevande alcoliche \*\* I****I. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0055 — C3-0100/92 — SYN 396**

**Proposta di regolamento del Consiglio recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli**

La proposta è stata approvata con la seguente modifica:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*ARTICOLO 1, PRIMA DEL PRIMO COMMA (nuovo)*

All'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1601/91 la lettera e) è redatta nel modo seguente:

«e) Kalte Ente:

la bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta miscelando vino, vino frizzante o vino frizzante con aggiunta di CO<sub>2</sub> a vino spumante o vino spumante con aggiunta di CO<sub>2</sub>, aggiungendovi sostanze naturali di limone o estratti di tali sostanze il cui gusto deve essere chiaramente percepibile. La proporzione nel prodotto finito di vino spumante o di vino spumante con aggiunta di CO<sub>2</sub> non deve essere inferiore al 25% in volume.»

(\*) G.U. n. C 69 del 18.3.1992, pag. 11.

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0241/92**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 0055 — SYN 396) (1),
- consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 43 e 100 A del trattato CEE (C3-0100/92),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0241/92),

(1) G.U. n. C 69 del 18.3.1992, pag. 11.

Mercoledì 8 luglio 1992

1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta conformemente all'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. invita il Consiglio a recepire nella sua posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a, del trattato CEE l'emendamento approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

## II. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0055 — C3-0101/92 — SYN 397

La proposta è stata approvata.

---

### RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0241/92 (Procedura di cooperazione: prima lettura)

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 0055 — SYN 397) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 43 e 100 A del trattato CEE (C3-0101/92),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0241/92),

1. approva la proposta della Commissione conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 69 del 18.3.1992, pag. 12.

Mercoledì 8 luglio 1992

**18. Sicurezza e salute a bordo dei battelli da pesca \*\* I****PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91)0466 — C3-0018/92 — SYN 369**

**Proposta di direttiva del Consiglio concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle navi da pesca — Decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE**

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Quarto considerando*

considerando che le condizioni particolarmente difficili di lavoro e di vita a bordo delle navi da pesca fanno sì che il tasso di frequenza degli infortuni mortali registrati nel settore delle pesca marittima sia molto elevato;

considerando che le condizioni **specifiche** e particolarmente difficili di lavoro e di vita a bordo delle navi da pesca fanno sì che il tasso di frequenza degli infortuni mortali registrati nel settore delle pesca marittima sia molto elevato;

(Emendamento n. 2)

*Considerando quarto bis (nuovo)*

**considerando che il Parlamento europeo in data 15 aprile 1988 ha approvato una risoluzione nella quale riconosce che è opportuno accordare priorità alle misure di sicurezza di carattere preventivo piuttosto che a quelle di riparazione in caso di incidente;**

(Emendamento n. 3)

*Considerando quarto ter (nuovo)*

**considerando l'importanza che la Comunità e gli Stati membri devono attribuire alle questioni relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca, e che anche in questo settore possono risultare utili le nuove tecnologie, in particolare per quanto attiene al monitoraggio e alla localizzazione delle navi;**

(Emendamento n. 4)

*Considerando quarto quater (nuovo)*

**considerando la grande importanza che si deve attribuire alla salute e alla sicurezza a bordo dei pescherecci, e la necessità che gli Stati membri si impegnino al massimo per adottare disposizioni adeguate in materia, applicabili ai pescherecci più piccoli di quelli coperti dalla presente direttiva;**

(\*) G.U. n. C 337 del 31.12.1991, pag. 21.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

*Quinto considerando*

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; che *di conseguenza* le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore del lavoro a bordo delle navi da pesca, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; che le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore del lavoro a bordo delle navi da pesca, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

(Emendamento n. 6)

*Considerando settimo bis (nuovo)*

**considerando che la rilevanza delle questioni trattate rende di grande importanza che gli Stati membri ratifichino la Convenzione n. 125 dell'OIL, relativa alle licenze di capacità dei pescatori, e la Convenzione di Torremolinos, del 1977, relativa alla sicurezza delle navi da pesca;**

(Emendamento n. 7)

*Considerando settimo ter (nuovo)*

**considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/90 del 20 dicembre 1990 stabilisce che è necessario analizzare la politica strutturale della pesca nell'ambito della revisione dei regolamenti dei Fondi strutturali in vista del 1993, e che nel contesto di tale revisione — in particolare nel contesto della creazione di un nuovo obiettivo per la pesca — devono prevedersi altresì aiuti agli adeguamenti prescritti dalla presente direttiva;**

(Emendamento n. 8)

*Considerando settimo quater (nuovo)*

**considerando che le misure comunitarie volte a migliorare e ad adeguare la situazione strutturale dell'industria della pesca devono promuovere l'ammodernamento della flotta, introducendo elevati standard in materia di sicurezza e di protezione della salute;**

(Emendamento n. 9)

*Considerando ottavo bis (nuovo)*

**considerando che né la direttiva 89/391/CEE né la presente direttiva concernono i lavoratori indipendenti, per cui la Commissione deve adottare un'iniziativa che tenga conto degli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori indipendenti in quanto elemento indispensabile per la realizzazione della dimensione sociale;**

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 10)

*Articolo 3, primo trattino*

- gli armatori facciano in modo che le loro navi *possano essere* impiegate sotto la responsabilità del capitano in condizioni, *in particolare meteorologiche*, che non compromettano la sicurezza e la salute dei pescatori;
- gli armatori facciano in modo che le loro navi **siano** impiegate in condizioni che non compromettano la sicurezza e la salute dei pescatori;

(Emendamento n. 11)

*Articolo 3, terzo trattino*

- gli eventi in mare che hanno o che possono avere un effetto sulla salute e la sicurezza dei pescatori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima designata all'uopo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati sul libro di bordo *qualora la tenuta di quest'ultimo sia richiesta per questo tipo di nave dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale vigente.*
- gli eventi in mare che hanno o che possono avere un effetto sulla salute e la sicurezza dei pescatori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima designata all'uopo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati sul libro di bordo **delle navi soggette all'applicazione della presente direttiva.**

(Emendamento n. 12)

*Articolo 3, trattino terzo bis (nuovo)*

- **il capitano della nave adotti le misure opportune qualora si verificano condizioni, in particolare meteorologiche, che possano compromettere la sicurezza della nave e/o dei pescatori.**

(Emendamento n. 13)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

- 1. Le navi da pesca cui si applica la presente direttiva devono essere sottoposte a controlli periodici e possono essere oggetto di ispezioni, anche in mare aperto, da parte di organismi nazionali o comunitari specificamente incaricati di tale missione.**
- 2. I rappresentanti della Commissione incaricati di missioni di ispezione nell'ambito della politica comune della pesca sono abilitati a rendere conto di qualsiasi carenza nell'applicazione della presente direttiva riscontrata nell'esercizio delle loro funzioni.**

(Emendamento n. 14)

*Articolo 4, primo comma*

Le navi armate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1996 devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate negli allegati I e III.

Le navi armate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1995 devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate negli allegati I e III.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 15)

## Articolo 5

Le navi armate prima del 1° gennaio 1996 devono soddisfare entro *tre* anni da tale data alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate negli allegati II e III.

Le navi armate prima del 1° gennaio 1995 devono soddisfare, entro **quattro** anni da tale data e **tenendo conto delle possibilità specifiche di adattamento delle singole navi**, alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate negli allegati II e III.

(Emendamento n. 16)

## Articolo 6

Qualora le navi subiscano, a partire dal 1° gennaio 1996, modifiche e/o trasformazioni della loro struttura, *queste modifiche e/o trasformazioni devono essere conformi* alle prescrizioni minime *corrispondenti riportate* agli allegati I e III.

Qualora le navi subiscano, a partire dal 1° gennaio 1995, modifiche e/o trasformazioni della loro struttura, **tali imbarcazioni sono tenute a soddisfare** alle prescrizioni minime **richieste** agli allegati I e III.

(Emendamento n. 17)

## Articolo 7, secondo trattino

— adotti misure intese a garantire la *regolare* pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi *per mantenere condizioni adeguate di igiene*;

— adotti misure intese a garantire, **in buone condizioni**, la pulizia **costante** delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi;

(Emendamento n. 18)

## Articolo 9

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, i pescatori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi.

Questa formazione riguarderà in particolare l'impiego dei mezzi di salvataggio e di sopravvivenza *e, per i pescatori interessati*, l'impiego degli apparecchi di pesca e delle attrezzature di trazione, *nonché* i differenti metodi di segnalazione, in particolare gestuale.

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, i pescatori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise e **comprensibili** per quanto riguarda la salute e la sicurezza a bordo delle navi **oltre che la prevenzione di infortuni**.

Questa formazione riguarderà in particolare:

- a) l'impiego dei mezzi di salvataggio e di sopravvivenza;
- b) l'adozione e l'attuazione di misure di assistenza medica e di soccorso da prendere immediatamente in caso di infortunio o di urgenza vitale;
- c) l'utilizzo dei differenti metodi di segnalazione, in particolare gestuale;
- d) l'impiego degli apparecchi di pesca e delle attrezzature di trazione;
- e) la movimentazione e lo stivaggio delle catture.

La formazione sarà debitamente aggiornata sempreché lo rendano necessario le modifiche nelle prescrizioni relative all'attività a bordo e siano introdotte nuove attrezzature.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 19)

*Articolo 10*

Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi, ogni persona che può essere chiamata a comandare una nave deve ricevere una formazione approfondita riguardante:

- la prevenzione degli infortuni del lavoro a bordo,
- la stabilità della nave e il suo mantenimento in qualunque condizione di carico e all'atto delle operazioni di pesca,
- la navigazione e le comunicazioni via radio.

Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi e **il disposto dell'articolo precedente**, ogni persona che può essere chiamata a comandare una nave deve essere **in possesso di conoscenze linguistiche sufficienti a porla in grado di comunicare con i pescatori imbarcati** e ricevere una formazione approfondita riguardante:

- la prevenzione degli infortuni del lavoro a bordo,
- la stabilità della nave e il suo mantenimento in qualunque condizione di carico e all'atto delle operazioni di pesca,
- la navigazione e le comunicazioni via radio, **quest'ultima competenza dovendo necessariamente includere la conoscenza delle procedure internazionalmente riconosciute o quelle utilizzate nelle zone di pesca effettivamente frequentate dalla nave.**

(Emendamento n. 20)

*Articolo 12*

Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, riguardanti taluni aspetti del settore contemplato dalla presente direttiva;

e/o

- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo della sicurezza e della salute a bordo delle navi;

sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, riguardanti taluni aspetti del settore contemplato dalla presente direttiva;

e/o

- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo della sicurezza e della salute a bordo delle navi;

sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE e **all'articolo 8 della direttiva 92/29/CEE del 31 marzo 1992 concernente l'assistenza medica a bordo delle navi.**

(Emendamento n. 21)

*Articolo 13, paragrafo 1, primo comma*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro il 31 dicembre 1995**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro il 1° gennaio 1994**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 22)

*Articolo 13, paragrafo 3*

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione *quinquennale* sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando il punto di vista delle parti sociali.

La Commissione *ne informa* il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione **triennale** sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando **altresì** il punto di vista delle parti sociali.

La Commissione, **elabora su tale base una relazione che notifica al** Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

(Emendamento n. 23)

*Articolo 13 bis (nuovo)***Articolo 13 bis**

**Le modifiche che dovranno essere apportate alle navi da pesca in ottemperanza del disposto dell'articolo 5 della presente direttiva saranno, in qualità di azioni strutturali, cofinanziate dalla Comunità, segnatamente in applicazione dei regolamenti 4028/86 e 3944/90.**

(Emendamento n. 24)

*Allegato I, punto 5.1*

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni nonché la stiva per il pesce, se necessario, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni, **tra cui la sala macchine**, nonché la stiva per il pesce, se necessario, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

(Emendamento n. 25)

*Allegato II, punto 1*

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione ogni qualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro, l'attività, le condizioni o un rischio prevedibile a bordo di una nave da pesca.

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione ogni qualvolta lo richiedano e **lo permettano** le caratteristiche del luogo di lavoro (**nave**), l'attività (**tipo di pesca**), le condizioni o un rischio prevedibile a bordo di una nave da pesca.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 26)

*Allegato II, punto 3, secondo comma*

Dovrà essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza ubicata all'esterno della sala macchine in grado di garantire il suo funzionamento in caso di incendio o in altro caso di guasto all'impianto elettrico principale.

Dovrà essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza ubicata all'esterno della sala macchine, o da essa debitamente isolata, in grado di garantire il suo funzionamento in caso di incendio o in altro caso di guasto all'impianto elettrico principale.

(Emendamento n. 27)

*Allegato II, punto 3, ultimo comma*

I pannelli di comando principali e di emergenza devono essere ubicati in luoghi distinti in modo da non essere esposti *insieme accidentalmente* all'acqua o al fuoco.

I pannelli di comando principali e di emergenza devono essere ubicati in luoghi distinti in modo da non essere **simultaneamente** esposti all'acqua o al fuoco.

(Emendamento n. 28)

*Allegato II, punto 4.2*

4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie di emergenza, dei mezzi di evacuazione e delle uscite, *devono* dipendere dal numero *massimo* di persone che possono essere presenti.

4.2. **La fissazione del numero e delle dimensioni delle vie di emergenza, dei mezzi di evacuazione e delle uscite, deve dipendere dal numero di persone che possono essere presenti sulla nave nonché dalle condizioni di quest'ultima.**

(Emendamento n. 29)

*Allegato II, punto 5.1*

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni nonché la stiva per il pesce, se del caso, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni, **tra cui la sala macchine**, nonché la stiva per il pesce, se del caso, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

(Emendamento n. 30)

*Allegato II, punto 13.1*

13.1 Gli alloggi per l'equipaggio devono essere predisposti e sistemati in modo tale da ridurre al minimo il rumore, le vibrazioni, gli effetti di accelerazioni, nonché le esalazioni provenienti da altre zone; *deve essere prevista un'adeguata illuminazione.*

13.1. Gli alloggi per l'equipaggio devono essere predisposti e sistemati in modo tale da ridurre al minimo **possibile, e in funzione delle possibilità di adattamento della nave stessa**, il rumore, le vibrazioni, gli effetti di accelerazioni, nonché le esalazioni provenienti da altre zone e **devono essere dotati di un'adeguata illuminazione.**

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 31)

*Allegato III, punto 2*

2. Le zattere o le scialuppe di salvataggio devono essere disponibili in numero sufficiente su ambedue i bordi per raccogliere tutte le persone presenti a bordo e devono essere poste e fissate in punti tali da poter essere calate a mare in modo sicuro *per semplice forza di gravità, senza ostacoli verticali o orizzontali fra le stesse e il mare*; esse devono essere inoltre di facile, rapido e sicuro accesso.

2. Le zattere o le scialuppe di salvataggio devono essere disponibili in numero sufficiente su ambedue i bordi per raccogliere tutte le persone presenti a bordo e devono essere poste e fissate in punti tali da poter essere calate a mare in modo sicuro e **rapido**; esse devono essere inoltre di facile, rapido e sicuro accesso.

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0224/92**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle navi da pesca — Decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91)0466 — SYN 369) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 118 A del trattato CEE (C3-0018/92),
- visti la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-0224/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 337 del 31.12.1991, pag. 21.

Mercoledì 8 luglio 1992

## 19. Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine \*\* I

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91)0547 — C3-0053/92 — SYN 381

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Considerando quarto bis (nuovo)*

**considerando che le date di applicazione della presente direttiva non modificano la data di applicazione della direttiva 89/392/CEE, successivamente modificata dalla direttiva 91/368/CEE;**

(Emendamento n. 2)

**ARTICOLO 1, PUNTO 2**

*Articolo 4, paragrafo 1 (direttiva 89/392/CEE)*

«1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare, *per motivi connessi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'articolo 3*, l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio delle macchine che soddisfano la presente direttiva.»

«1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio delle macchine che soddisfino la presente direttiva.»

(Emendamento n. 3)

**ALLEGATO II**

*Allegato IV, punto 16 (direttiva 89/392/CEE)*

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 5 m.

16. Apparecchi per il sollevamento di persona con un rischio di caduta verticale superiore a 3 m.

(\*) G.U. n. C 25 dell'1.2.1992, pag. 8.

### **RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0230/92** (Procedura di cooperazione: prima lettura)

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91)0547 — SYN 381) (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-0053/92),
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0230/92),

(1) G.U. n. C 25 dell'1.2.1992, pag. 8.

Mercoledì 8 luglio 1992

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
  3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alle proposte della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 8 luglio 1992

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta dell'8 luglio 1992

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONY, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABELHE, BOISSIÈRE, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDI, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DE MATTEO, DENYS, DE PICCOLI, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DIDO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FRIMAT, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLE, GALLENZI, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GREMETZ, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MALHURET, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MITOLO, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, PUERTA, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RÖNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAMOULIS, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, UKEIWE, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS.

Mercoledì 8 luglio 1992

*Osservatori dell'ex RDT*

BEREND, BOTZ, GLASE, GÖPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH,  
KOSLER, KREHL, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, SCHRÖDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

---

Mercoledì 8 luglio 1992

## ALLEGATO

## Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = favorevoli

(—) = contrari

(O) = astensioni

## Obiezione al punto «Guyana»

(+)

AGLIETTA, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BEAZLEY P., BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CHANTERIE, CHIABRANDO, CORNELISSEN, DALSSASS, DALY, DEBATISSE, DE VITTO, DILLEN, DINGUIARD, DOUSTE-BLAZY, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGER, LEHIDEUX, LUCAS PIRES, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MALHURET, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, MERZ, MICHELINI, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, NAVARRO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIRKL, POETTERING, POMPIDOU, PRAG, PRONK, PROUT, RAFFIN, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH, ROVSING, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERBEEK, VERHAGEN, van der WAAL, WELSH, ZAVVOS.

(—)

ADAM, AINARDI, von ALEMANN, ALEXANDRE, AVGERINOS, BALFE, BARTON, BERTENS, BOFILL ABEILHE, BRITO, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CAPUCHO, CHEYSSON, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOMINGO SEGARRA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, FAYOT, FORD, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GUTIÉRREZ DÍAZ, KOFOED, KUHN, LANDA MENDIBE, LANE, LARIVE, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, McCUBBIN, McMAHON, MAHER, MAIBAUM, MARQUES MENDES, MAYER, MEGAHY, MENDES BOTA, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, NEWENS, NORDMANN, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPAOUTSIS, PARTSCH, PETER, PIMENTA, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, REGGE, RIBEIRO, ROGALLA, ROMEOS, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAINJON, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, von der VRING, WHITE, WILSON, WURTZ, WYNN.

(O)

von WECHMAR.

## Obiezione al punto «Diritti umani»

«Marocco»

(+)

ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY P., BETHELL, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COATES, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DALSSASS, DALY, DEBATISSE, DESMOND, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZSIMONS, FLORENZ, FORTE, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN,

Mercoledì 8 luglio 1992

KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, NEWENS, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PRAG, PRONK, PROUT, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SAINJON, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WELSH, WEST, WHITE, WILSON, WYNN, ZAVVOS.

(—)

AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, von ALEMANN, BERTENS, BETTINI, BRITO, CANAVARRO, CAPUCHO, COX, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, de VRIES, DOMINGO SEGARRA, ELMALAN, EPHREMIDIS, GASÒLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GUTIÉRREZ DÍAZ, KOFOED, LANGER, LARIVE, MAHER, MENDES BOTA, MIRANDA DA SILVA, NORDMANN, ONESTA, PARTSCH, PIMENTA, PIQUET, RAFFIN, REGGE, RIBEIRO, ROSSETTI, ROTH, SELIGMAN, SPECIALE, STAES, TRIVELLI, VECCHI, VERBEEK, von WECHMAR, WURTZ.

(O)

BLOT, DILLEN, DUVERGER, LEHIDEUX, PAPOUTSIS, SCHODRUCH.

*Obiezione al punto «Diritti umani: Tuareg»*

(—)

AINARDI, ALAVANOS, von ALEMANN, AMARAL, BRITO, CANAVARRO, COX, CRAVINHO, ELMALAN, EPHREMIDIS, GARCÍA AMIGO, GERAGHTY, GÖRLACH, LANDA MENDIBE, LUCAS PIRES, McMAHON, MARQUES MENDES, MAYER, MENDES BOTA, PIMENTA, PIQUET, RIBEIRO, SPECIALE, VÁZQUEZ FOUZ, WURTZ.

(—)

ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANTONY, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY P., BETHELL, BETTINI, BINDI, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BROK, CABEZÓN ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COATES, COLOMI NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DALSSASS, DALY, DEBATISSE, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUVERGER, ELLIOTT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FORD, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEHIDEUX, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, NAVARRO, NEWENS, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PENDERS, PETER, PIERROS, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POMPIDOU, PRAG, PRONK, PROUT, van PUTTEN, RAWLINGS, REDING, REGGE, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTH, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SAINJON, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WELSH, WEST, WHITE, WILSON, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BERTENS, DILLEN, ERNST de la GRAETE, GASÒLIBA I BÖHM, KOFOED, LANGER, LARIVE, NORDMANN, von WECHMAR.

Mercoledì 8 luglio 1992

*Obiezione al punto «Diritti umani: Salvador»*

( + )

AINARDI, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BETHELL, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BRITO, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CHANTERIE, CHRISTIANSEN, COATES, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAVINHO, CRAWLEY, DALSSASS, DALY, DEBATISSE, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DESMOND, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FORD, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LENZ, LINKOHR, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MAYER, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, NAVARRO, NEWENS, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PIQUET, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PRAG, PRONK, PROUT, PUERTA, van PUTTEN, RAWLINGS, REDING, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SAINJON, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSÉN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VITTINGHOFF, van der WAAL, WELSH, WEST, WHITE, WILSON, WURTZ, WYNN, ZAVVOS.

( - )

ADAM, AGLIETTA, ALLIOT-MARIE, BALFE, BARRERA I COSTA, BERTENS, BETTINI, COX, de VRIES, DILLEN, DINGUIRARD, ERNST de la GRAETE, FRÉMION, LANDA MENDIBE, LANGER, LARIVE, LATAILLADE, LEHIDEUX, MEGRET, MENDES BOTA, METTEN, NORDMANN, ONESTA, PARTSCH, PIMENTA, POMPIDOU, RAFFIN, REGGE, ROTH, SCHODRUCH, STAES, VERBEEK, von der VRING, von WECHMAR.

( O )

ALAVANOS, CANAVARRO, CHEYSSON, KOFOED.

*Obiezione al punto «Calamità»*

( + )

ALAVANOS, ALBER, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY P., BETHELL, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, DALSSASS, DALY, DEBATISSE, DE VITTO, DOUSTE-BLAZY, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FLORENZ, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LENZ, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, MERZ, MICHELINI, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, NAVARRO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, POETTERING, PRAG, PRONK, PROUT, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSÉN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, van der WAAL, WELSH, ZAVVOS.

( - )

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BALFE, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BERTENS, BETTINI, BOFILL ABEILHE, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CAPUCHO, CHEYSSON, COATES, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIRARD,

Mercoledì 8 luglio 1992

DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, FALQUI, FANTUZZI, FAYOT, FITZGERALD, FORD, FRÉMION, GALLE, GERAGHTY, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GUTIÉRREZ DÍAZ, KILLILEA, KOSTOPOULOS, KUHN, LALOR, LANDA MENDIBE, LANE, LANGER, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LIVANOS, LÜTTGE, McCUBBIN, McMAHON, MAHER, MAIBAUM, MEGAHY, MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NEWENS, NORDMANN, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PETER, PIMENTA, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAINJON, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STAES, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(O)

BLOT, MEGRET, NEUBAUER.

---

*Relazione Van Velzen (A3-0238/92)*

*(Emendamento n. 4)*

(+)

ALLIOT-MARIE, DILLEN, FANTUZZI, GOLLNISCH, GRUND, JANSSEN van RAAY, KÖHLER K.P., LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LE PEN, MAHER, MEGRET, NEUBAUER, RAUTI, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SMITH A..

(—)

AINARDI, ALEXANDRE, ANASTASSOPOULOS, ARCHIMBAUD, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOISSIÈRE, BONETTI, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEBATISSE, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DENYS, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, ERNST de la GRAETE, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FRIEDRICH, GAIBISSO, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOWELL, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, JAKOBSEN, JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMAHON, MARCK, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PIERMONT, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROGALLA, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, STAES, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, THYSSEN, TORRES COUTO, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, von der VRING, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBEK, WILSON, WURTH-POLFER, WYNN, ZAVVOS.

*(Emendamento n. 7)*

(+)

ANTONY, AVGERINOS, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K.P., LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LE PEN, MEGRET, NEUBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, TOMLINSON.

(—)

ADAM, AGLIETTA, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET,

Mercoledì 8 luglio 1992

BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONETTI, BONTEMPI, BOWE, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DURY, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FORD, FRIEDRICH, GAIBISSO, GALLE, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GRÖNER, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIERREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOWELL, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, JACKSON Ch., JAKOBSEN, JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRONK, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMEOS, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TORRES COUTO, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, WILSON, WURTH-POLFER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

RAUTI.

(Emendamento n. 9)

(+)

ANTONY, DILLEN, GRUND, KÖHLER K.P., LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LE PEN, MEGRET, NEUBAUER, PRICE, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, TAURAN.

(—)

AGLIETTA, AINARDI, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONETTI, BONTEMPI, BOWE, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FORD, FRIEDRICH, GAIBISSO, GALLE, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRÖNER, GUILLAUME, GUTIERREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, JACKSON Ch., JAKOBSEN, JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA

Mercoledì 8 luglio 1992

DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERMONT, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRONK, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMEOS, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSÉN, TINDEMANS, TOMLINSON, TORRES COUTO, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBEEK, WILSON, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS.

(O)

RAUTI.

*(Emendamento n. 10)*

(+) )

DILLEN, GRUND, KÖHLER K.P., LE PEN, NEUBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER.

(—)

ADAM, AGLIETTA, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONETTI, BONTEMPI, BOWE, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FRIEDRICH, GAIBISSO, GALLE, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, JACKSON Ch., JAKOBSEN, JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MUNTINGH, NEWENS, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PETER, PETERS, PIERMONT, PIMENTA, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMEOS, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSÉN, TINDEMANS, TOMLINSON, TORRES COUTO, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBEEK, WILSON, WURTH-POLFER, ZAVVOS.

(O)

PAPOUTSIS.

Mercoledì 8 luglio 1992

*(Emendamento n. 1)*

(+)

AGLIETTA, AINARDI, ALLIOT-MARIE, ARBELOA MURU, BANDRÉS MOLET, BARRERA I COSTA, BARZANTI, BETTINI, BJØRNVIG, BOISSIÈRE, BONTEMPI, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHRISTENSEN I., CRAMON DAIBER, DE GIOVANNI, van DIJK, DINGUIRARD, ELMALAN, EPHREMEDIS, ERNST de la GRAETE, EWING, FITZGERALD, GERAGHTY, GUTIÉRREZ DÍAZ, ISLER BÉGUIN, JAKOBSEN, LALOR, LANE, LANGER, LATAILLADE, MIRANDA DA SILVA, RAFFIN, REGGE, RIBEIRO, SPECIALE, STAES, TRIVELLI, TSIMAS, VECCHI, WURTZ.

(—)

ADAM, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANTONY, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY P., BERTENS, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BONETTI, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FRIEDRICH, GAIBISSO, GALLE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRÖNER, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER K.P., KOFOED, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LARONI, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TORRES COUTO, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBEEK, WILSON, WURTH-POLFER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

DE PICCOLI, GRUND, SANDBÆK.

*Relazione Bandrès Molet (A3-0172/92)**(Emendamento n. 4)*

(+)

ANASTASSOPOULOS, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BLOT, BOCKLET, BÖGE, BONETTI, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHABERT, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEBATISSE, DE VITTO, DILLEN, ELLES, FANTINI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FLORENZ, FRIEDRICH, GAIBISSO, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HERMAN, HERMANS, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER K.P., LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, MITOLO, MOORHOUSE, MORETTI, MÜLLER, NEUBAUER, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI F.,

Mercoledì 8 luglio 1992

POETTERING, PRAG, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, REDING, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, van der WAAL, WELSH, ZAVVOS.

(—)

AGLIETTA, AINARDI, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BARRERA I COSTA, BARTON, BENOIT, BERTENS, BETTINI, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BOWE, van den BRINK, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CATASTA, CAUDRON, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FAYOT, FORD, GALLE, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HUGHES, IACONO, ISLER BÉGUIN, JENSEN, KOFOED, KUHN, LANGER, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LOMAS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MAYER, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PETER, PETERS, PIERMONT, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SALISCH, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STAES, TAZDAÏT, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WURTZ, WYNN.

(O)

ALLIOT-MARIE, KLEPSCH, LATAILLADE, POMPIDOU.

(Emendamento n. 12)

(—)

ANASTASSOPOULOS, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BLOT, BÖGE, BONETTI, BORGIO, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHABERT, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEBATISSE, DE VITTO, ELLES, FANTINI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FRIEDRICH, GAIBISSO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, JACKSON Ch., JAKOBSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MANTOVANI, MARCK, MITOLO, MOORHOUSE, MÜLLER, NEUBAUER, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI, PATTERSON, PIERROS, PIRKL, PISONI F., POETTERING, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, THEATO, TINDEMANS, TURNER, van der WAAL, WELSH, ZAVVOS.

(—)

AGLIETTA, AINARDI, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BARRERA I COSTA, BARTON, BENOIT, BERTENS, BETTINI, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BOWE, van den BRINK, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, CATASTA, CAUDRON, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FAYOT, FORD, GALLE, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HUGHES, IACONO, ISLER BÉGUIN, JENSEN, KOFOED, KUHN, LANGER, LARIVE, LARONI, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MAYER, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA,

Mercoledì 8 luglio 1992

MIRANDA DE LAGE, MORETTI, MORRIS, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PETER, PETERS, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, van PUTTEN, RAFFARIN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SALISCH, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STAES, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WURTZ, WYNN.

(O)

ALLIOT-MARIE, CHRISTENSEN I., INGLEWOOD, LATAILLADE, POMPIDOU, SANDBÆK.

*Relazione Morris (A3-0243/92)*

*(Emendamento n. 46)*

(+) )

ALLIOT-MARIE, ANTONY, BLOT, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K.P., LALOR, LATAILLADE, LE PEN, MEGRET, NEUBAUER, NIANIAS, SANDBÆK, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, TAURAN.

(—)

von ALEMANN, AMARAL, ARBELOA MURU, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENOIT, BERTENS, BETTINI, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOISSIÈRE, BONETTI, BORGIO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, JACKSON Ca., JACKSON Ch., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LARIVE, LENZ, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REGGE, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SAINJON, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WURTH-POLFER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

CANAVARRO, HABSBERG, VANDEMEULEBROUCKE.

*(Emendamento n. 49)*

(+) )

BERTENS, BETTINI, BLOT, CATHERWOOD, COX, GOLLNISCH, HERMANS, KÖHLER K.P., MAHER, MEGRET, NEUBAUER, PARTSCH, PORTO, PUCCI, RAFFIN, SCHODRUCH, STAES, TAURAN, TAZDAÏT, VERBEEK, WELSH.

Mercoledì 8 luglio 1992

(—)

ALLIOT-MARIE, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENOIT, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CAUDRON, CHABERT, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEBATISSE, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FAYOT, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERMAN, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LATAILLADE, LENZ, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MANTOVANI, MARCK, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜLLER, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGORPOULOS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REGGE, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SAINJON, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(O)

von ALEMANN, BARRERA I COSTA, BOISSIÈRE, CANAVARRO, DINGUIRARD, VANDEMEULEBROUCKE, von WECHMAR.

(Emendamento n. 45)

(+)

ANTONY, BAGET BOZZO, CABEZÓN ALONSO, COIMBRA MARTINS, DILLEN, GARCÍA ARIAS, GOLLNISCH, GRÖNER, GRUND, HOFF, KÖHLER K.P., LALOR, LATAILLADE, LE PEN, LÜTTGE, MEGRET, MIHR, NEUBAUER, O'HAGAN, ONUR, PAGORPOULOS, POMPIDOU, RAFFIN, ROTHLEY, SANZ FERNÁNDEZ, SCHODRUCH, TAURAN, TORRES COUTO, VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, von der VRING, WHITE.

(—)

von ALEMANN, AMARAL, ARBELOA MURU, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENOIT, BERTENS, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHEYSSON, CHIABRANDO, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LENZ, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PUCCI, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REGGE, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING, SAINJON, SARIDAKIS, SARLIS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBEK, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

Mercoledì 8 luglio 1992

(O)

BARRERA I COSTA, BETTINI, BOISSIÈRE, CANAVARRO, DINGUIRARD, HABSBURG, LANGER, NIANIAS, ONESTA, PETERS, TAZDAÏT, VANDEMEULEBROUCKE.

*(Emendamento n. 48)*

(+)

DILLEN, GRUND, KÖHLER K.P., LE PEN, MEGRET, NEUBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, TAURAN, WHITE.

(—)

von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, AMARAL, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENOIT, BERTENS, BETTINI, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOISSIÈRE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, JACKSON Ca., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LATAILLADE, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PUCCI, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REGGE, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SAINJON, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

CANAVARRO, VANDEMEULEBROUCKE.

*(Emendamento n. 47)*

(+)

ANTONY, BLOT, CANO PINTO, COX, DE CLERCQ, de VRIES, DILLEN, ERNST de la GRAETE, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K.P., LANGER, LE PEN, MAHER, MEGRET, NEUBAUER, PARTSCH, PORTO, PUCCI, RAFFIN, RISKÆR PEDERSEN, SANDBÆK, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SELIGMAN, STAES, TAURAN, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK, WIJSENBEEK.

(—)

von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENOIT, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BOWE, van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEBATISSE, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH,

Mercoledì 8 luglio 1992

HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOWELL, HUGHES, JACKSON Ca., JACKSON Ch., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LACAZE, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LATAILLADE, LENZ, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MANTOVANI, MARCK, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PRONK, van PUTTEN, RAWLINGS, READ, REGGE, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SAINJON, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BETTINI, BOISSIÈRE, CANAVARRO, HABSBURG.

---

*Presidenza britannica*  
*Richiesta di votazione sollecita*

(+)

ALAVANOS, ALEXANDRE, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BELO, BENOIT, BETTINI, BETTIZA, BIRD, BLAK, BLANEY, BOISSIÈRE, BONDE, BONTEMPI, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARNITI, CAUDRON, CHEYSSON, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CRAVINHO, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS, EWING, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERVÉ, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, KÖHLER H., KUHN, LARONI, LAUGA, LINKOHR, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, de la MALÈNE, MARTIN D., MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PETER, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, RAMÍREZ HEREDIA, REGGE, RIBEIRO, ROGALLA, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SAPENA GRANELL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIMONS, SIMPSON B., TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WETTIG, WIJSENBEK, WILSON.

(—)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BINDI, BÖGE, BROK, CARVALHO CARDOSO, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHRISTIANSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DEBATISSE, DEFRAIGNE, DILLEN, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER K.P., LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LEHIDEUX, LENZ, LO GIUDICE, LULLING, McINTOSH, MAHER, MALANGRÉ, MARTINEZ, MAYER, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MITOLO, MOORHOUSE, MOTTOLA, NAVARRO, NEUBAUER, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, POETTERING, PRICE, PRONK, PROUT, RAFFARIN, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROVSING, SÄLZER, SARLIS, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SONNEVELD, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THYSSEN, TINDEMANS, VERHAGEN, van der WAAL, WELSH.

(O)

ALLIOT-MARIE, COX, MUSSO, NIELSEN, ROTHLEY.

Mercoledì 8 luglio 1992

*Risoluzione comune  
sulla nomina del Presidente della Commissione*

*Insieme*

(+)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BRAUN-MOSER, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSSA, DALY, DEBATISSE, DE CLERCQ, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLES, ELLIOTT, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FONTAINE, FUNK, GAIBISSO, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MOTTOLA, MUNTINGH, NAVARRO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RINSCHKE, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSEN, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(—)

BONDE, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K.P., LEHIDEUX, MARTINEZ, NEUBAUER, SCHÖNHUBER.

(O)

BARRERA I COSTA, CANAVARRO, DEFRAIGNE, LOMAS, MORETTI, PIQUET, SMITH A., VANDEMEULEBROUCKE.

*Relazione Chanterie (A3-0216/92)*

*(Emendamento n. 11)*

(+)

ARCHIMBAUD, BARRERA I COSTA, BETTINI, BEUMER, BORGO, BRU PURÓN, CANAVARRO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, van DIJK, DINGUIRARD, ERNST de la GRAETE, LOMAS, MARINHO, PIERMONT, RAFFIN, ROTH, ROTHE, SMITH A., STAES, TAZDAÏT, VERBEEK, VERDE I ALDEA.

Mercoledì 8 luglio 1992

(—)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BAUR, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BETTIZA, BINDI, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BONETTI, BONTEMPI, BOWE, BRAUN-MOSER, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLES, ELLIOTT, FALCONER, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FONTAINE, FORD, FUNK, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LENZ, LINKOHR, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MICHELINI, MIHR, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, van PUTTEN, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RINSCHER, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHLEY, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TONGUE, TOPMANN, TSSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON, WYNN, ZAVVOS.

(O)

DÍEZ DE RIVERA ICAZA.

*(Emendamento n. 10)*

(+) )

ADAM, ALBER, von ALEMANN, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BOWE, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE GUCHT, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FORD, FORTE, FUNK, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, KUHN, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MATTINA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MICHELINI, MIHR, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NEWENS,

Mercoledì 8 luglio 1992

NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERMONT, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, PUERTA, van PUTTEN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TSIMAS, TURNER, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(—)

ALLIOT-MARIE, ANDRÉ, BAUR, BETTINI, DEFRAIGNE, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DE VITTO, DOUSTE-BLAZY, FONTAINE, GUIDOLIN, HERVÉ, JANSSEN van RAAY, LALOR, LANE, LATAILLADE, LAUGA, de la MALÈNE, MEBRAK-ZAÏDI, PARODI, PASTY, SABY, SAINJON, SCHWARTZENBERG, SIMMONDS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VEIL, VERNIER, WIJSENBECK.

(O)

GIL-ROBLES GIL-DELGADO.

---

Giovedì 9 luglio 1992

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1992**

(92/C 241/04)

**PARTE I****Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. HANS PETERS***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 10.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli onn.:

— Ewing, la quale chiede che sia precisato il contenuto del suo intervento a seguito della comunicazione del Presidente (punto 16) (la Presidenza risponde che il testo dell'intervento è interamente riportato nel resoconto integrale delle sedute);

— Morris, il quale comunica che la commissione per l'ambiente è stata informata ieri della decisione di vietare la pesca al tonno mediante reti a sacco; chiede che la Commissione faccia nella prossima tornata una dichiarazione su tale divieto e le sue conseguenze (la Presidenza esprime il suo assenso);

— McMahon e O'Hagan per fatto personale;

— Gollnisch, il quale, riferendosi all'obiezione del gruppo PPE volta a sostituire il punto «Guyana» con un nuovo punto «Bosnia Erzgovina» comprendente due proposte di tale gruppo (punto 4), chiede che sia rispettato il disposto dell'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento; ritiene che la sostituzione di un argomento comporti l'iscrizione nelle discussioni su problemi d'attualità di tutte le proposte di risoluzione vertenti sullo stesso argomento (la Presidenza risponde che sottoporrà la questione alla commissione per il regolamento e all'Ufficio di presidenza);

— Wynn, sull'intervento dell'on. O'Hagan;

— Oomen-Ruijten, che ritorna sull'intervento dell'on. Gollnisch;

— Robles Piquer, per chiedere che l'Ufficio di presidenza si occupi della questione del rispetto del tempo di parola da parte degli oratori; protesta per il fatto che, nella discussione sulla Presidenza britannica del Consiglio, il suo gruppo abbia potuto far intervenire solo tre oratori mentre ne erano iscritti altri otto (la Presidenza concorda sulla necessità di rispettare il tempo di parola);

— Blak, anch'egli sul rispetto del tempo di parola;

— A. Smith, sull'intervento dell'on. O'Hagan.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**2. Competenza delle commissioni**

La commissione per gli affari esteri è competente per parere:

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Prag e altri sul boicottaggio economico dei paesi arabi nei confronti d'Israele (B3-1076/91) (competente per il merito: commissione per le relazioni economiche esterne — relatore on. Sonneveld);

— sulla comunicazione della Commissione relativa ai controlli all'esportazione su beni e tecnologie a duplice uso e il completamento del mercato interno (C3-0057/92) (competente per il merito: commissione per i problemi economici; già competenti per parere: commissione per le libertà pubbliche, commissione per le relazioni economiche esterne e commissione per l'energia);

la commissione per le relazioni economiche esterne è competente per parere sulla revisione, a seguito di Maastricht, degli accordi interistituzionali esistenti (autorizzata a elaborare una relazione: commissione per gli affari istituzionali);

la commissione per la protezione dell'ambiente e la commissione per lo sviluppo sono competenti per parere sulla proposta della Commissione concernente la protezione delle invenzioni biotecnologiche (C3-0036/89) (competente per il merito: commissione giuridica — relatore: on. Rothley);

la commissione per il controllo dei bilanci è competente per parere sulle modifiche da apportare al regolamento del Parlamento a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Maastricht (per quanto concerne il controllo del bilancio); autorizzata a elaborare una relazione: commissione per il regolamento);

la commissione per le libertà pubbliche e la commissione per il regolamento (quest'ultima per le questioni concernenti l'immunità dei deputati) sono competenti per parere sulla proposta della Commissione concernente un regolamento relativo alle misure di sicurezza applicabili alle informazioni riservate elaborate o trasmesse nel quadro delle attività della CEE e della CEEA (C3-0112/92) (competente per il merito: commissione giuridica — già competente per parere: commissione per la protezione dell'ambiente).

Giovedì 9 luglio 1992

### 3. Presentazione di documenti

La Presidenza comunica di aver ricevuto le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 63 del regolamento, degli onn.:

— Arbeloa Muru sull'organizzazione di un Convegno di bioetica  
(B3-0453/92)

deferimento  
merito: GIUR

— Arbeloa Muru sulla Convenzione per la protezione dei suoli  
(B3-0454/92)

deferimento  
merito: AMBI  
parere: REGI

— Arbeloa Muru sul rafforzamento della Convenzione europea per la repressione del terrorismo  
(B3-0455/92)

deferimento  
merito: GIUR  
parere: LIBE

— Bofill Abeilhe, Álvarez De Paz, Sapena Granell su una normativa contro gli elementi che incitano alla violenza nello sport  
(B3-0456/92)

deferimento  
merito: CULT  
parere: GIUR, LIBE

— Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista sulle amputazioni e esecuzioni nello Yemen  
(B3-0457/92)

deferimento  
merito: ESTE

— Arbeloa Muru sulla tortura e la morte di Mustafá Abdallah Akawi  
(B3-0458/92)

deferimento  
merito: ESTE

— Sisó Cruellas sull'assolvimento dell'obbligo militare da parte dei giovani residenti in uno Stato membro diverso da quello d'origine  
(B3-0459/92)

deferimento  
merito: LIBE

— Killilea sul livello di gas radon nelle abitazioni in Irlanda occidentale  
(B3-0460/92)

deferimento  
merito: ENER  
parere: BILA, AMBI

— Newman su presunte discriminazioni razziali nei controlli alle frontiere e nelle procedure doganali in Spagna  
(B3-0461/92)

deferimento  
merito: LIBE

— García Arias, Adam, Alexandre, Álvarez De Paz, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón Alonzo, Cámara Martínez, David, Desama, Goedmakers, Hughes, Izquierdo Rojo, La Pergola, D. Martin, McMahon, Megahy, Miranda de Lage, Morris, Peter, Peters, Pollack, Pons Grau, Rogalla, Samland, Sanz Fernández, Sierra Bardají, A. Smith, L. Smith, Vázquez Fouz, Wilson, Wynn sui problemi sociali delle regioni minerarie  
(B3-0462/92)

deferimento  
merito: ASOC  
parere: REGI

— Hughes, Newens sui diritti dell'uomo in Iran  
(B3-0463/92)

deferimento  
merito: ESTE

— Piquet, Bird, Bontempi, Castellina, Ceci, Coates, Cramon Daiber, Crampton, David, De Piccoli, Donnelly, Elliott, Ephremidis, Ernst de la Graete, Falconer, Gerahty, Hindley, Hoon, Hughes, Langer, Lomas, McCubbin, McGowan, McMahon, Miranda da Silva, Morris, Napolitano, Newens, Newman, Oddy, Piermont, Quistorp, Regge, Roth, Seal, A. Smith, L. Smith, Staes, Telkämper, Tsimas, Valent, Van Outrive, Vecchi sulle perquisizioni della polizia negli uffici del PDS nei nuovi Laender il 24 febbraio 1992  
(B3-0464/92)

deferimento  
merito: LIBE

— Cushnahan sulla situazione in Somalia  
(B3-0465/92)

deferimento  
merito: ESTE  
parere: SVIL

— Wynn, Stewart sulla sottrazione di minori  
(B3-0466/92)

deferimento  
merito: GIUR  
parere: DONN

— Collins, Buchan, Falconer, D. Martin, McMahon, McCubbin e A. Smith a nome del gruppo socialista su Ravenscraig  
(B3-0467/92)

deferimento  
merito: REGI  
parere: ASOC, BILA

Giovedì 9 luglio 1992

- Romeos sulla tutela dell'ambiente nell'isola di Samo  
(B3-0468/92)  
deferimento  
merito: REGI  
parere: AMBI
- Fantini, De Vitto, Forte, Iodice, Mottola sulla concessione del contrassegno «CC» alle auto dei Consoli sia di carriera che onorari  
(B3-0469/92)  
deferimento  
merito: ESTE
- Terremoto nella Turchia orientale  
(B3-0470/92)  
(ritirata)
- Woltjer sull'applicazione del regime delle quote lattiere  
(B3-0471/92)  
deferimento  
merito: AGRI  
parere: CONT
- Glinne sull'arresto a Cuba del sig. Rafaël Gutierrez Santos e sul non rispetto dei diritti dell'uomo in tale paese  
(B3-0472/92)  
deferimento  
merito: ESTE
- Dury sulla liberazione di prigionieri di opinione in Corea del Sud  
(B3-0473/92)  
deferimento  
merito: ESTE
- Arbeloa Muru sul pluralismo e il mercantilismo  
(B3-0474/92)  
deferimento  
merito: ECON
- Staes, Lannoye, Muntingh, Partsch, Raffin, Vandemeulebroucke sui progetti di sviluppo idroelettrico nel Québec  
(B3-0475/92)  
deferimento  
merito: AMBI  
parere: ESTE
- De Clercq sul massacro delle testuggini a Tahiti  
(B3-0476/92)  
deferimento  
merito: AMBI
- Happart sulla qualità delle acque dell'Escaut  
(B3-0477/92)  
deferimento  
merito: AMBI
- Bandrés Molet sulla situazione della comunità gitana nella Comunità europea  
(B3-0478/92)  
deferimento  
merito: LIBE
- Bandrés Molet sulla riapertura della linea ferroviaria Oloron-Canfranc  
(B3-0479/92)  
deferimento  
merito: TRAS
- Arbeloa Muru sul maltrattamento di bambini in Guatemala  
(B3-0480/92)  
deferimento  
merito: ESTE
- Arbeloa Muru sulle violazioni dei diritti umani nel Sudan  
(B3-0481/92)  
deferimento  
merito: ESTE  
parere: SVIL
- Kostopoulos sui problemi ambientali nel Mediterraneo  
(B3-0482/92)  
deferimento  
merito: AMBI
- Kostopoulos sulle misure di protezione dell'ambiente in Grecia contro i rifiuti degli oleifici.  
(B3-0483/92)  
deferimento  
merito: AMBI
- Partsch, Pimenta, Vohrer sulla prevista deviazione del fiume Acheloos in Grecia  
(B3-0597/92)  
deferimento  
merito: AMBI  
parere: REGI
- Seligman sul finanziamento del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e dei Fondi strutturali  
(B3-0598/92)  
deferimento  
merito: ENER  
parere: BILA
- Van Hemeldonck sulla modifica degli atti di nascita e di stato civile  
(B3-0599/92)  
deferimento  
merito: GIUR
- De Gucht sulla cooperazione tra Corti dei conti  
(B3-0600/92)  
deferimento  
merito: ISTI

Giovedì 9 luglio 1992

— Romeos sulle condizioni di lavoro dei piloti  
(B3-0601/92)

deferimento  
merito: ASOC  
parere: TRAS

— Kostopoulos sui giornalisti assassinati nel 1991  
nella lotta per affermare il diritto all'informazione  
(B3-0602/92)

deferimento  
merito: CULT

— Kostopoulos sulle riserve idriche del dipartimento  
dell'Achaia e in particolare della città di Patrasso  
(B3-0603/92)

deferimento  
merito: REGI  
parere: AGRI, AMBI

— Piermont, Ainardi, Alavanos, Barrera i Costa, Blaney, Brito, Crampton, Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Falconer, Geraghty, Gremetz, Herzog, Hughes, Kostopoulos, Lomas, Mayer, Miranda da Silva, Morris, Newman, Piquet, Ribeiro, Saby, Seal, A. Smith, Stewart, Telkämper, Tsimas, Valent, Wurtz sull'azione volta a favorire il collegamento degli impianti idroelettrici di piccole dimensioni alla rete elettrica nazionale di Cuba  
(B3-0604/92)

deferimento  
merito: SVIL

— Glinne sulle inaccettabili dichiarazioni scritte di un alto funzionario della Banca mondiale  
(B3-0605/92)

deferimento  
merito: ESTE

— Arias Cañete sull'accordo di pesca Comunità europea-Marocco  
(B3-0606/92)

deferimento  
merito: AGRI  
parere: BILA

— Ford, Buchan, Pollack, Titley sul licenziamento ingiusto di 23 dipendenti della Pergamon Press  
(B3-0607/92)

deferimento  
merito: ASOC

— Mottola sulla pesca, possesso e commercio del Corallium Rubrum  
(B3-0608/92)

deferimento  
merito: AMBI  
parere: AGRI

— Lafuente López sulla creazione dell'università europea del turismo  
(B3-0609/92)

deferimento  
merito: CULT  
parere: TRAS

— Fernández-Albor sulla promozione della donna nel mondo rurale  
(B3-0610/92)

deferimento  
merito: DONN

— Robles Piquer su un piano comunitario per la conservazione, il risanamento e la fruizione dei centri storici  
(B3-0611/92)

deferimento  
merito: CULT  
parere: REGI

— de Vries, Capucho sui gravi indizi in merito all'uso della tortura in alcuni Stati membri  
(B3-0612/92)

deferimento  
merito: LIBE

— De Clercq, Cano Pinto, Junker, Stavrou sulla partecipazione della Repubblica popolare cinese e di Taiwan all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)  
(B3-0613/92)

deferimento  
merito: RELA  
parere: ESTE

— Habsburg, Friedrich, Merz, Schleicher sulla situazione nelle isole Seicelle  
(B3-0614/92)

deferimento  
merito: ESTE  
parere: SVIL

— De Clercq, Cano Pinto, Junker, Stavrou sulle relazioni economiche e commerciali della Comunità europea con il Sudafrica  
(B3-0615/92)

deferimento  
merito: RELA  
parere: ESTE

— von Wogau, Oomen-Ruijten sull'eliminazione degli svantaggi fiscali per i lavoratori frontalieri che operano ai confini intracomunitari  
(B3-0616/92)

deferimento  
merito: ECON  
parere: GIUR

— Peijs e Oomen-Ruijten a nome del gruppo PPE sulla BERS  
(B3-0617/92)

deferimento  
merito: RELA  
parere: BILA, ECON

Giovedì 9 luglio 1992

- Merz sulla modifica dell'articolo 13 del regolamento (B3-0618/92)  
deferimento  
merito: REGO
- Van Hemeldonck sull'obbligo di celibato imposto agli impiegati del Vaticano (B3-0619/92)  
deferimento  
merito: ASOC  
parere: DONN
- Collins sull'importanza delle politiche comunitarie per i consumatori (B3-0620/92)  
deferimento  
merito: AMBI
- Beumer sulle conseguenze per l'economia europea del mercato interno del 1992 (B3-0621/92)  
deferimento  
merito: ECON
- Beumer sulla misura in cui nel gennaio 1993 persisteranno nella Comunità europea barriere fisiche, tecniche e fiscali (B3-0622/92)  
deferimento  
merito: ECON
- von Wechmar, De Vries, Cox, Nordmann, De Gucht e Pimenta a nome del gruppo liberale sulla persecuzione di obiettori di coscienza e di minoranze etniche in Grecia (B3-0623/92)  
deferimento  
merito: LIBE
- van Dijk, Amaral, Anastassopoulos, Jarzembowski, Lüttge, Porraccini su ulteriori iniziative verso una politica paneuropea dei trasporti (B3-0624/92)  
deferimento  
merito: TRAS
- Roth, Alavanos, Bonde, Brito, Coates, Collins, Cramon Daiber, Crampton, Dessylas, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Falconer, Geraghty, Gremetz, Herzog, Hughes, Mayer, Miranda da Silva, Morris, Napoletano, Oddy, Piquet, Porraccini, Quistorp, Ribeiro, A. Smith, Telkämper, Valent, Van Outrive, Wurtz sulla perquisizione e requisizione degli archivi di partito del PDS il 31 marzo 1992 (B3-0625/92)  
deferimento  
merito: LIBE
- Kostopoulos sul maltrattamento di bambini in Turchia da parte delle forze dell'ordine (B3-0626/92)  
deferimento  
merito: ESTE  
parere: CULT
- André, Magnani Noya, Tongue sulla povertà femminile in Europa (B3-0627/92)  
deferimento  
merito: DONN  
parere: ASOC
- Romeos sulla protezione dei giovani contro il piombo (B3-0628/92)  
deferimento  
merito: AMBI  
parere: ENER
- Blaney, Aglietta, Amendola, Andrews, Balfe, Barreira i Costa, Bettini, Bird, Bjørnvig, Bonde, Bowe, Breyer, Canavarro, Castellina, Christensen, Conan, Cunha Oliveira, David, Dessylas, Dinguirard, Ernst de la Graete, Ewing, Falqui, Fitzgerald, Fitzsimons, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Hume, Isler Beguin, Killilea, H.F. Köhler, Lalor, Lane, Maher, McCubbin, McGowan, McMahon, Moretti, Oddy, Onesta, Piermont, Pollack, Raffin, Sandbæk, Santos López, Simeoni, B. Simpson, A. Smith, L. Smith, Van Outrive, Vandemeulebroucke, Verbeek, Wilson sulle discriminazioni praticate nell'ambito del mercato del lavoro nell'Irlanda del Nord (B3-0629/92)  
deferimento  
merito: ASOC  
parere: LIBE
- Arbeloa Muru sui postulanti all'asilo negli aeroporti europei (B3-0630/92)  
deferimento  
merito: LIBE
- Arbeloa Muru sul contributo della civiltà islamica alla cultura europea (B3-0631/92)  
deferimento  
merito: GIOV
- Lomas sulla parità di diritti per i cittadini transessuali (B3-0632/92)  
deferimento  
merito: LIBE
- Chanterie, Galle, Hermans, Marck, Oomen-Ruijten, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Thyssen sull'impiego delle lingue in ordine all'informazione sui prodotti (B3-0633/92)  
deferimento  
merito: AMBI  
parere: ECON
- Telkämper sui progetti di costruzione di infrastrutture idrauliche nel Bangladesh (B3-0634/92)  
deferimento  
merito: SVIL  
parere: AMBI

Giovedì 9 luglio 1992

— Kostopoulos sulla necessità di debellare la tubercolosi in Grecia  
(B3-0635/92)

deferimento  
merito: AMBI

— Kostopoulos sull'assistenza alle vittime di incidenti stradali  
(B3-0636/92)

deferimento  
merito: AMBI  
parere: TRAS

— Canavaro sulla Bulgaria  
(B3-0637/92)

deferimento  
merito: ESTE  
parere: RELA

— Fernández-Albor sull'introduzione di una normativa di base che regolamenti i simboli rappresentativi dell'Unione europea  
(B3-0638/92)

deferimento  
merito: ISTI  
parere: ESTE

— Arbeloa Muru sulle violenze e gli abusi a sfondo sessuale nelle carceri  
(B3-0639/92)

deferimento  
merito: ESTE

— André, Delcroix sul divieto di fumare a bordo degli aerei che sorvolano lo spazio aereo europeo  
(B3-0640/92)

deferimento  
merito: AMBI  
parere: TRAS

— Braun-Moser sulla situazione delle donne nel ceto medio  
(B3-0641/92)

deferimento  
merito: DONN

— Kostopoulos sulla protezione ambientale dell'Egeo e dei mari chiusi in generale  
(B3-0642/92)

deferimento  
merito: AMBI  
parere: BILA, TRAS

— Kostopoulos sulla necessità di affidare al KEPE la responsabilità dei programmi regionali concernenti la Grecia  
(B3-0643/92)

deferimento  
merito: REGI

— Funk sulla protezione e la conservazione delle specie di uccelli selvatici nella Comunità  
(B3-0644/92)

deferimento  
merito: AMBI

— Gutiérrez Díaz sulla quarta relazione di attività 1990 della Commissione europea sui Programmi Integrati Mediterranei (PIM) (SEC(92) 690 def.)  
(B3-0645/92)

deferimento  
merito: REGI  
parere: CONT

— Robles Piquer su un programma comunitario di assistenza medica al Terzo mondo  
(B3-0646/92)

deferimento  
merito: SVIL

— Lafuente López sulla tutela del diritto alla sicurezza personale  
(B3-0647/92)

deferimento  
merito: LIBE

— Collins, Amendola, Iversen, Schleicher sulle implicazioni della politica comunitaria nel settore alimentare per i consumatori, la sanità pubblica e l'ambiente  
(B3-0686/92)

deferimento  
merito: AMBI

— Collins, Amendola, Iversen, Schleicher sullo Strumento ambientale globale  
(B3-0687/92)

deferimento  
merito: AMBI  
parere: BILA, SVIL

— Duarte Cendán sulla messa a punto di un programma comunitario per la creazione di una rete transeuropea di acquedotti  
(B3-0688/92)

deferimento  
merito: TRAS  
parere: REGI

— Andrews sulla baia di Dublino ed il Fondo di coesione  
(B3-0689/92)

deferimento  
merito: AMBI  
parere: REGI

— Fontaine sui diritti dei giovani nella Comunità europea  
(B3-0690/92)

deferimento  
merito: GIOV

Giovedì 9 luglio 1992

— Amendola, Aglietta, Bandrés Molet, Bettini, Blak, Bowe, Ceci, Collins, Cramon Daiber, De Giovanni, Donnelly, Frémion, Gaibisso, Isler Beguin, Ca. Jackson, Lannoye, Puerta, Raffin, Roth, Sir James Scott-Hopkins, Spencer, Staes, Taradash, Valent, Vernier, Vertemati sulla difesa dei resti della villa dell'imperatore Adriano a Roma (Italia)  
(B3-0691/92)

deferimento  
merito: GIOV  
parere: AMBI

— Ford sull'istituzione di un Centro europeo per la ricerca, lo sviluppo e la valutazione scientifica di metodi alternativi per le prove di laboratorio  
(B3-0712/92)

deferimento  
merito: ENER

— Muscardini sulle diagnosi precoce dei disturbi renali  
(B3-0713/92)

deferimento  
merito: AMBI

— Muscardini sulla sicurezza degli impianti sportivi  
(B3-0714/92)

deferimento  
merito: GIOV

— Muscardini sulle molestie sessuali  
(B3-0715/92)

deferimento  
merito: ASOC  
parere: DONN

— Muscardini, Mazzone, Rauti sulla oncologia medica  
(B3-0716/92)

deferimento  
merito: GIUR  
parere: AMBI

#### Discussioni su problemi di attualità

L'ordine del giorno reca le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi processo verbale della seduta del 7 luglio 1992, parte prima, punto 2).

#### 4. Sudafrica (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sette proposte di risoluzione (B3-0960, 0984, 0989, 1001, 1018, 1046, 1053/92).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Dillen, Trivelli, Simons, Ainaridi, Verhagen e Ernst de la Graete.

Intervengono gli onn. Glinne, a nome del gruppo SOC, P. Beazley, a nome del gruppo PPE, Cox, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Lane, a nome del gruppo ADE, Kostopoulos, non-iscritto, Papoutsis, Cushnahan, Barton e il commissario vicepresidente Brittan.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi successivo punto 10.

#### 5. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, al presidente dell'assemblea legislativa del Panama, Marco Ameglio, presente in tribuna d'onore.

#### 6. Carestia in Africa (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, nove proposte di risoluzione (B3-0966, 0974, 0975, 1003, 1005, 1023, 1031, 1037, 1050/92).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Veil, Braun-Moser, Brito, Guillaume, Lehideux, Ernst de la Graete, De Giovanni, Happart e Braun-Moser, che sostituisce la on. Cassanmagnago Cerretti;

Interviene il commissario vicepresidente Brittan.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi successivo punto 11.

#### 7. Situazione in Bosnia Erzegovina (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due proposte di risoluzione (B3-0973, 1049/92).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Habsburg e Oostlander.

Intervengono gli onn. Woltjer, a nome del gruppo socialista, Douste-Blazy, a nome del gruppo PPE, von Alemann, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, De Piccoli, a nome del gruppo SUE, Roth, a nome del gruppo Verde, Antony, a nome del gruppo delle destre europee, che ritorna in primo luogo sull'intervento pronunciato dall'on. Gollnisch all'inizio della seduta, Stewart-Clark, Nianias, Sarlis e il commissario vicepresidente Brittan.

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ANASTASSO-  
PULOS

*Vicepresidente*

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi successivo punto 12.

Giovedì 9 luglio 1992

**8. Diritti umani (discussione)**

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sedici proposte di risoluzione (B3-1047, 0967, 0999, 1010, 1021, 1039, 0976, 0988, 1007, 1038, 1032, 1042, 0963, 1044, 0961, 1002/92).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Habsburg, Maher, Guillaume, Ernst de la Graete, Antony, Trivelli, van Putten, Trivelli, Ernst de la Graete, Trivelli, Suárez González, Amaral, Moorhouse e Nordmann.

Intervengono gli onn. Cabezón Alonso, a nome del gruppo SOC, Canavaro, a nome del gruppo ARC, Lucas Pires e il commissario sig.ra Scrivener.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi successivo punto 13.

**9. Calamità (discussione)**

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, quattordici proposte di risoluzione (B3-0964, 1008, 1030, 1043, 1051, 1009, 1041, 0972, 0990, 0998, 1028, 1012, 1014, 1029/92).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Maher, Amendola, Porrizzini, Muntingh, Fitzsimons, Geraghty, Böge, Görlach, Kofoed, Telkämper, Bettini e Alavanos.

Intervengono gli onn. Van Putten, a nome del gruppo SOC, Inglewood, a nome del gruppo PPE, Bettini, a nome del gruppo Verde, Blaney, a nome del gruppo ARC, Inglewood, per fatto personale, Fitzsimons, sull'intervento precedente, Desmond, Bannotti, Jepsen, Guidolin, per proporre due modifiche alla proposta di risoluzione B3-1014/92 (considerando B: «...e argillosi e la scarsa incidenza dell'azione svolta dallo Stato italiano e dalla regione Veneto» e considerando H: «considerando l'insufficienza del lavoro pur lodevole compiuto dai vigili del fuoco»), il commissario sig.ra Scrivener, gli onn. Cox, sulla votazione del punto «Calamità», Alavanos, su tale intervento, Blaney, per precisare il suo intervento precedente, Wijsenbeek sulla procedura, e Bettini, copresentatore della proposta di risoluzione B3-1014/92 che si dichiara d'accordo con gli emendamenti orali proposti dall'on. Guidolin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi successivo punto 14.

\* \*  
\* \*

La Presidenza espone i motivi dell'iscrizione nelle discussioni d'attualità del sottopunto «Sellafield».

**VOTAZIONE****10. Sudafrica (votazione)**

(Proposte di risoluzione (B3-0960, 0984, 0989, 1001, 1018, 1046 e 1053/92).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0960/92:

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0984, 0989, 1001, 1018 e 1053/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Sakellariou, Simons, Woltjer, Glinne e Dury, a nome del gruppo SOC, Capucho, a nome del gruppo LIB, Vecchi, a nome del gruppo SUE, Langer, a nome del gruppo Verde, Ewing e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Wurtz e Miranda da Silva, a nome del gruppo COA volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Con AN (SOC) il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 212  
Favorevoli: 135  
Contrari: 75  
Astenuiti: 2

(vedi parte seconda, punto 1).

(La proposta B3-1046/92 decade).

**11. Carestia in Africa (votazione)**

(Proposte di risoluzione (B3-0966, 0974, 0975, 1003, 1005, 1023, 1031, 1037 e 1050/92).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0966, 0974, 0975, 1003, 1005, 1031, 1037, e 1050/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Pons Grau e Happart, a nome del gruppo SOC, Cassanmagnago Cerretti e Verhagen, a nome del gruppo PPE, Veil, a nome del gruppo LIB, Gruppo SUE, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Guillaume, a nome del gruppo ADE, Vandemeulebroucke, Ewing, Blaney e Moretti, a nome del gruppo ARC, Miranda da Silva, Wurtz, Ephremidis, a nome del gruppo COA volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 2).

(La proposta di risoluzione B3-1023/92 decade).

Giovedì 9 luglio 1992

**12. Situazione in Bosnia Erzegovina (votazione)**

(Proposte di risoluzione B3-0973, 1049/92).

Intevengono gli onn. Gollnisch, il quale, riferendosi all'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento, ritorna sul suo intervento dell'inizio della seduta e chiede che siano poste in votazione tutte le proposte di risoluzione sull'argomento, tra cui quelle del suo gruppo (la Presidenza ricorda la decisione presa stamane della Presidenza di deferire la questione all'Ufficio di presidenza e alla commissione per il regolamento). Intervengono gli onn. Oomen-Ruijten, su tale intervento, e Gollnisch.

**PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0973, 1049/92:**

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:  
Habsburg e Oostlander, a nome del gruppo PPE,  
de la Malène, a nome del gruppo ADE,  
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC,  
von Alemann  
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

*Emendamenti approvati:* 2, 3 e 1;*Emendamento respinto:* 4 con VE;

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (i par. 3, 4 e 7 con VE).

La on. Oomen-Ruijten è intervenuta sul risultato della votazione del par. 4.

Par AN (PPE) il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 220  
Favorevoli: 156  
Contrari: 59  
Astenuiti: 5

(vedi parte seconda, punto 3).

**13. Diritti umani (votazione)**

(Proposte di risoluzione (B3-1047, 0967, 0999, 1010, 1021, 1039, 0976, 0988, 1007, 1038, 1032, 1042, 0963, 1044, 0961, 1002/92).

*Condanne a morte di croati a Belgrado***PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-1047/92:**

Interviene l'on. Schwarzenberg per chiedere quali fossero i termini del messaggio rivolto dal Presidente del Parlamento all'Alto comitato di Stato dell'Algeria in seguito all'assassinio del presidente Boudiaf (la Presidenza rimanda alla comunicazione fatta dal Presidente all'inizio della tornata (vedi processo verbale della seduta del 6 luglio 1992, parte prima, punto 1).

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 4 a).

*Tuareg***PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0967, 0999, 1010, 1039/92:**

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:  
Pons Grau e Dury, a nome del gruppo SOC,  
Verhagen, a nome del gruppo PPE,  
Maher, a nome del gruppo LIB,  
Vecchi, a nome del gruppo SUE,  
Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde,  
Guillaume, a nome del gruppo ADE,  
Vandemeulebroucke e Ewing, a nome del gruppo ARC,  
Wurtz e Miranda da Silva, a nome del gruppo COA  
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 4 b).

(La proposta di risoluzione B3-1021/92 decade).

*Togo***PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0976, 0988, 1038/92:**

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:  
Van Putten, a nome del gruppo SOC,  
Cassanmagnago Cerretti e Verhagen, a nome del gruppo PPE,  
Verwaerde, a nome del gruppo LIB,  
Vecchi, a nome del gruppo SUE,  
Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde,  
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC,  
Wurtz e Miranda da Silva, a nome del gruppo COA,  
Pannella,  
(l'on. Guillaume, è cofirmatario della proposta di risoluzione comune, a nome del gruppo ADE),  
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 4 c).

(La proposta di risoluzione B3-1007/92 decade).

*Etiopia***PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-1032, 1042/92:**

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:  
Pons Grau, Dury, a nome del gruppo SOC,  
Verhagen, Daly, a nome del gruppo PPE,  
Bertens, a nome del gruppo LIB,  
Napoletano, a nome del gruppo SUE,  
Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde,  
Guillaume, a nome del gruppo ADE,  
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC,  
Wurtz, Miranda da Silva, a nome del gruppo COA,  
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 4 d).

Giovedì 9 luglio 1992

*Salvador***PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0963/92:**

Con AN il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 197  
 Favorevoli: 195  
 Contrari: 2  
 Astenuti: 0

(vedi parte seconda, punto 4 e).

*Timor***PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-1044/92:**

Con AN (LIB) il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 194  
 Favorevoli: 192  
 Contrari: 0  
 Astenuti: 2

(vedi parte seconda, punto 4 f).

*Siria***PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0961/92:**

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 4 g).

*Ostaggi ebrei in Libano***PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-1002/92:**

Con AN (LIB) il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 182  
 Favorevoli: 182  
 Contrari: 0  
 Astenuti: 0

(vedi parte seconda, punto 4 h).

**14. Calamità (votazione)**

(Proposte di risoluzione (B3-0964, 1008, 1030, 1043, 1051, 1009, 1041, 0972, 0990, 0998, 1028, 1012, 1014 e 1029/92).

*Caccia alla balena in Norvegia***PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0964, 1008, 1030, 1043 e 1051/92:**

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:  
 Muntingh, Roth-Behrendt e Santos, a nome del gruppo SOC,  
 Pimenta, Bertens e Larive, a nome del gruppo LIB,  
 Ceci, a nome del gruppo SUE,  
 Amendola, a nome del gruppo Verde,  
 Pompidou, a nome del gruppo ADE,  
 Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC  
 volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 5 a).

*Sellafield***PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-1009 e 1041/92:**

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:  
 Geraghty, a nome del gruppo SUE,  
 Bettini, a nome del gruppo Verde,  
 Lalor, a nome del gruppo ADE,  
 Blaney, Ewing, Vandemeulebroucke e Moretti, a nome del gruppo ARC  
 volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione per parti separate:

cons. A-E: approvati,  
 cons. F: respinto con VE,  
 cons. G: approvato,  
 cons. H: respinto,  
 cons. I: respinto,  
 cons. J e par. 1 e 2: approvati,  
 par. 3: respinto,  
 par. 4: respinto,  
 par. 5: approvato,  
 par. 6: respinto,  
 par. 7: respinto con VE,  
 par. 8: approvato con VE,  
 par. 9: respinto,  
 par. 10: approvato,  
 par. 11: respinto,  
 par. 12: respinto,  
 par. 13: approvato.

Con VE il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 5 b).

*Siccità***PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0972, 0990, 0998, 1028/92:**

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:  
 Görlach, a nome del gruppo SOC,  
 Böge, a nome del gruppo PPE,  
 Kofoed, Nielsen e Vohrer, a nome del gruppo LIB,  
 Fantuzzi e Domingo Segarra, a nome del gruppo SUE,  
 Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC,  
 Ainardi, Brito e Dessylas, a nome del gruppo COA  
 volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 5 c).

Giovedì 9 luglio 1992

*Diga in India*

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-1012/92:

*Emendamenti approvati:* 2, 1, 3.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il cons. F è stato approvato per parti separate (la seconda parte con VE) dopo gli interventi degli onn. Verhagen, Telpämper e Van Putten.

Con VE il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 5 d).

*Frane in Italia*

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-1014/92:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 5 e).

*Piogge torrenziali in Grecia*

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-1029/92:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 5 f).

**FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ**

*(La seduta è sospesa alle 13.20 e ripresa alle 15.00)*

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTO BARZANTI  
*Vicepresidente*

### **15. Dimensione sociale del mercato interno** (seguito della discussione)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di dodici interrogazioni orali con discussione.

Intervengono gli onn. Blak e Hughes.

Intervengono gli onn. Ford, il quale, dopo aver deplorato l'assenza del Consiglio, annuncia la presentazione di un'interrogazione orale a quest'ultimo, concernente l'argomento in esame, sulla base dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento; auspica che essa sia deferita all'Ufficio di presidenza ampliato nella riunione di questo pomeriggio e insiste affinché sia iscritta all'ordine del giorno della tornata di settembre; chiede inoltre che due membri di un gruppo di visitatori di Manchester, cui è stato rifiutato l'accesso alla tribuna per il loro abbigliamento, possano assistere ai lavori del Parlamento, e Prout, che appoggia tale richiesta (la Presidenza risponde, da una parte, che la sua prima richiesta sarà sottoposta all'Ufficio di presidenza ampliato e, dall'altra, che interverrà per consentire a detti visitatori di accedere alla tribuna, precisando che la questione di principio verrà esaminata dal Collegio dei questori).

Intervengono la on. Piermont, il commissario sig.ra Scrivener, la quale risponde alle domande rivolte alla Commissione, e Blak, il quale rivolge una domanda alla Commissione, cui il commissario sig.ra Scrivener risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

*Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:*

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione: vedi successivo punto 32.

### **16. Risultati dell'UNCED (discussione)**

Il commissario sig.ra Scrivener fa una dichiarazione sui risultati della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (Rio de Janeiro, 3/14 giugno 1992).

Intervengono gli onn. Pery, rappresentante del Parlamento alla Conferenza, Santos, a nome del gruppo socialista, Verhagen, a nome del gruppo PPE, Veil, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Onesta, a nome del gruppo Verde, Elmalan, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, e Valverde Lopez.

\* \* \*

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione, quattro proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione seguenti:

— della commissione per la protezione dell'ambiente, sui risultati dell'UNCED (B3-0930/92);

— degli onn. Onesta, Lannoye e Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, sui risultati della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992 (B3-0941/92);

— degli onn. Le Pen, Blot, Gollnisch, Megret, Neubauer, Shodruich, Tauran, Ceyrac e K.P. Köhler, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla Conferenza UNCED (B3-0943/92);

— degli onn. Mayer, Alavanos, Brito e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sui risultati della CNUED (Rio)(B3-0947/92).

Comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

\* \* \*

Intervengono gli onn. Vohrer, Brito, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Diez de Rivera, Schleicher, Ceci, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Verhagen, il quale protesta contro il fatto che, nonostante alcuni oratori si siano rivolti alla Commissione, quest'ultima non voglia intervenire nella discussione (la Presidenza risponde che la Commissione non ha l'obbligo di intervenire nella discussione).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Giovedì 9 luglio 1992

*Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:*

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione: vedi successivo punto 33.

### **17. Conseguenze finanziarie e di bilancio della scadenza del trattato CECA (discussione)**

L'on. Pasty illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, sulle conseguenze finanziarie e di bilancio della scadenza del trattato CECA (A3-0248/92).

Intervengono gli onn. Alexandre, relatore per parere della commissione per la politica regionale, Theato, a nome del gruppo PPE, Isler-Béguin, a nome del gruppo Verde, Blak, Langer, Garcia Arias e il commissario Schmidhuber.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi successivo punto 34.

### **18. Concentrazione dei mezzi di informazione (discussione)**

L'on. Schinzel, corelatore, illustra la relazione che egli ha elaborato, unitamente all'on. Fayot, a nome della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, sulla concentrazione dei mezzi di informazione e la pluralità delle opinioni (A3-0153/92/corr).

PRESIDENZA DELL'ON. JOÃO CRAVINHO

*Vicepresidente*

L'on. Fayot, corelatore illustra anch'egli la relazione.

Intervengono gli onn. Coimbra Martins, a nome del gruppo socialista, Lambrias, a nome del gruppo PPE, André, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Barzanti, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Schodruch, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Schönhuber, non iscritto, Elliott, Oostlander, Grund, Schwartzberg, Rawlings, Kostopoulos, Lulling, il commissario Vicepresidente Brittan, gli onn. Schinzel e Fayot, corelatori.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi dopo il punto 35.

### **19. Aiuti alla costruzione navale (discussione) \***

L'on. Donnelly illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva recante modifica della settima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1990 concernente gli aiuti alle costruzioni navali (SEC(92)0991 — C3-0238/92) (A3-0250/92);

chiede che il Presidente del Parlamento assicuri, prima della votazione di questa sera, che invierà personalmente una lettera alle autorità degli Stati membri, chiedendo loro di impegnarsi a che si tenga pienamente conto degli emendamenti del Parlamento alla proposta di direttiva nella sessione del Consiglio in cui tale proposta sarà formalmente adottata.

La Presidenza si impegna a trasmettere tale richiesta al Presidente del Parlamento.

Intervengono gli onn. Metten, a nome del gruppo socialista, e Böhmer, a nome del gruppo PPE.

PRESIDENZA DELLA ON. MARIA MAGNANI  
NOYA

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Riskaer Pedersen, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Speciale, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, van der Waal, non iscritto, Randzio-Plath, Jarzembowski, de la Camara Martinez, Inglewood, Caudron, Blak, Harrison, il commissario vicepresidente Brittan, e l'on. Donnelly, relatore, il quale chiede alla Commissione di trasmettere il testo delle sue dichiarazioni questa sera, prima della votazione, e ricorda la sua richiesta precedente. Chiede altresì che la commissione giuridica sia incaricata di esaminare il fatto che non si è tenuto conto del parere del Parlamento.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi successivo punto 35.

### **20. Sicurezza delle installazioni nucleari (discussione)**

L'ordine del giorno reca la relazione presentata dall'on. Adam, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla sicurezza delle installazioni nucleari negli Stati membri della Comunità europea (A3-0227/92) (è inclusa nella discussione l'interrogazione orale B3-0864/92).

Interviene la on. Ewing, la quale, con riferimento agli articoli 102, paragrafo 1, e 71 del regolamento, pone la questione pregiudiziale e chiede di ritirare la relazione dall'ordine del giorno.

La Presidenza dà lettura del disposto degli articoli 100, paragrafo 2 e 102 del regolamento.

Intervengono gli onn. Desama, presidente della commissione per l'energia, Falconer e Robles Piquer.

Il Parlamento respinge la richiesta.

L'on. Adam illustra la sua relazione.

Interviene l'on. Lannoye, relatore per parere della commissione per la protezione dell'ambiente.

Giovedì 9 luglio 1992

**PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE**

*Vicepresidente*

Interviene la on. Goedmakers, a nome del gruppo socialista.

Poiché è giunta l'ora di dare inizio al turno di votazioni, la discussione viene interrotta a questo punto; riprenderà domani (vedi processo verbale della seduta del 10 luglio, parte prima, punto 10).

**21. Composizione dei gruppi politici**

La Presidenza comunica che l'on. Sanchez Garcia ha aderito al gruppo «Arcobaleno» con decorrenza 9 luglio 1992.

**22. Ordine del giorno**

La Presidenza comunica che la Commissione ha accolto la richiesta del gruppo socialista (vedi processo verbale della seduta del 6 luglio 1992, parte prima, punto 14 «Venerdì») di fare una dichiarazione su PERIFRA II.

Su proposta della Presidenza, la dichiarazione è iscritta come ultimo punto all'ordine del giorno di domani.

**23. Calendario di bilancio (prima lettura)**

La Presidenza comunica che, di concerto con la commissione per i bilanci, i termini per la presentazione di emendamenti in prima lettura al progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1993 sono stati fissati come segue:

— emendamenti di singoli deputati e delle commissioni parlamentari che si riuniranno dal 21 al 30 settembre: giovedì 1° ottobre alle 12.00;

— emendamenti delle commissioni parlamentari che si riuniranno il 1° e il 2 ottobre: venerdì 2 ottobre, alle 12.00;

— emendamenti dei gruppi politici: mercoledì 7 ottobre alle 18.00;

— proposte di reiezione globale e emendamenti alle proposte di risoluzione: martedì 27 ottobre alle 13.00.

La discussione di bilancio si svolgerà martedì 27 ottobre e la votazione giovedì 29 ottobre 1992.

**TURNO DI VOTAZIONI**

**24. Relazioni CE-Giappone (votazione)**

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Baget-Bozzo — A3-0160/92)

*Emendamenti approvati:* 1 con VE, 2 con VE, 8, 9, 3 con VE, 10, 4, 5, 6, 7 con VE e 11 con VE.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

**DICHIARAZIONE DI VOTO**

Interviene l'on. Gollnisch, a nome del gruppo delle destre.

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Ford e Arbeloa Muru.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 6).

**25. Cooperazione CE-Comunità Stati indipendenti — Aiuto d'urgenza agli Stati dell'ex Unione Sovietica (votazione)**

(Proposte di risoluzione contenute nelle relazioni Chabert (A3-0220/92) e Price (A3-0219/92))

a) A3-0220/92

*Emendamenti approvati:* 1, 3, 2 (prima parte), 2 (seconda parte con VE).

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

L'em. 2 è stato votato per parti separate (LIB):

prima parte: frase introduttiva e lettera a),  
seconda parte: resto

**DICHIARAZIONE DI VOTO**

Interviene l'on. Neubauer, a nome del gruppo delle destre.

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Dillen

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 7 a).

b) A3-0219/92

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Cushnahan.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 7 b).

**26. Relazioni CE-Hong-Kong (votazione)**

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Hindley — A3-0198/92)

*Emendamento respinto:* 1

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 8).

**27. Accordo di cooperazione CEE-San Marino (votazione) \***

(Relazione Rossetti — A3-0114/92)

Interviene la on. Quisthoudt-Rowohl per porgere il benvenuto a un ex ministro brasiliano dell'ambiente, presente in tribuna (la Presidenza si associa alle parole di benvenuto).

Giovedì 9 luglio 1992

DECISIONE DEL CONSIGLIO — 9541/91 — C3-0031/92:

Il Parlamento approva la decisione del Consiglio (vedi parte seconda, punto 9).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 9).

**28. Aiuto economico alla Croazia e alla Slovenia (votazione) \***  
(Seconda relazione Stavrou — A3-0232/92)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0156 — C3-0192/92:

Interviene il relatore sugli emendamenti, in particolare per precisare che gli emendamenti da 1. a 3 sono stati presentati dalla commissione per le relazioni economiche esterne, contrariamente a quanto figura nella versione greca, e quindi per chiedere alla Commissione se è disposta a presentare una proposta di regolamento distinta per la Croazia, tenendo conto degli sviluppi della situazione nella regione (la Presidenza segnala che la Commissione interverrà al momento della votazione finale).

*Emendamenti approvati:* 1, 2 e 3;

*Emendamento respinto:* 4 con VE.

Intervengono il commissario vicepresidente Brittan, il quale sottolinea che la Commissione preferirebbe mantenere un'unica proposta per la Croazia e la Slovenia ma che potrebbe eventualmente seguire il parere del Parlamento, il relatore, il quale chiede se la Commissione si impegna a presentare una nuova proposta, e il vicepresidente Brittan che risponde di non poterlo assicurare ma che la Commissione segue attentamente l'evolversi delle situazione.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 10).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

**DICHIARAZIONI DI VOTO**

Intervengono gli onn. De Vries, a nome del gruppo LIB e Habsburg.

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Blot, Dillen e Neubauer.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 10).

**29. Blocchi stradali in Francia (votazione)**  
(Proposte di risoluzione B3-1027, 1054, 1055, 1056, 1057 e 1058/92)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-1027, 1054, 1055 e 1058/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:  
Visser, Sapena Granell, a nome del gruppo SOC,  
Cornelissen, McIntosh, a nome del gruppo PPE,  
Wijsenbeek, a nome del gruppo LIB,  
Porrizzini, a nome del gruppo SUE,  
Van Dijk, a nome del gruppo Verde  
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

*Emendamento respinto:* 1.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

**DICHIARAZIONI DI VOTO**

Intervengono gli onn. Cornelissen, a nome del gruppo PPE e Sisó Cruellas.

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Tauran, a nome del gruppo delle destre.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 11).

(Le proposte di risoluzione B3-1056 e 1057/92 decadono).

**30. Completamento del mercato interno (votazione)**  
(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione interlocutoria Patterson — A3-0251/92)

Interviene il relatore sugli emendamenti 6, 8, 9, 11, 12 e 13.

*Emendamenti approvati:* 11, 12, 6, 4 con VE, 7 (prima parte e seconda parte con VE), 5, 10, 9, 13 con VE;

*Emendamenti respinti:* 1, 2, 3, 8 con VE.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (il paragrafo 25 è stato respinto con VE; i seguenti elementi sono stati votati per parti separate (SOC):

— titolo: «interlocutoria» mantenuto con VE

— par. 6:

prima parte: fino a «servizi finanziari»: approvato (l'on. Hänsch è intervenuto a nome del gruppo SOC per precisare l'oggetto della votazione per parti separate), seconda parte, resto: respinto con VE.

Giovedì 9 luglio 1992

— par. 8:

prima parte, frase introduttiva e lettere da a) a c): approvate  
seconda parte, resto: approvato.

— par. 21:

prima parte, testo senza i termini «come la libera circolazione...concorrenza e»: approvato,  
seconda parte, tali termini, respinti con VE.

*l'em. 7 è stato votato per parti separate (LIB):*

prima parte, fino a «consumatori»,  
seconda parte: resto

Sono intervenuti, l'on. Falconer, prima della votazione sull'em. 8, per chiedere il parere del relatore su tale emendamento, e il relatore.

#### DICHIARAZIONE DI VOTO

Interviene l'on. Martinez a nome del gruppo delle destre.

*Dichiarazione di voto scritta:*

Onn. Blak, Cushnahan e Colom i Naval.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 12).

### 31. Programma di attività della Presidenza britannica (votazione)

(Proposte di risoluzione B3-0937, 0995 e 1015/92)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0937/92:

Con AN (PPE) il Parlamento respinge la proposta di risoluzione

Votanti: 240  
Favorevoli: 7  
Contrari: 227  
Astenuti: 6

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0995/92:

Preambolo e considerando A-C: respinti con VE.

*Emendamento respinto:* 1.

Interviene l'on. Cot, a nome del gruppo socialista, che ritira la proposta di risoluzione.

#### DICHIARAZIONI DI VOTO

Intervengono gli onn. Sälzer, a nome del gruppo PPE, Lannoye, a nome del gruppo Verde, Ewing, a nome del gruppo «Arcobaleno».

Interviene l'on. Hänsch per contestare l'utilità di dichiarazioni di voto su un testo che è stato ritirato.

La Presidenza segnala che resta ancora la proposta di risoluzione B3-1015/92, e che per questo motivo ha autorizzato le dichiarazioni di voto.

L'on. Pasty ritira la proposta di risoluzione B3-1015/92.

### 32. Dimensione sociale del mercato interno (votazione)

(Proposte di risoluzione B3-0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956 e 0957/92)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0950/92:

Con VE il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0951, 0952, 0954 e 0955/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Cot, a nome del gruppo SOC, Colajanni e Catasta, a nome del gruppo SUE, Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, Canavaro, a nome del gruppo ARC, (l'on. Ephremidis, a nome del gruppo COA, ha ritirato la sua firma) volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

primi otto trattini: approvati con VE,

nono trattino: respinto con VE

resto del preambolo, considerando e par. 1-11: approvati con VE.

par. 12: votato per parti separate:

prima parte, fino a «programma d'azione sociale»: respinto,  
seconda parte, resto: approvato con VE

par. 13-16: approvati.

#### DICHIARAZIONI DI VOTO

Intervengono gli onn. Menrad, a nome del gruppo PPE e Blot, a nome del gruppo delle destre.

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Cramon Daiber, Dillen e Ephremidis.

Con AN (SOC) il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 203  
Favorevoli: 120  
Contrari: 79  
Astenuti: 4

(vedi parte seconda, punto 13).

(Le proposte di risoluzione B3-0953, 0956 e 957/92 decadono).

### 33. Risultati dell'UNCED (votazione)

(Proposte di risoluzione B3-0930, 0941, 0943, 0947/92)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0930/92:

*Emendamenti approvati:* 2 con VE, 3, 4, 5 con VE, 23 con VE, 6 con VE, 7 con VE, 8, 9, 10 con VE, 24, 1, 12,

Giovedì 9 luglio 1992

13 (prima parte), 14 (prima parte), 14 (seconda parte con VE), 15, 16 (prima parte), 16 (seconda parte con VE), 17, 18, 25, 26, 19, 20 (prima parte e seconda parte con VE), 21 (prima parte con VE), 21 (seconda parte), 21 (quarta parte con VE), 22 (prima parte con VE);

*Emendamenti respinti:* 11 con VE, 13 (seconda parte con VE), 21 (terza parte), 22 (seconda parte con VE).

L'on. Verhagen è intervenuto sulla versione olandese dell'em. 4.

*Sono stati votati per parti separate:*

l'em. 13 (SOC, LIB):

prima parte: fino a «effetto serra»,  
seconda parte: resto.

l'em. 14 (LIB, SOC):

prima parte: fino a «mezzi precisi d'attuazione»,  
seconda parte: resto

l'em. 16 (PPE):

prima parte: fino a «prioritariamente»,  
seconda parte: resto

l'em. 20 (LIB):

prima parte: fino a «non seguito da decisione»,  
seconda parte: resto

l'em. 21 (PPE, SOC):

prima parte: frase introduttiva  
seconda parte: lettera a)  
terza parte: lettera b)  
quarta parte: resto

l'em. 22 (SOC):

prima parte: insieme del testo senza la lettera b)  
seconda parte: lettera b)

L'on. Onesta è intervenuto alla fine della votazione per segnalare che gli em. 17 e 18 non erano stati posti in votazione; la Presidenza li ha quindi posti in votazione.

#### DICHIARAZIONI DI VOTO

Intervengono gli onn. Lehideux, a nome del gruppo delle destre, e Verhagen, a nome del gruppo PPE.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 14).

\* \* \*

Interviene l'on. Cot, a nome del gruppo socialista, per chiedere che, nonostante l'ora, si proceda alla votazione delle relazioni Pasty (A3-0248/92) e Donnelly (A3-0250/92).

La Presidenza fa propria tale proposta, sulla quale l'Assemblea esprime il suo assenso.

Interviene l'on. Fayot per segnalare che, qualora la relazione Fayot/Schinzel (A3-0153/92) non venga posta in votazione questa sera, chiederà l'aggiornamento della votazione alla prossima tornata.

Interviene l'on. Falconer, il quale chiede che l'Ufficio di presidenza ampliato inviti il Consiglio a trasmettere al Parlamento, per esame, il progetto di Convenzione sul controllo delle frontiere esterne. Chiede inoltre che la commissione per le libertà pubbliche elabori una relazione su tale progetto di Convenzione prima della firma del documento.

La Presidenza prende atto di tale richiesta.

Interviene l'on. Elliott per chiedere che il seguito delle votazioni si svolga domani (la Presidenza sottolinea l'urgenza di votare sulle due relazioni summenzionate).

#### 34. Conseguenze finanziarie e di bilancio della scadenza del trattato CECA (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Pasty — A3-0248/92)

*Emendamenti respinti:* 1 con AN (SOC e PPE) e 2 con AN (PPE).

Risultati delle votazioni con AN

em. 1:

Votanti: 185  
Favorevoli: 66  
Contrari: 117  
Astenuiti: 2

em. 2:

Votanti: 182  
Favorevoli: 67  
Contrari: 113  
Astenuiti: 2

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Blot, Brok e Lulling.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 15).

#### 35. Aiuti alla costruzione navale (votazione) \*

(Relazione Donnelly — A3-0250/92)

Interviene il relatore, il quale ribadisce la richiesta che aveva formulato alla Presidenza nel corso della discussione.

PROPOSTA DI DIRETTIVA SEC(92)0931 — C3-0238/92:

*Emendamenti approvati:* 1-7 in blocco, 8 con VE, 9, 10 (prima parte), 10 (seconda parte con VE), 11-13 in blocco.

L'em. 10 è stato votato per parti separate (PPE):

prima parte: fino a «riduzioni gradualmente»  
seconda parte: resto.

Giovedì 9 luglio 1992

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 16).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Merz, Jensen, Blak, Iversen, Ukeiwé, il relatore e la on. Nielsen.

Con AN il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

Votanti: 174

Favorevoli: 162

Contrari: 11

Astenuti: 1

(vedi parte seconda, punto 16).

La Presidenza dà lettura della seguente comunicazione del Presidente del Parlamento:

«Il Presidente assume l'impegno di scrivere alle autorità dei dodici Stati membri per chieder loro di fare in modo che il Consiglio tenga debitamente conto degli emendamenti del Parlamento europeo al progetto di direttiva che modifica la settima direttiva del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale (21 dicembre 1990 — SEC(92)0991). Tali modifiche consentirebbero ai cantieri navali dei nuovi Länder tedeschi di beneficiare di una deroga».

\* \* \*

Interviene l'on. Fayot per chiedere conferma che, non essendo possibile votare questa sera la relazione Fayot/Schinzel (A3-0153/92), essa è aggiornata e votata all'inizio della prossima tornata (la Presidenza prende atto di tale richiesta).

La votazione sulla relazione Fayot/Schinzel è pertanto aggiornata alla prossima tornata.

**FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI**

Enrico Vinci  
Segretario generale

Egon Klepsch  
Presidente

**36. Ordine del giorno della prossima seduta**

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 10 luglio 1992, è stato così fissato:

(Alle 9.00):

- Procedura senza relazione \*
  - Relazione Simmonds sui lamponi (senza discussione) \*
  - Relazione Verbeek sulla produzione biologica di prodotti agricoli \* <sup>(1)</sup>
  - Relazione Adam sulle installazioni nucleari (seguito della discussione) <sup>(1)</sup>
  - Relazione Larive su un Centro internazionale per la scienza e la tecnologia \* <sup>(1)</sup>
  - Relazione Seligman sullo studio del cervello <sup>(1)</sup>
  - Discussione congiunta delle relazioni Santos López e Valverde López sulla protezione delle foreste \* <sup>(1)</sup>
  - Relazione Ceci sull'alimentazione degli animali \* <sup>(1)</sup>
  - Seconda relazione Jarzembowski sui trasporti aerei \* <sup>(1)</sup>
  - Proposta di risoluzione sull'Agenzia europea dell'ambiente (art. 41) <sup>(1)</sup>
  - Interrogazione orale con discussione alla Commissione sull'impatto ambientale
  - Dichiarazione della Commissione sulla riunione di Monaco del G7
  - Dichiarazione della Commissione su PERIFRA II
- (La seduta è tolta alle 20.20).

<sup>(1)</sup> Il testo sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

## 1. Sudafrica

## RISOLUZIONE B3-984, 989, 1001, 1018 e 1053/92

## Risoluzione sul Sudafrica

*Il Parlamento europeo,*

- A. inorridito dal massacro di Boipatong avvenuto il 17 giugno 1992, in cui sono state barbaramente assassinate 42 persone, fra cui donne e bambini,
- B. temendo che, a seguito di questo e di altri crimini analoghi, vengano inficiati tutti i progressi compiuti verso l'instaurazione di una democrazia non razzista in Sudafrica,
- C. considerando l'amarezza e la rabbia della popolazione locale, la recrudescenza della violenza e la sospensione del dialogo tra il governo bianco e la maggioranza di colore,
- D. considerando quanto riportato da Amnesty International e dalla Commissione internazionale di giuristi a Ginevra secondo cui le autorità sudafricane sono largamente responsabili del protrarsi della violenza,
- E. ricordando che l'ANC ha in svariate occasioni chiesto l'adozione di misure per porre fine alle violenze provocate dai militanti dell'Inkatha e deplorando che la legislazione in materia non sia pienamente rispettata,
- F. ricordando che l'ANC ha anche chiesto il disarmo delle unità speciali di sicurezza e il loro rinvio alle caserme,
- G. considerando che l'accresciuto sentimento di insicurezza tra la popolazione civile e la crisi di fiducia determinatasi fra le parti negoziatrici hanno portato alla richiesta di sospensione dei lavori della CODESA da parte dell'ANC e che negli ultimi giorni si sono avute nuove violenze,
- H. consapevole che vi sono seri motivi per sospettare che fra le forze di sicurezza si annidino elementi, addestrati a imporre le brutalità dell'apartheid, i quali collaborano con gli estremisti nel perpetrare gravi crimini,
- I. prendendo atto del ritardo nell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro della CODESA,
- J. consapevole che vi sono estremisti in organizzazioni che fanno capo alle diverse parti del conflitto, il cui scopo principale è distruggere il processo di mutamento pacifico tramite negoziati,
- K. ricordando le sue precedenti risoluzioni in merito come pure le risoluzioni approvate dall'Assemblea paritetica ACP-CEE,
  - 1. condanna il massacro di Boipatong e ogni atto di violenza e di incitamento alla violenza, da qualunque parte provenga;
  - 2. prende atto con approvazione della decisione del presidente De Klerk di invitare giuristi di fama stranieri a partecipare alle indagini sul massacro di Boipatong e su crimini analoghi, sotto gli auspici di osservatori internazionali;
  - 3. prende atto della dichiarazione del Consiglio europeo di Lisbona e insiste affinché la troika ministeriale della Comunità europea sollevi con la massima determinazione il problema di garantire un controllo effettivo della polizia e delle forze di sicurezza in occasione della sua prossima visita in Sudafrica;

Giovedì 9 luglio 1992

4. reputa che gli Stati membri potrebbero fornire un importante contributo al superamento dell'abisso di sfiducia fra la maggioranza nera e le forze di sicurezza cooperando alla formazione professionale della polizia sudafricana in modo che sia maggiormente rispettosa dei diritti dell'uomo;
5. chiede al governo sudafricano di esercitare un maggiore controllo sulle sue forze di sicurezza in modo che gli eventuali colpevoli di reati siano assicurati alla giustizia e respinge nel contempo l'affermazione che soltanto il ricorso alle armi porterà a dei mutamenti in Sudafrica;
6. insiste sulla necessità che il governo sudafricano migliori la situazione delle comunità nere e chiede specificamente al governo di adempiere alla promessa fatta e di trasformare senza indugi gli ostelli per lavoratori migranti, notori focolai di violenze, in alloggi integrati; invita la Comunità a contribuire a tale programma;
7. ricorda la sua risoluzione del 13 febbraio 1992 sul Sudafrica<sup>(1)</sup>, in particolare quanto all'attuazione della decisione presa dal Consiglio di revocare le sanzioni del 1986 e le condizioni relative a tale attuazione;
8. sostiene l'appello che il Consiglio europeo lancia a tutte le parti del Sudafrica perché riprendano i negoziati nel quadro della CODESA, quadro privilegiato per tentare di ottenere il necessario consenso e garantire il passaggio pacifico a un Sudafrica autenticamente democratico e non razzista, in particolare mediante la formazione di un governo di transizione;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al Presidente De Klerk, a Nelson Mandela, al Segretario generale della CODESA e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

(1) G.U. n. C 67 del 16.3.1992, pag. 136.

## 2. Carestia in Africa

**RISOLUZIONE B3-966, 974, 975, 1003, 1005, 1031, 1037 e 1050/92**

### **Risoluzione sulla carestia in Africa**

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che nel Corno d'Africa e in alcune parti dell'Africa australe sta imperversando una grave carestia che mette a repentaglio la vita di decine di milioni di persone,
- B. esprimendo il suo plauso per i notevoli sforzi già compiuti dalla Comunità europea nel fornire aiuti, ma sottolineando che questi sforzi sono ancora ampiamente insufficienti rispetto alla portata del problema,
- C. ricordando che, come la stessa Commissione ha riconosciuto, l'Africa attraversa una situazione di siccità senza precedenti, la più grave del secolo, che 60 milioni di individui sono minacciati dallo spettro della fame e che, secondo le stime, il fabbisogno ammonta a oltre 6,5 milioni di tonnellate di cereali,
- D. sottolineando che le guerre civili in atto in Sudan, Etiopia, Somalia e Mozambico, unitamente alla carenza di politiche da parte dei governi interessati volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti alimentari, sono le principali cause della carestia; insistendo sul fatto che tutte le parti in causa in questi conflitti hanno l'obbligo di fronte alle proprie popolazioni di cessare i combattimenti,
- E. consapevole del fatto che la violenza aggrava enormemente le difficoltà relative alla distribuzione degli aiuti e preoccupato per le aggressioni sempre più ricorrenti contro le organizzazioni umanitarie,

Giovedì 9 luglio 1992

- F. sottolineando che l'esplosione demografica in Africa aggrava ulteriormente il problema della carestia,
- G. ricordando la situazione disperata di milioni di profughi in molti paesi africani,
- H. considerando i reiterati appelli lanciati dal Segretario generale delle Nazioni Unite, da organizzazioni umanitarie e dalle ONG affinché si concedano all'Africa aiuti d'urgenza onde consentire di salvare centinaia di migliaia di vite umane,
- I. richiamandosi alle sue precedenti risoluzioni su questo argomento,
1. ritiene che l'enorme portata della carestia che sta colpendo l'Africa costituisca una sfida per la coscienza dei governi e dei popoli di tutti gli Stati membri;
  2. invita la Comunità europea e i suoi Stati membri a esaminare l'opportunità di utilizzare subito, per salvare vite umane in pericolo, i fondi dell'FSE di cui non ci si è ancora serviti per finanziare normali attività di sviluppo a causa dei continui disordini e delle discordie civili in atto in diversi paesi;
  3. ribadisce la necessità non solo di incrementare l'aiuto finanziario e alimentare, ma anche di garantire la distribuzione degli aiuti assicurando una protezione armata ai convogli che trasportano personale sanitario e derrate, nonché alle squadre di soccorritori;
  4. sottolinea la necessità di intervenire con particolare rapidità per aiutare i due milioni di somali fra i quali, secondo «Médecins sans Frontières», oltre tre quarti dei bambini soffrono già di gravi forme di denutrizione;
  5. sottolinea la necessità di far sì che alle migliaia di profughi somali in fuga verso lo Yemen sia consentito quanto prima entrare nel paese e chiede con forza alla Comunità e ai suoi Stati membri di continuare a fornire assistenza al governo yemenita a questo scopo;
  6. sottolinea la necessità di fornire rapidamente aiuti al milione di keniani e al circa mezzo milione di profughi in Kenya, che sono colpiti da una durissima siccità, soprattutto nel Nord-Est, nell'Est, nella Rift Valley e nelle province costiere del paese;
  7. sottolinea la necessità che la Cooperazione politica europea eserciti pressioni sui capi della RENAMO, le cui violenze hanno causato tante sofferenze alla popolazione del Mozambico sin dal 1975 e rendono così difficile alleviarne la fame;
  8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al Segretario generale della FAO, al Segretario generale del PAM, al Segretario generale dell'OUA e ai copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-CEE.

### **3. Situazione in Bosnia Erzegovina**

**RISOLUZIONE B3-0973 e 1049/92**

#### **Risoluzione sulla situazione in Bosnia-Erzegovina**

*Il Parlamento europeo,*

- A. indignato per il livello raggiunto dalle aggressioni al popolo della Bosnia-Erzegovina, che è esposto da più parti ad attacchi armati miranti a smembrare il territorio secondo linee di purezza etnica,
- B. deplorando che la Comunità continui a essere incapace di concordare una politica energica e coerente in detta regione,

Giovedì 9 luglio 1992

- C. vista la sua risoluzione dell'11 giugno 1992 sulle relazioni tra la Comunità europea e le repubbliche dell'ex Jugoslavia <sup>(1)</sup>,
- D. esprimendo profonda preoccupazione per l'ingente afflusso di profughi temporanei e sfollati provocato dal conflitto nella Repubblica della Bosnia-Erzegovina e per la probabilità di un ulteriore afflusso qualora la guerra continui,
- E. riconoscendo che sarà possibile addivenire a una soluzione duratura del problema dei profughi soltanto quando si sarà raggiunta una composizione pacifica del conflitto nella Repubblica della Bosnia-Erzegovina e auspicando il successo delle operazioni «UNPROFOR» nella Repubblica di Croazia,
- F. riconoscendo che gli aiuti umanitari finora forniti dalla comunità internazionale e dalle organizzazioni umanitarie si sono rivelati insufficienti per i paesi afflitti dal problema degli sfollati,
- G. dichiarando che la possibilità di ritornare nei loro luoghi di provenienza con la garanzia di godere di una totale sicurezza e di non subire discriminazioni è un diritto fondamentale dei profughi e degli sfollati e rappresenta il modo migliore per addivenire a una soluzione duratura della loro difficile situazione,
- H. riconoscendo il valore degli sforzi costanti compiuti dai governi delle repubbliche interessate e dei paesi limitrofi per ospitare folle di profughi,
1. chiede energicamente al Consiglio di agire subito in sede ONU e CSCE per porre termine immediatamente ai combattimenti;
  2. ribadisce che i confini fra le singole repubbliche della ex Jugoslavia non potranno mai essere modificati con la forza o minacciandone l'uso;
  3. ricorda ai responsabili della Comunità che ogni rinvio di una chiara decisione equivale a una condanna a morte per innumerevoli persone di cui la Comunità porta del pari la responsabilità;
  4. invita il Consiglio e gli Stati membri a fornire una maggiore assistenza umanitaria, sotto forma di aiuti finanziari, materiali ed economici, alla repubblica della Bosnia-Erzegovina, alla Repubblica di Croazia, alla repubblica di Slovenia e alla repubblica di Ungheria che stanno facendo fronte all'enorme afflusso di profughi, secondo il principio dell'equa ripartizione degli oneri;
  5. invita il Consiglio e gli Stati membri a fornire un'assistenza umanitaria sotto forma di aiuti finanziari, materiali ed economici alla repubblica nota ai suoi abitanti come repubblica di Macedonia, la quale, sebbene applichi fedelmente le sanzioni contro gli aggressori serbi sopportando elevati oneri finanziari e offra asilo ai profughi provenienti dal Kosovo, non riceve attualmente alcun aiuto da parte delle Nazioni Unite o della Comunità europea, dal momento che la sua esistenza in quanto Stato non è stata riconosciuta;
  6. invita tutti gli Stati membri ad agire in conformità dei principi fondamentali del diritto internazionale in materia di profughi, tra cui quelli dell'equa ripartizione degli oneri, del divieto di respingerli alle frontiere e del ricongiungimento familiare;
  7. ritiene che la Comunità europea e gli Stati membri abbiano la fondamentale responsabilità di soddisfare le esigenze di bilancio dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e della Croce Rossa internazionale in ordine al finanziamento delle loro attività nell'ex Jugoslavia;
  8. invita a prendere iniziative volte a istituire quanto prima e a mantenere zone di sicurezza e corridoi umanitari, allo scopo di impedire ulteriori trasferimenti di profughi e di creare condizioni favorevoli per consentirne il ritorno degli sfollati nella Repubblica della Bosnia-Erzegovina e nella Repubblica di Croazia; giudica inoltre che si dovrebbero adottare tutte le misure efficaci per garantire la sicurezza dei corridoi umanitari e delle zone di sicurezza suddetti, onde assicurare che gli aiuti materiali giungano rapidamente a tutte le regioni interessate;

(1) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 8.

Giovedì 9 luglio 1992

9. chiede che nel contesto di tutti i negoziati i rappresentanti delle Nazioni Unite e della Comunità europea rispettino pienamente la posizione e i diritti del governo legittimo della Repubblica della Bosnia-Erzegovina, il cui status è radicalmente diverso da quello dei promotori dell'aggressione contro tale paese;

10. ribadisce la richiesta che tutti i campi profughi e quelli per i prigionieri di guerra siano aperti alle ispezioni e sottoposti all'attento controllo della CRI;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ai governi delle repubbliche costituite sul territorio dell'ex Jugoslavia.

---

#### 4. Diritti umani

##### a) RISOLUZIONE B3-1047/92

##### **Risoluzione sulle condanne a morte di cittadini croati a Belgrado**

*Il Parlamento europeo,*

- A. profondamente preoccupato per le sentenze pronunciate il 26 giugno dal tribunale militare di Belgrado nell'ambito di un processo intentato contravvenendo al diritto internazionale, contro soldati croati, difensori di Vukovar, con cui sono stati condannati a morte i soldati Martin Sabljic, Zoran Supos e Nikola Cibaric e a pesanti pene detentive i soldati Bartol Domazet, Jure Marusic, Slavko Madarevic e Ante Vrankovic,
  - B. indignato per il fatto che queste cosiddette sentenze sono state pronunciate, in violazione del diritto internazionale, contro prigionieri di guerra che in nome della repubblica di Croazia — riconosciuta legalmente — difendevano la città di Vukovar, appartenente, in base al diritto internazionale, alla Croazia,
  - C. informato dell'appello lanciato dall'Helsinki Watch,
  - D. considerando che si nutre il sospetto che i prigionieri siano stati torturati dal cosiddetto esercito jugoslavo per estorcere loro una confessione,
    1. condanna vivamente il comportamento del cosiddetto esercito jugoslavo, che agisce in netto contrasto con il diritto internazionale;
    2. rivolge un pressante appello alla Cooperazione politica europea affinché esprimano tempestivamente le più vibrante proteste al governo serbo e incarichino i rappresentanti della Comunità che operano nell'ex Jugoslavia di avvertire le autorità serbe che in caso di ulteriori processi illegali e soprattutto di esecuzione delle condanne a morte la Comunità risponderà con sanzioni più severe;
    3. ricorda alle autorità serbe e montenegrine che in base al diritto internazionale crimini di guerra come questi vengono puniti duramente;
    4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, alle rappresentanze della Comunità che operano sul territorio dell'ex Jugoslavia nonché ai governi di Serbia e Montenegro.
-

Giovedì 9 luglio 1992

**b) RISOLUZIONE B3-0967, 0999, 1010 e 1039/92****Risoluzione sulla situazione dei Tuareg***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che i massacri, gli assassinii, gli arresti arbitrari contro la popolazione Tuareg, all'origine di un esodo massiccio delle popolazioni civili, continuano nonostante le dichiarazioni di apertura democratica del Niger e del Mali e malgrado il «Patto nazionale fra il governo della Repubblica del Mali e i movimenti e fronti unificati dell'Azawad che sancisce lo statuto particolare del Mali settentrionale»,
- B. turbato dalle notizie del massacro di Tuareg avvenuto nel maggio 1992 a Gossi, nel Mali, a seguito di un attacco a un veicolo di una chiesa norvegese che trasportava aiuti, attacco che si presume sia stato organizzato dalla polizia locale e quindi attribuito ai Tuareg,
- C. considerando che tali soprusi e persecuzioni sono perpetrati su basi etniche,
- D. considerando il dirottamento dell'aiuto alimentare a opera dell'esercito nonché la mancanza di autentici progetti di sviluppo a favore della popolazione Tuareg,
- E. considerando che, nonostante gli sforzi di apertura della Conferenza nazionale per la pace, l'esercito del Niger ha ora ammassato truppe nel nord del paese e si accinge a intraprendere operazioni sanguinose,
- F. allarmato dalla minaccia di genocidio,
- G. ricordando la sua precedente risoluzione del 13 settembre 1990 sulle esecuzioni sommarie dei Tuareg <sup>(1)</sup>,
  1. condanna fermamente gli arresti e le esecuzioni di cui è vittima il gruppo etnico Tuareg e chiede la liberazione delle persone detenute unicamente per la loro origine etnica o le loro opinioni non violente;
  2. si compiace dell'accordo concluso tra il governo del Mali e le organizzazioni Tuareg, ma constata che esso non è applicato; chiede al governo del Mali di far rispettare detto accordo dotando dei mezzi necessari gli organismi con esso creati;
  3. chiede alle autorità del Niger di avviare un vero dialogo di riconciliazione con la popolazione Tuareg e di rinunciare alle operazioni militari in preparazione;
  4. sollecita la costituzione di una commissione internazionale di inchiesta per accertare le responsabilità dei massacri di Tchín-Tabaraden, Gao, Tumbuctù, Léré, Gossi e Foita;
  5. reputa indispensabile accordare alle regioni del Niger settentrionale una certa autonomia di gestione sotto la responsabilità degli stessi Tuareg, unica garanzia di ritorno alla fiducia;
  6. invita le autorità del Mali e del Niger a consentire la circolazione dei beni e delle persone dell'etnia Tuareg e a riconoscere i Tuareg quali cittadini di pieno diritto;
  7. ritiene che attualmente sia compito della Comunità e dei suoi Stati membri convincere i governi e le forze politiche del Mali e del Niger che il trattamento che verrà riservato ai Tuareg avrà in futuro un'influenza decisiva sulle politiche di aiuto e sulle relazioni della Comunità e dei suoi Stati membri con i due paesi;
  8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, ai governi del Mali e del Niger, al Segretario generale dell'OUA e ai Copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-CEE.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 260 del 15.10.1990, pag. 141.

c) **RISOLUZIONE B3-0976, 0988 e 1038/92****Risoluzione sui diritti umani e il processo di democratizzazione nel Togo**

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che il Togo, governato da un regime militare per 24 anni, è uno dei paesi africani avviati verso la democrazia,
  - B. considerando che a seguito delle violente manifestazioni dell'ottobre 1990 il Presidente della repubblica del Togo aveva annunciato la sostituzione del monopartitismo con un sistema pluripartitico e tenendo conto delle decisioni adottate dalla Conferenza nazionale sovrana in vista dell'organizzazione di libere elezioni,
  - C. considerando che il 5 maggio 1992 Gilchrist Olympio, potenziale candidato alla presidenza della repubblica, è stato ferito da colpi di arma da fuoco sparati nel corso di un'imboscata tesagli per strada nei pressi di Sokodé, nella quale sono rimaste uccise altre quattro persone tra cui il presidente dell'Unione togolese per la riconciliazione,
  - D. considerando che da allora, nel quadro di un processo di destabilizzazione, sono stati violati i diritti dell'uomo e le elezioni sono state rinviate a tempo indeterminato,
  - E. considerando che le delegazioni internazionali recatesi nel Togo sono preoccupate in ordine alla moderazione di tutte le componenti del quadro politico, alla neutralità dell'esercito nel processo di democratizzazione e al rischio di un ritorno al regime autoritario,
  - F. considerando che l'arresto del processo di democratizzazione nel Togo avrà gravi conseguenze sulla democrazia stessa, sul buon governo e sui diritti umani in altri Stati africani,
1. esprime l'auspicio che tutte le istituzioni provvisorie e le parti in causa si impegnino fermamente a cooperare e a ristabilire un calendario elettorale, di preferenza entro il 28 agosto 1992;
  2. auspica che, in uno spirito democratico di riconciliazione e di scambio reciproco di garanzie tra le istituzioni provvisorie, sia presa ogni iniziativa atta ad assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo e la ripresa del processo di democratizzazione;
  3. auspica vivamente che le decisioni adottate dalla Conferenza nazionale sovrana possano essere attuate e chiede alla Commissione di accordare gli stanziamenti necessari per l'appoggio logistico in vista dell'organizzazione di libere elezioni;
  4. auspica, come condizione preliminare per la ripresa di uno stabile processo di democratizzazione, che l'esercito dichiari solennemente di mantenersi neutrale durante le elezioni e il passaggio alla democrazia e di astenersi da qualsiasi attività che possa favorire l'uno o l'altro candidato durante la campagna elettorale;
  5. sollecita la Commissione e il Consiglio a mantenere la loro posizione, secondo cui il rispetto per i diritti dell'uomo continua a costituire il perno della loro politica in materia di relazioni con i paesi in via di sviluppo e in questo caso con il Togo, sia nel quadro della Comunità europea che in quello della cooperazione europea allo sviluppo;
  6. chiede alla Cooperazione politica europea di rivolgere un pressante appello al Capo di Stato del Togo al fine di sottolineare l'importanza che rivestono per la Comunità europea il corretto svolgimento delle elezioni e il mantenimento della pace civile e di attirare la sua attenzione sul rischio d'isolamento del paese nel caso di un colpo di stato;
  7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione agli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione, alla Cooperazione politica europea, ai governi degli Stati membri, all'OUA nonché alle autorità del Togo.

Giovedì 9 luglio 1992

**d) RISOLUZIONE B3-1032 e 1042/92****Risoluzione sulla violazione dei diritti umani in Etiopia***Il Parlamento europeo,*

- A. turbato dalle persistenti violazioni dei diritti umani in Etiopia,
- B. vivamente preoccupato per lo stato di insicurezza che regna nel paese in generale e in particolare nelle regioni del Sud e del Sud-Est, e che impedisce l'inoltro dell'aiuto alimentare urgente alle popolazioni civili minacciate dalla carestia,
- C. considerando che, in occasione della conferenza nazionale del luglio 1991, il governo di transizione etiopico ha aderito alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e che l'Etiopia è firmataria della Convenzione di Lomé,
- D. preoccupato per la detenzione di circa 20 profughi etiopici respinti dal Sudan, senza accusa apparente,
- E. considerando che tra le persone in questione, arrestate il 1° giugno 1992 dalle autorità sudanesi e successivamente rimpatriate, si trova anche Tadele Demeke, studentessa presso l'università di East Anglia dove si era recata sotto l'egida dell'UNHCR,
- F. considerando che 18 organizzazioni etnico-politiche, membri del Consiglio dei rappresentanti (parlamento provvisorio etiopico), avevano sollecitato il rinvio delle elezioni regionali del 21 giugno 1992 a causa delle massicce irregolarità nella fase di preparazione delle elezioni,
- G. considerando che gli osservatori internazionali presenti per assicurare la supervisione delle elezioni hanno denunciato massicci brogli elettorali,
  1. protesta per la detenzione di Tadele Demeke e dei profughi e chiede che le autorità etiopiche forniscano informazioni circa il luogo di detenzione e i motivi del loro arresto;
  2. constata che a distanza di un anno da quando l'EPRDF è salito al potere l'Etiopia si trova di fronte ad una grave crisi politica e istituzionale senza precedenti e che si deve temere una guerra civile generalizzata e sanguinosa in questo paese;
  3. condanna vigorosamente gli arresti e le intimidazioni ad opera del governo di transizione etiopico contro i candidati dell'opposizione in occasione delle elezioni regionali;
  4. auspica che venga convocata con la massima urgenza una conferenza nazionale (le cui competenze saranno determinate mediante accordo tra tutte le forze politiche) che apra la via alla costituzione di un governo di transizione democratico accettabile per la maggioranza della popolazione etiopico;
  5. invita il governo etiopico a liberare immediatamente Tadele Demeke insieme ai profughi detenuti unicamente a causa delle loro opinioni politiche non violente chiedendogli di rispettare i più elementari diritti delle popolazioni etiopiche e in particolare la libertà di manifestare, la libertà di espressione e la libertà di associazione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo di transizione etiopico e ai paesi ACP.

Giovedì 9 luglio 1992

**e) RISOLUZIONE B3-0963/92****Risoluzione sulle difficoltà nel Salvador***Il Parlamento europeo,*

- A. consapevole della situazione in cui si trova attualmente la repubblica del Salvador e desideroso che giungano a buon fine gli accordi di Chapultepec,
- B. congratolandosi per il fatto il cessate il fuoco entrato in vigore il 1° febbraio 1992 continua a essere rispettato,
- C. valutando positivamente la volontà di rispettare tutti gli accordi manifestata dalle parti in causa alla Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi dell'America centrale e il Messico, che ha visitato la Repubblica del Salvador tra il 23 e il 26 maggio 1992,
- D. desideroso di contribuire efficacemente a rimuovere le difficoltà oggettive cui si trovano di fronte tanto il governo quanto l'FMLN nel portare a buon fine tutti gli impegni assunti da ciascuno,

1. chiede alla Commissione e al Consiglio di applicare quanto prima possibile le misure convenute nella Conferenza San José VIII, tenutasi a Lisbona nel 1992, sulla ricostruzione del Salvador;

2. invita la Commissione e il Consiglio a prestare particolare attenzione ai problemi connessi alla necessità di assegnare terre a quanti lasciano le armi per inserirsi nella società civile;

3. raccomanda vivamente alla Commissione e al Consiglio di fornire un valido contributo al «Banco de Tierras» (Banca dei terreni) affinché questo possa svolgere efficacemente il suo compito di acquistare terreni dai loro legittimi proprietari e concedere crediti a condizioni accettabili agli ex combattenti di entrambe le parti che ne facciano liberamente domanda, che siano di origine contadina e che non possiedano terreni a nessun titolo;

4. lancia un appello agli Stati Uniti d'America e ai paesi della comunità internazionale che hanno firmato accordi di cooperazione con il Salvador affinché mantengano e rafforzino il loro sostegno allo sviluppo, consentendogli così di ottemperare entro i termini previsti agli accordi di Chapultepec;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, ai governi degli Stati membri e al governo degli Stati Uniti.

**f) RISOLUZIONE B3-1044/92****Risoluzione sulle condanne di giovani di Timor***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando lo svolgimento dell'audizione pubblica su «Il rispetto dei diritti dell'uomo a Timor orientale», tenutasi al Parlamento europeo il 23 aprile 1992,
- B. considerando la condanna di Gregorio Saldanha da Cruz all'ergastolo e di altri tre giovani di Timor — Juvencio de Jesus Martins, Felissimo Pereira e Jacob da Silva — a 5 e 6 anni di detenzione a seguito dell'accusa delle autorità indonesiane di aver partecipato alla manifestazione del cimitero di Santa Cruz all'origine del massacro del 12 novembre 1991, mentre altre quattro persone sono in attesa di giudizio,
- C. considerando che altri cinque cittadini di Timor sono stati condannati a Giacarta a pene detentive comprese tra 6 mesi e 10 anni per aver protestato contro tale massacro e che tra questi figura Fernando Araujo, considerato da Amnesty International detenuto per motivi di coscienza,

Giovedì 9 luglio 1992

- D. considerando che i militari indonesiani coinvolti nella repressione della manifestazione del 16 novembre 1991, quando sono stati giudicati, sono stati condannati a pene detentive comprese tra 8 e 20 mesi,
- E. ricordando le sue precedenti risoluzioni su Timor orientale,
1. denuncia le violazioni dei diritti umani perpetrate a Timor orientale e in Indonesia, dove si continua a giudicare e a condannare dei giovani di Timor per motivi di coscienza;
  2. chiede l'immediato rilascio di tutti i cittadini di Timor già condannati o in attesa di giudizio, il cui unico reato è stato quello di sollecitare il rispetto dei diritti umani e l'instaurazione della democrazia e condanna ogni tentativo delle autorità indonesiane di assimilare le manifestazioni pacifiche alle azioni di resistenza armate;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e al governo indonesiano.

---

**g) RISOLUZIONE B3-0961/92**

**Risoluzione sull'illegale detenzione del dott. Nour al-Din al-Atassi, ex presidente e primo ministro della Siria**

*Il Parlamento europeo,*

- A. profondamente preoccupato per la violazione dei diritti umani in Siria e in particolare per il persistere della detenzione illegale di prigionieri politici, alcuni dei quali sono in carcere dal 1970, anno in cui l'attuale regime conquistò il potere,
  - B. preoccupato per le critiche condizioni di salute del dott. Nour al-Din al-Atassi, ex presidente e primo ministro della Siria, arrestato nel novembre 1990 durante il colpo di stato del presidente Hafez Al-Assad,
  - C. preoccupato per il fatto che il dott. Nour al-Din al-Atassi si trova in carcere a Damasco da più di 22 anni,
  - D. particolarmente turbato dal fatto che durante la sua prigionia il dott. Nour al-Din al-Atassi, a quanto sembra, è stato non soltanto torturato ma anche privato dell'assistenza medica necessaria per il trattamento del diabete di cui soffre,
  - E. preoccupato per il fatto che, dopo un attacco cardiaco nell'aprile 1992, il dottor Nour al-Din al-Atassi ha avuto un secondo attacco mentre si trovava nell'ospedale di Tishrin e, a quanto risulta, gli viene rifiutata l'urgente operazione di cui ha bisogno,
1. insiste perché la Siria ponga immediatamente rimedio alle violazioni dei diritti umani sul suo territorio;
  2. chiede che il dott. Nour al-Din al-Atassi sia immediatamente liberato e gli sia consentito di lasciare subito la Siria, nonché di ricevere un adeguato trattamento medico;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, alla Cooperazione politica europea e al governo siriano.

Giovedì 9 luglio 1992

**h) RISOLUZIONE B3-1002/92****Risoluzione sulla situazione degli ostaggi ebrei in Libano***Il Parlamento europeo,*

— viste le proprie precedenti risoluzioni sul problema degli ostaggi detenuti in Libano,

A. prendendo atto con soddisfazione della liberazione degli ostaggi tedeschi detenuti in Libano,

1. esterna la propria vivissima inquietudine per le sorti di Selim Mourad Jamous, Elie Hallac, Elie Srour, Isaac Sasson, Yehouda Beniste, Yussef Beniste, Hneri Mann, rapiti senza motivo e tenuti in ostaggio in quanto ebrei,
2. invita i governi del Libano, della Siria e dell'Iran a compiere tutti gli interventi necessari per la liberazione di detti ostaggi;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, oltretutto ai governi del Libano, della Siria e dell'Iran.

**5. Calamità****a) RISOLUZIONE B3-0964, 1008, 1030, 1043 e 1051/92****Risoluzione sulla caccia alla balena in Norvegia***Il Parlamento europeo,*

- A. turbato dal fatto che il governo norvegese abbia annunciato l'intenzione unilaterale di permettere la riapertura della caccia industriale alle balene senza tener conto delle decisioni della Commissione baleniera internazionale (IWC) di cui è membro e preoccupato altresì per la decisione presa dal governo dell'Islanda di uscire dall'IWC,
  - B. condannando la Norvegia per il suo progetto di ripristinare la caccia industriale alla balena e congratulandosi con la Commissione delle Comunità europee per la sua ferma condanna di tale decisione,
  - C. considerando che la grande maggioranza delle balene vivono in acque internazionali e pertanto non possono essere considerate proprietà di un qualsiasi paese,
  - D. considerando la proposta del governo francese di dichiarare l'emisfero australe una riserva per tutti i cetacei,
  - E. temendo non solo che il numero attuale di balene non sia sufficiente a consentire la ripresa della caccia industriale ma anche che la decisione norvegese incoraggi altri governi ad adottarne una simile, distruggendo effettivamente il valore dell'organizzazione internazionale competente per la regolamentazione del settore, l'IWC, e considerando che nel 1986 i 37 Stati facenti parte della Commissione baleniera internazionale hanno proclamato una moratoria di 10 anni per la caccia alle balene e che sin dall'inizio il Giappone, la Norvegia e l'Islanda hanno aggirato tale moratoria in nome delle esigenze della ricerca scientifica,
1. invita il governo norvegese ad abbandonare immediatamente il progetto di ripristinare la caccia industriale alla balena e il governo islandese a rimanere membro dell'IWC;
  2. chiede che la Norvegia rispetti lettera e spirito della Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo e invita la Commissione a considerare il rispetto della moratoria da parte degli Stati richiedenti fra le condizioni necessarie per l'adesione alla Comunità europea;

Giovedì 9 luglio 1992

3. invita la Commissione a studiare le implicazioni che avrebbe per il commercio internazionale l'eventuale rifiuto unilaterale di taluni paesi di affrontare questioni ambientali su una base internazionale multilaterale;
4. invita gli Stati membri dell'IWC a sostenere la moratoria sulla caccia industriale e invita gli Stati membri della Comunità a intraprendere ogni misura economica e diplomatica possibile per far rispettare la moratoria;
5. chiede alla Commissione di prendere fermamente posizione contro tutte le attività suscettibili di mettere direttamente o indirettamente in pericolo la vita dei mammiferi marini in tutte le acque; questo potrebbe includere un eventuale potenziamento del ruolo della Commissione in seno all'IWC, un divieto di importazione di tutti i tonni che non siano stati catturati con sistemi innocui per i delfini e l'abolizione delle reti a sacco;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, all'IWC e ai governi di Giappone, Norvegia e Islanda.

**b) RISOLUZIONE B3-1009 e 1041/92**

**Risoluzione sull'impianto di ritrattamento del combustibile nucleare THORP a Sellafield (Sellafield II — Regno Unito)**

*Il Parlamento europeo,*

- A. richiamandosi al parere della Commissione (92/269/CEEA) relativo all'approvazione del piano per l'eliminazione delle scorie radioattive provenienti dall'impianto di ritrattamento del combustibile nucleare THORP a Sellafield nel Regno Unito,
  - B. richiamandosi alla sua risoluzione del 15 marzo 1990 sulla sicurezza dell'impianto nucleare di Sellafield <sup>(1)</sup>,
  - C. richiamandosi alla sua risoluzione del 25 ottobre 1990 sul trasporto di residui nucleari mediante navi traghetto e il deposito e il ritrattamento di residui radioattivi <sup>(2)</sup>,
  - D. considerando che non esiste alcuna valutazione comparativa fra il progetto Thorp, quello di Wackersdorf o quello dell'impianto di ritrattamento previsto in Giappone e considerando che gli ultimi due progetti funzionano con scarichi pari a zero,
  - E. considerando che la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) sugli scarichi proposti per il nuovo impianto di ritrattamento Thorp a Sellafield è stata eseguita dalla British Nuclear Fuels Limited (BNFL) stessa,
  - F. considerando che, secondo i gestori dell'impianto (BNFL), si prevede che esso sarà pienamente operativo all'inizio del 1993 e che nei trenta anni di funzionamento ritratterà fino a 21.000 tonnellate di combustibile nucleare esaurito trasportato per nave e per ferrovia dal Regno Unito, dalla Germania, dalla Svezia, dai Paesi Bassi, dall'Italia, dal Giappone, dal Canada e da altri paesi,
  - G. considerando che non vi è alcun motivo per cui l'Irlanda, Stato membro rivierasco che né produce né sfrutta il nucleare, debba accettare questo tipo di inquinamento,
1. insiste sull'immediata applicazione di accordi sulla responsabilità verso terzi nel caso che un incidente nucleare si verifichi a Sellafield o nel corso di uno dei trasporti di rifiuti nucleari attraverso il Mar d'Irlanda;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 96 del 17.4.1990, pag. 261.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 295 del 26.11.1990, pag. 202.

Giovedì 9 luglio 1992

2. è allarmatissimo per il fatto che il nuovo impianto Thorp:
  - scaricherà rifiuti liquidi a basso livello dalla condotta marittima nel Mar d'Irlanda,
  - scaricherà rifiuti gassosi nell'atmosfera da una ciminiera situata a Sellafield,
  - non si avvarrà della migliore tecnologia disponibile per il controllo di questi scarichi;
3. fa notare alla Commissione e al Consiglio che i nuovi scarichi complessivi così come proposti porteranno i livelli di effluente radioattivo soltanto nelle condotte a un livello prossimo a quelli record registrati alla fine degli anni '70;
4. non è convinto, in considerazione di quanto avvenuto in passato, dell'affidabilità di una valutazione dell'impatto ambientale effettuata dalla BNFL né ritiene che i dati generali elaborati dalla BNFL quanto al piano di eliminazione dei rifiuti radioattivi rappresentino una base appropriata per permettere alla Commissione di approvarlo;
5. chiede ancora una volta alla Commissione di creare un'autorità indipendente incaricata di
  - a) compiere inchieste sull'applicazione delle norme sanitarie e di sicurezza nelle centrali nucleari;
  - b) applicare le sue raccomandazioni tramite gli enti di controllo delle centrali nucleari degli Stati membri;
  - c) revocare le licenze alle centrali che non si conformano alle norme di sicurezza;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla British Nuclear Fuels Limited.

c) **RISOLUZIONE B3-0972, 0990, 0998 e 1028/92**

**Risoluzione su un aiuto urgente agli agricoltori colpiti dalla persistente siccità nella Comunità europea**

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando l'eccezionale periodo di siccità che colpisce vaste regioni della Danimarca, della Germania settentrionale e orientale, della Gran Bretagna, della Francia, dell'Italia, del Belgio, della Grecia oltreché della Spagna e del Portogallo,
  - B. considerando che sin d'ora si lamentano perdite dal 30% fino alla totalità dei raccolti, con massicci cali di reddito per le famiglie dedite all'agricoltura,
  - C. considerando che sin d'ora gli allevatori sono costretti, a causa della mancanza di foraggio, a ridurre prematuramente il loro patrimonio zootecnico ricorrendo alla macellazione,
  - D. considerando che, per esempio, nella Germania orientale le aziende appena ristrutturate e privatizzate rischiano di fallire a causa dei maggiori costi del foraggio e del drammatico crollo dei ricavi, che rendono imminente un ulteriore esodo rurale della forza lavoro verso l'Occidente,
  - E. considerando che, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del trattato CEE, risultano compatibili con il mercato comune gli aiuti nazionali tesi a ovviare ai danni risultanti da calamità naturali o altri eventi eccezionali,
  - F. considerando che, a latere di eventuali aiuti nazionali, si impone la solidarietà della Comunità a causa dell'entità di siffatta calamità,
1. invita la Commissione a consentire alle autorità nazionali di prendere qualsiasi misura eccezionale che esse ritengano necessaria per le aree agricole colpite;

Giovedì 9 luglio 1992

2. invita altresì la Commissione a presentare, senza indugio, una proposta di regolamento comprensiva di almeno i seguenti provvedimenti:
  - a) messa a disposizione, a prezzi oltremodo ridotti, di cereali di foraggio prelevati dalle scorte d'intervento,
  - b) autorizzazione a utilizzare in via eccezionale tutto ciò che cresce nei terreni messi a riposo, nell'ambito delle normative comunitarie, per garantire un minimo di foraggio per il patrimonio bovino,
  - c) concessione di aiuti per il trasporto di foraggi nelle aree colpite dalla siccità,
  - d) autorizzazione a utilizzare quale alimento per gli animali la colza primaverile danneggiata dalla siccità fermo restando il relativo premio;
3. sollecita compensazioni finanziarie dirette alle aziende particolarmente colpite nelle regioni siccitose;
4. invita la Commissione a dar vita, anche in considerazione di margini di manovra finanziari contestuali agli orientamenti agricoli, a un fondo di soccorsi comunitari che dovrebbe fungere da base per effettive quanto tempestive azioni comunitarie in casi di calamità;
5. invita la Commissione a esaminare, facendo tesoro delle esperienze nazionali, le premesse per dar vita a un regime di assicurazione per le calamità naturali in agricoltura;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

d) **RISOLUZIONE B3-1012/92**

**Risoluzione sulla diga di Narmada (India)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la sua risoluzione dell'11 luglio 1991 sulle disastrose ripercussioni del progetto Narmada in India <sup>(1)</sup>,
- A. considerando la relazione della commissione d'inchiesta indipendente insediata dalla Banca mondiale, sotto la presidenza di Bradford Morse, che rende la Banca mondiale corresponsabile della situazione in Narmada raccomandandole di ritirarsi dal progetto e sottoporlo a revisione a causa delle gravi carenze riscontrate in sede di pianificazione e attuazione dei progetti Sardar Sarovar in Narmada,
  - B. facendo riferimento alla suddetta relazione, che giunge tra l'altro alle seguenti conclusioni:
    - la Banca mondiale dovrebbe ritirarsi dal progetto e riesaminarlo integralmente, visto il fallimento della strategia per fasi finora seguita,
    - non si tiene sufficientemente conto dell'impatto ambientale del progetto,
    - nelle attuali circostanze un ritorno e una compensazione di tutti coloro che sono stati costretti ad abbandonare la regione a seguito della realizzazione del progetto sono impossibili,
  - C. considerando che detta relazione ha dovuto constatare, in sede di attuazione del progetto, violazioni dei diritti umani e i primi casi di decessi per malaria dovuti alla costruzione della diga,
  - D. considerando la risposta della Banca mondiale a detta relazione, da cui non traspare la disponibilità di detto organismo ad accettare in maniera adeguata le critiche fondate formulate nella succitata relazione,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 240 del 16.9.1991, pag. 185.

Giovedì 9 luglio 1992

- E. considerando la costante quanto crescente resistenza della popolazione interessata della Valle di Narmada contro i progetti,
- F. considerando che, a causa dei progetti Sardar Sarovar, gente già trasferita è ritornata nei vecchi villaggi in quanto nell'impossibilità di garantire la propria sopravvivenza nelle nuove condizioni,
- G. considerando i regolari quanto illegali interventi della polizia in Manibeli ed altre località nella Valle di Narmada per imporre il trasferimento coatto di villaggi dal marzo 1992,
- H. considerando che i monsoni saranno presumibilmente talmente carichi di pioggia da provocare l'inondazione dei primi villaggi della Valle di Narmada — tuttora abitati — a causa del ristagno delle acque dovuto alla diga già ultimata,
1. invita tutti gli Stati membri a prendere atto della relazione Morse;
  2. ringrazia i componenti della commissione d'inchiesta per il circostanziato e coscienzioso lavoro compiuto;
  3. raccomanda di sottoporre, in linea di massima, a una siffatta disamina tutti i futuri megaprogetti prima di iniziare la costruzione;
  4. rileva nuovamente che i progetti vanno attuati solo previa intesa con gli interessati;
  5. invita tutti gli Stati membri a trarre le conseguenze dalla relazione della commissione Morse impartendo direttive ai loro direttori esecutivi perché votino contro un ulteriore sostegno del progetto da parte della Banca mondiale;
  6. richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che i diritti umani della popolazione della regione sono minacciati e la invita a far presente questo aspetto del progetto nei rapporti a fini di sviluppo con l'India;
  7. invita la Banca mondiale a ritirarsi da detto progetto, a versare indennizzi a coloro che sono stati finora danneggiati dai progetti Sardar Sarovar e ad ammortare i 250 milioni di dollari americani sinora utilizzati per la diga, qualora se ne continuasse la costruzione;
  8. invita il governo giapponese a non recedere dalla sua posizione, espressa in occasione dell'incontro dei paesi donatori della Banca mondiale tenutosi nell'aprile 1991 a Parigi, e a non concedere ulteriori sovvenzioni per la realizzazione del progetto;
  9. sollecita il governo dell'India e i governi di Gujarat Maharashtra e Madhya Pradesh ad astenersi dal continuare la costruzione della diga in base ai piani attuali, avendo cura di reperire valide alternative, ponendole in atto, per l'approvvigionamento idrico delle regioni minacciate dalla siccità;
  10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo dell'India, al governo del Giappone, alla Banca mondiale, oltreché alla Commissione Morse.

e) **RISOLUZIONE B3-1014/92**

**Risoluzione sulla frana incombente sulle popolazioni della valle di Alpago (Belluno) e l'intervento della Comunità**

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che le popolazioni della valle di Alpago (Belluno) vivono da 30 anni sotto la grave minaccia di una frana,

Giovedì 9 luglio 1992

- B. considerando che da oltre tre mesi le popolazioni di questa valle fronteggiano contemporaneamente la colata di detriti calcarei ed argillosi e la scarsa incidenza dell'azione svolta dallo Stato italiano e della Regione Veneto,
  - C. considerando che la frana minaccia seriamente il paese di Alpage e le frazioni di Chies, Funes, Lamosano, Irrighe, Tarcogna, San Martino, Molini,
  - D. considerando che la colata di detriti ha già distrutto il centro sportivo della valle e la strada che univa Funes a San Martino e avanza oltre Funes verso Lamosano lungo il letto del torrente Tessina alla velocità di 1 metro all'ora,
  - E. considerando che oltre 30 case sono a rischio e che gli abitanti sono stati evacuati,
  - F. considerando che 3-4 milioni di m<sup>3</sup> di marna stanno per scendere su Lamosano e che la frana sta provocando uno sbarramento pericoloso sul fiume,
  - G. considerando che Funes è stato evacuato e che per un mese è stato un paese fantasma, privo dei suoi 150 abitanti nel corso della notte,
  - H. considerando l'insufficienza del lavoro pur lodevole compiuto dai vigili del fuoco,
1. invita la Commissione a intervenire immediatamente per fronteggiare questa catastrofe naturale, in modo che, in collaborazione con le autorità italiane, la colata venga spinta a valle senza danni per le popolazioni e per l'ambiente;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

**f) RISOLUZIONE B3-1029/92**

**Risoluzione sul risarcimento degli agricoltori greci colpiti dalle recenti piogge torrenziali**

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando i danni provocati dalle recenti piogge torrenziali nelle campagne delle regioni ad Est di Salonicco e di Langada,
  - B. considerando che questa catastrofe naturale è stata la conseguenza della prolungata siccità che fino a non molto tempo fa ha imperversato nella regione,
  - C. considerando che, a seguito di questa situazione, sono andate completamente distrutte le coltivazioni di vite, di cotone e di ortofrutticoli di stagione e che i quantitativi di grano duro suscettibili di intervento, che si erano salvati dalla siccità, hanno subito gravi perdite sul piano qualitativo,
  - D. considerando che in particolare alcune colture (viti) sono state distrutte per le prossime due campagne,
1. invita la Commissione a procedere con urgenza, in collaborazione con il governo ellenico, alla stima dei danni e a versare congiuntamente i necessari risarcimenti;
  2. ritiene indispensabile che vengano effettuati gli opportuni interventi per compensare le perdite di reddito dei produttori della regione, come è previsto dalla vigente normativa comunitaria;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al governo della Grecia.
-

## 6. Relazioni CE-Giappone

### RISOLUZIONE A3-0160/92

#### Risoluzione sulle relazioni politiche tra la Comunità europea e il Giappone

*Il Parlamento europeo,*

- vista la propria risoluzione dell'11 settembre 1986 sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e il Giappone <sup>(1)</sup>,
  - vista la propria risoluzione del 14 ottobre 1988 sulla necessità per la Comunità europea di un'informazione tempestiva sugli sviluppi tecnologici e industriali in Asia orientale e sud-orientale <sup>(2)</sup>,
  - vista la proposta di risoluzione dell'on. Perez Royo sulle relazioni Europa-Giappone (B3-0749/89),
  - vista la propria risoluzione del 13 giugno 1991 sull'industria automobilistica europea <sup>(3)</sup>,
  - vista la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza (A3-0160/92),
- A. richiamandosi alla dichiarazione congiunta Comunità europea-Giappone del luglio 1991 che definisce i principi, gli obiettivi e le procedure delle future relazioni tra la Comunità e il Giappone,
- B. considerando i risultati dell'audizione della sua commissione per le relazioni economiche esterne sulle relazioni commerciali tra la Comunità europea e il Giappone, svoltasi a Bruxelles il 16 e il 17 settembre 1991,
- C. consapevole della necessità di dialogo e di maggiore cooperazione tra la Comunità europea e il Giappone in materia di affari internazionali,
- D. considerando la mancanza di conoscenza reciproca tra il popolo giapponese e i popoli europei, il loro patrimonio culturale, le loro strutture politiche, economiche e sociali e il loro modo di vita,
- E. consapevole della comune dedizione della Comunità europea e del Giappone alla libertà, alla democrazia, allo stato di diritto e ai diritti umani,
- F. consapevole dell'importanza di approfondire la cooperazione politica tra la Comunità e il Giappone al fine di apportare un contributo comune al mantenimento della pace e instaurare un ordine internazionale sano e prospera per evitare, in particolare, un radicale divario delle condizioni di vita tra Nord e Sud,
- G. affermando che la Comunità europea e il Giappone, disponendo di un potere economico di capitale importanza a livello mondiale, sono segnatamente responsabili dello sviluppo di un'economia mondiale sana e prospera per evitare, in particolare, un radicale divario delle condizioni di vita tra Nord e Sud,
- H. consapevole dell'importanza in futuro del triangolo Giappone-Stati Uniti-Europa per dar vita a livello mondiale a stabili relazioni nei settori industriale, finanziario, politico e della sicurezza,
- I. sottolineando la necessità di migliorare e rafforzare i legami fra l'Europa e il Giappone in tutti i modi possibili,
1. si compiace dell'accordo raggiunto il 18 luglio 1991 tra il Presidente in carica del Consiglio europeo e il Primo Ministro giapponese in merito alla dichiarazione congiunta Comunità europea-Giappone, che istituisce la base per il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento politico tra la Comunità europea e il Giappone;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 255 del 13.10.1986, pag. 149.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 290 del 19.11.1988, pag. 182.

<sup>(3)</sup> G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 313.

Giovedì 9 luglio 1992

2. ritiene che l'individuazione e il riconoscimento degli interessi e delle responsabilità comuni nonché delle disparità culturali, economiche e di altro tipo tra il Giappone e l'Europa comunitaria costituiscano la migliore base per il dialogo e la cooperazione tra le parti;
3. ritiene che la cooperazione politica tra la Comunità europea e il Giappone debba fondarsi sull'intensificazione delle consultazioni politiche, in base ai meccanismi previsti all'uopo nella dichiarazione congiunta CE-Giappone e, in particolare, delle consultazioni annuali tra il Presidente in carica del Consiglio europeo, il Presidente della Commissione e il Primo Ministro giapponese; su un incontro annuale tra la Commissione e il governo giapponese a livello ministeriale; su consultazioni semestrali a livello ministeriale tra i rappresentanti della troika e i loro omologhi giapponesi responsabili per gli affari esteri, l'industria e il commercio, gli affari sociali, il lavoro, la ricerca e la tecnologia nonché la cultura;
4. auspica il rafforzamento dello scambio di informazioni, del coordinamento e della cooperazione tra gli Stati della Comunità europea, da un lato, e il Giappone, dall'altro, in seno alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali, al fine di coordinare meglio la loro strategia per i problemi del terzo mondo, migliorando l'impegno per risolvere il problema del debito e sviluppando la tradizionale politica di cooperazione allo sviluppo in una più sistematica politica di scambi economici, di compartecipazione economico-finanziaria, di investimenti produttivi;
5. reputa che si debbano esaminare i modi e i mezzi per realizzare un giusto equilibrio negli scambi internazionali, allo scopo di ridurre gli attriti suscettibili di provocare ostilità tra partner commerciali e le possibilità di conflitti commerciali, che potrebbero compromettere le buone relazioni internazionali aggravando così i problemi che il mantenimento della pace comporta;
6. sostiene iniziative volte ad attribuire al Giappone maggiori responsabilità in azioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite;
7. sottolinea l'importanza di un dialogo parlamentare regolare e continuo tra il Parlamento europeo e il Parlamento giapponese;
8. appoggia l'ipotesi di esaminare la fattibilità di una riunione paritetica di parlamentari giapponesi, statunitensi ed europei per discutere problemi industriali, commerciali e questioni connesse;
9. attribuisce grande importanza all'intensificazione della consultazione e del coordinamento politico tra la Comunità europea e il Giappone su questioni di sicurezza internazionale volte al mantenimento della pace, attuando una strategia di equilibrio militare al minimo livello, in particolare controllando l'esportazione di armamenti e la non proliferazione di tecnologia militare;
10. reputa che la cooperazione fra il Giappone e la Comunità europea in campo economico e finanziario, compresi i negoziati del GATT, dovrebbe tener pienamente conto dell'indispensabile rispetto dei diritti umani e promuovere la soluzione dei conflitti regionali, dei problemi ambientali e dell'incremento demografico;
11. constata con soddisfazione l'avvio di un dialogo tra il Giappone e la Russia destinato a regolare le questioni giuridiche e territoriali rimaste in sospenso dopo la fine della seconda guerra mondiale;
12. ricorda la necessità di un impegno (bilaterale e comune) di grande portata da parte di tutti i paesi membri dell'OCSE, al fine di creare condizioni che permettano ai paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché alle repubbliche ex-sovietiche, di risolvere i loro problemi economici, finanziari e politici in una fase di transizione estremamente difficile e di contribuire maggiormente alla loro completa integrazione nell'economia mondiale;
13. sottolinea la necessità che i paesi più sviluppati si impegnino nella soluzione dei problemi posti dalla protezione dell'ambiente e dalla conservazione delle risorse e delle specie in pericolo e, al tempo stesso, che tutti i paesi si impegnino nella lotta al terrorismo, alla droga e a tutte le attività criminali di carattere internazionale, come, per esempio, il riciclaggio del denaro sporco;

Giovedì 9 luglio 1992

14. auspica il rafforzamento della cooperazione e la promozione di progetti comuni tra la Comunità europea e il Giappone nel settore della tecnologia e della scienza al servizio della futura prosperità dell'umanità intera, segnatamente per fare fronte alle grandi sfide della nostra epoca, come la divaricazione tra Nord e Sud del mondo;
15. ritiene che l'Europa comunitaria e il Giappone siano protagonisti, assieme agli Stati Uniti, nell'avvento della società tecnologica a livello mondiale e che gli aspetti comuni di tale trasformazione rendano ancora più importante promuovere una maggiore comprensione dei modelli culturali giapponese ed europeo, così profondamente diversi;
16. ritiene che lo sviluppo delle tecnologie e la loro incidenza sulla società esercitino una profonda influenza sui rapporti politici fra la Comunità europea, il Giappone e gli Stati Uniti;
17. ritiene che in questo contesto un'attenzione particolare debba essere consacrata alla scienza e alla tecnologia, le quali non solo costituiscono un elemento chiave delle relazioni tra la Comunità e il Giappone, ma condensano in sé aspetti importanti e rappresentativi dei modelli culturali europeo e giapponese, costituendo un terreno ideale per approfondirne la conoscenza e valutarne le conseguenze sui loro rapporti in vista di concrete azioni di cooperazione;
18. propone a tal fine l'istituzione di un Forum permanente euro-giapponese avente l'obiettivo di migliorare reciprocamente le conoscenze della società, della cultura e delle strutture economiche e politiche nonché di favorire la circolazione delle idee e gli scambi culturali e tecnologici tra l'Europa comunitaria e il Giappone;
19. accoglie con soddisfazione l'idea di istituire un Centro di studi comune euro-giapponese e chiede che la Commissione dia seguito a questa proposta;
20. annette una particolare importanza allo sviluppo dei programmi di scambi universitari, di gruppi sociali e di giovani professionisti volti ad aumentare le conoscenze e a migliorare la comprensione tra i rispettivi popoli;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento giapponese nonché ai Segretari generali dell'ONU e dell'OCSE.

## **7. Cooperazione CE-Comunità Stati indipendenti — Aiuto d'urgenza agli Stati dell'ex URSS**

### **a) RISOLUZIONE A3-0220/92**

#### **Risoluzione sulla cooperazione economica tra la Comunità europea e la Comunità degli Stati indipendenti**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le comunicazioni della Commissione al Consiglio:
  - sulle relazioni con gli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica <sup>(1)</sup>,
  - sulla situazione economica in detti paesi e le prospettive dell'assistenza internazionale <sup>(2)</sup>,
  - sull'istituzione del Centro internazionale per la scienza e la tecnologia a Mosca,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo della cooperazione industriale con i paesi dell'Europa centrale e orientale e gli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> SEC(92) 39 e SEC(92) 373.

<sup>(2)</sup> SEC(92) 488.

<sup>(3)</sup> SEC(92) 363.

Giovedì 9 luglio 1992

- viste le conclusioni della Conferenza di Lisbona (23 e 24 maggio 1992) sull'assistenza ai nuovi Stati indipendenti,
  - visto il regolamento (CEE) n. 2157/91 del Consiglio relativo a un'assistenza tecnica all'URSS nello sforzo di risanamento e di raddrizzamento della sua economia <sup>(1)</sup>,
  - visti l'accordo di cooperazione economica e commerciale tra la Comunità e l'URSS <sup>(2)</sup>, firmato nel dicembre 1989 e il suo parere del 14 febbraio 1990 su tale accordo <sup>(3)</sup>,
  - vista la propria risoluzione del 12 giugno 1992 sugli investimenti nei paesi dell'Europa centrale e orientale e le garanzie di copertura di questi investimenti <sup>(4)</sup>,
  - vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Cot e altri sul miglioramento della cooperazione tra la Comunità europea e l'Unione Sovietica (B3-1379/90),
  - vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0220/92),
- A. considerando che nel quadro del Consiglio europeo di Roma (14 e 15 dicembre 1990) la Comunità ha preso la decisione di principio di assistere l'Unione Sovietica nella sua evoluzione verso la democrazia e l'economia di mercato,
- B. considerando che gli avvenimenti successivi (disgregazione dell'URSS e costituzione della CSI) hanno ritardato la realizzazione di questo aiuto e anche della cooperazione economica e commerciale prevista dall'accordo firmato nel dicembre 1989,
- C. considerando che nella CSI le difficoltà economiche e i problemi politici sono strettamente connessi e che la situazione non potrà stabilizzarsi che a seguito di un'evoluzione positiva di questi due fattori,
1. fa osservare che nell'ex Unione Sovietica il 1991 è stato caratterizzato dal crollo della produzione, da notevoli deficit di bilancio, da un tasso di inflazione molto elevato nonché da una crisi delle relazioni commerciali sia tra le varie Repubbliche che tra queste e gli ex membri del COMECON;
  2. ritiene che le riforme avviate dal governo della Russia a partire dal gennaio 1992, che comportano a breve termine indispensabili costi sociali e umani, rappresentino un tentativo di transizione verso l'economia sociale di mercato che potrà avere successo solo se la dimensione sociale e umana farà parte integrante della futura politica economica e se se ne terrà conto nella politica di rilancio della produzione, degli investimenti, delle relazioni commerciali e dei redditi reali;
  3. ritiene che, nonostante l'inevitabile eterogeneità delle singole situazioni, le riforme in atto nell'economia russa possano rappresentare un esempio e un modello per il processo di riforma nelle altre Repubbliche della CSI a condizione che esse rispondano ai criteri sopra indicati;
  4. sottolinea che la creazione di barriere commerciali tra le Repubbliche pregiudica fortemente l'efficacia dell'assistenza comunitaria;
  5. giudica positivamente l'ammissione degli Stati della CSI all'FMI e alla Banca mondiale e sottolinea che l'aiuto economico internazionale, qualora non sia subordinato a condizioni rigorose e coerenti, non solo non ha alcun effetto positivo duraturo, ma può addirittura essere controproducente (ritardando gli adeguamenti strutturali);
  6. giudica altresì positivamente le iniziative per un coordinamento dell'assistenza internazionale (Conferenze di Washington e di Lisbona) e auspica che i cinque gruppi di lavoro organizzati in tale contesto proseguano la loro attività in vista della Conferenza prevista per l'autunno 1992 a Tokio; sottolinea tuttavia le carenze di tale coordinamento e le conseguenze negative che ne derivano (concentrazione sui crediti all'esportazione, assistenza tecnica insufficiente, «polverizzazione» dei mezzi);

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 201 del 24.7.1991, pag. 2.

<sup>(2)</sup> G.U. n. L 68 del 15.3.1990.

<sup>(3)</sup> G.U. n. C 68 del 19.3.1990, pag. 75.

<sup>(4)</sup> Vedi processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 7.

Giovedì 9 luglio 1992

7. auspica una ripartizione più equilibrata dell'impegno finanziario a sostegno della CSI, in particolare a livello di contributi della Comunità, degli Stati Uniti e del Giappone;

8. chiede al Consiglio e agli Stati membri di potenziare il ruolo della Comunità nel coordinamento dell'aiuto internazionale, quanto meno in alcuni settori specifici (per esempio, l'aiuto tecnico) in cui l'apporto della Comunità è di gran lunga quello più importante; ritiene che il coordinamento dovrebbe effettuarsi quanto prima in modo permanente nell'ambito di una struttura adeguata (del tipo G 24 o sul modello della Banca mondiale);

9. ritiene che il coordinamento vada potenziato anche a livello di azioni dei vari Stati membri e tra queste e le azioni della Comunità; auspica pertanto che vengano intensificati i contatti e che venga realizzato in loco un miglior coordinamento decentrato;

*quanto alla cooperazione tra la Comunità e la CSI*

10. sottolinea l'importanza dell'assistenza tecnica della Comunità e degli Stati membri, che è pari al 77,4% circa dell'intera assistenza tecnica internazionale alla CSI e che anticipa la vera e propria cooperazione economica;

11. sottolinea le difficoltà di attuazione dell'assistenza tecnica, in parte dovute ai mutamenti politici sopravvenuti nell'ambito della CSI; sottolinea l'importanza e la qualità del lavoro effettuato in loco dai rappresentanti della Commissione, senz'altro numericamente insufficienti; si augura che, a seguito della conclusione del Protocollo quadro tra la Commissione e i 12 Stati della CSI (11 febbraio 1992) e della definizione dei programmi indicativi con 10 Stati, l'esecuzione di questa azione possa avvenire a un ritmo adeguato;

12. auspica a tal fine che la Commissione si adoperi più attivamente per portare a conoscenza delle imprese comunitarie le azioni programmate e migliori il flusso di informazioni riguardanti le gare di appalto dei lavori; fa osservare che il sopra citato regolamento (CEE) n. 2157/91 prevede all'articolo 9 la presentazione annuale al Consiglio e al Parlamento di una relazione sull'esecuzione delle azioni di cooperazione «alla fine di ogni esercizio finanziario» e chiede alla Commissione di poter disporre quanto prima della relazione relativa all'esercizio 1991;

13. ritiene che l'assistenza tecnica debba essere orientata verso progetti che siano:

- nettamente visibili in modo da provocare un impatto apprezzabile e, eventualmente, un effetto di imitazione,
- inseriti, se possibile, in un quadro complessivo comprendente le varie fasi di attività (produzione/trasformazione/distribuzione),
- concentrati geograficamente su città o regioni che fungano da «laboratori» della trasformazione e su settori strategici in grado di avere un «effetto leva» nell'incoraggiamento dell'attività economica,
- idonei a favorire la cooperazione tra le Repubbliche e con i partner economici dell'ex COMECON;

14. approva la scelta delle priorità fissate per i programmi indicativi 1992 (produzione e distribuzione alimentare; risorse umane; reti per energia, trasporti, telecomunicazioni; servizi di sostegno alle imprese) e si augura che le azioni vengano proseguite nei prossimi esercizi onde garantire l'efficacia dei programmi avviati;

15. ritiene che un maggior impegno dovrebbe essere riservato ai seguenti punti:

- protezione dell'ambiente e disinquinamento,
- riconversione del settore militare, utilizzazione a scopi civili soprattutto delle tecnologie di punta,
- privatizzazioni e instaurazione di un'adeguata legislazione in materia di proprietà e investimenti stranieri,
- aiuto all'introduzione di adeguate misure di protezione sociale;

16. insiste sulla necessità di rafforzare l'azione nel settore sanitario, vista la preoccupante evoluzione del sistema sanitario;

Giovedì 9 luglio 1992

17. ritiene che la grave situazione in termini di sicurezza in cui si trovano le centrali nucleari della CSI, e in generale di tutta l'Europa centrale e orientale, imponga di consacrare maggiori risorse tecnologiche e finanziarie a questo problema nell'ambito della cooperazione CEE-CSI; a tal fine:
- vanno individuati meccanismi multilaterali di finanziamento della sicurezza nucleare che coinvolgano anche il «Gruppo dei 24» e il «Gruppo dei 7», come auspicato anche dal Consiglio europeo di Lisbona del 26 e 27 giugno 1992;
  - nell'assegnazione di aiuti, prima del finanziamento per la messa in esercizio di sicurezza delle centrali coinvolte, si deve compiere una valutazione economica, tecnologica e di impatto ambientale di altre fonti energetiche, comprese quelle rinnovabili;
18. chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di avviare un'azione specifica di assistenza al coordinamento delle politiche monetarie e commerciali delle Repubbliche;
19. fa presente che sia la cooperazione industriale che l'assistenza tecnica vanno integrate negli accordi di cooperazione che dovranno essere negoziati con gli Stati della CSI e si augura che detti accordi vengano conclusi entro la fine dell'anno; tali accordi dovranno permettere uno sviluppo rapido degli scambi commerciali e il reciproco accesso ai mercati;
20. sottolinea l'importanza fondamentale che potrebbero avere gli investimenti privati stranieri nello sviluppo economico degli Stati della CSI; osserva che l'afflusso dei capitali stranieri dipende dalla stabilità della situazione politica e dalla legislazione economica decisa dagli Stati; fa presente che l'adesione degli Stati agli strumenti multilaterali di garanzia degli investimenti (per esempio, AMGI) potrebbe incidere positivamente sull'evoluzione dei flussi di investimento;
21. è favorevole all'armonizzazione a livello comunitario delle norme sull'assicurazione-credito all'esportazione;
22. auspica che la BERS possa quanto prima svolgere un ruolo significativo nella mobilitazione dei capitali verso l'economia della CSI;
23. si augura che la Commissione intensifichi la sua partecipazione alle azioni che si instaurano tra le collettività locali della Comunità e della CSI, in particolare nel quadro dei programmi già avviati, come «Eurocité», allo scopo di promuovere, su una base pragmatica, gli scambi e la creazione di rapporti umani nei settori dell'economia, della cultura e dell'amministrazione;
24. ritiene che il sostegno della Commissione dovrebbe essere esteso a tutti gli organismi culturali, umanitari e sociali promotori di iniziative che vanno nella stessa direzione e che sono sviluppate in uno spirito di volontariato;

\*  
\*   \*  
\*

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, ai governi delle Repubbliche facenti parte della Comunità di Stati indipendenti e della Repubblica di Georgia.

## b) RISOLUZIONE A3-0219/92

### Risoluzione sugli aiuti d'urgenza ai nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica

*Il Parlamento europeo,*

- viste le conclusioni della Conferenza di Lisbona sull'assistenza da fornire ai Nuovi Stati Indipendenti (23 e 24 maggio 1992),
- viste le relazioni elaborate in tale contesto, in particolare in seno ai gruppi di lavoro sugli aiuti alimentari, sugli aiuti medico-sanitari e sull'assistenza tecnica, e visti i contributi da parte dell'UNICEF/OMS, della FAO e dell'UNHCR,

Giovedì 9 luglio 1992

- visti i regolamenti (CEE) nn. 598 e 599/91 <sup>(1)</sup>, 1758/91 <sup>(2)</sup>, 2157/91 <sup>(3)</sup>, 3281/91 <sup>(4)</sup>, 598/92 <sup>(5)</sup>, la decisione 92/152/CEE <sup>(6)</sup> e il regolamento (CEE) n. 330/92 <sup>(7)</sup> concernenti l'assistenza all'ex Unione Sovietica,
  - visti i propri pareri sui regolamenti di cui sopra <sup>(8)</sup>,
  - vista la proposta di risoluzione dell'on. Ib Christensen su un programma di aiuti d'urgenza all'Unione Sovietica (B3-1762/91),
  - visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0219/92),
- A. considerando che la Comunità europea, successivamente al Consiglio europeo di Roma del 14 e 15 dicembre 1990, ha attuato svariati programmi volti ad assistere le popolazioni dell'ex Unione Sovietica sia per far fronte alle situazioni d'emergenza che per ristrutturarne le economie e promuovere la transizione verso la democrazia,
- B. considerando che la ripresa dei flussi commerciali interrotti tra i nuovi Stati indipendenti (NSI) riveste importanza fondamentale e potrebbe fornire quell'impulso di cui vi è estremo bisogno verso un risanamento a lungo termine, il quale peraltro arrecherebbe vantaggi all'Europa nel suo insieme,
- C. considerando che nel periodo di transizione verso l'economia di mercato talune fasce di popolazione (quali, per esempio, i pensionati, gli invalidi o i disoccupati) saranno particolarmente sensibili agli alti tassi d'inflazione nonché alle difficoltà nel reperire generi alimentari e medicinali,
- D. considerando che, pur avendo in genere contribuito in modo significativo all'assistenza umanitaria nei NSI, in futuro i programmi comunitari dovranno essere riorientati oltre che integrati da ulteriori azioni, per quanto possibile nel contesto di un più ampio coordinamento a livello internazionale,
- E. considerando che nella maggior parte delle repubbliche i sistemi di assistenza sanitaria sembrano trovarsi sull'orlo del collasso, alle prese come sono con una ricerca disperata di medicinali e attrezzature medico-sanitarie,

***per quanto riguarda il programma da 250.000.000 ecu***

1. reputa che i problemi di ordine organizzativo abbiano comportato ritardi eccessivi nell'attuazione di questa azione la quale, benché decisa nel dicembre 1990, è stata effettuata soltanto, in massima parte, nei primi mesi del 1992;
2. reputa che, vista la scarsa affidabilità dell'elenco degli enti beneficiari fornito dalle autorità locali, avrebbero dovuto essere prese anticipatamente misure più efficaci intese a controllare la destinazione finale delle forniture, ed è peraltro dell'avviso che all'interno di questo programma i controlli qualitativi siano stati inadeguati;
3. sottolinea d'altro canto che questo programma, che dovrebbe essere ultimato entro la fine di giugno 1992, comporta la fornitura di 88.000 t di generi alimentari provenienti dalle scorte comunitarie a istituti e enti assistenziali di tutta l'ex Unione Sovietica — che sovente versano in difficili condizioni sul piano politico e organizzativo — e può quindi essere considerato, in ultima analisi, come un risultato positivo;

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 67 del 14.3.1991, pagg. 19 e 21.

<sup>(2)</sup> G.U. n. L 158 del 22.6.1991, pag. 4.

<sup>(3)</sup> G.U. n. L 201 del 24.7.1991, pag. 2.

<sup>(4)</sup> G.U. n. L 310 del 12.11.1991, pag. 1.

<sup>(5)</sup> G.U. n. L 362 del 31.12.1991, pag. 15.

<sup>(6)</sup> G.U. n. L 64 del 10.3.1992, pag. 22.

<sup>(7)</sup> G.U. n. L 36 del 13.2.1992, pag. 1.

<sup>(8)</sup> G.U. n. C 72 del 18.3.1991, pagg. 203 e 205, G.U. n. C 158 del 17.6.1991, pag. 254, G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 452, G.U. n. C 280 del 28.10.1991, pag. 178, G.U. n. C 326 del 16.12.1991, pagg. 271 e 274, G.U. n. C 39 del 17.2.1992, pag. 132.

Giovedì 9 luglio 1992

*per quanto riguarda il programma da 200.000.000 ecu*

4. reputa che sia stato giusto fornire in via prioritaria assistenza alle grandi aree urbane, in particolare all'interno della Federazione russa, quale importante contributo ai fini della stabilità sociale e politica in quelle zone;
5. è dell'avviso che il programma, attualmente operativo a Mosca, San Pietroburgo, Celiabinsk, Nizhny-Novgorod e Saratov, sia stato organizzato in modo efficiente e che grazie al personale altamente qualificato dell'unità operativa messo a disposizione dagli Stati membri i controlli siano stati notevolmente intensificati rispetto alla precedente operazione;
6. accoglie con favore i risultati positivi della vendita delle forniture alimentari sul mercato normale volta a produrre un effetto stabilizzatore sui prezzi al dettaglio e si compiace che i ricavi siano stati utilizzati per creare un fondo di contropartita;
7. approva inoltre che tali ricavi vengano utilizzati per la concessione di sussidi supplementari e per l'apertura di punti di ristoro destinati alle fasce di popolazione particolarmente disagiate;
8. osserva tuttavia che la Commissione non ha effettuato una precisa valutazione dell'impatto delle vendite sui consumi medi e le forniture nelle aree prescelte né prima né durante queste operazioni;
9. segnala che sia il personale dell'unità operativa sia il fondo di contropartita dovrebbero cessare la propria attività verso l'agosto del 1992;

*per quanto riguarda i crediti al commercio per 500.000.000 ecu e il prestito di 1.250.000.000 ecu*

10. ricorda i problemi giuridici (legati sia alla dissoluzione dell'ex URSS che alla conseguente ripartizione tra le varie repubbliche delle attività e delle passività nonché alla rinuncia all'immunità governativa) che hanno ritardato le operazioni nel quadro di questi programmi;
11. rammenta di avere insistito<sup>(1)</sup> in modo particolare sulla possibilità di fornire scorte alimentari attraverso «operazioni triangolari» con i paesi PHARE e che tale possibilità (inizialmente respinta dal Consiglio per i crediti al commercio pari a 500.000.000 ecu) è stata introdotta da un regolamento di modifica e infine mantenuta anche nel caso del prestito di 1.250.000.000 ecu;
12. osserva che mentre il programma relativo ai crediti al commercio per 500.000.000 ecu è ormai prossimo al completamento, quello relativo al prestito di 1.250.000.000 ecu è tuttora bloccato da problemi giuridici; chiede alla Commissione e al governo della Federazione russa di trovare una soluzione al problema della rinuncia all'immunità governativa per il prestito;
13. osserva che, ai fini della trasparenza finanziaria, devono essere adottati in seno al bilancio comunitario adeguati provvedimenti nell'eventualità di inadempienze per quanto riguarda i crediti al commercio o i prestiti già concessi;

*per quanto riguarda le misure future*

14. chiede che la Comunità e i suoi Stati membri adottino, in aggiunta ai programmi già approvati, un programma d'emergenza inteso a far fronte alle seguenti necessità:
  - a) forniture di medicinali e di attrezzature medico-sanitarie in tutti i NSI,
  - b) forniture alimentari destinate ai pensionati, agli invalidi e ai disoccupati, da distribuirsi principalmente per mezzo delle cosiddette «mense dei poveri» o con altri sistemi diretti nelle principali aree urbane;
15. sottolinea che i programmi intesi ad assicurare le forniture alimentari durante l'inverno devono essere pianificati con un anticipo di diversi mesi e, in particolare, che tali programmi non possono essere avviati senza un'adeguata infrastruttura nelle aree interessate;

(<sup>1</sup>) Parere del 22.2.1991 — G. U. n. C 72 del 18.3.1991, pag. 205.

Giovedì 9 luglio 1992

16. richiama l'attenzione sul legame esistente fra aiuto d'urgenza e assistenza tecnica, dal momento che il modo migliore per soddisfare il fabbisogno alimentare consiste nell'aumentare la capacità dei paesi interessati di produrre, immagazzinare e distribuire le merci in modo efficiente;

\*  
\*   \*  
\*

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai governi degli Stati membri e ai governi dei nuovi Stati indipendenti, alla FAO, all'UNICEF e all'OMS.

## 8. Relazioni CE-Hong Kong

### RISOLUZIONE A3-0198/92

#### Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e Hong Kong

*Il Parlamento europeo,*

- vista la propria risoluzione dell'11 luglio 1985 sul futuro sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e Hong Kong <sup>(1)</sup>,
  - vista la propria risoluzione del 18 giugno 1987 sulle relazioni tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese <sup>(2)</sup>,
  - vista la propria risoluzione del 17 marzo 1989 sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese <sup>(3)</sup>,
  - vista la propria risoluzione del 14 settembre 1989 sulla situazione in Cina <sup>(4)</sup>,
  - vista la propria risoluzione del 15 giugno 1990 sulle relazioni tra la Comunità economica europea e la Cina <sup>(5)</sup>,
  - vista la propria risoluzione del 21 novembre 1991 sul rimpatrio forzato in Vietnam dei «boat people» <sup>(6)</sup>,
  - vista la proposta di risoluzione dell'on. De Clercq sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e Hong Kong (B3-0056/91),
  - vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0198/92),
- A. considerando che il 1° luglio 1997 il Regno Unito restituirà Hong Kong alla Repubblica popolare cinese,
- B. considerando che in tale data Hong Kong acquisirà lo statuto di regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese,
- C. considerando che, secondo la Dichiarazione comune del 1984 dei governi del Regno Unito e della Repubblica popolare cinese, la regione amministrativa speciale di Hong Kong conserverà il suo attuale sistema economico e sociale fino al 2047,

1. ritiene rientri nell'interesse non solo di Hong Kong ma anche della Repubblica popolare cinese che dopo il 1° luglio 1997 la regione amministrativa speciale di Hong Kong conservi un'autentica indipendenza economica e che la popolazione locale continui a godere delle libertà individuali specificate nella Dichiarazione comune del 1984;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 229 del 9.9.1985, pag. 102.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 190 del 20.7.1987, pag. 115.

<sup>(3)</sup> G.U. n. C 96 del 17.4.1989, pag. 200.

<sup>(4)</sup> G.U. n. C 256 del 9.10.1989, pag. 105.

<sup>(5)</sup> G.U. n. C 175 del 16.7.1990, pag. 202.

<sup>(6)</sup> G.U. n. C 326 del 16.12.1991, pag. 184.

Giovedì 9 luglio 1992

2. chiede al governo della Repubblica popolare cinese di adoperarsi perché si instauri un clima generale di fiducia per quanto concerne il futuro di Hong Kong sia tra la popolazione di Hong Kong stessa che tra i potenziali investitori e partner commerciali;
3. sottolinea a tale proposito l'importanza di un rispetto totale dei diritti umani a Hong Kong fino al 1997 e dopo tale data, conformemente agli impegni internazionali del Regno Unito e della Repubblica popolare cinese;
4. ritiene che le assicurazioni in ordine al rispetto dei diritti umani siano essenziali onde evitare l'emigrazione permanente di manodopera altamente qualificata e di dirigenti autorizzati a risiedere all'estero;
5. si rallegra dell'iniziativa presa da taluni Stati membri di offrire la cittadinanza ai residenti di Hong Kong a condizioni che non li obbligano a emigrare subito e chiede a tutti gli Stati membri di prendere in considerazione la possibilità di misure analoghe per incoraggiare la popolazione di Hong Kong a rimanervi oltre il 1997;
6. ribadisce la richiesta che la Commissione e il Consiglio si adoperino al massimo a nome della Comunità europea per sostenere Hong Kong e la Repubblica popolare cinese nei loro sforzi volta a conseguire gli obiettivi formulati nella Dichiarazione comune e nei suoi allegati;
7. sottolinea in particolare la necessità che Hong Kong continui a far parte a titolo autonomo delle varie organizzazioni economiche internazionali, come il GATT e il Consiglio di cooperazione doganale, se si vuole che possa conservare l'elevato livello di autonomia economica cui si fa riferimento esplicito nella Dichiarazione comune;
8. fa presente che, a partire dal 1° luglio 1997, le relazioni con Hong Kong non saranno più prevalentemente di competenza di uno specifico Stato membro ma della Comunità nel suo insieme e ritiene pertanto prudente che quest'ultima segua da vicino la situazione a Hong Kong per poter svolgere adeguatamente il proprio ruolo dopo il 1997;
9. sottolinea l'importanza di mantenere la competitività degli scambi della Comunità europea sul perimetro del Pacifico e in Cina e riconosce che Hong Kong ha sotto questo profilo una posizione strategica vitale;
10. ritiene quindi estremamente importante che la Comunità proceda al più presto a insediare una delegazione a Hong Kong;
11. sottolinea altresì l'importanza che venga garantito il mantenimento della rappresentanza distinta di Hong Kong presso la Comunità dopo il 1997;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e ai governi di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese.

---

## **9. Accordo di cooperazione CEE-San Marino \***

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO 9541/91 — C3-0031/92**

La decisione è stata approvata.

---

Giovedì 9 luglio 1992

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0114/92****Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale fra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino***Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli 113 e 235 del trattato CEE,
- visto il progetto di accordo di cooperazione e di unione doganale fra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino siglato dalla Commissione <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 235 del trattato CEE e in conformità della procedura di cui all'articolo 228 di tale trattato (9541/91-C3-0031/92),
- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e della commissione per i bilanci (A3-0114/92),

1. approva la conclusione e l'entrata in vigore, conformemente al diritto internazionale pubblico e alla prassi internazionale, dell'accordo di cooperazione e di unione doganale fra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri e della Repubblica di San Marino.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 302 del 22.11.1991, pag. 12.

**10. Aiuto economico alla Croazia e alla Slovenia \*****PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0156 — C3-0192/92****Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico alla Croazia e alla Slovenia**

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Titolo*

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico *alla Croazia e alla Slovenia*

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico *alla Slovenia*

(\*) G.U. n. C 120 del 12.5.1992, pag. 26.

Giovedì 9 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

*Ultimo considerando*

considerando che, essendo ormai indipendenti *la Croazia e la Slovenia*, è opportuno inserire formalmente *questi due nuovi Stati* nell'elenco dei paesi beneficiari, per garantire *loro* la continuità del regime di aiuti di cui al regolamento n. 3906/89, esteso dal 17 settembre 1990 a favore della Jugoslavia;

considerando che, essendo la Slovenia ormai indipendente, è opportuno inserire formalmente **questo nuovo Stato** nell'elenco dei paesi beneficiari, per garantirgli la continuità del regime di aiuti di cui al regolamento n. 3906/89, esteso dal 17 settembre 1990 a favore della Jugoslavia;

(Emendamento n. 3)

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3906/89 *sono inseriti i seguenti paesi:*  
*Croazia e Slovenia.*

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3906/89 è **inserito il paese seguente:**  
**Slovenia.**

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0232/92**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico alla Croazia e alla Slovenia**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0156) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 43 e 235 del trattato CEE (C3-0192/92),
- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e della commissione per i bilanci (A3-0182/92),
- visti la seconda relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per gli affari esteri e la sicurezza nonché della commissione per i bilanci (A3-0232/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 120 del 12.5.1992, pag. 26.

## 11. Blocchi stradali in Francia

### RISOLUZIONE (B3-1027, 1054, 1055 e 1058/92)

#### Risoluzione sulle conseguenze dei blocchi stradali in Francia

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che da una settimana il blocco di una parte essenziale della rete stradale francese genera situazioni drammatiche,
  - B. tenuto conto del fatto che con le azioni dei camionisti francesi, provocate dalla prevista introduzione di una patente a punti, la vita economica e la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi sono gravemente danneggiate e migliaia di persone che si recano in vacanza vengono bloccate sulle strade,
  - C. considerando che nel settore dei trasporti su strada di merci si registrano gravi problemi dovuti alla mancata creazione da parte della Commissione e del Consiglio di un mercato comune dei trasporti che includa una politica di armonizzazione e consapevole del pericolo che tali problemi possano ulteriormente aggravarsi dopo il completamento del mercato interno se non si prendono per tempo le necessarie misure di armonizzazione,
  - D. considerando che i contadini, le cui merci marciscono a causa dei blocchi, hanno inscenato a loro volta azioni di protesta, paralizzando, per esempio, il traffico ferroviario sui principali assi, e creato un ulteriore ostacolo alla circolazione delle persone e delle merci,
  - E. considerando che in taluni paesi dove mancano itinerari alternativi, come nel caso della Spagna e del Portogallo, tale situazione sta diventando insostenibile,
1. deplora gli effetti nefasti che tali manifestazioni hanno per numerosi settori dell'economia europea e in particolare per i trasportatori e i turisti, soprattutto quelli diretti verso la Spagna e il Portogallo, e sottolinea il principio della libertà di circolazione delle persone e delle merci in tutto lo spazio comunitario;
  2. invita i manifestanti a eliminare immediatamente gli sbarramenti da loro eretti affinché si ritorni a una normalizzazione della circolazione stradale e sottolinea che i risultati del dialogo finora conseguiti non devono essere messi in pericolo da ulteriori azioni;
  3. invita la Commissione, nel quadro di una politica comunitaria nel settore della sicurezza del traffico stradale, a prendere le iniziative necessarie per raggiungere un accordo comunitario per una patente a punti e ad assicurare nel frattempo con misure adeguate che i sistemi a punti nazionali vengano applicati in egual misura alle infrazioni commesse dagli utenti della strada di tutti gli Stati membri che circolano sul territorio di un determinato Stato membro;
  4. sollecita la Commissione a prendere urgentemente iniziative ai fini dell'adozione di misure comunitarie nel settore dei trasporti su strada con l'obiettivo di:
    - migliorare nettamente l'osservanza delle norme vigenti nel settore della sicurezza del traffico stradale, come pure dei tempi di guida e di riposo,
    - elaborare una regolamentazione dell'orario di lavoro,
    - agevolare, con misure di accompagnamento, l'adeguamento delle piccole e medie imprese alle esigenze del mercato interno;
  5. sottolinea che i danni a persone o cose conseguenti a tali azioni dovrebbero essere risarciti e invita la Commissione, il Consiglio e il governo francese a studiare senza indugi le misure che possono essere prese al riguardo nell'ambito della loro competenza;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al governo francese.

Giovedì 9 luglio 1992

## 12. Completamento del mercato interno

### RISOLUZIONE A3-0251/92

#### Risoluzione sul completamento del mercato interno

*Il Parlamento europeo,*

- visti:
    - il Libro Bianco della Commissione per il completamento del mercato interno COM(85)0310,
    - le relazioni annuali della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del Libro Bianco:
      - 1<sup>a</sup> relazione COM(86)0300 del 26 maggio 1986
      - 2<sup>a</sup> relazione COM(87)0203 dell'11 maggio 1987
      - 3<sup>a</sup> relazione COM(88)0134 del 21 marzo 1988
      - 4<sup>a</sup> relazione COM(89)0311 del 20 giugno 1989
      - 5<sup>a</sup> relazione COM(90)0090 del 28 marzo 1990
      - 6<sup>a</sup> relazione COM(91)0237 del 10 giugno 1991
    - la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, presentata dalla Commissione sulla base dell'Articolo 8 B (COM(90)0552 del 23), novembre 1990,
    - la relazione sull'attuazione del Libro bianco della Commissione (SEC(91)2491 del 19 dicembre 1991),
    - le comunicazioni intitolate «L'abolizione dei controlli alle frontiere» (COM(91)0549 del 18 dicembre 1991 e SEC(92)0877 dell'8 maggio 1992),
    - le conclusioni del Consiglio in merito al documento SEC(92)0877 che figurano nella comunicazione alla stampa rilasciata dal Consiglio sul mercato interno il 14 maggio 1992;
  - visto l'articolo 121 del proprio regolamento,
  - vista la relazione interlocutoria della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0251/92),
- A. in attesa della settima relazione definitiva della Commissione sull'attuazione del Libro Bianco,
- B. considerando che l'85% del programma del mercato unico è stato già adottato dal Parlamento e dal Consiglio,
- C. preoccupato tuttavia che talune proposte importanti possano non essere adottate in tempo utile per una loro attuazione nella legislazione nazionale entro il 31 dicembre 1992,
- D. preoccupato inoltre che la percentuale di attuazione, sebbene mostri un miglioramento, non sia sufficiente a garantire un'esecuzione uniforme della legislazione del mercato interno dopo il 1° gennaio 1993 in tutti gli Stati membri,
- E. ricordando il ruolo che ha svolto nel guidare l'impulso verso il completamento del mercato interno,
- F. considerando di aver costantemente insistito perché l'interpretazione comunitaria del diritto d'asilo, la disciplina dei controlli esterni alle frontiere e tutto ciò che è stato disciplinato con l'accordo aggiuntivo di Schengen rientri nella sfera di attività della Comunità e che pertanto tutti gli accordi intergovernativi (la Convenzione di Dublino, l'accordo sui controlli alle frontiere esterne oltreché l'accordo aggiuntivo di Schengen) dovrebbero essere considerati come intese provvisorie,

Giovedì 9 luglio 1992

- G. considerando di aver insistito reiteratamente perché la Commissione inoltrasse puntualmente, entro la fine del 1992, le proposte necessarie all'attuazione della libertà di circolazione delle persone prescritta all'articolo 8 A (risoluzione del 13 settembre 1991 sulla libertà di circolazione delle persone e la sicurezza nella Comunità europea) <sup>(1)</sup>,
1. invita il governo del Regno Unito a fare della piena esecuzione del programma del mercato unico dal 1° gennaio 1993 una priorità assoluta della sua presidenza nel quadro dell'Unione economica e monetaria definita a Maastricht;
  2. ribadisce che la data del 31 dicembre 1992 non vedrà soltanto la nascita di uno spazio senza frontiere interne per la libera circolazione delle merci ma anche di uno spazio senza controlli alle frontiere per tutti coloro che risiedono all'interno di questo spazio comune; invita quindi il Consiglio a far proprie le conclusioni tratte dalla Commissione sulle conseguenze giuridiche dell'articolo 8 A del trattato CEE <sup>(2)</sup>;
  3. si rammarica che la Commissione non sia stata in grado di pubblicare la Settima relazione annuale sull'attuazione del Libro bianco entro i termini promessi;
  4. è d'accordo con la Commissione che il segno visibile più importante dell'esistenza del mercato interno sarà l'abolizione dei controlli alle frontiere e auspica che la Commissione e il Consiglio spieghino come si debbano eliminare o riorganizzare entro la fine del 1992 le funzioni amministrative — approssimativamente 300 secondo le stime — che ora vengono svolte alle frontiere interne;
  5. invita gli Stati membri, in particolare, a por fine ai controlli delle norme tecniche alle frontiere interne e nel contempo a partecipare pienamente a progetti di scambio di informazioni, al fine di impedire che vengano immessi sul mercato prodotti pericolosi;
  6. auspica che i lavori della Commissione in materia di regime fiscale delle società si traducano in un trattamento veramente equo delle imprese dei vari Stati membri e chiede che il sistema impositivo che sarà instaurato favorisca le imprese a forte intensità di manodopera, la valorizzazione delle risorse locali mediante la creazione di PMI indipendenti e gli investimenti collegati alla prevenzione del degrado ambientale;
  7. chiede alla Commissione e alla Presidenza del Consiglio di precisare il proprio calendario per l'adozione della legislazione nei settori dell'IVA sull'oro, sul trasporto passeggeri e sui beni di seconda mano, sull'abolizione degli ICM e di altre misure necessarie per abolire i controlli materiali definite nel COM(91)0549, consapevole che il calendario proposto in detto documento ormai non può assolutamente essere rispettato;
  8. sottolinea tuttavia che il mercato interno va al di là dell'abolizione dei controlli alle frontiere e che i più significativi progressi economici verranno dalla creazione di mercati privi di frontiere in settori quali le commesse pubbliche, i trasporti, i servizi finanziari;
  9. chiede alla Commissione di accelerare l'elaborazione delle proposte legislative necessarie per la realizzazione del mercato unico, in modo da consentirne l'approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio entro il 31 dicembre 1992;
  10. ricorda i meccanismi disponibili in ultima istanza per accelerare l'attuazione del programma del mercato unico, in particolare:
    - a) la conversione delle direttive, per le quali la trasposizione nella legislazione nazionale è necessaria, in regolamenti, per i quali non è necessaria,
    - b) un riconoscimento reciproco automatico delle misure nazionali sulla base dell'articolo 100 B del trattato,
    - c) l'applicabilità diretta delle direttive;ricorda alla Commissione che l'articolo 100 B le impone di presentare in tempo utile proposte adeguate sulla base di un inventario delle misure di armonizzazione mancanti per consentire al Consiglio e al Parlamento di agire in conformità delle disposizioni dell'articolo 100 A entro la fine del 1992;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 267 del 14.10.1991, pag. 197.

<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione, in data 8 maggio 1992, sull'abolizione dei controlli alle frontiere (SEC(92) 0877).

Giovedì 9 luglio 1992

11. chiede che si tenga prossimamente una riunione interistituzionale per garantire che:
  - a) le proposte necessarie possano essere approvate il più presto possibile,
  - b) i diritti del Parlamento ai sensi dell'articolo 100 A (procedura di cooperazione) possano essere pienamente rispettati;
12. chiede di essere costantemente informato in merito alle attività svolte dal gruppo ad alto livello presieduto dall'ex commissario Sutherland e inoltre di eventuali altre iniziative in occasione della relazione del gruppo nel novembre 1992;
13. ritiene che il reciproco riconoscimento sia un mezzo adeguato solo in caso di effettiva equivalenza delle regolamentazioni nazionali esistenti, poiché altrimenti viene operata attraverso il mercato un'armonizzazione verso il basso a scapito del consumatore; vede nell'ostinazione della Commissione a mantenere il reciproco riconoscimento del marchio dei metalli preziosi un segnale preoccupante che la Commissione non sembra voler capire;
14. chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie per aumentare la trasparenza del diritto comunitario e affrontare il problema della scarsa disponibilità di informazioni per gli amministratori responsabili dell'applicazione delle norme comunitarie nonché per i principali operatori economici e il pubblico in generale;
15. è preoccupato del fatto che i commercianti, soprattutto le piccole e le medie imprese, dovranno sopportare costi aggiuntivi a seguito dell'introduzione delle disposizioni transitorie sull'IVA; chiede alla Commissione e alle autorità fiscali nazionali di pubblicare istruzioni precise per l'applicazione della direttiva 91/680/CEE (1) nel contesto della «triangolazione» e desidera essere rassicurato in merito al fatto che i sistemi di convalida computerizzati saranno «on line» in tutti i dodici Stati membri per il mese di ottobre 1992;
16. ritiene che occorra occuparsi con urgenza della possibilità di creare ispettorati comuni per garantire l'applicazione uniforme della legislazione comunitaria in settori quali la legislazione sui generi alimentari e i prodotti farmaceutici, i controlli veterinari e fitosanitari e la legislazione fiscale e la protezione dell'ambiente;
17. si compiace, nel frattempo, del piano di azione, la cui dotazione è di 17.300.000 ecu per lo scambio di funzionari nazionali impegnati nell'applicazione della legislazione comunitaria ma si chiede se non sia preferibile un programma concentrato, con inizio immediato, piuttosto che uno scaglionato in un periodo di cinque anni a partire dal 1993;
18. manifesta la sua preoccupazione per lo scarso interesse dimostrato da alcuni Stati membri nell'adottare misure idonee a far fronte all'impatto sociale della soppressione dei controlli alle frontiere e delle dogane interne; chiede quindi fermamente al Consiglio di adottare con urgenza le opportune decisioni circa le proposte della Commissione miranti ad affrontare i problemi economici e sociali delle zone di frontiera che non rientrano attualmente fra i beneficiari degli aiuti strutturali, affinché sia disponibile l'adeguata copertura di bilancio nel 1993;
19. chiede alla Commissione di impegnarsi di fronte al Parlamento a non ricorrere più, dopo il 1° gennaio 1993, alla facoltà di concedere agli Stati membri l'autorizzazione prevista dall'articolo 115 del Trattato CEE;
20. chiede alla Commissione di valutare le conseguenze del completamento del mercato interno per le regioni della Comunità afflitte da gravi problemi strutturali e di proporre misure intese a superarli;
21. esorta gli Stati membri ad accelerare con tutti i mezzi a loro disposizione il processo di recepimento delle norme contenute nel programma relativo al mercato interno nei rispettivi ordinamenti giuridici;

(1) G.U. n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1.

Giovedì 9 luglio 1992

22. ricorda che il Consiglio del 14 maggio 1992 ha invitato gli Stati membri ad attribuire la massima priorità alla firma e alla ratifica degli accordi conclusi e in via di conclusione a livello intergovernativo e sollecita fermamente i governi e i parlamenti degli Stati a operare affinché detti accordi entrino in vigore entro il 31 dicembre 1992;
23. invita il Consiglio a insistere perché i nove Stati membri che non l'hanno ancora fatto ratifichino senza indugi la Convenzione di Dublino sul paese di primo asilo;
24. esprime la propria preoccupazione di fronte alle informazioni fornite dalla sua commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale secondo cui l'ETSI («Istituto europeo di normazione per le telecomunicazioni») non è in grado di far fronte al carico di lavoro assegnatoli; chiede alla Commissione di far sapere se l'elaborazione delle norme industriali da parte del CEN, del CENELEC e dell'ETSI sarà sufficientemente avanzata da consentire l'applicazione integrale delle direttive adottate secondo la «nuova impostazione» in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione;
25. invita la Commissione e il Consiglio a indicare quando sarà istituita la proposta Agenzia europea per la valutazione dei prodotti farmaceutici;
26. si rammarica che si sia ancora lontani dal completamento dei lavori in materia di corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale;
27. sollecita gli Stati membri a intensificare l'attuazione di programmi di informazione rivolti ai cittadini in generale e ai settori economici in particolare, in modo da far sì che l'attuazione del mercato interno sia un autentico successo;
28. ritiene che non si possa affermare l'esistenza di un mercato unico nel settore dei trasporti fintantoché continuano a vigere contingenti per i trasporti stradali di merci e non si sia raggiunto un accordo sui sistemi di imputazione dei costi di infrastruttura;
29. rileva che, a seguito dell'approvazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, le disposizioni concernenti il mercato interno saranno applicate nei paesi dell'EFTA in taluni ambiti (per esempio, le norme industriali o le commesse pubbliche), ma non in altri (per esempio i prodotti agricoli, le merci provenienti da paesi terzi, il regime IVA), esprime la propria preoccupazione per la conseguente possibilità di distorsioni della concorrenza e chiede alla Commissione di estendere i controlli sul recepimento delle disposizioni concernenti il mercato interno ai paesi dell'EFTA;
30. auspica che gli Stati membri non cedano alla tentazione, in cui potrebbe indurli il principio di sussidiarietà, di introdurre nuove barriere alla libertà di scambio all'interno del mercato unico;
31. ventila la possibilità di presentare, a norma dell'articolo 175 del Trattato CEE un ricorso alla Corte di giustizia contro il Consiglio e la Commissione per aver omesso di porre in atto, in maniera congrua, la libertà di circolazione delle persone di cui all'articolo 8 A e di adottare le decisioni all'uopo necessarie;
32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

### **13. Dimensione sociale del mercato interno**

**RISOLUZIONE B3-0951, 0952 e 0955/92**

#### **Risoluzione sulla dimensione sociale del mercato interno**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la sesta relazione della Commissione sul completamento del mercato interno,
- vista la prima relazione della Commissione sull'esecuzione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori,

Giovedì 9 luglio 1992

- viste le proprie risoluzioni,
    - del 22 novembre 1989, sulla Carta dei diritti sociali fondamentali <sup>(1)</sup>,
    - del 13 settembre 1990, sul programma d'azione della Commissione l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991/1992 <sup>(2)</sup> — nella quale si propongono 101 misure necessarie per la realizzazione della dimensione sociale <sup>(3)</sup>,
    - del 17 maggio 1991, sull'attuazione del programma d'azione sociale,
    - del 12 settembre 1991, sul completamento del mercato interno e la dimensione sociale <sup>(4)</sup>,
  - visti i risultati ottenuti il 24 giugno 1992 dal Consiglio dei ministri degli affari sociali,
- A. prendendo atto che, sin dal 1972, nelle conclusioni di numerosi vertici europei è stata sottolineata la necessità di progredire in campo sociale e che nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona si esorta ancora una volta il Consiglio a proseguire i suoi sforzi nel settore sociale, quale necessario complemento per il completamento del mercato interno, e questo proprio nel momento in cui le realizzazioni in questo settore registrano ritardi sempre più forti,
- B. considerando l'osservazione formulata del ministro degli affari esteri britannico secondo cui tutte le iniziative della Commissione nel settore della politica sociale dovrebbero essere sottoposte a un attento esame onde verificarne la necessità nell'ottica della «sussidiarietà»,
- C. viste le disposizioni del trattato di Maastricht, in particolare il protocollo che autorizza un accordo a Undici in campo sociale.
- D. constatando che il numero di disoccupati registrato nella Comunità supera ormai i 16 milioni ed è in continuo aumento,
- E. ricordando che le economie europee con i risultati più positivi sono quelle che garantiscono il più alto livello di protezione sociale e di dialogo sociale, pur stabilendo al tempo stesso priorità industriali chiaramente definite,
- F. riconoscendo che la Commissione agisce in modo pienamente conforme al trattato, incluso l'Atto unico, nel proporre regolamenti in materia di politica sociale,
- G. considerando che, con le conclusioni dei Consigli europei e con l'adozione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, gli Stati membri si sono solennemente impegnati nei confronti dei loro popoli a garantire significativi progressi in campo sociale in tutta la Comunità, conformemente a quanto stabilito nel preambolo del trattato di Roma,
- H. considerando che la Commissione ha praticamente assolto i suoi impegni presentando quasi tutti i 47 strumenti contenuti nel programma d'azione sociale,
- I. considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali è stata adottata solo da 11 Stati membri, in quanto il Regno Unito ha respinto i principi su cui si fonda la dimensione sociale comunitaria e, con il suo rifiuto di accettare il nuovo capitolo di politica sociale del Trattato di Maastricht, ha confermato la sua mancanza di volontà di attuare il programma d'azione sociale,
- J. considerando che i progressi compiuti nell'instaurazione del mercato interno non sono stati accompagnati da passi avanti paralleli in materia di tutela dei diritti dei lavoratori — a eccezione tuttavia del settore relativo alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro — e questo per l'incapacità dei Consigli dei ministri successivi di adottare le misure necessarie,
- K. considerando che la Presidenza britannica ha previsto un unico incontro formale del Consiglio dei ministri degli affari sociali per poter esaminare, prima del completamento del mercato interno, le proposte ancora in sospeso,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 323 del 27.12.1989, pag. 44.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 260 del 15.10.1990, pag. 167.

<sup>(3)</sup> G.U. n. C 158 del 17.6.1991, pag. 291.

<sup>(4)</sup> G.U. n. C 267 del 14.10.1991, pag. 149.

Giovedì 9 luglio 1992

- L. considerando che la legislazione in campo sociale deve continuare a garantire alle parti sociali un ruolo centrale,
- M. facendo riferimento alle sue precedenti dichiarazioni in merito all'esistenza di un legame diretto tra la realizzazione del mercato interno e i progressi compiuti dal Consiglio verso la realizzazione di un'autentica politica sociale europea,
1. deplora vivamente che il Consiglio non abbia compiuto alcun progresso significativo nel campo della politica sociale, creando in tal modo tra lo sviluppo economico e il progresso sociale un permanente squilibrio, pregiudizievole per i lavoratori;
  2. sottolinea che da diversi anni ormai vari Stati membri hanno impedito l'adozione di un gran numero di direttive concernenti in particolare:
    - la protezione delle donne incinte,
    - la regolamentazione dell'orario di lavoro,
    - i lavori atipici,
    - l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori (comitati di impresa europei e Statuto della società europea a disposizione dei lavoratori),
  - e denuncia un peggioramento di fatto del contenuto delle proposte più significative del programma d'azione sociale;
  3. teme che taluni Stati membri siano tentati di utilizzare le condizioni e la retribuzione del lavoro come fattori chiave della concorrenza economica, impedendo così la creazione di una reale dimensione sociale comunitaria, elemento motore del progresso sociale di tutti;
  4. deplora particolarmente che nella riunione del 24 giugno 1992 il Consiglio dei ministri degli affari sociali non abbia adottato la proposta della Commissione sulla protezione delle donne incinte, quale era stata emendata dal Parlamento europeo, infirmando così deliberatamente il funzionamento dell'Atto unico europeo per quanto riguarda la procedura di cooperazione e la votazione a maggioranza qualificata sulle questioni di ordine sociale;
  5. convinto che il rafforzamento della coesione economica e sociale è indispensabile per attuare la convergenza fra gli Stati membri, si compiace che il Trattato di Maastricht consideri questa coesione come un pilastro dello sviluppo comunitario e consolidi i principi delle politiche strutturali, ma deplora che al Consiglio europeo di Lisbona non sia stato compiuto nessun significativo passo avanti in questo senso;
  6. deplora che il rifiuto del Regno Unito di adottare il nuovo capitolo sociale del Trattato apra la prospettiva di un'Europa a due velocità in campo sociale, con tutte le distorsioni fondate sullo sfruttamento che ne potranno derivare;
  7. chiede che tutte le misure nel settore sociale prevedano l'obbligo di salvaguardare le conquiste sociali negli Stati membri, onde evitare un livellamento verso il basso;
  8. si preoccupa per le modalità di attuazione dell'accordo sociale a undici e chiede ai membri del Consiglio che hanno sottoscritto il Protocollo e l'Accordo sulla politica sociale allegati al Trattato di Maastricht nonché alla Commissione di compiere tutti i preparativi necessari per adempiere agli impegni del Protocollo e dell'Accordo non appena il nuovo Trattato sarà stato ratificato;
  9. chiede al Consiglio di rispettare, anche per il settore sociale, la data fissata per il completamento del mercato interno, adottando con la massima urgenza entro il 31 dicembre 1992 le misure in sospeso del programma di azione sociale;
  10. chiede che il Consiglio affari sociali deliberi a maggioranza qualificata, qualora la base giuridica lo permetta, senza ricercare l'unanimità;
  11. deplora che il Consiglio non abbia preso alcuna iniziativa comunitaria ai fini di una crescita concertata creatrice di posti di lavoro e lo esorta a informarlo sulle misure che esso conta di adottare per far fronte al problema della disoccupazione;
  12. sottolinea la necessità di adire la Corte di giustizia ogniqualvolta il Consiglio legiferi mediante un accordo politico senza tener conto della posizione del Parlamento, contravvenendo così alla procedura di cooperazione;

Giovedì 9 luglio 1992

13. chiede che venga indetta una riunione interistituzionale tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio prima del prossimo Consiglio dei ministri degli affari sociali, e questo per poter esaminare modi e mezzi per portare a buon fine tale programma;
14. invita il Consiglio dei ministri degli affari sociali e del lavoro a convocare nei prossimi sei mesi almeno due riunioni ufficiali e chiede al governo britannico di astenersi dal ricorrere a tattiche dilatorie e di agire conformemente ai principi enunciati nei trattati;
15. chiede ai parlamenti degli Stati membri di interpellare i loro ministri, membri dei Consigli per gli affari sociali, il mercato interno e l'economia e le finanze, prima e dopo ogni riunione del Consiglio, sulle priorità sociali necessarie per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei 360 milioni di abitanti della Comunità;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

## 14. Risultati dell'UNCED

### RISOLUZIONE B3-0930/92

#### Risoluzione sui risultati dell'UNCED

*Il Parlamento europeo,*

- vista la sua risoluzione del 13 febbraio 1992 sulla partecipazione della Comunità europea alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) <sup>(1)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 15 maggio 1992 sulla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) <sup>(2)</sup>,
  - visto il rapporto pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo (rapporto Bruntland) <sup>(3)</sup> nonché i rapporti presentati dalla commissione Brandt e dalla commissione Palme,
- A. considerando di aver più volte ribadito che l'UNCED costituiva un'opportunità unica per definire e attuare politiche che tenessero conto della fondamentale interdipendenza tra vita e attività umane e condizioni ambientali nonché del rapporto esistente tra sfruttamento economico e degrado ambientale,
  - B. considerando che la partecipazione attiva e consapevole delle ONG e dei rappresentanti delle popolazioni indigene alla preparazione dell'UNCED e alla parallela conferenza «Global Forum» va accolta con favore e sostenuta e che è opportuno richiamare l'attenzione sulle conclusioni cui si è giunti in materia di protezione ambientale e sviluppo sostenibile,
  - C. considerando che lo sviluppo sostenibile è «un processo di evoluzione in cui lo sfruttamento delle risorse, la destinazione degli investimenti, le linee di sviluppo tecnologico e le modifiche istituzionali devono rispondere alle esigenze presenti e future» <sup>(4)</sup>,
  - D. considerando che esiste un nesso chiaro e inequivocabile tra povertà, malattia, crescita demografica, degrado ambientale e sviluppo inadeguato e non sostenibile,
  - E. considerando che era stato ritenuto indispensabile che fossero concluse nell'ambito dell'UNCED, nel giugno 1992, convenzioni globali sul mutamento climatico, sulla biodiversità e sulla conservazione e la gestione delle foreste,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 67 del 16.03.1992, pag. 152.

<sup>(2)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 3.

<sup>(3)</sup> Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, «Our Common Future», Oxford University Press, 1987 (Il futuro di noi tutti, Bompiani, 1988).

<sup>(4)</sup> Ibidem.

Giovedì 9 luglio 1992

- F. considerando che si era affermato che l'UNCED avrebbe avuto successo solamente se da essa fossero scaturiti impegni giuridicamente vincolanti in termini di trasferimenti di risorse e di tecnologie sicure sotto il profilo ecologico,
- G. considerando che temi di grande importanza per l'ambiente e per lo sviluppo quali il debito del Terzo Mondo, gli scambi internazionali, la demografia, il nucleare, i trasferimenti di rifiuti, il ruolo delle donne nel processo di sviluppo, ecc. non sono quasi stati affrontati in occasione della conferenza,
- H. constatando che l'assenza di decisioni vincolanti, che avrebbero potuto imporsi nei negoziati economici, commerciali e finanziari internazionali, si traduce in pratica nel lasciare le decisioni più incisive alla discrezionalità di istituzioni quali la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale, il GATT o il G7, nell'ambito delle quali i paesi più poveri non possono far sentire la propria voce,
- I. considerando che la Commissione si è dichiarata d'accordo per presentargli quanto prima un resoconto dettagliato dei lavori della Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo,
- J. considerando che, secondo le stime, le spese militari mondiali ammontano a 1.000 miliardi di dollari all'anno,
1. accoglie con favore l'adozione, nell'ambito dell'UNCED, delle Convenzioni sul mutamento climatico e sulla biodiversità, di Agenda 21 e della Dichiarazione di Rio sui principi ambientali, ma ritiene che la conferenza non sia stata all'altezza del suo oggetto ossia l'abbandono dello sviluppo perverso al Nord e al Sud del pianeta e la soluzione della crisi ecologica planetaria;
2. deplora la decisione degli Stati Uniti di non firmare la Convenzione sulla biodiversità, dopo aver contribuito ad annacquarne il testo, e il rifiuto da essi opposto all'inserimento nella Convenzione sul mutamento climatico di scadenze ed obiettivi specifici;
3. deplora che la Comunità europea e i suoi Stati membri non siano stati capaci, a causa delle loro divisioni e della debolezza delle loro proposte, di sostituire durante la Conferenza la propria leadership politica a quella degli Stati Uniti, che avevano abdicato a tale ruolo;
4. dichiara che intende contribuire ai lavori della Commissione per lo sviluppo sostenibile e del Consiglio della Terra istituiti dall'UNCED, non da ultimo per garantire un certo grado di democrazia nello svolgimento della loro attività; si rammarica che la Commissione per lo sviluppo sostenibile sia responsabile soltanto nei confronti del Consiglio economico e sociale e non direttamente di fronte all'Assemblea generale delle Nazioni Unite; auspica che tale Commissione sia dotata sin dalla sua costituzione di poteri di controllo sulle politiche degli Stati in sede di attuazione delle decisioni di Rio;
5. deplora che la Comunità e l'UNCED non abbiano contratto impegni giuridicamente vincolanti sotto forma di obiettivi specifici e trasferimenti di risorse, in particolare quello da parte dei paesi sviluppati di dedicare lo 0,7% del loro P.I.L. all'aiuto ai paesi in via di sviluppo sin dal 2000; si rallegra però della decisione unilaterale presa in tal senso da taluni Stati membri; chiede agli altri Stati membri di adottare la stessa decisione; chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di esercitare pressioni sull'insieme dei paesi ricchi, affinché si assumano lo stesso impegno;
6. chiede ai governi degli Stati membri di impegnarsi fermamente a rispettare l'obiettivo di portare allo 0,7% del loro PIL l'aiuto allo sviluppo;
7. appoggia l'attuale attività dello Strumento ambientale globale, plaude alla maggiore trasparenza nel suo funzionamento decisa in sede UNCED ma deplora che non sia stata presa alcuna decisione per aumentare in modo significativo i fondi a sua disposizione;
8. stabilisce che la Comunità europea deve fornire un contributo finanziario allo Strumento ambientale globale; invita la Commissione a prendere le iniziative all'uopo necessarie;
9. si compiace per la decisione annunciata dalla Comunità di destinare 3 miliardi di ecu al finanziamento dell'Agenda 21 nel prossimo quinquennio; chiede al Consiglio di confermare che si tratta effettivamente di fondi supplementari e alla Commissione di prevedere di conseguenza, nel bilancio 1993, una nuova linea destinata al finanziamento dell'Agenda 21;

Giovedì 9 luglio 1992

10. ritiene che la mancanza di impegni precisi di attuazione, in termini di calendario e di mezzi, renda la Convenzione sui mutamenti climatici assai carente per prevenire e frenare l'effetto serra;
11. invita gli Stati membri a ratificare al più presto possibile la Convenzione, quale primo passo nella lotta contro l'effetto serra, e a esercitare pressioni sugli altri paesi affinché si comportino analogamente; chiede agli Stati membri di proporre un protocollo aggiuntivo che fissi un calendario, impegni e mezzi precisi d'attuazione; chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di assumere unilateralmente impegni precisi che vadano al di là della Convenzione e, a tale scopo, di decidere l'introduzione di una eco-imposta sul CO<sub>2</sub> e sulle energie non rinnovabili a livello comunitario;
12. ritiene che la Convenzione sulla biodiversità sia un piccolo passo verso la preservazione della diversità genetica grazie a talune disposizioni innovatrici; deplora tuttavia che essa sancisca la sovranità degli Stati sulle risorse biologiche; deplora peraltro la timidezza della Convenzione, che non prevede alcun obbligo per quanto riguarda talune misure da adottare e il calendario d'azione né offre garanzie quanto al trasferimento di conoscenze tecniche verso i paesi in via di sviluppo;
13. invita gli Stati membri a ratificare al più presto possibile la Convenzione, quale primo passo verso la preservazione della biodiversità, e a esercitare pressioni sugli altri paesi affinché anch'essi la ratifichino; chiede agli Stati membri di proporre un protocollo aggiuntivo che fissi un calendario, impegni e mezzi precisi di attuazione nonché un elenco degli ecosistemi sensibili da proteggere prioritariamente; ritiene che la proposta della Commissione COM(88) 0496 (1) sul brevetto di organismi viventi debba essere rivista di conseguenza;
14. deplora che a Rio non si sia deciso di avviare il negoziato di una convenzione sulle foreste ma constata che non è stata tuttavia esclusa la prospettiva di una simile convenzione; chiede quindi alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di operare nell'ambito della comunità internazionale per avviare il processo di negoziato di una convenzione sulle foreste che tenga conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo e preveda di conseguenza meccanismi finanziari e trasferimenti di tecnologie a compensazione delle perdite economiche da tali paesi subite; chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di attivarsi per introdurre una moratoria mondiale sull'importazione e l'esportazione dei legnami tropicali e dei relativi prodotti non durevoli;
15. si compiace per la decisione della UNCED di avviare il processo di negoziato di una convenzione sulla desertificazione; deplora che la Comunità europea, a causa della sua divisione, non sia stata all'origine di tale progetto e si sia trovata al traino degli Stati Uniti, laddove la richiesta proveniva da numerosi paesi ACP; invita gli Stati membri ad attivarsi affinché tale convenzione sia negoziata al più presto possibile;
16. chiede agli Stati membri di ridurre le loro spese militari onde utilizzare le risorse umane e materiali così svincolate per promuovere lo sviluppo e la protezione dell'ambiente;
17. dichiara di appoggiare l'azione avviata dal PSNU il 23 aprile 1992 per la riduzione delle spese militari e l'impiego dei fondi così svincolati per aiutare i paesi in via di sviluppo a proteggere l'ambiente;
18. accoglie con favore la decisione delle sue commissioni competenti di elaborare relazioni sui risultati della Conferenza UNCED e rileva che tali relazioni si occuperanno in modo particolare della fase successiva alla Conferenza di Rio e del ruolo della Comunità per quanto concerne la traduzione a livello giuridico e pratico delle decisioni prese;
19. ritiene che debba essere riconosciuto il ruolo delle popolazioni indigene nella conoscenza, nella preservazione e nella gestione ecologicamente sostenibile del loro ambiente naturale;
20. ritiene che la Comunità europea debba svolgere un ruolo molto più importante in futuro per rendere realmente possibile l'attuazione delle riforme indispensabili, senza limitarsi ad annunci a effetto non seguiti da decisioni; elogia la coraggiosa decisione del commissario competente per l'ambiente di non recarsi a Rio per manifestare il suo disaccordo con le successive rinunce della Commissione contro il parere del Parlamento europeo;

(1) G.U. n. C 10 del 13.1.1989, pag. 3.

Giovedì 9 luglio 1992

21. chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di attivarsi quindi prioritariamente nei negoziati internazionali a favore dei seguenti obiettivi:
- riduzione dell'onere del debito sui paesi in via di sviluppo, passando per la cancellazione totale del debito dei paesi più poveri,
  - riconversione dei bilanci militari verso il finanziamento di uno sviluppo ecologicamente sostenibile,
  - introduzione di politiche demografiche efficaci, rispettose dei diritti e delle scelte individuali, comportanti un rafforzamento dei diritti delle donne e programmi prioritari a favore del diritto delle donne all'istruzione,
  - introduzione di politiche in materia idrica basate sui concetti di qualità e di disponibilità per tutti,
  - sostegno al processo di democratizzazione;
22. chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di modificare immediatamente e radicalmente le loro politiche onde promuovere i seguenti obiettivi, conformi alle intenzioni manifestate in occasione dell'UNCED:
- attuazione di una politica dei trasporti che miri al risparmio energetico e di conseguenza privilegi le ferrovie e le vie navigabili rispetto alle strade, contrariamente ai progetti relativi alla costruzione di 12.000 chilometri supplementari di autostrada proposti dalla Commissione,
  - introduzione di un'agricoltura ecologica,
  - rinuncia a qualsiasi politica di incremento demografico,
  - sviluppo di un sistema di sicurezza non basato sulla corsa agli armamenti e sul confronto armato;
23. decide di inserire nella sua biblioteca il testo delle convenzioni e degli altri accordi approvati in sede UNCED;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi dei paesi che hanno partecipato alla Conferenza.

## 15. Conseguenze finanziarie e di bilancio della scadenza del trattato CECA

### RISOLUZIONE A3-0248/92

#### Risoluzione sul futuro del trattato CECA e le relative conseguenze di bilancio e finanziarie

*Il Parlamento europeo,*

- viste le disposizioni del trattato CECA, in particolare gli articoli 49-56,
- vista la comunicazione della Commissione sul futuro del trattato CECA (SEC(91)0407),
- vista la propria risoluzione del 12 dicembre 1990 recante il parere del Parlamento europeo sul promemoria della Commissione delle Comunità europee relativo alla fissazione dell'aliquota dei prelievi CECA e all'elaborazione del bilancio operativo della CECA per il 1991 <sup>(1)</sup>,
- vista la propria risoluzione del 10 dicembre 1991 sul progetto di bilancio operativo della CECA per il 1992 <sup>(2)</sup>,
- vista la propria risoluzione del 16 gennaio 1992 sull'inserimento nel trattato CEE delle materie contemplate dei trattati CECA e CEEA (A3-0349/91) <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 19 del 28.1.1991, pag. 75.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 13 del 20.1.1992, pag. 130.

<sup>(3)</sup> G.U. n. C 39 del 17.2.1992, pag. 102.

Giovedì 9 luglio 1992

- vista la propria risoluzione del 16 gennaio 1992 recante il parere del Parlamento europeo sulla convocazione di Conferenze intergovernative in vista della modifica dei trattati CECA e CEEA (A3-0384/91) <sup>(1)</sup>,
- visto il memorandum del Comitato consultivo sul futuro del Trattato CECA del 12 novembre 1990 <sup>(2)</sup>,
- visto l'articolo 121 del proprio regolamento,
- visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0248/92),

- A. considerando che il trattato di Parigi che istituisce la CECA scadrà normalmente nel 2002,
  - B. considerando che gli attuali sviluppi verso l'Unione economica e monetaria precludono a un nuovo contesto economico che trascende il solo ambito settoriale della CECA,
  - C. rammentando la posizione del Parlamento più volte ribadita negli ultimi tempi, segnatamente al momento dell'adozione dei bilanci operativi CECA, secondo cui è necessaria una riflessione, durante il periodo antecedente alla sua scadenza, sul futuro del trattato CECA,
  - D. considerando che tutte le parti interessate dalle disposizioni del trattato CECA, sia a livello politico che a livello dei rappresentanti dei settori interessati, si interrogano sempre più sulle conseguenze dello scadere del trattato CECA,
  - E. considerando che tali interrogativi sono ampiamente fondati, tenuto conto delle considerevoli ripercussioni sui settori industriali interessati, di eventuali modifiche delle disposizioni di detto trattato e della necessaria preparazione che si impone per attenuare gli effetti delle eventuali modifiche,
  - F. congratulandosi per l'iniziativa presa dalla sua commissione per i bilanci di creare al suo interno un gruppo di lavoro con il compito di riflettere, dopo aver proceduto ad un'audizione quanto più ampia possibile delle varie parti interessate dal trattato di Parigi, sul futuro di tale trattato soprattutto nell'ottica delle relative conseguenze finanziarie e di bilancio,
1. rileva che le possibili opzioni politiche quanto al futuro del trattato CECA sono le seguenti:
    - mantenimento, al di là del 2002, di norme specifiche per i settori del carbone e dell'acciaio, tramite la proroga, nella versione attuale o in una versione modificata, del trattato CECA,
    - scadenza anticipata del trattato CECA prima del 2002 e assoggettamento dei settori carbone e acciaio al diritto comune del trattato CEE;
    - normale scadenza del Trattato CECA nel 2002 procedendo nel frattempo all'esame delle disposizioni che potrebbero essere incorporate nel trattato CEE;
  2. osserva che a livello dei rappresentanti dei settori industriali interessati sembra essersi manifestato un consenso a favore della scadenza del trattato di Parigi alla data prevista, ossia nel 2002;
  3. chiede il graduale inserimento degli strumenti finanziari e strutturali del trattato CECA nelle attività economiche del trattato CEE;
  4. ritiene che nel quadro della revisione dei fondi nel 1993 le disposizioni in materia di sovvenzioni e altre politiche CECA debbano essere integrate nelle politiche interne e nella politica strutturale;
  5. ritiene che le attività finanziarie (erogazione e assunzione di prestiti) debbano essere trasferite alla BEI unitamente alle riserve disponibili, che vanno specificamente destinate alla garanzia dei prestiti CECA, in base agli orientamenti stabiliti dall'autorità di bilancio;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 39 del 17.2.1992 pag. 101.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 302 dell'1.12.1990, pag. 3.

Giovedì 9 luglio 1992

6. riconosce che la CECA ha significativamente contribuito mediante prestiti o aiuti tradizionali, sul piano economico e sociale, a risolvere i problemi delle regioni che hanno visto scomparire o contrarsi fortemente le attività connesse alle industrie carbosiderurgiche;

7. constata altresì che la scadenza del trattato CECA e la progressiva contrazione degli aiuti finanziati dal relativo bilancio lasceranno una lacuna nel mosaico di aiuti a favore delle regioni interessate;

8. ritiene che questa lacuna, per quanto riguarda le azioni a favore dello sviluppo regionale, debba essere imperativamente colmata mediante aiuti provenienti dall'obiettivo n. 2 del FESR o, nei casi specifici, dagli obiettivi nn. 1 e 5b e da programmi comunitari tipo RECHAR, il che deve comportare un aumento corrispondente delle risorse di bilancio dei fondi strutturali;

9. propone in particolare di:

- integrare il finanziamento delle attività di ricerca nello specifico settore industriale del carbone e dell'acciaio nel quarto programma quadro per la ricerca e nei relativi programmi specifici destinandovi le necessarie risorse;
- prevedere il finanziamento della protezione dell'ambiente nel quadro del programma LIFE nel contesto delle misure specifiche del settore destinandovi i mezzi corrispondenti,
- integrare nei fondi regionali e strutturali, nel quadro della riforma di tali fondi, gli aiuti alla riconversione industriale, le misure sociali, la politica di adeguamento prevista dall'articolo 56 del trattato CECA e dalle misure speciali specificamente destinate all'edilizia e, se necessario, prevedere uno specifico programma comunitario,
- trasferire le attività di assunzione ed erogazione di prestiti, con particolare riferimento ai prestiti per la riconversione, alla Banca europea degli investimenti, trasferendole altresì le riserve CECA disponibili all'uopo previste, previo inserimento delle altre misure nelle attività comunitarie;

10. chiede che il trasferimento progressivo delle spese del bilancio operativo CECA al bilancio CEE e delle attività di assunzione ed erogazione di prestiti alla BEI — trasferimento che non dovrà comportare alcun calo d'attività — sia accompagnato da una riduzione corrispondente del tasso di prelievo, che dovrà essere soppresso una volta realizzato in toto detto trasferimento;

11. auspica che, per quanto riguarda detta impostazione che vede il trattato CEE farsi carico delle attività CECA ivi compresa la relativa contrazione delle attività nell'ambito del trattato CECA, siano proposte soluzioni idonee per risolvere il conflitto decisionale che ne risulta, poichè per l'inserimento delle attività CECA nel trattato generale è competente il legislatore mentre per la riduzione progressiva delle attività del trattato CECA è competente l'Alta Autorità;

12. ribadisce che dopo l'integrazione delle attività nel trattato CEE il bilancio operativo del trattato CECA deve essere soppresso;

13. annette rilevanza al fatto che detta impostazione di inserimento nel trattato CEE e di corrispettiva contrazione delle attività del trattato CECA vada di pari passo con i necessari sviluppi, in materia di bilancio e finanziaria, degli strumenti della CEE, in particolare del bilancio generale; asserisce che il bilancio deve obbedire a un utilizzo sensato degli strumenti CECA, con specifico riferimento a quelli della politica sociale;

14. insiste pertanto affinché la diminuzione delle attività CECA comporti una diminuzione concomitante delle spese a carico del bilancio operativo, diminuzione progressiva che la Commissione dovrà quantificare in un'idonea programmazione pluriennale, e affinché il contesto finanziario e budgetario del bilancio generale che sarà adottato per il periodo 1993-1997 preveda il necessario recepimento da parte del bilancio generale delle attività summenzionate; insiste pertanto sul fatto che, parallelamente al trasferimento di competenze dal trattato CECA al trattato CEE, siano previste adeguate riserve finanziarie nel bilancio generale della Comunità;

Giovedì 9 luglio 1992

15. propone che nel caso in cui l'evoluzione strutturale e/o congiunturale dei settori industriali interessati comporti a un momento dato la necessità di stanziamenti supplementari, le risorse necessarie vengano reperite tramite un maggiore ricorso alle riserve della CECA, attualmente dell'ordine di 730.000.000 ecu, senza con questo rimettere in discussione la garanzia dei prestiti in corso;
16. ricorda che la Corte dei conti deve presentare una relazione speciale sul futuro della CECA e si riserva di rivedere la propria posizione alla luce delle considerazioni che vi saranno formulate;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione in materia al Consiglio, alla Commissione, al Comitato consultivo CECA e ai governi degli Stati membri.

## 16. Aiuti alla costruzione navale \*

### PROPOSTA DI DIRETTIVA SEC(92)0991 — C3-0238/92

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la settima direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE(\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Primo considerando*

considerando che l'industria della costruzione navale è una componente di rilievo per lo sviluppo strutturale della zona costiera dei territori dell'ex Repubblica democratica tedesca,

considerando che il **mantenimento dell'industria della costruzione navale quale unica industria sviluppata è vitale** per lo sviluppo strutturale della zona costiera dei territori dell'ex Repubblica democratica tedesca,

(Emendamento n. 2)

*Considerando secondo bis (nuovo)*

**considerando, inoltre, che quella della costruzione navale è un'industria che nell'intera Comunità ha subito una forte riduzione produttiva e occupazionale, pur rimanendo un'industria importante che la stessa Comunità ha recentemente posto al centro di un programma di ristrutturazione e sviluppo armonico; che per queste ragioni gli interventi nei confronti dei cantieri navali dei territori dei nuovi Länder tedeschi devono in ogni caso tenere conto delle conseguenze sull'intera industria comunitaria del settore, oltre che delle esigenze della concorrenza sul mercato internazionale,**

(\*) G.U. n. C 155 del 20.6.1992, pag. 20.

Giovedì 9 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

*Terzo considerando*

considerando che d'altro lato per tutelare la concorrenza l'industria della costruzione navale di queste regioni deve contribuire in misura significativa alla riduzione delle capacità eccedentarie che in tutto il mondo impediscono un rapido ripristino delle normali condizioni di mercato per la cantieristica,

considerando che d'altro lato per tutelare la concorrenza l'industria della costruzione e riparazione navale di queste regioni deve contribuire in misura significativa alla riduzione delle capacità eccedentarie che in tutto il mondo impediscono un rapido ripristino delle normali condizioni di mercato per la cantieristica,

(Emendamento n. 4)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che altri cantieri comunitari, in particolare quelli che si occupavano prevalentemente di commesse militari e non mercantili, sono stati altrettanto colpiti dal crollo delle ordinazioni a causa della demilitarizzazione dell'Europa, la quale, per quanto estremamente positiva, ha tuttavia minacciato l'occupazione di numerosi lavoratori europei operanti o aventi operato nell'industria degli armamenti;**

(Emendamento n. 5)

*Considerando terzo ter (nuovo)*

**considerando la necessità di garantire che interventi straordinari e transitori rimangano rigorosamente nei limiti dei territori dei nuovi Länder e non creino situazioni di favore nel resto del paese,**

(Emendamento n. 6)

*Considerando terzo quater (nuovo)*

**considerando che le norme transitorie proposte per l'industria cantieristica del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca decadranno alla data di scadenza della settima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1990 o comunque al più tardi il 31 dicembre 1993,**

(Emendamento n. 7)

**ARTICOLO 2***Articolo 10 bis, paragrafo 1 (direttiva 90/684/CEE)*

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 6 e 7, il capitolo II della presente direttiva non è applicabile alle attività di costruzione e di trasformazione navale di cantieri ubicati e operanti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca alla data del 30 ottobre 1990.

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 3, 5, 6 e 7, il capitolo II della presente direttiva non è applicabile alle attività di costruzione e di trasformazione navale di cantieri ubicati e operanti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca alla data del 30 ottobre 1990.

Giovedì 9 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 8)

## ARTICOLO 2

*Articolo 10 bis, paragrafo 2, primo trattino (direttiva 90/684/CEE)*

- l'aiuto volto ad agevolare la continuazione delle attività dei cantieri durante il periodo in questione per ciascuno dei cantieri predetti non superi *un massimale del 36% del fatturato calcolato triplicando il fatturato standard annuale di costruzione e di trasformazione navale del cantiere previa ristrutturazione*. Tale aiuto deve essere pagato entro il 31 dicembre 1993;
- l'aiuto volto ad agevolare la continuazione delle attività dei cantieri durante il periodo in questione per ciascuno dei cantieri predetti non superi **di tre volte il tasso percentuale per il 1992 e di due volte il tasso percentuale per il 1993 fissati quali massimali per l'industria comunitaria nel suo complesso dalla settima direttiva del Consiglio in data 21 dicembre 1990**. Tale aiuto deve essere pagato entro il 31 dicembre 1993;

(Emendamento n. 9)

## ARTICOLO 2

*Articolo 10 bis, paragrafo 2, trattino secondo bis (nuovo) (direttiva 90/684/CEE)*

- **non siano ammesse ulteriori riconversioni nei cantieri attualmente impegnati nella riparazione e nella trasformazione navale.**

(Emendamento n. 10)

## ARTICOLO 2

*Articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo trattino (direttiva 90/684/CEE)*

- il governo tedesco si impegna a effettuare in conformità del calendario approvato dalla Commissione e comunque non oltre il 31 dicembre 1995 un'effettiva e irreversibile chiusura di capacità di costruzione navale in questi territori pari al **40% netto** rispetto alla capacità di costruzione navale di 545.000 tsl esistente al 3 ottobre 1990;
- il governo tedesco si impegna a effettuare in conformità del calendario approvato dalla Commissione e **basato su riduzioni graduali**, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, un'effettiva e irreversibile chiusura di capacità di costruzione navale in questi territori pari al **55% netto** rispetto alla capacità di costruzione navale di 545.000 tsl esistente al 3 ottobre 1990;

(Emendamento n. 11)

## ARTICOLO 2

*Articolo 10 bis, paragrafo 2, trattino quarto bis (nuovo) (direttiva 90/684/CEE)*

- **i cantieri comunitari che in passato si sono occupati principalmente di costruzioni militari e non mercantili e cui non è stato consentito l'accesso al Fondo d'intervento e all'aiuto alla produzione della cantieristica a seguito di precedenti accordi volti a ridurre la capacità, debbono ora poter accedere agli aiuti alla produzione e di altro carattere su base paritetica con tutti gli altri cantieri della Comunità europea. La Commissione deve negoziare in tal senso con gli Stati membri interessati.**

Giovedì 9 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 12)

**ARTICOLO 2***Articolo 10 bis, paragrafo 3, secondo comma (nuovo) (direttiva 90/684/CEE)***Il mancato rispetto delle condizioni fissate al paragrafo precedente crea l'obbligo di restituire l'aiuto concesso.**

(Emendamento n. 13)

**ARTICOLO 2 BIS (nuovo)****Articolo 2 bis****All'articolo 10 della direttiva 90/684/CEE è aggiunto il seguente nuovo articolo 10 ter:****«Articolo 10 ter****Sulla base dei programmi di ristrutturazione di cui all'articolo precedente e in considerazione della grave situazione socio-economica esistente nei territori dei nuovi Länder della RFG, la Commissione deve utilizzare tutti gli strumenti specifici (RENAVAL) e generali (fondi strutturali) e deve adoperarsi presso il Consiglio perché siano superate le resistenze fraposte da alcuni Stati membri e siano decisi rapidamente «gli interventi di sostegno» proposti già nel 1987 nel settore dei cantieri navali.»****RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0250/92****Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la settima direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (SEC(92) 0991) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio (C3-0238/92),
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-0250/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 155 del 20.6.1992, pag. 20.

---

**Giovedì 9 luglio 1992**

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 9 luglio 1992

**ELENCO DEI PRESENTI****Seduta del 9 luglio 1992**

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONY, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOISSIÈRE, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOMBO, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRÉMION, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLAND, GALLENZI, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GREMETZ, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, LATAILLADE, LAUGA, LEHIDEUX, LEMMER, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, MELIS, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MITOLO, MOORHOUSE, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOSTLANDER, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, PUERTA, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFARIN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RIBEIRO, RINSCH, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAMOULIS, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVÉ, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERHAGEN, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WURTH-POLFER, WYNN, ZAVVOS.

*Osservatori dell'ex RDT*

BEREND, BOTZ, GÖPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KOSLER, KREHL, MEISEL, ROMBERG, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Giovedì 9 luglio 1992

## ALLEGATO

## Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = favorevoli

(—) = contrari

(O) = astensioni

*Discussioni su problemi d'attualità**Risoluzione comune sul Sudafrica**Insieme*

(+)

AINARDI, ALAVANOS, von ALEMANN, ALEXANDRE, AMARAL, AMENDOLA, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, AVGERINOS, BALFE, BARTON, BARZANTI, BELO, BETTINI, BLANEY, BOISSIÈRE, BRITO, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DENYS, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FITZSIMONS, FORD, FRÉMION, FRIMAT, GALLAND, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, HAPPART, HARRISON, HUME, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, KOFOED, KUHN, LALOR, LANE, LANNOYE, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PERY, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRICE, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RIBEIRO, ROGALLA, ROSMINI, ROTH, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLECHTER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STAES, TITLEY, TRIVELLI, TSIMAS, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(—)

ALBER, BANOTTI, BEAZLEY P., BÖGE, BORGIO, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, DILLEN, ELLES, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FONTAINE, FUNK, GRUND, GUILLAUME, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ch., JAKOBSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LACAZE, LAGAKOS, LANGENHAGEN, LANGES, LAUGA, LEHIDEUX, LE PEN, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, McCARTIN, McMILLAN-SCOTT, MARCK, MARLEIX, MENRAD, MOORHOUSE, NAVARRO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PATTERSON, PIRKL, PISONI F., POMPIDOU, PRAG, PRONK, PROUT, RAWLINGS, REDING, ROVSING, SARLIS, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, VERHAGEN, VERWAERDE, van der WAAL.

(O)

FITZGERALD, LATAILLADE.

*Risoluzione comune sulla Bosnia-Erzegovina**Insieme*

(+)

ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDREWS, ARCHIMBAUD, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BLANEY, BÖGE, BOISSIÈRE, BROK, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATHERWOOD, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DINGUIRARD, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIMAT, FUNK, GALLAND, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HUME, INGLEWOOD, JACKSON Ch., JAKOBSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, KUHN, LACAZE, LALOR, LANE, LANGENHAGEN,

Giovedì 9 luglio 1992

LANGES, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MUNTINGH, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERY, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POMPIDOU, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REDING, ROGALLA, ROSMINI, ROVSING, SCHLECHTER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAES, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, UKEIWÉ, VANDEMEULEBROUCKE, VEIL, VERHAGEN, VERWAERDE, van der WAAL, von WECHMAR, WIJSENBECK, WOLTJER.

(—)

AINARDI, ANASTASSOPOULOS, AVGERINOS, BOWE, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DAVID, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, ELMALAN, GERAGHTY, GLINNE, HARRISON, HUGHES, LAGAKOS, LIVANOS, LOMAS, McGOWAN, McMAHON, MAIBAUM, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DA SILVA, NEWMAN, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PONS GRAU, RAMÍREZ HEREDIA, RIBEIRO, ROSSETTI, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU, SARIDAKIS, SARLIS, SCHWARTZENBERG, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STAVROU, TRIVELLI, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VITTINGHOFF, von der VRING, WILSON, WYNN, ZAVVOS.

(O)

COLOM I NAVAL, MARTIN D., PRAG, SANZ FERNÁNDEZ, VERBEEK.

*Risoluzione (B3-0963/92) sul Salvador*

*Insieme*

(+) )

AINARDI, ALAVANOS, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDREWS, ARCHIMBAUD, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BLANEY, BÖGE, BOISSIÈRE, BOWE, van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIARD, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIMAT, FUNK, GALLAND, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JAKOBSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, KUHN, LACAZE, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LINKOHR, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, McCARTIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERY, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, REDING, RIBEIRO, ROSMINI, ROTH, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLECHTER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TSIMAS, UKEIWÉ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERHAGEN, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WIJSENBECK, WOLTJER, WYNN.

(—)

TELKÄMPER, VERBEEK.

Giovedì 9 luglio 1992

*Risoluzione (B3-1044/92) su Timor**Insieme*

( + )

AINARDI, ALAVANOS, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDREWS, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BLANEY, BÖGE, BOISSIÈRE, BORGO, BOWE, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATHERWOOD, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIRARD, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIMAT, FUNK, GALLAND, GASOLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JAKOBSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, KUHN, LACAZE, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LINKOHR, LOMAS, LUCAS PIRES, McCARTIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERY, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, REDING, RIBEIRO, ROSMINI, ROTH, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLECHTER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STAES, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TSIMAS, UKEIWÉ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERHAGEN, VITTINGHOFF, van der WAAL, von WECHMAR, WIJSENBECK, WOLTJER, WYNN.

( O )

CHEYSSON, HABSBERG.

*Risoluzione (B3-1002/92) sugli ostaggi ebrei in Libano**Insieme*

( + )

AINARDI, ALAVANOS, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANDREWS, ARCHIMBAUD, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BÖGE, BOISSIÈRE, BORGO, BOWE, van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIRARD, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIMAT, FUNK, GALLAND, GARCÍA AMIGO, GASOLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JAKOBSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, KUHN, LACAZE, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LINKOHR, LO GIUDICE, McCARTIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERY, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POMPIDOU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, REDING, RIBEIRO, ROSMINI, ROTH, ROUMELIOTIS, ROVSING, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TSIMAS, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERHAGEN, VITTINGHOFF, van der WAAL, von WECHMAR, WIJSENBECK, WOLTJER, WYNN.

Giovedì 9 luglio 1992

*Risoluzione (B3-0937/92) sulla Presidenza britannica**Insieme*

( + )

BARRERA I COSTA, ELMALAN, EPHREMIDIS, GRUND, ROGALLA, SCHÖNHUBER, WETTIG.

( — )

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BEUMER, BINDI, BLAK, BLOT, BÖGE, BOISSIÈRE, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DE GIOVANNI, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLAND, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GAWRONSKI, GERAGHTY, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JENSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LEHIDEUX, LEMMER, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McIntOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARTIN D., MARTINEZ, MEBRAK-ZAÏDI, MELANDRI, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MUNTINGH, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, RØNN, ROTH, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSÉN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERHAGEN, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WHITE, WILSON, WYNN, ZAVVOS.

( 0 )

BJØRNVIK, BONDE, CHRISTENSEN I., SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, VAN HEMELDONCK.

*Risoluzione comune sulla dimensione sociale del mercato interno**Insieme*

( + )

ADAM, ALEXANDRE, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BELO, BETTINI, BLAK, BÖGE, van den BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FALCONER, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HOFF, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KUHN, LANNOYE, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONESTA, ONUR, PETER, PETERS, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PORRAZZINI, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RØNN, ROGALLA, ROTH, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SIMPSON B., SMITH A., STAES, STEVENSON, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE,

Giovedì 9 luglio 1992

VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VITTINGHOFF, von der VRING, WETTIG, WHITE, WILSON, WYNN.

(—)

ALBER, von ALEMANN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BLOT, BROK, CASSIDY, CATHERWOOD, COONEY, CORNELISSEN, COX, DALSSASS, de VRIES, DILLEN, ESTGEN, FONTAINE, FRIEDRICH, GALLAND, GARCÍA AMIGO, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LANGENHAGEN, LARIVE, LEHIDEUX, LEMMER, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, MAHER, MALANGRÉ, MARCK, MENRAD, NEUBAUER, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, O'HAGAN, OOSTLANDER, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PLUMB, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, RAWLINGS, RINSCHÉ, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SELIGMAN, SIMMONDS, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, VOHRER, ZAVVOS.

(O)

CHANTERIE, CUSHNAHAN, ELMALAN, SCHWARTZENBERG.

---

*Relazione Pasty (A3-0248/92)*

*(Emendamento n. 1)*

(—)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BÖGE, BROK, CASSIDY, CORNELISSEN, DALSSASS, ESTGEN, FONTAINE, FRIEDRICH, GARCÍA AMIGO, GÖRLACH, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LANGENHAGEN, LANGES, LEMMER, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, MALANGRÉ, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, ONUR, OOSTLANDER, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., PRAG, PRICE, PROUT, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, SÄLZER, SCHINZEL, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TOPMANN, TURNER.

(—)

von ALEMANN, ALEXANDRE, AMENDOLA, ARCHIMBAUD, BARTON, BARZANTI, BELO, BETTINI, BLAK, BLOT, BONDE, van den BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DELCROIX, DESAMA, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FALCONER, FAYOT, FORD, FRIMAT, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GOEDMAKERS, GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HOLZFUSS, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAHER, MAIBAUM, MARLEIX, MELANDRI, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, PARTSCH, PASTY, PETERS, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PORRAZZINI, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RØNN, ROGALLA, ROTH, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIMPSON B., SMITH A., STAES, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, UKIEWÉ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WETTIG, WHITE, WIJSENBEK, WYNN.

(O)

BARRERA I COSTA, LULLING.

*(Emendamento n. 2)*

(—)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, BARRERA I COSTA, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BÖGE, BROK, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CORNELISSEN, DALSSASS, ESTGEN, FONTAINE, FRIEDRICH, GARCÍA AMIGO, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LANGENHAGEN, LANGES, LEMMER, LUSTER, McCARTIN,

Giovedì 9 luglio 1992

McINTOSH, MALANGRÉ, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, ONUR, OOSTLANDER, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., PRAG, PRICE, PROUT, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROTHE, ROTHLEY, SÄLZER, SCHLEICHER, SIMMONDS, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TOPMANN, TURNER.

(—)

von ALEMANN, ALEXANDRE, AMENDOLA, BARTON, BARZANTI, BELO, BETTINI, BLAK, BLOT, BONDE, van den BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAUDRON, CECI, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DELCROIX, DESAMA, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FALCONER, FAYOT, FORD, FRIMAT, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HOLZFUSS, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, LEHIDEUX, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAHER, MAIBAUM, MELANDRI, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, PARTSCH, PASTY, PETERS, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PORRAZZINI, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RØNN, ROGALLA, ROTH, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIMPSON B., SMITH A., STAES, STAVROU, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WYNN.

(O)

GÖRLACH, LULLING.

---

*Relazione Donnelly (A3-0250/92)*

*(Risoluzione legislativa)*

(+)

ALBER, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BÖGE, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DELCROIX, DESAMA, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER, FAYOT, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FRIMAT, GALLAND, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LA PERGOLA, LARIVE, LEMMER, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, NEWENS, NEWMAN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOSTLANDER, PARTSCH, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PROUT, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROTH, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIMPSON B., STAES, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TURNER, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VITTINGHOFF, von der VRING, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WYNN.

(—)

von ALEMANN, BEUMER, BJØRNVIG, BLAK, BONDE, CHRISTENSEN I., HOLZFUSS, JENSEN, NIELSEN, RØNN, von WECHMAR.

(O)

SMITH A..

Venerdì 10 luglio 1992

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 10 LUGLIO 1992**

(92/C 241/05)

**PARTE I****Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH***Presidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli onn.:

— McMahon, il quale chiede quale sia stata la decisione presa dall'Ufficio di presidenza ampliato nella riunione di ieri in merito alle 17 interrogazioni che non erano state iscritte per il tempo delle interrogazioni di mercoledì; segnala inoltre che un articolo del quotidiano «The Guardian» annuncia che il governo del Regno Unito intende bloccare la politica sociale della Comunità (il Presidente risponde di non aver letto «The Guardian» questa mattina; per quanto riguarda le 17 interrogazioni dichiara che l'Ufficio di presidenza ampliato ha confermato la sua decisione dichiarandole irricevibili);

— Lane, che ritorna sulla reiezione dei considerando H e I della proposta di risoluzione su Sellafield (parte prima, punto 14);

— Nielsen, sulle dichiarazioni di voto scritte sulla relazione Donnelly (A3-0250/92) (parte prima, punto 35);

— Cox, in merito alla discussione sul Sudafrica (parte prima, punto 4);

— Wynn, il quale, tornando sull'intervento dell'on. McMahon, chiede quale sia la sorte riservata alle 17 interrogazioni (il Presidente ripete che sono state dichiarate irricevibili ma che potranno essere ripresentate per la prossima tornata).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli onn.:

— Falconer, il quale, ricordando la richiesta da lui formulata ieri sulla trasmissione al Parlamento da parte del Consiglio del progetto di convenzione sul controllo delle frontiere esterne (parte prima, punto 33), chiede se l'Ufficio di presidenza ampliato ha già affrontato il problema (il Presidente risponde che l'Ufficio di presidenza ampliato non si è riunito questa mattina ma che la richiesta sarà trasmessa al Consiglio);

— Colom i Naval, per chiedere che i gruppi politici possano disporre entro il 16 ottobre degli emendamenti al bilancio in tutte le versioni linguistiche (il Presidente risponde che ieri sera l'Ufficio di presidenza ampliato ha deciso in tal senso).

**2. Presentazione di documenti**

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio:

aa) richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta relativa a una risoluzione concernente un programma comunitario di politica e di azione in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile (COM(92)0023 — C3-0240/92)

deferimento

merito: AMBI

parere: AGRI, ECON, ENER, TRAS

base giuridica: Art. 130 S CEE

— Proposta concernente una direttiva riguardante la tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza (COM(92)0011 — C3-0276/92 — SYN 411)

deferimento

merito: AMBI

parere: ECON, GIUR

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Proposta concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 3687/91 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (COM(92)0213 — C3-0292/92)

deferimento

merito: AGRI

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente una decisione che autorizza la Commissione ad indennizzare la Banca europea per gli investimenti per le perdite connesse al finanziamento di progetti in alcuni paesi al di fuori della Comunità (COM(92)0242 — C3-0293/92)

deferimento

merito: BILA

parere: ECON, RELA

base giuridica: Art. 235 CEE

Venerdì 10 luglio 1992

— Proposta concernente una decisione relativa alla conclusione del protocollo di modifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (COM(92)0243 — C3-0295/92)

deferimento  
merito: AGRI

base giuridica: Art. 43 CEE

ab):

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 08/92 da capitolo a capitolo all'interno della Sezione III — Commissione — parte A — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 (SEC(92)1111 — C3-0294/92)

deferimento  
merito: BILA

### 3. Calendario delle tornate per il 1993

Il Presidente comunica di aver ricevuto dall'Ufficio di presidenza ampliato il progetto di calendario delle tornate per il 1993. Le tornate sono previste:

- dall'11 al 15 gennaio
- dall'8 al 12 febbraio
- dall'8 al 12 marzo
- dal 19 al 23 aprile
- dal 24 al 28 maggio
- dal 21 al 25 giugno
- dal 12 al 16 luglio
- dal 13 al 17 settembre
- dall'11 al 15 ottobre
- dal 25 al 29 ottobre
- dal 15 al 19 novembre
- dal 13 al 17 dicembre

Il Presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti al suddetto calendario è fissato a giovedì 10 settembre, alle 12.00 e che la votazione si svolgerà nella tornata di settembre.

### 4. Adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (articolo 116 del regolamento) \*

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (COM(92)0155 — C3-0224/92)

che era stata deferita

- per il merito alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale,
- per parere, alla commissione per i bilanci.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM (92) 0155 — C3-0224/92:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1).

### 5. Gestione delle risorse della pesca (articolo 116 del regolamento) \*

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che modifica la decisione 89/631/CEE relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (COM(92)0150 — C3-0232/92)

che era stata deferita

- per il merito alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale,
- per parere, alla commissione per i bilanci.

PROPOSTA DI DECISIONE COM (92) 0150 — C3-0232/92:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 2).

### 6. Informatizzazione delle procedure veterinarie (progetto Shift) (articolo 116 del regolamento) \*

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (COM(92)0167 — C3-0237/92)

che era stata deferita

- per il merito alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori,
- per parere, alle commissioni per l'agricoltura e per i bilanci.

PROPOSTA DI DECISIONE COM (92) 0167 — C3-0237/92:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 3).

Venerdì 10 luglio 1992

## 7. Controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (articolo 116 del regolamento) \*

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 89/662/CEE relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (COM(92)0211 — C3-0239/92)

che era stata deferita per il merito alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM (92) 0211 — C3-0239/92:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 4).

## 8. Lamponi destinati alla trasformazione (votazione) \*

(Relazione senza discussione presentata dall'on. Simmonds, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che istituisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione (COM(92)0129 — C3-0213/92) (A3-0244/92).

Interviene l'on. Graefe zu Baringdorf, il quale, fondandosi sull'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, chiede il rinvio in commissione della relazione.

Intervengono su tale richiesta gli onn. Vázquez Fouz, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, e Verbeek.

Il Parlamento respinge la richiesta.

Interviene l'on. Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verde, il quale, richiamandosi all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, si oppone a una votazione senza discussione.

Intervengono, il relatore, gli onn. Graefe zu Baringdorf, sulla procedura, e von der Vring, relatore per parere della commissione per i bilanci, il quale chiede la rigorosa applicazione delle disposizioni del regolamento in materia.

Il Presidente segnala che l'opposizione deve provenire da almeno 23 deputati.

Constata che questo non è il caso e che l'opposizione non può dunque essere accolta. La richiesta è respinta.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92) 0129 — C3-0213/92:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 5).

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 5).

## 9. Produzione biologica di prodotti agricoli (discussione e votazione) \*

L'on. Verbeek illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (COM(92)0069 — C3-0119/92) (A3-0245/92), dopo essere tornato sull'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 2 (punto precedente) e aver comunicato che intendeva protestare per il modo in cui il Presidente conduceva i lavori.

Intervengono gli onn. Vohrer, relatore per parere della commissione per la protezione dell'ambiente, Funk, a nome del gruppo PPE, e il commissario vicepresidente Brittan.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

## VOTAZIONE

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (COM(92) 0069 — C3-0119/92:

*Emendamento approvato:* 1.

*Emendamento respinto:* 2.

Interviene la on. Van Dijk per segnalare che l'ultima versione neerlandese del regolamento del Parlamento non è disponibile in Aula (il Presidente risponde che si rimedierà a tale situazione).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 6).

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

### DICHIARAZIONE DI VOTO

Interviene l'on. Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verde.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 6).

## 10. Sicurezza delle installazioni nucleari (seguito della discussione)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione dell'on. Adam (A3-0227/92) (E' inclusa nella discussione l'interrogazione orale B3-0864/92).

Venerdì 10 luglio 1992

Interviene l'on. Desama, presidente della commissione per l'energia, il quale, sulla base dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento, chiede l'aggiornamento della discussione sulla relazione sollecitandone l'iscrizione all'ordine del giorno di lunedì 14 settembre.

Il Parlamento approva la richiesta.

### 11. Centro internazionale per la scienza e la tecnologia (discussione e votazione) \*

La on. Larive illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea di un accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale per la scienza e la tecnologia (COM(92)0190 — C3-236/92) (A3-0239/92).

#### PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

##### Vicepresidente

Intervengono la on. Goedmakers, a nome del gruppo socialista, e il commissario sig.ra Scrivener.

Interviene la relatrice, la quale chiede, sulla base dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, il rinvio in commissione della relazione.

Interviene l'on. Desama, presidente della commissione per l'energia, che appoggia la richiesta della relatrice.

Intervengono il commissario sig.ra Scrivener, la quale si impegna a fornire una risposta scritta alle domande della relatrice, e la on. Larive, che mantiene la sua richiesta di rinvio in commissione.

Il Parlamento approva la richiesta.

### 12. Studio del cervello (discussione e votazione)

L'on. Seligman illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sullo studio del cervello (A3-0222/92).

Intervengono gli onn. Bettini, per deplorare l'assenza di rappresentanti del Consiglio, Duarte Cendan, a nome del gruppo socialista, e il commissario sig.ra Scrivener.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

#### VOTAZIONE

*Emendamenti approvati:* 1, 2.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il relatore è intervenuto sugli emendamenti.

#### DICHIARAZIONE DI VOTO

Interviene l'on. Bettini, a nome del gruppo Verde.

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Sanz Fernández.

Il Parlamento approva la risoluzione (parte seconda, punto 7).

### 13. Protezione delle foreste (discussione e votazione) \*

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni.

L'on. Santos López illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (COM(91) 0431 — C3-0441/91) (A3-0242/92).

L'on. Valverde López illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (COM(91) 0431 — C3-0440/91) (A3-0223/92); interviene anche sulla relazione precedente in qualità di relatore per parere della commissione per la protezione dell'ambiente.

Intervengono gli onn. Görlach, a nome del gruppo socialista, Carvalho Cardoso, a nome del gruppo PPE, Vohrer, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Domingo Segarra, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Guillaume, a nome del gruppo ADE, Tauran, in sostituzione dell'on. Le Chevallier, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Vázquez Fouz, Saridakis, Partsch, Nianias, Cunha Oliveira, Sisó Cruellas, Díez de Rivera e il commissario sig.ra Scrivener.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

#### VOTAZIONE

a) A3-0242/92

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91)0431 — C3-0441/91:

*Emendamenti approvati:* 54, 55, 1 e 2 in blocco, 40, 41 e 42 in blocco, 3 — 16 in blocco, 43, 18, 49, 19, 20, 44 (prima parte), 21, 22-24 in blocco, 25, 26-29 in blocco, 30, 52 con VE, 31 e 32 in blocco, 46, 47, 33, 34, 35 e 36 in blocco, 37, 38;

Venerdì 10 luglio 1992

*Emendamenti respinti:* 50, 44 (seconda parte con VE), 51, 53, 39, 48;

*Emendamenti decaduti:* 17, 45.

*L'em. 44 è stato votato per parti separate (SOC):*

prima parte: fino a «di cui alla lettera b)»

seconda parte: resto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 8 a).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

*DICHIARAZIONI DI VOTO*

Intervengono gli onn. Raffin, a nome del gruppo Verde, e Cunha Oliveira.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 8 a).

b) A3-0223/92

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91)0431 — C3-0440/91:

*Emendamenti approvati:* 1-12 in blocco.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 8 b).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

*DICHIARAZIONE DI VOTO*

Interviene l'on. Raffin, a nome del gruppo Verde.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 8 b).

#### **14. Alimenti per animali (discussione e votazione) \***

La on. Ceci illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 74/63/CEE concernente le sostanze e i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (COM(91)0369 — C3-0427/91) (A3-0218/92).

PRESIDENZA DELLA ON. M. A. ISLER BEGUIN

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Delcroix, a nome del gruppo socialista, Valverde López, a nome del gruppo PPE, Lane, a nome del gruppo ADE, il commissario sig.ra Scrivener, che dichiara di poter accogliere l'emendamento 1 con la modifica seguente: «considerando che la Comunità europea deve applicare...*almeno* le stesse norme...», e Ceci, relatrice, che si dichiara d'accordo su tale modifica.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*VOTAZIONE*

PROPOSTA DI DIRETTIVA (COM(91) 0369 — C3-0427/91):

*Emendamenti approvati:* da 1 (modificato) a 5 in blocco.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 9).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 9).

#### **15. Trasporti aerei (discussione e votazione) \***

L'on. Jarzembowski illustra la seconda relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (COM(91)0272 — C3-0313/91) (A3-0221/92).

Interviene il commissario vicepresidente Brittan.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*VOTAZIONE*

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (COM(91) 0772 — C3-0313/91):

*Emendamenti approvati:* 1-3 in blocco.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 10).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 10).

#### **16. Sede dell'Agenzia europea dell'ambiente (articolo 41 del regolamento) (discussione e votazione)**

L'ordine del giorno reca la proposta di risoluzione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla sede dell'Agenzia europea dell'ambiente (B3-0928/92).

Intervengono gli onn. Jensen, a nome del gruppo socialista, Habsburg, a nome del gruppo PPE, Vohrer, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Amendola, a nome del gruppo Verde, Cabezón Alonso, e il commissario sig.ra Scrivener.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Venerdì 10 luglio 1992

**VOTAZIONE***Emendamento approvato: 1.*

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

**DICHIARAZIONE DI VOTO**

Interviene l'on. Price.

Con AN (SOC) il Parlamento approva la risoluzione.

Votanti: 20  
Favorevoli: 20  
Contrari: 0  
Astenuiti: 0.

(vedi parte seconda, punto 11).

**17. Valutazione dell'impatto ambientale (discussione)**

La on. Caroline Jackson svolge l'interrogazione orale con discussione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, alla Commissione, sulla direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (B3-0865/92).

Il commissario sig.ra Scrivener risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Pollack, a nome del gruppo socialista, Kellett-Bowman, a nome del gruppo PPE, Cox, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Amendola, a nome del gruppo Verde, Green, Caroline Jackson, il commissario sig.ra Scrivener, gli onn. Caroline Jackson, Patterson e il commissario sig.ra Scrivener.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

**18. Riunione dei sette paesi più industrializzati a Monaco**

L'ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione sulla riunione dei sette paesi più industrializzati a Monaco di Baviera.

Interviene l'on. Vohrer, il quale chiede, sulla base dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento, l'aggiornamento di tale punto alla prossima tornata, chiedendo in particolare che la dichiarazione venga fatta da un commissario presente a Monaco.

Su tale richiesta interviene la on. Roth.

Con VE il Parlamento respinge la richiesta.

Il commissario vicepresidente Brittan fa la dichiarazione.

La Presidenza comunica non essere stata presentata alcuna richiesta di far seguire la dichiarazione da una discussione.

Intervengono per rivolgere domande alla Commissione, sulla base dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, gli onn. Roth e Seligman.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde alle domande.

La on. Roth interviene sulle risposte della Commissione.

**19. PERIFRA II**

Il commissario sig.ra Scrivener fa una dichiarazione su PERIFRA II.

La Presidenza comunica che il gruppo socialista ha chiesto, sulla base dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento, che la dichiarazione sia seguita da una discussione.

Il Parlamento accoglie la richiesta.

Su proposta della Presidenza, il termine per la presentazione di proposte di risoluzione è fissato a giovedì 10 settembre, alle 12.00, e il termine per la presentazione di emendamenti a dette proposte di risoluzione a lunedì 14 settembre, alle 19.00.

Intervengono nella discussione gli onn. David, a nome del gruppo socialista, e Ford.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

**20. Composizione delle commissioni e delegazioni interparlamentari**

Su richiesta dei gruppi Verde e per la sinistra unitaria, il Parlamento ratifica la nomina dei seguenti deputati nei seguenti organi parlamentari:

- commissione per le relazioni economiche esterne: on. Archimbaud,
- commissione per la cultura: on. Cingari, in sostituzione dell'on. Imbeni,
- delegazione interparlamentare per le relazioni con i paesi dell'America del Sud: on. Cingari.

**21. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 65 del regolamento)**

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento, la Presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo:

| N. del documento | Autore | Firme |
|------------------|--------|-------|
| 3/92             | Ford   | 4     |

Venerdì 10 luglio 1992

## **22. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta**

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

## **23. Calendario delle prossime sedute**

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 14 al 18 settembre 1992.

## **24. Interruzione della sessione**

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

*(La seduta termina alle 13.00)*

---

Enrico Vinci  
*Segretario generale*

---

Venerdì 10 luglio 1992

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

**1. Adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (articolo 116 del regolamento) \*****PROPOSTA DI REGOLAMENTO (COM(92)0155 — C3-0224/92)**

**Proposta di regolamento del Consiglio recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura**

La proposta è stata approvata.

---

**2. Gestione delle risorse della pesca (Articolo 116 del regolamento) \*****PROPOSTA DI DECISIONE (COM(92)0150 — C3-0232/92)**

**Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 89/631/CEE relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca**

La proposta è stata approvata.

---

**3. Informatizzazione delle procedure veterinarie (progetto Shift) (Articolo 116 del regolamento) \*****PROPOSTA DI DECISIONE (COM(92)0167 — C3-0237/92)**

**Proposta di decisione del Consiglio relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE**

La proposta è stata approvata.

---

**4. Controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (Articolo 116 del regolamento) \*****PROPOSTA DI DIRETTIVA (COM(92)0211 — C3-0239/92)**

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/662/CEE relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno**

La proposta è stata approvata.

---

Venerdì 10 luglio 1992

**5. Lamponi destinati alla trasformazione \*****PROPOSTA DI REGOLAMENTO (COM(92) 129 — C3-213/92)**

La proposta è stata approvata.

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0244/92**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 0129) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0213/92),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0244/92),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente relazione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. C 113 dell'1.5.1992, pag. 8.

**6. Produzione biologica di prodotti agricoli \*****PROPOSTA DI REGOLAMENTO (COM(92)0069 — C3-0119/92)**

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

La proposta è stata approvata con la seguente modifica:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

**ARTICOLO UNICO**

*Articolo 11, paragrafo 6, lettera a), secondo trattino (regolamento (CEE) n. 2092/91)*

— *tre* anni dopo la concessione. Essa può essere rinnovata solamente qualora, nonostante le richieste

— *due* anni dopo la concessione. Essa può essere rinnovata solamente qualora, nonostante le richieste

(\*) G.U. n. C 74 del 25.3.1992, pag. 9.

Venerdì 10 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

presentate dagli operatori alle autorità del paese terzo, quest'ultimo non abbia avviato la procedura per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

presentate dagli operatori alle autorità del paese terzo, quest'ultimo non abbia avviato la procedura per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0245/92**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0069) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0119/92),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0245/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 74 del 25.3.1992, pag. 9.

**7. Studio del cervello****RISOLUZIONE A3-0222/92****Risoluzione sullo studio del cervello**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Duarte Cendan sullo studio del cervello (B3-1505/91),
- visto il suo parere sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della biomedicina e della sanità (1990-1994) <sup>(1)</sup>,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 19 del 28.1.1991, pag. 110.

Venerdì 10 luglio 1992

- vista la decisione del Consiglio relativa a un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle biotecnologie (1990-1994) <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3-0222/92),
- A. considerando che le ricerche sul cervello, oltre a consentire una migliore conoscenza del comportamento umano, possono fornire cure per malattie per le quali non si conoscono ancora trattamenti efficaci (schizofrenia, epilessia, morbi di Alzheimer e di Parkinson, depressione, nevrosi, diversi tipi di paralisi ecc.),
- B. considerando che tali malattie si possono verificare con maggiore frequenza in età avanzata ovvero a seguito di stress o incidenti, fattori questi in aumento,
- C. considerando inoltre che è necessario trovare rimedio sia alle nuove forme di tossicodipendenza che a quelle tradizionali (alcool, tabacco, ecc.),
- D. considerando che in Europa tali malattie incidono nella misura del 20% sulle spese sanitarie,
- E. considerando che i progressi nella ricerca neuroscientifica, come la recente scoperta di metodi per la coltura di cellule nervose, nonché le nuove tecniche diagnostiche come la tomografia a emissione di positroni ad alta definizione (PET) e la risonanza nucleare magnetica (RNM) saranno in grado di fornire prevenzione e terapie migliori nelle patologie della mente,
- F. considerando che tale ricerca avrà un considerevole impatto positivo sui malati e sull'industria farmaceutica specializzata,
- G. considerando che si possono prevedere un certo numero di progressi da parte della ricerca interdisciplinare sull'apprendimento e la memoria e in generale per quanto riguarda le scienze cognitive e l'intelligenza artificiale,
- H. considerando che il 25 luglio 1989 gli Stati Uniti hanno ufficialmente dichiarato gli anni Novanta il «decennio del cervello»,
- I. considerando che il 23 settembre 1992, sotto il patrocinio della Commissione delle Comunità, sarà inaugurato il decennio europeo della ricerca sul cervello,
1. invita la Commissione e il Consiglio a stabilire un programma specifico sullo studio del cervello, nell'ambito del quarto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, per promuovere la comprensione del cervello e individuare applicazioni tecniche come anche per consentire la prevenzione e il trattamento delle malattie neurologiche e mentali, ivi comprese proposte concernenti:
- a) la creazione di istituti europei aperti per il coordinamento R&S e la formazione in tutti gli aspetti della ricerca sul cervello e delle scienze collegate, nonché per la relativa applicazione multiindustriale,
  - b) la creazione di una rete di comunicazione comunitaria ad alta velocità e precisione fra i laboratori neuroscientifici e i centri neurologici e psichiatrici di ricerca clinica della Comunità,
  - c) la costituzione di una banca medica comune di dati clinici e neuro-imaging,
  - d) la creazione di biblioteche di dati liberamente accessibili;
  - e) la concessione di crediti a basso interesse e di sovvenzioni per l'acquisizione di mezzi tecnici in ordine all'allestimento di laboratori,
  - f) l'accesso e l'uso su larga scala di alta tecnologia, costosa o planetaria, come la PET e la RNM, e l'utilizzo in comune di attrezzature onerose per lo sviluppo di sostanze chimiche speciali da parte di ricercatori europei,

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 267 del 24.9.1991, pag. 25.

Venerdì 10 luglio 1992

- g) la creazione di specifiche linee di credito per incoraggiare e assistere i produttori di attrezzature per analisi e indagini al fine di promuovere la ricerca precompetitiva fra le imprese,
  - h) l'appoggio all'industria farmaceutica per il coordinamento della ricerca connessa con i prodotti avanzati utili nel campo della neurologia e della psichiatria,
  - i) la ricerca comunitaria per lo sviluppo di nuove tecniche e tecnologie neuroscientifiche, comprese le tecnologie non mediche, come la modellazione su calcolatore,
  - j) l'accesso congiunto o comune a centri di ricerca su animali appartenenti a specie rare o non comuni, in caso di assoluta necessità, al fine di evitare i doppioni e il ricorso inutile a queste specie, senza provocare sofferenze a questi animali,
  - k) sovvenzioni per incrementare la mobilità degli scienziati, per lo scambio di idee, capacità tecniche e strategie di ricerca fra i laboratori nella Comunità,
  - l) borse di studio per la formazione di giovani scienziati,
  - m) contatti con altri paesi non comunitari, in particolare con l'EFTA e la Comunità di Stati indipendenti,
  - n) contatti fra le reti europee definite nella presente relazione e i centri degli Stati Uniti e, qualora risultino interessanti, di Giappone, Argentina, Canada, ecc.
  - o) la creazione di un premio europeo annuale per importanti risultati o scoperte nel campo delle neuroscienze;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

## 8. Protezione delle foreste \*

### a) PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91)0431 — C3-0441/91

#### Proposta di regolamento del Consiglio concernente la protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE(\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 54)

*Nuovo considerando prima del primo considerando*

**considerando che nel quadro di una riforma della politica forestale comunitaria si dovrebbero raccomandare norme applicative della legislazione sul rimboschimento negli Stati membri miranti ad ottenere popolazioni boschive di origine esclusivamente locale oppure popolazioni preboschive o pioniere che portino allo stesso risultato; che piantagioni di alberi esotici (ad esempio specie di eucalipto) dovrebbero essere consentite soltanto laddove non soppiantino popolazioni boschive locali, non rovinino l'equilibrio idrico o non provochino fenomeni erosivi;**

(\*) G.U. n. C 312 del 3.12.1991, pag. 7.

Venerdì 10 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 55)

*Nuovo considerando bis prima del primo considerando*

considerando che con gli incendi appiccati ai boschi ci si prefigge spesso di distruggere superfici boschive per poterle poi utilizzare altrimenti, ad esempio per aree edificabili o industriali, a scopi turistici, ma anche per ricavarne nuovi pascoli; per impedirlo si raccomanda agli Stati membri di statuire per legge che dovunque sia esistito un bosco sia consentito solo un intervento di rimboschimento;

(Emendamento n. 1)

*Secondo considerando*

considerando che la foresta contribuisce, pertanto, a proteggere e a sviluppare l'agricoltura e l'ambiente rurale, le cui condizioni d'esistenza possono essere ampiamente tributarie della presenza e del buono stato delle foreste circostanti;

considerando che la foresta contribuisce, pertanto, a proteggere e a sviluppare l'agricoltura, **l'allevamento del bestiame** e l'ambiente rurale, le cui condizioni d'esistenza possono essere ampiamente tributarie della presenza e del buono stato delle foreste circostanti;

(Emendamento n. 2)

*Considerando secondo bis (nuovo)*

considerando che la Comunità è altamente deficitaria in ordine ai prodotti forestali e che l'espansione della superficie boschiva è auspicabile anche in aree finora considerate agricole, come raccomanda la nuova PAC;

(Emendamento n. 40)

*Considerando secondo ter (nuovo)*

considerando che, nonostante l'importanza delle foreste dal punto di vista agricolo, ambientale, climatico, ricreativo ecc., a tutt'oggi non esiste ancora una base giuridica specifica su cui fondare l'elaborazione di una politica forestale integrata della Comunità, ragion per cui gli stanziamenti destinati al suo finanziamento sono stati classificati come «stanziamenti non prioritari», nuocendo così all'efficacia dell'azione comunitaria per quanto riguarda la lotta contro gli incendi forestali;

(Emendamento n. 41)

*Considerando secondo quater (nuovo)*

considerando che a tal fine occorre che detto intervento rientri nel quadro della riforma dei Fondi strutturali, applicandosi ad esso le disposizioni previste per tali Fondi, sia sotto il profilo del funzionamento sia sotto quello del finanziamento, ai sensi del regolamento 2052/88 e delle sue eventuali modifiche, sempre al fine di sfruttare il nuovo approccio metodologico in materia di programmazione e di raddoppio dei Fondi strutturali nonché le aliquote più alte di finanziamento comunitario;

Venerdì 10 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 42)

*Considerando secondo quinquies (nuovo)*

**considerando che tutto quanto precede rappresenta soltanto un primo passo verso la costruzione di una strategia globale comunitaria nel settore forestale, che deve sfociare nell'istituzione di un Fondo forestale comunitario autonomo;**

(Emendamento n. 3)

*Terzo considerando*

considerando che queste funzioni della foresta, soprattutto nelle regioni meridionali della Comunità, sono vieppiù minacciate da incendi, che devastano ogni anno ampie superfici forestali;

considerando che queste funzioni della foresta, soprattutto nelle regioni meridionali della Comunità, sono vieppiù minacciate da incendi, che devastano ogni anno ampie superfici forestali **con un enorme impatto di natura economica, sociale, politica e ambientale;**

(Emendamento n. 4)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che in futuro è necessario evitare che gli incendi mettano in pericolo, o addirittura vanifichino, gli effetti di programmi e investimenti in corso ovvero in fase di programmazione nell'ambito dei quadri di sostegno e di altre iniziative comunitarie;**

(Emendamento n. 5)

*Considerando terzo ter (nuovo)*

**considerando che la Commissione dovrebbe verificare l'applicazione specifica del principio di un migliore utilizzo coordinato delle risorse dei vari Fondi strutturali per la protezione delle foreste contro gli incendi e le opportune azioni di rimboschimento al fine di assicurare la sopravvivenza degli ecosistemi in pericolo;**

(Emendamento n. 6)

*Quarto considerando*

considerando che la protezione delle foreste contro gli incendi assume un'importanza e un'urgenza particolari per la Comunità, la quale deve pertanto accrescere il proprio contributo agli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare detta protezione;

considerando che la protezione delle foreste contro gli incendi assume un'importanza e un'urgenza particolari per la Comunità, la quale deve pertanto accrescere il proprio contributo agli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare detta protezione, **tra i quali occorre includere l'informazione dell'opinione pubblica;**

(Emendamento n. 7)

*Considerando quarto bis (nuovo)*

**considerando che l'insieme dei problemi connessi agli incendi forestali impone un'intensa e coordinata attività**

Venerdì 10 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

di ricerca, non solo in merito alle modalità di protezione dei vari tipi di foresta contro tale flagello nonché ai metodi di prevenzione, individuazione e lotta contro gli incendi, ma anche in merito ai loro effetti sulle caratteristiche dei terreni, sulla riproduzione delle specie vegetali nonché sulla dinamica e sul ciclo degli incendi;

(Emendamento n. 8)

*Considerando quinto bis (nuovo)*

considerando che, affinché la silvicoltura possa costituire l'alternativa attuabile che si auspica per sostituire l'agricoltura eccedentaria secondo i principi stabiliti nell'ambito della riforma della PAC, è necessario prevedere una dotazione finanziaria sufficiente per le azioni volte a promuovere la protezione delle foreste contro gli incendi nonché il rimboschimento delle aree bruciate, dando la priorità alle specie autoctone;

(Emendamento n. 9)

*Considerando quinto ter (nuovo)*

considerando che la maggior parte degli incendi sono di origine dolosa oppure dovuti ad imprudenze ovvero a incidenti naturali,

(Emendamento n. 10)

*Considerando settimo bis (nuovo)*

considerando che una delle cause degli incendi boschivi è l'intento di commercializzare successivamente a basso prezzo il legname bruciato, e che per combattere tali moventi sarebbe opportuno promuovere una regolamentazione restrittiva a livello tanto nazionale quanto comunitario;

(Emendamento n. 11)

*Considerando settimo ter (nuovo)*

considerando che per aumentare l'efficacia dell'azione comunitaria è necessario stabilire uno stretto coordinamento con le azioni già avviate nello stesso ambito a livello nazionale, regionale e locale;

(Emendamento n. 12)

*Considerando settimo quater (nuovo)*

considerando che i piani di protezione prevederanno campagne d'informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale attraverso la scuola, gli organi d'informazione ed in particolare la televisione;

Venerdì 10 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 13)

*Considerando settimo quinquies (nuovo)*

**considerando che a tal fine, per garantire un'applicazione coordinata e sinergica delle differenti azioni, occorre prevedere il coinvolgimento diretto delle autorità regionali e locali competenti;**

(Emendamento n. 14)

*Ottavo considerando*

considerando che la creazione di una banca di dati a livello degli Stati membri e della Comunità può costituire uno strumento importante per migliorare il sistema di protezione delle foreste contro gli incendi;

considerando che la creazione di una banca di dati e **l'informazione dell'opinione pubblica** a livello degli Stati membri e della Comunità può costituire uno strumento importante per migliorare il sistema di protezione delle foreste contro gli incendi;

(Emendamento n. 15)

*Decimo considerando*

considerando che, per agevolare l'applicazione delle disposizioni previste, occorre instaurare fra gli Stati membri e la Commissione una stretta cooperazione che si può concretizzare *nel* Comitato permanente forestale,

considerando che, per agevolare l'applicazione delle disposizioni previste, occorre instaurare un regime di stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione che si può concretizzare **con la collaborazione del** Comitato permanente forestale, **che presenterà relazioni valutative alla Commissione,**

(Emendamento n. 16)

*Articolo 1, paragrafo 1*

1. Al fine di intensificare gli sforzi compiuti per il mantenimento e la sorveglianza degli ecosistemi forestali e la tutela del potenziale di produttività delle foreste a favore delle zone rurali, è istituita un'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi, appresso denominata «azione».

1. Al fine di intensificare gli sforzi compiuti per il mantenimento e la sorveglianza degli ecosistemi forestali e la tutela **della diversità biologica** e del potenziale di produttività delle foreste a favore delle zone rurali, è istituita un'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi, appresso denominata «azione».

(Emendamento n. 43)

*Articolo 1, paragrafo 2*

2. L'azione ha per obiettivo:

- la riduzione del numero di cause di incendio di foreste,
- la riduzione delle superfici colpite.

2. L'azione ha per obiettivo:

- **la prevenzione dei rischi di incendio,**
- la riduzione del numero di cause di incendio di foreste,
- la riduzione delle superfici colpite,

**nonché, a partire dal 1993:**

- **la lotta contro gli incendi,**
- **il rimboschimento delle superfici colpite,**
- **l'informazione del pubblico e la formazione degli agricoltori,**
- **la ricerca delle cause di incendio,**
- **il coordinamento delle politiche nazionali,**

Venerdì 10 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

**una volta assicurate le risorse finanziarie supplementari come specificato all'articolo 10, paragrafo 1.**

(Emendamento n. 18)

*Articolo 1, paragrafo 3, lettera a) trattini secondo bis e secondo ter (nuovi)*

- studi relativi alla struttura e alla dinamica degli incendi nonché ai loro effetti sul terreno e sulla vegetazione;
- studi sul rimboschimento delle aree incendiate, in particolare con specie autoctone di più difficile combustione;

(Emendamento n. 49)

*Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), trattino secondo quater (nuovo)*

- **valutazione dell'impatto di infrastrutture di protezione quali sentieri forestali, piste, punti d'acqua, nonché di operazioni di manutenzione e di prevenzione come il decespugliamento e la realizzazione di barriere,**

(Emendamento n. 19)

*Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)*

- |  |  |
|--|--|
| <p>b. la creazione o il miglioramento di sistemi di prevenzione, in particolare la creazione di infrastrutture di protezione, quali sentieri forestali, piste, punti d'acqua, laniere, decespugliamenti e fasce tagliafuoco nonché operazioni di manutenzione delle barriere, dei decespugliamenti e delle fasce tagliafuoco, effettuate nel quadro di una strategia globale di protezione delle foreste contro gli incendi;</p> | <p>b. la creazione o il miglioramento di sistemi di prevenzione, in particolare la creazione di infrastrutture di protezione, quali sentieri forestali, piste, punti d'acqua, laniere, decespugliamenti e fasce tagliafuoco nonché operazioni di manutenzione delle barriere, dei decespugliamenti e delle fasce tagliafuoco, effettuate nel quadro di una strategia globale di protezione delle foreste contro gli incendi, <b>ivi comprese le misure silvicole preventive;</b></p> |
|--|--|

(Emendamento n. 20)

*Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)*

- |  |  |
|--|--|
| <p>c) la creazione o il miglioramento di sistemi di sorveglianza, in particolare l'installazione di strutture di sorveglianza fisse o mobili e l'acquisto di materiale di comunicazione;</p> | <p>c) la creazione o il miglioramento di sistemi di sorveglianza e <b>di dissuasione</b>, in particolare <b>con pattuglie di pronto intervento, sia aeree che terrestri, al fine di identificare le cause degli incendi ed eventualmente catturare i responsabili;</b> l'installazione di strutture di sorveglianza fisse o mobili e l'acquisto di materiale di comunicazione <b>indispensabile ai fini della prevenzione.</b></p> |
|--|--|

(Emendamento n. 44)

*Articolo 1, paragrafo 3, lettera c) bis (nuova)*

- c bis) la promozione della costituzione di cooperative forestali incaricate dello sfruttamento, della conservazione, della cura e della sorveglianza dei boschi in modo permanente, e incaricate altresì di eseguire i compiti di cui alla lettera b);**

Venerdì 10 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 21)

*Articolo 1, paragrafo 3, lettera d)*

d) le misure connesse, in particolare:

- la formazione di personale altamente specializzato;
- la realizzazione di studi analitici e di progetti pilota e di dimostrazione di nuovi metodi, tecniche e tecnologie intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;

d) le misure connesse, in particolare:

- la formazione di personale altamente specializzato;
- la formazione degli agricoltori e dei lavoratori per conto terzi;
- il loro impiego nelle mansioni di prevenzione, conservazione dei boschi, lotta contro gli incendi e rimboschimento;
- la creazione di una banca di dati a livello degli Stati membri e della Comunità al fine di migliorare il sistema di protezione delle foreste contro gli incendi;
- la realizzazione di studi analitici e di progetti pilota e di dimostrazione di nuovi metodi, tecniche e tecnologie intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;
- la lotta contro gli incendi;
- la promozione della salvaguardia di terreni seminativi e forestali ritirati dalla produzione, ovunque ciò si imponga per motivi ecologici o a causa di pericoli naturali o d'incendio, onde prevenire i rischi derivanti dallo spopolamento delle regioni rurali;
- il coordinamento delle disposizioni nazionali in tutti i settori indicati.
- il conseguimento o il perfezionamento delle attrezzature per la lotta contro gli incendi da parte dei corpi dei vigili del fuoco, degli enti locali o di altri organismi pubblici o privati incaricati di combattere gli incendi e di prevedere misure di prevenzione;

(Emendamento n. 22)

*Articolo 2, paragrafo 5, comma secondo bis (nuovo)*

**Detti elenchi possono essere oggetto di riesame e di eventuale modifica nel corso del 1994, secondo la procedura di cui all'articolo 9.**

(Emendamento n. 23)

*Articolo 2, paragrafo 5 bis (nuovo)*

**5 bis. Gli Stati membri garantiscono che, ogniquale volta si sviluppi un incendio doloso in una foresta, le superfici colpite dalla calamità non possano venire destinate alla costruzione di edifici o industrie né trasformate in nuove terre da pascolo; nelle aree dove sorgeva il bosco si possono effettuare esclusivamente azioni di rimboschimento.**

Venerdì 10 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 24)

*Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma (nuovo)*

**A tal fine, nel rispetto della procedura di cooperazione così come definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) 2052/88, l'elaborazione e l'attuazione di detti piani deve coinvolgere direttamente le autorità regionali e locali competenti. Nel caso in cui nelle regioni interessate siano già previste ed attuate azioni nazionali, regionali e locali, i piani di protezione debbono prevedere i necessari collegamenti operativi al fine di aumentare e garantire l'efficacia dell'azione comunitaria.**

(Emendamento n. 25)

*Articolo 3, paragrafo 2*

2. Per quanto riguarda le zone classificate ad alto rischio, i piani comprendono:

— un quadro della situazione attuale della zona o sottozona interessata per quanto riguarda i sistemi di prevenzione e di sorveglianza esistenti e i mezzi di lotta disponibili, compresa una descrizione dei metodi e delle tecniche impiegate per la protezione delle foreste contro gli incendi;

— un bilancio degli incendi degli ultimi *cinque* anni, con la descrizione delle principali cause;

— l'indicazione degli obiettivi da raggiungere al termine del piano per quanto riguarda:

— l'eliminazione o la riduzione delle principali cause d'incendio,

— il miglioramento dei sistemi di prevenzione e di sorveglianza;

— il miglioramento dei sistemi di lotta;

2. Per quanto riguarda le zone classificate ad alto rischio i piani comprendono:

— **gli strumenti giuridici in vigore, sia di tipo amministrativo che civile e penale, di prevenzione e lotta contro gli incendi forestali;**

— un quadro della situazione attuale della zona o sottozona interessata per quanto riguarda i sistemi di prevenzione, sorveglianza e dissuasione esistenti e i mezzi di lotta disponibili, compresa una descrizione dei metodi e delle tecniche impiegate per la protezione delle foreste contro gli incendi;

— un bilancio degli incendi degli ultimi **venti** anni, con la descrizione e l'**analisi** delle principali cause;

— **il lasso di tempo intercorso dal rilevamento dell'incendio all'intervento d'urto nonché i dati relativi al personale impiegato e alla sua qualifica nonché all'area devastata al momento del primo intervento, informazioni queste che dovranno essere immesse nella banca dati e che costituiranno uno dei fattori per la valutazione dell'efficacia del sistema;**

— l'indicazione degli obiettivi da raggiungere al termine del piano per quanto riguarda:

— l'eliminazione o la riduzione delle principali cause d'incendio,

— il miglioramento dei sistemi di prevenzione e di sorveglianza;

— il miglioramento dei sistemi di lotta;

— **il ripopolamento sia delle superfici bruciate che dei terreni ritirati dalla produzione la cui conservazione sia necessaria per evitare pericoli di incendio;**

— **le misure connesse;**

Venerdì 10 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- la descrizione delle misure previste per raggiungere gli obiettivi;
- l'indicazione dei partner associati alla protezione delle foreste contro gli incendi e delle relative modalità di coordinamento.

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- la descrizione delle misure previste per raggiungere gli obiettivi, **tra le quali devono figurare i sistemi di regolamentazione dell'uso del fuoco nelle zone rurali; gli obblighi in materia di pulizia e decespugliamento imposti ai proprietari dei boschi; la pianificazione delle zone di ricreazione; la perquisizione dei visitatori nelle zone ad alto rischio, ecc.;**
- le misure volte a garantire l'efficacia degli investimenti forestali realizzati in cofinanziamento attingendo a fondi comunitari di vario tipo, fra cui eventualmente sistemi di assicurazione contro i rischi d'incendio doloso;
- una stima dei costi e delle risorse finanziarie indispensabili, garantendo l'addizionalità degli aiuti comunitari;
- l'indicazione dei partner associati alla protezione delle foreste contro gli incendi e delle relative modalità di coordinamento.

(Emendamento n. 26)

*Articolo 3, paragrafo 3, prima del primo trattino (nuovo)*

- **gli strumenti giuridici in vigore, sia di tipo amministrativo che civile e penale, di prevenzione e lotta contro gli incendi forestali;**

(Emendamento n. 27)

*Articolo 3, paragrafo 3, primo trattino*

- un quadro della situazione attuale della zona o sottozona interessata per quanto riguarda i sistemi di prevenzione e di sorveglianza esistenti, compresa una descrizione dei metodi e delle tecniche impiegati per la protezione contro gli incendi;
- un quadro della situazione attuale della zona o sottozona interessata per quanto riguarda i sistemi di prevenzione, di sorveglianza e di dissuasione esistenti, compresa una descrizione dei metodi e delle tecniche impiegati per la protezione contro gli incendi;

(Emendamento n. 28)

*Articolo 3, paragrafo 3, primo trattino bis (nuovo)*

- **un bilancio degli incendi degli ultimi venti anni, ivi compresa la descrizione e l'analisi delle principali cause;**

(Emendamento n. 29)

*Articolo 3, paragrafo 4, commi primo bis, primo ter e primo quater (nuovi)*

**Ai fini dell'elaborazione di tale parere la Commissione — dopo aver consultato il comitato permanente forestale — approva alcuni coefficienti di valutazione che vengono resi pubblici.**

**La Commissione ne informa il Parlamento europeo entro un ulteriore periodo di tre mesi.**

**I piani possono essere oggetto di riesame e di eventuale modifica nel corso del 1994, secondo la procedura di cui all'articolo 9.**

Venerdì 10 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 30)

*Articolo 4, paragrafo 3*

3. Dopo il 1° novembre 1992 potranno essere presentati soltanto progetti e programmi che si inquadrano in piani di cui all'articolo 3 *su cui la Commissione ha espresso parere favorevole.*

Dopo il 1° novembre 1992 sarà data la priorità ai programmi.

3. Dopo il 1° novembre 1992 potranno essere presentati soltanto progetti e programmi che si inquadrano in piani di cui all'articolo 3 **che siano stati approvati dalla Commissione.**

Dopo il 1° novembre 1992 sarà data la priorità ai programmi, **ferma restando la possibilità di presentare progetti pilota in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

(Emendamento n. 52)

*Articolo 5, paragrafo 1*

1. La Commissione provvede al coordinamento e alla sorveglianza dell'azione concernente la protezione delle foreste contro gli incendi che è oggetto del presente regolamento. In particolare, essa può avvalersi di istituti di ricerca e consulenti scientifici o tecnici.

1. La Commissione provvede al coordinamento e alla sorveglianza dell'azione concernente la protezione delle foreste contro gli incendi che è oggetto del presente regolamento. In particolare, essa può avvalersi di istituti di ricerca e consulenti scientifici o tecnici **nonché di organizzazioni di categoria e silvicoltori.**

(Emendamento n. 31)

*Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)*

**1 bis. La Commissione promuove e assicura il coordinamento e il controllo di azioni concertate di ricerca sulla tematica degli incendi forestali nei loro aspetti fisici, biologici, sociologici, economici e storici, e può a tal fine promuovere l'attività di istituti specifici di ricerca negli Stati membri nonché la creazione di centri pilota sperimentali per la realizzazione di studi sul lungo periodo.**

(Emendamento n. 32)

*Articolo 5, paragrafo 5 bis (nuovo)*

**5 bis. In base al principio di sussidiarietà la Commissione promuove l'azione coordinata tra gli Stati membri in materia di lotta contro gli incendi, in modo che i mezzi e l'esperienza di ciascuno Stato possano essere d'utilità agli altri. Detta cooperazione viene estesa al campo della protezione civile al fine di migliorare la prestazione di aiuti reciproci nel caso di catastrofi naturali, ai sensi della risoluzione del Consiglio del 23 novembre 1990, nonché al campo del coordinamento degli aiuti comunitari d'urgenza che sarebbe opportuno il Consiglio deliberasse di concedere nel caso di disastri provocati da incendi boschivi.**

(Emendamento n. 46)

*Articolo 6, paragrafo 2, primo trattino*

— *50% al massimo delle spese approvate dalla Commissione nelle zone classificate ad alto rischio;*

— **in funzione dei massimali previsti dal regolamento (CEE) 2052/88 sui Fondi strutturali nelle zone classificate ad alto rischio.**

Venerdì 10 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 47)

*Articolo 6, paragrafo 3, trattini*

- 50% al massimo per le operazioni concernenti le zone classificate ad alto rischio;
- 30% al massimo per le operazioni concernenti le zone classificate a medio rischio;
- 15% al massimo per le operazioni concernenti le altre zone.

- 75% al massimo per le operazioni concernenti le zone classificate ad alto rischio;
- 40% al massimo per le operazioni concernenti le zone classificate a medio rischio;
- 25% al massimo per le operazioni concernenti le altre zone.

(Emendamento n. 33)

*Articolo 7*

Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi abilitati ad eseguire le misure adottate in virtù del presente regolamento nonché i servizi e gli organismi cui la Commissione rimborserà gli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria della Comunità.

Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi e **gli altri enti pubblici o privati** abilitati ad eseguire le misure adottate in virtù del presente regolamento nonché i servizi e gli organismi cui la Commissione rimborserà gli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria della Comunità.

**Gli Stati membri sono tenuti, nell'ambito delle loro competenze, a rafforzare le misure dissuasive a carattere amministrativo, civile e penale. Gli incendi che comportano la totale distruzione dell'ecosistema devono essere considerati reati ecologici.**

(Emendamento n. 34)

*Articolo 8, primo comma, trattino terzo bis (nuovo)*

- valutare l'efficacia dei piani integrali di protezione cofinanziati dalla Comunità.

(Emendamento n. 35)

*Articolo 8 bis (nuovo)***Articolo 8 bis**

**Per impedire una distruzione irreversibile delle zone boschive, gli Stati membri adottano misure legislative adeguate volte a evitare che i terreni colpiti dagli incendi forestali vengano in seguito destinati ad altri fini, segnatamente edilizi o di sviluppo urbano.**

(Emendamento n. 36)

*Articolo 10, paragrafo 1*

1. L'azione è prevista per la durata di *cinque* anni a decorrere dal 1° gennaio 1992.

1. L'azione è prevista per la durata di **dieci** anni a decorrere dal 1° gennaio 1992, ed è oggetto di **riesame dopo cinque anni**;

Venerdì 10 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 37)

*Articolo 10, paragrafo 3*

3. *Prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, il presente regolamento è oggetto di un riesame da parte del Consiglio, su proposta della Commissione e in base a una relazione d'attività nel settore disciplinato dal presente regolamento.*

3. **Al termine di un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'azione comunitaria da esso istituita è oggetto di un'analisi ed eventualmente di un riesame da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento, e in base a una relazione d'attività nel settore disciplinato dal presente regolamento, ivi compresa la valutazione dell'efficacia del programma.**

(Emendamento n. 38)

*Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)*

**3 bis. Entro il 31 dicembre 1992 la Commissione presenta una relazione volta a valutare il primo piano forestale quadriennale 1989-1992, istituito il 15 giugno 1989, accompagnata da proposte concernenti l'elaborazione di una politica forestale globale che includa le misure di protezione contro gli incendi delle zone boschive formanti oggetto del presente regolamento.**

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0242/92**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0431) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio, sulla base degli articoli 43 e 130 S del trattato CEE (C3-0441/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0242/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 312 del 3.12.1991, pag. 7.

Venerdì 10 luglio 1992

**b) PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91)0431 — C3-0440/91****Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico**

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Considerando secondo bis (nuovo)*

**considerando che non è sufficiente osservare gli effetti o le relazioni causa-effetto, ma che occorre accelerare l'applicazione delle misure comunitarie intese a limitare l'emissione di gas inquinanti e che tali misure debbono essere conformi alle relative convenzioni internazionali;**

(Emendamento n. 2)

*Considerando secondo ter (nuovo)*

**considerando che occorre evitare in futuro che l'inquinamento atmosferico metta a repentaglio o addirittura arrivi ad annullare i risultati di programmi e investimenti già avviati o previsti, attuati nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno e di altri programmi di iniziativa comunitaria;**

(Emendamento n. 3)

*Considerando secondo quater (nuovo)*

**considerando che la Commissione dovrà vegliare affinché si applichi specificamente il principio di un'utilizzazione più coordinata degli stanziamenti dei vari fondi strutturali destinati alla protezione dei boschi dall'inquinamento atmosferico e a un adeguato rimboschimento, onde garantire la sopravvivenza degli ecosistemi in pericolo;**

(Emendamento n. 6)

*Considerando secondo quinquies (nuovo)*

**considerando che la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico va iscritta in una strategia globale della Comunità nel settore forestale, che deve tener presente non solo la funzione economica delle foreste, ma anche le funzioni ecologica e sociale, ricreativa, ecc...**

(Emendamento n. 7)

*Considerando secondo sexies (nuovo)*

**considerando che tale strategia forestale globale è stata finora impossibile per la mancanza di una base giuridica specifica e di una dotazione finanziaria adeguata e autonoma;**

(\*) G.U. n. C 312 del 3.12.1991, pag. 6.

Venerdì 10 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 8)

*Considerando secondo septies (nuovo)*

**considerando che perché la silvicoltura possa arrivare a essere l'opzione realizzabile che si desidera per sostituire l'agricoltura eccedentaria secondo gli orientamenti definiti nell'ambito della riforma della PAC, bisogna prevedere una dotazione finanziaria sufficiente per le azioni volte alla prevenzione e alla lotta contro l'inquinamento atmosferico delle foreste;**

(Emendamento n. 9)

*Considerando secondo octies (nuovo)*

**considerando che l'inquinamento atmosferico è provocato da fattori diversi e che l'attuale intervento comunitario in questo settore è insufficiente rispetto alla gravità del problema; che è necessario un approccio integrato che abbracci le diverse politiche comunitarie in funzione di tali cause al fine di evitare l'impoverimento e la desertificazione dei suoli;**

(Emendamento n. 10)

*Considerando secondo nonies (nuovo)*

**considerando la necessità di una sorveglianza continua, dal momento che il livello d'inquinamento persiste e aumenta, minacciando così la vitalità delle foreste in vaste regioni d'Europa;**

(Emendamento n. 11)

*Considerando secondo decies (nuovo)*

**considerando che una quota significativa delle foreste nella Comunità presenta segni di defogliazione e/o decolorazione e che in tutta la Comunità si assiste a un indubbio deperimento progressivo dello stato fitosanitario delle foreste;**

(Emendamento n. 12)

*Considerando secondo undecies (nuovo)*

**considerando che l'inquinamento atmosferico è un fenomeno che va oltre i confini comunitari e che occorre potenziare la cooperazione internazionale in questo settore; che la Comunità può svolgere un ruolo di spicco al riguardo, sia con la partecipazione a convenzioni internazionali che con la sua politica di sviluppo tramite un deciso sostegno alla protezione delle foreste tropicali, evitandone la spogliazione per motivi commerciali finalizzati all'esportazione di legname a buon mercato e alla coltivazione di terre i cui prodotti a basso prezzo sono esportati verso i mercati comunitari;**

Venerdì 10 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4)

**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1***Articolo 2, paragrafo 1, trattini quarto bis e quarto ter (nuovi)*

- a effettuare uno studio di valutazione critica globale dei parametri da adottare regolarmente, prima dell'inizio della creazione della rete di posti di sorveglianza intensiva,
- a pervenire a un'armonizzazione dei metodi e dell'analisi di campionamento dei terreni forestali, mediante l'adozione di uguali finalità, parametri e metodi edafologici.

(Emendamento n. 5)

**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3***Articolo 11, paragrafo 1 bis*

**1 bis.** Nel quadro dei progetti sperimentali finanziati in base all'articolo 4, viene potenziata una linea di ricerca sulla fisiologia e sulla biochimica delle piante legnose, in relazione con i parametri edafologici, genetici e patologici, onde capire e controllare le relazioni esistenti fra l'albero e l'ambiente.

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0223/92**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91)0431 <sup>(1)</sup>),
- consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 43 e 130 S del Trattato CEE (C3-0440/91),
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e della commissione per i bilanci (A3-0223/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. C 312 del 3.12.1991, pag. 6.

Venerdì 10 luglio 1992

**9. Alimenti per animali \*****PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91)0369 — C3-0427/91****Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili negli alimenti per animali**

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE(\*)TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Considerando quinto bis (nuovo)*

**considerando che la Comunità europea deve applicare alle esportazioni verso i paesi terzi almeno le stesse norme in materia sanitaria di quelle in vigore all'interno della Comunità europea;**

(Emendamento n. 2)

*Considerando quinto ter (nuovo)*

**considerando che, in attesa di perfezionare le conoscenze scientifiche sulla possibilità di trasmissione di agenti patogeni, compresi alcuni virus di recente osservazione, occorre prevenire la diffusione attraverso sangue, ghiandole e organi di animali e vietare l'impiego di escrementi e di annessi cutanei negli alimenti destinati agli animali;**

(Emendamento n. 3)

*Considerando settimo bis (nuovo)*

**considerando la necessità di stabilire una codificazione non solo degli allegati, conformemente all'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 86/354/CEE <sup>(1)</sup>, ma altresì dell'insieme dei testi che disciplinano le sostanze e i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali;**

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 212 del 2.8.1986, pag. 27.

(Emendamento n. 4)

**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3***Articolo 3 bis, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis. Non possono essere adoperati nella fabbricazione di alimenti per animali peli, unghie, cute, residui fangosi ed escrementi.**

**L'impiego di sangue, ghiandole e organi di animali è subordinato alla presentazione di un apposito certificato sanitario di accompagnamento rilasciato dalle autorità sanitarie competenti che escluda il rischio di contaminazione da agenti infettivi e diffusivi.**

(\*) G.U. n. C 288 del 6.11.1991, pag. 6.

Venerdì 10 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

**L'allegato alla presente Direttiva viene modificato di conseguenza.**

(Emendamento n. 5)

**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 8 bis (nuovo)**

**8 bis) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:**

**«Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva sugli alimenti per animali destinati all'esportazione verso paesi terzi.»**

#### **RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0218/92**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili negli alimenti per animali**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0369) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato CEE (C3-0427/91),
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-0218/92),

1. approva senza riserve la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
3. incarica il Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 288 del 6.11.1991, pag. 6.

Venerdì 10 luglio 1992

**10. Trasporti aerei \*****PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91) 0272 — C3-0313/91**

**Proposta di regolamento del Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei**

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE(\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

**ARTICOLO 1, PUNTO 2**

*Articolo 2, paragrafo 2, trattini (regolamento (CEE) n. 3976/87)*

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— programmazione in comune e coordinamento degli orari di volo;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— programmazione in comune e coordinamento degli orari di volo, <b>nella misura in cui ciò contribuisca ad assicurare l'estensione dei servizi alle ore di minor traffico della giornata ovvero ai periodi o alle rotte di minor traffico, purché ciascuno dei partner possa recedere senza sanzioni da tali accordi, decisioni o pratiche concordate e non siano richiesti più di tre mesi di preavviso per notificare l'intenzione di non partecipare, per il futuro, alla programmazione e al coordinamento in comune;</b></li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci sui servizi di linea;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— consultazioni sulle tariffe e <b>le condizioni</b> per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci sui servizi di linea, <b>purché la partecipazione a tali consultazioni sia facoltativa, non porti ad un accordo per quanto riguarda tariffe, noli o condizioni ad essi collegate, la Commissione e gli Stati membri interessati possano, ai fini della trasparenza, inviare osservatori e i vettori aerei che partecipano al meccanismo di consultazione siano obbligati ad interagire con tutti gli altri vettori interessati, alle loro tariffe per la categoria tariffaria in discussione;</b></li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— operazioni effettuate in comune <i>sui servizi</i> di linea di nuova istituzione;</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— operazioni effettuate in comune <b>sulle rotte di linea a bassa densità e di nuova istituzione, nella misura in cui ciò contribuisca ad assicurare la diffusione di servizi, tali operazioni siano effettuate su base non discriminatoria e trasparente e purché ciascuno dei partner possa recedere senza penalità da tali operazioni e non sia richiesto un preavviso superiore ai tre mesi per notificare l'intenzione di non partecipare a tali operazioni in comune;</b></li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— assegnazione di fasce orarie negli aeroporti e programmazione degli orari;</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>— assegnazione di fasce orarie negli aeroporti e programmazione degli orari, <b>a condizione che tutti i vettori aerei interessati possano partecipare ai negoziati e l'assegnazione sia effettuata su base non discriminatoria e trasparente;</b></li> </ul>   |

(\*) G.U. n. C 225 del 30.8.1991, pag. 10.

Venerdì 10 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- acquisto, sviluppo e utilizzazione in comune di sistemi computerizzati per la formazione degli orari, le prenotazioni e il rilascio di biglietti da parte delle imprese di trasporto aereo;
- assistenza tecnica e operativa a terra negli aeroporti, in particolare il push back, il rifornimento di carburante, la pulizia e la sicurezza degli aeromobili;
- gestione di passeggeri, posta, merci e bagagli negli aeroporti;
- servizi per la fornitura del ristoro a bordo.

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- acquisto, sviluppo e utilizzazione in comune di sistemi computerizzati per la formazione degli orari, le prenotazioni e il rilascio di biglietti da parte delle imprese di trasporto aereo, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2299/89 del 24 luglio 1989 <sup>(1)</sup> relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione;

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 220 del 29.7.1989, pag. 1.

soppresso

soppresso

soppresso

(Emendamento n. 2)

## ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)

3 bis) L'articolo 5 è redatto nel modo seguente:

## «Articolo 5

Prima di adottare un regolamento, la Commissione ne pubblica il progetto, consulta il Parlamento europeo e invita tutte le persone e le organizzazioni interessate a sottoporre i loro commenti entro un termine ragionevole, ma non inferiore a un mese, stabilito dalla Commissione.»

(Emendamento n. 3)

## ARTICOLO 1, PUNTO 4

4. L'articolo 8 è *soppresso*.

4. L'articolo 8 è redatto nel modo seguente:

## «Articolo 8

Il Consiglio rivede il presente regolamento entro il 1° gennaio 1998 in base ad una proposta della Commissione da presentarsi entro il 1° luglio 1997.»

Venerdì 10 luglio 1992

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0221/92**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0272 <sup>(1)</sup>),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 87 del trattato CEE (C3-0313/91),
- visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0140/92),
- vista la seconda relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0221/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 225 del 30.8.1991, pag. 10.

## **11. Sede dell'Agenzia europea dell'ambiente (articolo 41 del regolamento)**

**RISOLUZIONE B3-0928/92****Risoluzione sulla mancata decisione di una sede per l'Agenzia europea dell'ambiente**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1210/90 del 7 maggio 1990 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale <sup>(1)</sup>, in particolare il relativo quarto considerando, in cui il Consiglio afferma che «è ora opportuno prendere le necessarie decisioni in merito a un sistema permanente di informazione e di osservazione in materia ambientale»,
- visto il proprio parere del 14 marzo 1990 sulla proposta originaria della Commissione <sup>(2)</sup> e la propria risoluzione del 14 giugno 1991 sulla mancata decisione di una sede per l'Agenzia europea dell'ambiente <sup>(3)</sup>,
- visto l'articolo 41, paragrafo 4, del proprio regolamento,

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 120 dell'11.5.1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 96 del 17.4.1990, pag. 114.

<sup>(3)</sup> G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 465.

Venerdì 10 luglio 1992

- A. considerando che il Consiglio ha approvato la creazione dell'Agenzia europea dell'ambiente il 7 maggio 1990, lasciando tuttavia irrisolta la questione della sua sede,
- B. considerando che l'articolo 21 del regolamento relativo all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente stabilisce che esso entrerà in vigore soltanto «il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede dell'Agenzia»,
- C. considerando che i governi degli Stati membri non hanno finora deciso una sede per l'Agenzia,
- D. considerando pertanto che l'Agenzia non è ancora stata istituita e che quindi la sua attività non può cominciare neanche provvisoriamente in attesa della decisione circa la sua sede,
- E. considerando che l'Agenzia, fra tutti i nuovi organismi comunitari previsti, è quello la cui istituzione è di gran lunga la più urgente, vista soprattutto l'importanza che la protezione ambientale sta assumendo in tutti gli Stati della Comunità, nessuno escluso,
- F. considerando di aver già stanziato nel bilancio del 1991 un considerevole importo per la creazione dell'Agenzia,
- G. considerando che l'urgenza della necessità di istituire un organismo comunitario per la protezione ambientale è direttamente connessa alle pressioni dell'opinione pubblica, sempre più allarmata dalla situazione dell'ambiente negli Stati della Comunità,
- H. considerando che l'istituzione dell'Agenzia costituirebbe un importante contributo alla piena e concreta attuazione della politica ambientale della Comunità europea,
1. afferma che è assolutamente necessario addivenire a una decisione circa l'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente;
  2. deplora nel modo più vigoroso che i governi degli Stati membri non abbiano ancora deciso una sede dell'Agenzia, arrecando così danno alla politica ambientale della Comunità proprio nell'imminenza del completamento del mercato unico;
  3. sollecita gli Stati membri a scorporare la decisione sulla sede dell'Agenzia europea dell'ambiente (che formalmente non è un'istituzione comunitaria) da decisioni relative all'ubicazione di altri organismi e istituzioni della Comunità, affinché il varo effettivo dell'Agenzia venga deciso in occasione della prossima riunione del Consiglio europeo;
  4. si augura che tutti i governi degli Stati membri riconoscano che la loro mancata decisione su una sede dell'Agenzia, e in qualche caso il continuo collegamento di tale decisione con quelle relative alle sedi di altri organi e istituzioni della Comunità, rischiano di mettere gravemente a repentaglio non soltanto la credibilità della Comunità, ma anche la capacità della futura Agenzia di affrontare i problemi ambientali dell'Europa (non da ultimo a causa della conclusione del programma CORINE prima della creazione dell'Agenzia);
  5. decide di esaminare, di concerto con la Commissione, le ulteriori azioni che dovrebbero ora essere intraprese per superare le gravi ripercussioni derivanti dalla mancata istituzione dell'Agenzia; esse dovrebbero comprendere la possibilità di proporre un'ubicazione provvisoria per l'Agenzia, onde consentirle di iniziare la sua attività quanto prima possibile;
  6. reputa che l'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo importante nella sorveglianza dell'attuazione della legislazione comunitaria in materia ambientale, segnatamente esaminando le valutazioni di impatto ambientale e controllando effettivamente l'applicazione del principio di sussidiarietà;

Venerdì 10 luglio 1992

7. chiede pertanto al Consiglio di riesaminare il sopra citato regolamento (CEE) n. 1210/90 per assegnare all'Agenzia dei poteri di ispezione come era stato chiesto dal Parlamento nel summenzionato parere su detto regolamento;
  8. plaude ai lavori preparatori intrapresi dalla Commissione in vista dell'istituzione dell'Agenzia, in particolare tramite il gruppo ad hoc sull'Agenzia stessa, e si congratula con la Commissione per la sua iniziativa;
  9. sollecita comunque la Commissione a intraprendere senza esitazioni il massimo lavoro preparatorio possibile prima dell'entrata in vigore del regolamento che istituisce l'Agenzia;
  10. si riserva il diritto di riassegnare gli stanziamenti approvati a favore dell'Agenzia nel bilancio del 1991 se non sarà presa una decisione in merito alla sua sede entro il 1° settembre 1992;
  11. chiede al Presidente in carica del Consiglio di prendere iniziative volte a far sì che la presente risoluzione sia tenuta nella massima considerazione e riceva la necessaria attenzione;
  12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, agli Stati membri e, in particolare, ai Capi di Stato e di governo degli Stati membri.
-

Venerdì 10 luglio 1992

**ELENCO DEI PRESENTI****Seduta del 10 luglio 1992**

ADAM, AINARDI, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BARRERA I COSTA, BARTON, BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BINDI, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BÖGE, BOISSIÈRE, BONDE, BREYER, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GAWRONSKI, GERAGHTY, GISCARD d'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRUND, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JENSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LEHIDEUX, LEMMER, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MALANGRÉ, MARCK, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MELANDRI, MENRAD, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MITOLO, MOORHOUSE, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROTH, ROUMELIOTIS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAMOULIS, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAURAN, TELKÄMPER, THEATO, THYSSÉN, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERHAGEN, VERWAERDE, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WYNN.

*Osservatori dell'ex RDT*

BEREND, GÖPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KOCH, KOSLER, KREHL, MEISEL, SCHRÖDER, STOCKMANN, THIETZ.

---

Venerdì 10 luglio 1992

*ALLEGATO*

**Risultato delle votazioni per appello nominale**

(+) = favorevoli  
(—) = contrari  
(O) = astensioni

---

*Risoluzione (B3-0928/92) sull'AEA*

*Insieme*

(+)

AMENDOLA, BARTON, BOISSIÈRE, CABEZÓN ALONSO, COX, FORD, GREEN, HABSBERG,  
INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, JACKSON Ca., JENSEN, KELLETT-BOWMAN, PATTERSON,  
POLLACK, PRICE, RAFFIN, ROTH, VALVERDE LÓPEZ, VOHRER.

---